

Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A

1° luglio 2013



London
Stock Exchange Group

INDICE

I	
TITOLO IA.1 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.....	6
MODELLI DI DOMANDA PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE AL 02/01/1998 <i>Domanda di Ammissione per le azioni (eccetto che per le azioni da ammettere sul mercato MIV)</i>	6
<i>Domanda di ammissione alla quotazione [si applica ai certificati rappresentativi di azioni, alle obbligazioni emesse da enti locali, alle obbligazioni bancarie garantite, alle obbligazioni convertibili, alle asset backed securities (ABS), ai warrant, e agli strumenti finanziari negoziati sul mercato MIV]</i>	16
MODELLI DI DOMANDA PER EMITTENTE AVENTE ALTRI STRUMENTI FINANZIARI GIÀ AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE AL 02/01/1998	21
<i>Domanda di Ammissione per le azioni (eccetto che per le azioni da ammettere sul mercato MIV)</i>	21
<i>Domanda di ammissione alla quotazione [si applica ai certificati rappresentativi di azioni, alle obbligazioni emesse da enti locali, alle obbligazioni bancarie garantite, alle obbligazioni convertibili, alle asset backed securities (ABS), ai warrant, e agli strumenti finanziari negoziati sul mercato MIV]</i>	29
MODELLO DI DOMANDA RELATIVA AL MERCATO SEDEX.....	32
MODELLO DI DOMANDA RELATIVA A PROGRAMMI DI EMISSIONE DI STRUMENTI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO SEDEX	43
MODELLO DI DOMANDA PER EMITTENTE AVENTE UN PROGRAMMA DI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI DEL MERCATO SEDEX PER IL QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA RILASCIATO UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE	53
MODELLO DI DOMANDA PER EMITTENTE AVENTE UN PROGRAMMA DI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO SEDEX PER IL QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA RILASCIATO UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE.....	57
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SUL MERCATO MOT.....	59
<i>[OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONI STRUTTURATE]</i>	59
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE AVENTE UN PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI/OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE DA AMMETTERE ALLE QUOTAZIONI NEL MERCATO MOT <i>[OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE]</i>	70
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE AVENTE UN PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI/OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE DA AMMETTERE ALLE QUOTAZIONI NEL MERCATO MOT PER IL QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA RILASCIATO UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE <i>[OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE]</i>	78
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE AVENTE UN PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI/OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E OBBLIGAZIONI BANCARIE	

GARANTITE DA AMMETTERE ALLE QUOTAZIONI NEL MERCATO MOT PER IL QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA RILASCIATO UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE [OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE]	85
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI TITOLI EMESSI DA ENTI SOVRANAZIONALI E DI TITOLI GARANTITI DA UNO STATO	87
MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CARTOLARIZZATI ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO ETFPLUS	95
MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE DI QUOTE O AZIONI DI OICR APERTI ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO ETFPLUS	104
SEZIONE IA.1.1 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA	111
<i>Tavola 1: azioni</i>	111
<i>Tavola 2: certificati rappresentativi di azioni</i>	122
<i>Tavola 3: obbligazioni e altri titoli di debito</i>	124
3.1 obbligazioni bancarie garantite.....	124
3.2 obbligazioni emesse da enti locali	129
3.3 obbligazioni convertibili in azioni	132
3.4 asset backed securities (ABS).....	137
<i>Tavola 4: warrant</i>	141
<i>Tavola 5: quote di fondi chiusi</i>	146
<i>Tavola 6: azioni ordinarie di Investment Companies</i>	151
<i>Tavola 7: azioni di Real Estate Investment Companies</i>	157
<i>Tavola 8: azioni ordinarie di SIV</i>	163
SEZIONE IA.1.2 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOGGETTI AVENTI ALTRI TITOLI GIÀ AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA	168
<i>Tavola 1: azioni</i>	168
<i>Tavola 2: certificati rappresentativi di azioni</i>	170
<i>Tavola 3: obbligazioni e altri titoli di debito</i>	172
3.1 obbligazioni bancarie garantite.....	172
3.2 obbligazioni emesse da enti locali	173
3.3 obbligazioni convertibili in azioni	173
3.4 asset backed securities (ABS).....	174
<i>Tavola 4: warrant</i>	176
SEZIONE IA.1.3 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI AZIONI DI RISPARMIO	177
ALLEGATO 1 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	178
ALLEGATO 2 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA.....	179
TITOLO IA.2 - OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI E MODALITÀ DI QUOTAZIONE	180
SEZIONE IA.2.1- OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE, STACCO CEDOLA, IMPORTI PERIODICI	180

SEZIONE IA.2.2 - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI, DEGLI IMPORTI PERIODICI E RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI E DELLE ABS QUOTATE, CONTROLLI PERIODICI SU OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	187
SEZIONE IA.2.3 - STATUTI, MODIFICHE STATUTARIE RILEVANTI E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE	189
SEZIONE IA.2.4 - RATING.....	191
SEZIONE IA.2.5 -MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI EMITTENTI.....	192
SEZIONE IA.2.6 - SCHEMI DI COMUNICATO PRICE-SENSITIVE	194
SEZIONE IA.2.7 - COMUNICAZIONI NEL CASO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE MEDIANTE ACQUISTO E VENDITA DI STRUMENTI DERIVATI NEGOZIATI NELL'IDEM	204
SEZIONE IA.2.8 - TERMINI E MODALITÀ DI QUOTAZIONE	205
SEZIONE IA.2.9 - CANCELLAZIONE DALLA QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI AVENTI UNA DURATA LIMITATA NEL TEMPO	208
SEZIONE IA.2.10 - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EMITTENTI STAR	211
SEZIONE IA.2.11 - REQUISITI DI INDIPENDENZA DELLO SPONSOR.....	216
SEZIONE IA.2.12 - OPERAZIONI DI REVERSE MERGER.....	222
SEZIONE IA.2.13 - RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI	224
 MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE.....	 225
 MODULO RELATIVO AL REFERENTE INFORMATIVO	 228
 RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI.....	 229
 TITOLO IB.1 - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI GIÀ NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO E DI QUELLI EMESSI O GARANTITI DA UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA O EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI.....	 236
SEZIONE IB.1 - PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MOT.....	236
SEZIONE IB.2 - PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MTA	242
 TITOLO IC.1 - AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MERCATO SEDEX E NEL MERCATO ETFPLUS.....	 246
SEZIONE IC.1	246
AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MERCATO SEDEX.....	246
SEZIONE IC.2	249
AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MERCATO ETFPLUS	249
 TITOLO IA.3 - PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI	 250
CAPO IA.3.1 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PERMANENZA ALLE NEGOZIAZIONI	250
CAPO IA.3.2 – REGOLE DI CONDOTTA	256
 TITOLO IA.4 - MERCATO MTA.....	 261
CAPO IA.4.1 – COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE	261
CAPO IA.4.3 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	264
CAPO IA.4.4 - OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO MTA	268
CAPO IA.4.5 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI E GESTIONE DELLE RETTIFICHE IN CASO DI CORPORATE EVENTS.....	272
 TITOLO IA.5 - MERCATO MIV	 274
CAPO IA.5.1 – COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE	274
CAPO IA.5.2 - SEGMENTAZIONE	275

CAPO IA.5.3 - MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	276
CAPO IA.5.4 - OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO MIV	277
CAPO IA.5.5 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI E GESTIONE DELLE RETTIFICHE IN CASO DI CORPORATE EVENTS.....	279
 TITOLO IA.6 - MERCATO MOT	 280
CAPO IA.6.1 - COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE	280
CAPO IA.6.2 - SEGMENTAZIONE.....	281
CAPO IA.6.3 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	282
CAPO IA.6.4 – OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO MOT.....	284
CAPO IA.6.5 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RETTIFICHE IN CASO DI STACCHI CEDOLE/RIMBORSI PARZIALI/TOTALI DI OBBLIGAZIONI	287
CAPO IA.6.6 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI.....	288
 TITOLO IA.7 - MERCATO SEDEX.....	 297
CAPO IA.7.1 – COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE	297
CAPO IA.7.2 – SEGMENTAZIONE	298
CAPO IA.7.3 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONI.....	299
CAPO IA.7.4 - OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO SEDEX.....	301
CAPO IA.7.5 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RETTIFICHE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI PERIODICI	304
CAPO IA.7.6 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI.....	305
 TITOLO IA.8 - MERCATO ETFPLUS	 313
CAPO IA.8.1 – COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE	313
CAPO IA.8.2 – SEGMENTAZIONE	314
CAPO IA.8.3 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	315
CAPO IA.8.4 - OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO ETFPLUS.....	317
CAPO IA.8.5 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI SUL MERCATO ETFPLUS.....	318
CAPO IA.8.6 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RETTIFICHE IN CASO DI <i>CORPORATE EVENTS</i>	319
 TITOLO IA.9 - MERCATO IDEM	 320
CAPO IA.9.1 - CONTRATTI DERIVATI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI.....	320
CAPO IA.9.2 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	342
CAPO IA.9.3 - OPERATORI MARKET MAKER	345
CAPO IA.9.4 – OPERATORE SPECIALISTA DEL MERCATO IDEM.....	364
 TITOLO IA.10 - INDICATORI.....	 366
CAPO IA. 10.1 – METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’INDICATORE ϵ	366
 TITOLO IA.11 - VIGILANZA SUI MERCATI.....	 368
CAPO IA.11.1 – GESTIONE ERRORI	368
CAPO IA.11.2 – GESTIONE DELLE DISFUNZIONI TECNICHE	381
CAPO IA.11.3 – NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SOSPESI.....	383
 TITOLO IA.12 - SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI	 384

TITOLO IA.1

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

**MODELLI DI DOMANDA PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI
AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE AL 02/01/1998¹**

**Domanda di Ammissione per le azioni (eccetto che per le azioni da ammettere sul
mercato MIV)**

Sezione 1 - Emittente

Denominazione Sociale

con sede legale in

Indirizzo CAP

Tel. Fax

Partita IVA Cod. Fiscale

Nome e cognome del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari
poteri.....

Carica ricoperta nella Società.....

PREMESSO CHE

- la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");

¹ Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, Borsa Italiana presenta a Consob domanda di ammissione redatta sulla base di modelli equivalenti a quelli di cui al presente Titolo, per quanto applicabile, allegando la documentazione prevista alle Sezioni IA.1.1, IA.1.2 e IA.1.3 nei casi previsti.

- il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- la Società, in data con atto ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del

CHIEDE

ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni, mediante la procedura di cui all'art. 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] [2.4.9] del Regolamento, impegnandosi a tal fine a inoltrare mediante QUiCK, il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK.

L'Emittente si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password) assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.

Ai fini dell'utilizzo del Servizio QUiCK, l'Emittente richiede a Borsa Italiana S.p.A. l'abilitazione dei seguenti soggetti, mediante l'invio dei codici di accesso:

Utente autorizzativo Emittente

Nome e Cognome.....
 Telefono (cellulare) Telefono (ufficio).....
 Fax E-mail
 Carica ricoperta nella Società

Utente autorizzativo Emittente

Nome e Cognome.....
 Telefono (cellulare) Telefono (ufficio).....
 Fax E-mail
 Carica ricoperta nella Società

Utente operativo Emittente

Nome e Cognome.....
 Telefono (cellulare) Telefono (ufficio).....
 Fax E-mail
 Carica ricoperta nella Società

Le comunicazioni dell'Emittente sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n. uno due dei suddetti utenti autorizzativi dell'Emittente.

Inoltre l'Emittente dichiara che:

- analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di
- è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di
- non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.

L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora l'Emittente rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, l'Emittente trasmette il modulo di cui alla Sezione 2 della presente domanda se non già trasmesso a Borsa Italiana.
2. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
3. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo di cui alla Sezione 2 della presente domanda il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi della presente domanda e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

5. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione l'Emittente si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

La presente Domanda di Ammissione e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono pertanto disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento, dalle Istruzioni e dalle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK, che l'Emittente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare, avendone preso visione sul sito internet di Borsa Italiana.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Emittente accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: artt. nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti degli emittenti azioni), 2.2.2 (Requisiti delle azioni), 2.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.47 (Condizioni particolari di diffusione), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.6 (Rapporti tra emittente e specialista Star), 2.3.7 (Pubblicità), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.7 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con

gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.8 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.9 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto) 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

- le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di fornitura del Servizio: QUiCK artt. 1 (Oggetto), 2 (Modalità operative di utilizzo del Servizio QUiCK), 3 (Obblighi e garanzie delle Parti), 4 (Durata), 7 (Responsabilità), 9 (Disposizioni generali), 10 (Legge applicabile e Foro competente).

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Sezione 2 – Tracciabilità dei flussi finanziari

[SU CARTA INTESTATA DELL'EMITTENTE]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di _____ (ragione sociale), con sede in _____ (città), _____ (indirizzo), C.F. e P.IVA _____ (d'ora in poi, "Emittente"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,

DICHIARA CHE

- L'Emittente rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

COMUNICA CHE

- il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/il seguente/i: _____;
 - il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: _____;
 - tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo Scrivente Emittente devono intendersi, sin d'ora, integrati dalla menzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto (CUP) rilevante.
- L'Emittente non rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)

Sezione 3 - Sponsor

Denominazione Sociale
con sede legale in
Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor (se diversa da sede legale)
Indirizzo CAP
Tel. Fax

Categoria di appartenenza:

- banca
 impresa d'investimento.

Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

Lo Sponsor si impegna altresì a inoltrare mediante QUiCK, il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK.

Lo Sponsor si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password) assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.

Ai fini dell'utilizzo del Servizio QUiCK, lo Sponsor richiede a Borsa Italiana S.p.A. l'abilitazione dei seguenti soggetti, mediante l'invio dei codici di accesso:

Utente autorizzativo Sponsor

Nome e Cognome.....
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Utente autorizzativo Sponsor

Nome e Cognome.....
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
Fax E-mail

Carica ricoperta nella Società

Utente operativo Sponsor

Nome e Cognome
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Le comunicazioni dello Sponsor sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n. uno due dei suddetti utenti autorizzativi dello Sponsor.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., lo Sponsor accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.
- le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK: artt. 1 (Oggetto), 2 (Modalità operative di utilizzo del Servizio QUiCK), 3 (Obblighi e garanzie delle Parti), 4 (Durata), 7 (Responsabilità), 9 (Disposizioni generali), 10 (Legge applicabile e Foro competente).

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Sezione 4 – Operatore specialista

Denominazione Sociale
con sede legale in
Member ID
Tel. Fax
Amnesso alle negoziazioni in Borsa nel comparto MTA
Data di conferimento e durata dell'incarico
 L'operatore specialista dichiara di non far parte del gruppo cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente
 L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione, l'operatore specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività dell'operatore specialista, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

L'operatore specialista sul mercato MTA approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Proviviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

La presente Domanda di Ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata in originale
(ed eventualmente anticipata via telefax) a:

BORSA ITALIANA S.p.A. Equity Market Listing, Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano

Fax +39 02 72426393

Domanda di ammissione alla quotazione

[si applica ai certificati rappresentativi di azioni, alle obbligazioni emesse da enti locali, alle obbligazioni bancarie garantite, alle obbligazioni convertibili, alle asset backed securities (ABS), ai warrant, e agli strumenti finanziari negoziati sul mercato MIV]

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttorie e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

[- che, la Società in data con atto ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del]

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:

.....
.....
.....

mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] del Regolamento.

DICHIARA CHE

- analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di
- è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di
- non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora l'Emittente rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, l'Emittente trasmette il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni se non già trasmesso a Borsa Italiana.
2. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
3. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.
5. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

L'emittente allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

-
-
-

E SI OBBLIGA

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.6 (Requisiti degli enti locali), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.15 (Requisiti degli emittenti di warrant), 2.2.16 (Requisiti dei warrant), 2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS), 2.2.32 (Requisiti delle ABS), 2.2.33 (Informazioni sull'operazione), 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi), 2.2.36 (Requisiti di ammissione delle azioni delle Investment Companies), 2.2.37 (Requisiti delle Investment Companies), 2.2.38 (Requisiti delle azioni), 2.2.39 (Requisiti degli emittenti azioni di Real Estate Investment Companies), 2.2.40 (Requisiti degli emittenti delle azioni), 2.2.41 (Requisiti delle azioni di Real Estate Investment Companies), 2.2.42 (Requisiti di ammissione delle azioni delle SIV), 2.2.43 (Requisiti delle SIV), 2.2.44 (Requisiti delle azioni); 2.2.46 (Altri titoli), 2.2.47 (Condizioni particolari di diffusione), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.7 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.3 (Ulteriori obblighi delle Investment Companies, Real Estate Investment Companies e SIV), 2.6.4 (Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006), 2.6.5 (Ulteriori obblighi delle Real Estate Investment Companies), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.8 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.9 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto e dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto

di cui all'articolo 108 del Testo Unico della finanza), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Proibiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora oggetto della domanda siano obbligazioni garantite secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.5, comma 5, del Regolamento la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal garante e dovrà essere controfirmata dall'emittente le obbligazioni.

Qualora la Società si avvalga dello Sponsor ai sensi dell'articolo 2.3.1 del Regolamento, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura dello Sponsor medesimo:

Dati relativi allo Sponsor

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor
- Tel.
- Fax
- Categoria di appartenenza:
 - banca
 - impresa di investimento.

- Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Con la sottoscrizione della presente domanda, lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Lo Sponsor approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Proviviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

**MODELLI DI DOMANDA PER EMITTENTE AVENTE ALTRI STRUMENTI FINANZIARI GIÀ
AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE AL 02/01/1998**

**Domanda di Ammissione per le azioni (eccetto che per le azioni da ammettere sul
mercato MIV)**

Sezione 1 - Emittente

Denominazione Sociale

con sede legale in

Indirizzo CAP

Tel. Fax

Partita IVA Cod. Fiscale

Nome e cognome del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari
poteri.....

Carica ricoperta nella Società.....

PREMESSO CHE

- la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- la Società, in data con atto ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del

CHIEDE

ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni, mediante la procedura di cui all'art. 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] [2.4.9] del Regolamento,

impegnandosi a tal fine a inoltrare mediante QUiCK, il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK.

L'Emittente si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password) assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.

Ai fini dell'utilizzo del Servizio QUiCK, l'Emittente richiede a Borsa Italiana S.p.A. l'abilitazione dei seguenti soggetti, mediante l'invio dei codici di accesso:

Utente autorizzativo Emittente

Nome e Cognome.....
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio).....
Fax E-mail

Carica ricoperta nella Società

Utente autorizzativo Emittente

Nome e Cognome.....
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)

Fax E-mail

Carica ricoperta nella Società

Utente operativo Emittente

Nome e Cognome.....
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio).....
Fax E-mail

Carica ricoperta nella Società

Le comunicazioni dell'Emittente sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n. uno due dei suddetti utenti autorizzativi dell'Emittente.

Inoltre l'Emittente dichiara che:

- analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di
- è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di
- non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.

L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione l'Emittente si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

La presente Domanda di Ammissione e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono pertanto disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento, dalle Istruzioni e dalle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUICK che l'Emittente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare, avendone preso visione sul sito internet di Borsa Italiana.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Emittente accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: artt. nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti degli emittenti azioni), 2.2.2 (Requisiti delle azioni), 2.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.47 (Condizioni particolari di diffusione), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.6 (Rapporti tra emittente e specialista Star), 2.3.7 (Pubblicità), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.7 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.8 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.9 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi),

2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

- le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK: artt. 1 (Oggetto), 2 (Modalità operative di utilizzo del Servizio QUiCK), 3 (Obblighi e garanzie delle Parti), 4 (Durata), 7 (Responsabilità), 9 (Disposizioni generali), 10 (Legge applicabile e Foro competente).

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora la Società si avvalga dello Sponsor ai sensi dell'articolo 2.3.1 del Regolamento, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura dello Sponsor medesimo:

Sezione 2 - Sponsor

Denominazione Sociale
con sede legale in
Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor (se diversa da sede legale)
Indirizzo CAP
Tel. Fax.....

Categoria di appartenenza:

- banca
 impresa d'investimento.

Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.

Lo Sponsor si impegna altresì a inoltrare mediante QUICK, il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUICK.

Lo Sponsor si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password) assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.

Ai fini dell'utilizzo del Servizio QUICK, lo Sponsor richiede a Borsa Italiana S.p.A. l'abilitazione dei seguenti soggetti, mediante l'invio dei codici di accesso:

Utente autorizzativo Sponsor

Nome e Cognome.....
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Utente autorizzativo Sponsor

Nome e Cognome.....

Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Utente operativo Sponsor

Nome e Cognome
Telefono (cellulare) Telefono (ufficio)
Fax E-mail
Carica ricoperta nella Società

Le comunicazioni dello Sponsor sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n. uno due dei suddetti utenti autorizzativi dello Sponsor.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., lo Sponsor accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni del Regolamento: articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.
- le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK: artt. 1 (Oggetto), 2 (Modalità operative di utilizzo del Servizio QUiCK), 3 (Obblighi e garanzie delle Parti), 4 (Durata), 7 (Responsabilità), 9 (Disposizioni generali), 10 (Legge applicabile e Foro competente).

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Sezione 3 – Operatore specialista

Denominazione Sociale
con sede legale in
Member ID
Tel. Fax
Ammesso alle negoziazioni in Borsa nel comparto MTA
Data di conferimento e durata dell'incarico
 L'operatore specialista dichiara di non far parte del gruppo cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente
 L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici

Disciplina applicabile

Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione, l'operatore specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività dell'operatore specialista, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

L'operatore specialista sul mercato MTA approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Proviviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

La presente Domanda di Ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata in originale
(ed eventualmente anticipata via telefax) a:

BORSA ITALIANA S.p.A. Equity Market Listing, Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano

Fax +39 02 72426393

Domanda di ammissione alla quotazione

[si applica ai certificati rappresentativi di azioni, alle obbligazioni emesse da enti locali, alle obbligazioni bancarie garantite, alle obbligazioni convertibili, alle asset backed securities (ABS), ai warrant, e agli strumenti finanziari negoziati sul mercato MIV]

La sottoscritta società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:

.....
.....

mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] del Regolamento.

DICHIARA CHE

- analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di
- è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di
- non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.

A tal fine allega la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda:

- domanda di ammissione alla quotazione del
-
-

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l’ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.6 (Requisiti degli enti locali), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.15

(Requisiti degli emittenti di warrant), 2.2.16 (Requisiti dei warrant), 2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS), 2.2.32 (Requisiti delle ABS), 2.2.33 (Informazioni sull'operazione), 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi), 2.2.35 (Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti), 2.2.36 (Requisiti di ammissione delle azioni delle Investment Companies), 2.2.37 (Requisiti delle Investment Companies), 2.2.38 (Requisiti delle azioni), 2.2.39 (Requisiti degli emittenti azioni di Real Estate Investment Companies), 2.2.40 (Requisiti degli emittenti delle azioni), 2.2.41 (Requisiti delle azioni di Real Estate Investment Companies), 2.2.42 (Requisiti di ammissione delle azioni delle SIV), Articolo 2.2.43 (Requisiti delle SIV), 2.2.44 (Requisiti delle azioni), 2.2.46 (Altri titoli), 2.2.47 (Condizioni particolari di diffusione), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.7 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.3 (Ulteriori obblighi delle Investment Companies, Real Estate Investment Companies e SIV), 2.6.4 (Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006), 2.6.5 (Ulteriori obblighi delle Real Estate Investment Companies), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.8 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.9 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto e dell'esecuzione del'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della finanza), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Proviviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora oggetto della domanda siano obbligazioni garantite secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.5, comma 5, del Regolamento la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal garante e dovrà essere controfirmata dall'emittente le obbligazioni.

Nel caso la domanda abbia ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.3.1 del Regolamento, di prima ammissione, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura dello Sponsor medesimo:

Dati relativi allo Sponsor

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor
- Tel.
- Fax
- Categoria di appartenenza:
 - banca
 - impresa di investimento.

- Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Con la sottoscrizione della presente domanda, lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Lo Sponsor approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

(PER LE EMISSIONI DI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE EMESSI NELL'AMBITO DI UN PROGRAMMA DI EMISSIONE, IN ALTERNATIVA ALL'INVIO DEI MODELLI DI DOMANDA CARTACEI DI CUI SOTTO È POSSIBILE L'INOLTRO DELLA DOMANDA STESSA UTILIZZANDO L'APPOSITO CANALE INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA BORSA ITALIANA. IN CASO DI DIFFORMITÀ O INCOMPATIBILITÀ RISCONTRATE TRA I CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CUI SOTTO E I CONTENUTI DEL CANALE INFORMATICO PREVALE SEMPRE IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E DELLE ISTRUZIONI)

MODELLO DI DOMANDA RELATIVA AL MERCATO SEDEX

Domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato SEDEX

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società” o “l'emittente”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il garante”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri ed il garante,

CHIEDONO

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ :

Emessi o da emettere sulla base di un prospetto	
<input type="checkbox"/>	Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____.
<input type="checkbox"/>	Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo

- 2.4.2
- 2.4.3
- 2.4.3, comma 7, preceduta da distribuzione attraverso il mercato.

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili;
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari sono già quotati presso _____ (mercato regolamentato UE)
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi;
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione);

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>		il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed irrevocabile relativa all'emissione è stata rilasciata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato conferito alla società di revisione _____ l'incarico di

		<p>revisione contabile del bilancio per l'esercizio in corso</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>l'incarico di revisione contabile è scaduto in data _____ e non è stato ancora rinnovato; a tal riguardo si impegna espressamente a provvedere non appena possibile a conferire l'incarico di revisione contabile del bilancio alla società di revisione</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>è sottoposto a vigilanza prudenziale e possiede un patrimonio di vigilanza di almeno 25 milioni di euro;</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>possiede sistemi di gestione e controllo dei rischi conformi alle disposizioni di vigilanza prudenziale a cui è sottoposto;</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'art. 2.2.20, comma 4, del Regolamento e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio].</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.7.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;</p> <p><input type="checkbox"/> se presenta richiesta di cui all'articolo IA.7.4.1, comma 6, indicare le ragioni</p> <p>alternativamente</p> <p><input type="checkbox"/> di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.7.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista)</p> <p><input type="checkbox"/> se presenta richiesta di cui all'articolo IA.7.4.1, comma 6, indicare le ragioni</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il mercato di cui all'articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita</p> <p>_____</p>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono:</p> <p>Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____</p> <p>Il sostituto del referente informativo:</p> <p>Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>assume l'impegno relativamente agli strumenti finanziari che prevedono condizioni risolutive al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell'attività sottostante, a comunicare senza indugio a Borsa Italiana l'ora, il minuto e il secondo in cui si è verificata la condizione risolutiva; a tal fine il garante ovvero l'emittente faranno riferimento allo schema contenente gli impegni specifici e le modalità operative di volta in volta definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>assume l'impegno, relativamente agli strumenti finanziari che prevedono la modifica delle caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell'attività sottostante, a comunicare entro la giornata in cui si verifica l'evento a Borsa Italiana il verificarsi dell'evento stesso; a tal fine il garante ovvero l'emittente faranno riferimento allo schema contenente gli impegni specifici e le modalità operative di volta in volta definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>assume l'impegno relativamente agli strumenti finanziari che prevedono per l'emittente la possibilità di rimborsare anticipatamente il capitale, a comunicare a Borsa Italiana, appena nota e non oltre il termine previsto all'articolo IA.2.2.3, la data prevista per il rimborso;</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.22, comma 1, lettera d) del Regolamento, nelle ipotesi ivi previste, di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione;</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>il garante o in mancanza l'emittente di diritto estero dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente è in attività da un periodo inferiore), anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, inviate a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale;</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la disponibilità al pubblico di un prezzo, o altra misura del valore, affidabile e aggiornato delle attività sottostanti, di cui all'articolo 2.2.21, comma 1, è: <input type="checkbox"/> assicurata come segue: _____
--------------------------	--------------------------	--

IL GARANTE	L'EMITTENTE	CHIEDE (compilare solo ove applicabile)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari aventi scadenza superiore a 5 anni, in quanto sussistono informazioni sufficienti ai fini della determinazione del prezzo dello strumento stesso. (si applica agli strumenti finanziari di cui all'articolo IA.7.2.1, comma 1, lettere a) e b), delle Istruzioni)

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA' QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA' QUOTATI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione

	devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CARTOLARIZZATI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare
<input type="checkbox"/>	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora l'Emittente [e ove presente il garante] rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, l'Emittente [e ove presente il garante] trasmette il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni se non già trasmesso a Borsa Italiana.
2. Borsa Italiana e l'Emittente [e ove presente il garante] assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
3. L'Emittente [e ove presente il garante], qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente [e ove presente il garante]:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante] ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in

caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante].

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente [e ove presente il garante] entro 7 (sette) giorni.

5. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente [e ove presente il garante] e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente [e ove presente il garante] qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana
<input type="checkbox"/> All. 2	Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari secondo lo schema e il formato definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento. (Eventuali dati non ancora definiti al momento della presentazione della domanda dovranno essere trasmessi appena disponibili e comunque prima del provvedimento di ammissione a quotazione. Fanno eccezione gli strike price che potranno essere trasmessi successivamente e comunque prima dell'Avviso con cui Borsa Italiana stabilisce la data di inizio delle negoziazioni, qualora siano stati comunicati come percentuale del prezzo corrente dello strumento finanziario sottostante prima del provvedimento di ammissione a quotazione).
<input type="checkbox"/> All. 3	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente e/o il garante è in attività da un periodo inferiore) approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge. In caso di soggetto di recente costituzione, situazione patrimoniale e conto economico di un periodo inferiore all'anno, corredati del giudizio della società di revisione (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente). (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).
<input type="checkbox"/> All. 4	Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, si allega ove presente anche la copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente corredato della relazione di revisione contabile relativo all'ultimo esercizio (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).
<input type="checkbox"/> All. 5	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente); (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

<input type="checkbox"/> All. 6	<p>Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali del garante ove presente, o dell'emittente, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente):</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).</p> <p>Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.</p>
<input type="checkbox"/> All. 7	<p>Ove richiesto da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.2.21, comma 2, del Regolamento, si allega un parere legale rilasciato da un avvocato che esercita la sua professione in Italia o nel paese di negoziazione dello strumento finanziario sottostante, attestante l'esistenza in tale ordinamento di norme sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti in Italia in materia di informazione da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo da parte dell'emittente lo strumento finanziario sottostante.</p>
<input type="checkbox"/> All. 8	<p>Parere legale nel quale viene confermato che per l'emittente di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 9	<p>Parere legale nel quale viene confermato che per il garante di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 10	<p>Qualora l'attività sottostante gli strumenti finanziari sia costituita dalle attività di cui all'articolo IC.1.1, comma 1, lettera f), delle Istruzioni, si allega il dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici, ove non già sufficientemente illustrata nel prospetto informativo.</p>
<input type="checkbox"/> All. 11	<p>Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita)</p>
<input type="checkbox"/> All. 12	<p>Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.</p> <p>La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.</p> <p>Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.</p>

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita. In tali ipotesi si dovranno allegare gli ulteriori documenti informazioni, chiarimenti e documentazione richiesti da Borsa Italiana, e ove autorizzati da Borsa Italiana si potranno omettere le informazioni o i documenti superflui o già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.20 (Requisiti degli emittenti strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.2.21 (Attività sottostante), 2.2.22 (Requisiti degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato SEDEX), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico

dei provvedimenti), 4.3.9 (Controlli automatici delle negoziazioni), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA

(da compilare ove i dati non siano già in possesso di Borsa Italiana)

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita [prezzi in acquisto] sugli strumenti finanziari:

.....

per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4 del Regolamento.

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto SEDEX
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici

- Lo Specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4 del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato SEDEX, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori Specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

**MODELLO DI DOMANDA RELATIVA A PROGRAMMI DI EMISSIONE DI STRUMENTI
AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO SEDEX**

***Domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alle negoziazioni nel mercato
SEDEX di strumenti finanziari emessi sulla base di un programma***

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società” o “l’emittente”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il garante”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L’Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri ed il garante,

CHIEDONO

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:

- _____

• _____
 da emettere nell'ambito del programma _____ relativamente alle
 seguenti [Note Integrative/Programma]:

EMESSI SULLA BASE DI UN PROSPETTO	
<input type="checkbox"/>	Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____
<input type="checkbox"/>	Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.6 del Regolamento.

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili;

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>		il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed irrevocabile relativa all'emissione è stata rilasciata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato conferito alla società di revisione _____ l'incarico di revisione contabile del bilancio per l'esercizio in corso; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'incarico di revisione contabile è scaduto in data _____ e non è stato ancora rinnovato; a tal riguardo si impegna espressamente a provvedere non appena possibile a conferire l'incarico di revisione contabile del bilancio alla società di revisione; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è sottoposto a vigilanza prudenziale e possiede un patrimonio di vigilanza di almeno 25 milioni di euro;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	possiede sistemi di gestione e controllo dei rischi conformi alle disposizioni di vigilanza prudenziale a cui è sottoposto;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'art. 2.2.20, comma 4, del Regolamento e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio]. _____ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.7.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici; <input type="checkbox"/> se presenta richiesta di cui all'articolo IA.7.4.1, comma 6, indicare le ragioni alternativamente <input type="checkbox"/> di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.7.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista); <input type="checkbox"/> se presenta richiesta di cui all'articolo 4.2.10, comma 3 indicare le ragioni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____

		Recapito cellulare: _____ E-mail _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno, relativamente agli strumenti finanziari che prevedono condizioni risolutive al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell'attività sottostante, a comunicare senza indugio a Borsa Italiana l'ora, il minuto e il secondo in cui si è verificata la condizioni risolutive: a tal fine il garante ovvero l'emittente faranno riferimento allo schema contenente gli impegni specifici e le modalità operative, di volta in volta definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno, relativamente agli strumenti finanziari che prevedono la modifica delle caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell'attività sottostante, a comunicare entro la giornata in cui si verifica l'evento a Borsa Italiana il verificarsi dell'evento stessi: a tal fine il garante ovvero l'emittente faranno riferimento allo schema contenente gli impegni specifici e le modalità operative, di volta in volta definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno relativamente agli strumenti finanziari che prevedono per l'emittente la possibilità di rimborsare anticipatamente il capitale, a comunicare a Borsa Italiana, appena nota e non oltre il termine previsto all'articolo IA.2.2.3, la data prevista per il rimborso;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.22, comma 1, lettera d) del Regolamento, nelle ipotesi ivi previste, di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il garante o in mancanza l'emittente di diritto estero dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente è in attività da un periodo inferiore), anche consolidati, prodotte a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la disponibilità al pubblico di un prezzo, o altra misura del valore, affidabile e aggiornato delle attività sottostanti, di cui all'articolo 2.2.21, comma 1, è: <input type="checkbox"/> assicurata come segue: _____

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora l'Emittente [e ove presente il garante] rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, l'Emittente [e ove presente il garante] trasmette il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni se non già trasmesso a Borsa Italiana.
2. Borsa Italiana e l'Emittente [e ove presente il garante] assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

3. L'Emittente [e ove presente il garante], qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente [e ove presente il garante]:
- (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante] ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante]).
- Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente [e ove presente il garante] entro 7 (sette) giorni.
5. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente [e ove presente il garante] e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente [e ove presente il garante] qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	SI ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto di base, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana,
<input type="checkbox"/> All. 2	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente e/o il garante è in attività da un periodo inferiore) approvati e pubblicati, anche consolidati, corredati dagli allegati previsti dalla legge. In caso di soggetto di recente costituzione, situazione patrimoniale e conto economico di un periodo inferiore all'anno, corredati dal giudizio della società di revisione (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente). (Questo allegato non è richiesto in caso di soggetti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/> All. 3	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, dei

	<p>due precedenti esercizi (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente);</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 4	<p>Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali del garante ove presente, o dell'emittente, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente);</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p> <p>Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.</p>
<input type="checkbox"/> All. 5	<p>Ove richiesto da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.2.21, comma 1, del Regolamento, si allega un parere legale rilasciato da un avvocato che esercita la sua professione in Italia o nel paese di negoziazione dello strumento finanziario sottostante, attestante l'esistenza in tale ordinamento di norme sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti in Italia in materia di informazione da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo da parte dell'emittente lo strumento finanziario sottostante.</p>
<input type="checkbox"/> All. 6	<p>Parere legale nel quale viene confermato che per l'emittente di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 7	<p>Parere legale nel quale viene confermato che per il garante di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 8	<p>Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, produrre copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente corredato della relazione di revisione contabile relativo all'ultimo esercizio.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 9	<p>Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita)</p>

<input type="checkbox"/> All. 10	<p>Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.</p> <p>La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.</p> <p>Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.</p>
-------------------------------------	--

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita. In tali ipotesi si dovranno allegare gli ulteriori documenti informazioni, chiarimenti e documentazione richiesti da Borsa Italiana, e ove autorizzati da Borsa Italiana si potranno omettere le informazioni o i documenti superflui o già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i> <hr/> <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(luogo, data)</i> <hr/> <i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.20 (Requisiti degli emittenti strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.2.21 (Attività sottostante), 2.2.22 (Requisiti degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato SEDEX), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.3.9 (Controlli automatici delle negoziazioni), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA

(da compilare ove i dati non siano già in possesso di Borsa Italiana)

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita [prezzi in acquisto] sugli strumenti finanziari:

.....
.....
.....
.....

per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4 del Regolamento.

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto SEDEX
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4 del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato SEDEX, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori Specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

MODELLO DI DOMANDA PER EMITTENTE AVENTE UN PROGRAMMA DI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI DEL MERCATO SEDEX PER IL QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA RILASCIATO UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE

Domanda di ammissione alla quotazione

La società (denominazione e ragione sociale) (di seguito, la “Società”), con sede legale in , via C.F. e Partita IVA n. , in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il garante”), con sede sociale a , Via , C.F. e P.IVA. , in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data con provvedimento n. un giudizio di ammissibilità alla quotazione di [strumento finanziario]:

.....
.....

da emettere nell’ambito delle [Note Integrative/Programma] _____;

- b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità di cui alla premessa che precede in data _____ con provvedimento n. _____
(*compilare solo in caso di successiva conferma*);

CHIEDONO

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ emessi sulla base delle [Note Integrative/Programma] [e 2.4.3, comma 7, preceduta da distribuzione attraverso il SEDEX] mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.6 del Regolamento.

DICHIARANO CHE

L’EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari sono già quotati presso _____ (mercato regolamentato UE)
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi;
<input type="checkbox"/>	Gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione);

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'emittente e/o il garante e/o il l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'art. 2.2.20, comma 4, del Regolamento e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio]. _____ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la disponibilità al pubblico di un prezzo, o altra misura del valore, affidabile e aggiornato delle attività sottostanti, di cui all'articolo 2.2.21, comma 1, è: <input type="checkbox"/> assicurata come segue: _____
		<input type="checkbox"/> Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il mercato di cui all'articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita _____

IL GARANTE	L'EMITTENTE	CHIEDE (compilare solo ove applicabile)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari aventi scadenza superiore a 5 anni, in quanto sussistono informazioni sufficienti ai fini della determinazione del prezzo dello strumento stesso.

	(si applica agli strumenti finanziari di cui all'articolo IA.7.2.1, comma 1, lettere a) e b), delle Istruzioni)
--	---

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO
L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare
<input type="checkbox"/>	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGA	SI ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Avviso integrativo del programma contenente le condizioni definitive dell'emissione.
<input type="checkbox"/> All. 2	Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari secondo lo schema e il formato definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento.
<input type="checkbox"/> All. 3	Ove richiesto da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.2.21, comma 2, del Regolamento, si allega un parere legale rilasciato da un avvocato che esercita la sua professione in Italia o nel paese di negoziazione dello strumento finanziario sottostante, attestante l'esistenza in tale ordinamento di norme sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti in Italia in materia di informazione da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo da parte dell'emittente lo strumento finanziario sottostante.
<input type="checkbox"/> All. 4	Qualora l'attività sottostante gli strumenti finanziari sia costituita dalle attività di cui all'articolo IC.1.1, comma 1, lettera f), delle Istruzioni, dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione di tali indici. Tale dettaglio non è dovuto qualora sia stato già fornito ovvero risulta adeguatamente illustrato nel prospetto informativo.

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o

siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente. In tali ipotesi si dovranno allegare gli ulteriori documenti informazioni, chiarimenti e documentazione richiesti da Borsa Italiana, e ove autorizzati da Borsa Italiana si potranno omettere le informazioni o i documenti superflui o già contenuti in altra documentazione esibita.

* * *

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i> _____	<i>(luogo, data)</i> _____
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

MODELLO DI DOMANDA PER EMITTENTE AVENTE UN PROGRAMMA DI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO SEDEX PER IL QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA RILASCIATO UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE

Domanda di richiesta di conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione

La società _____ (denominazione e ragione sociale)
(di seguito, la “Società”), con sede legale in
_____,
_____, C.F. e Partita IVA n.
_____, in persona di
_____, (legale rappresentante o soggetto munito dei
necessari poteri),

PREMESSO

- a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data _____ con provvedimento n. _____ un giudizio di ammissibilità alla quotazione dello/degli [strumento finanziario/strumenti finanziari] da emettere nell’ambito del programma _____ relativamente alle seguenti Note Integrative _____;
- b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità di cui alla premessa che precede in data _____ con provvedimento n. _____ (compilare nel caso di successiva conferma);

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.4.6, comma 3 del Regolamento la conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione dello/degli [strumento finanziario/strumenti finanziari] da emettere nell’ambito del programma..... relativamente alle seguenti Note Integrative

DICHIARA CHE

le modifiche apportate alle Note Integrative di cui sopra, relativamente alle caratteristiche degli strumenti finanziari, per le quali si chiede conferma del giudizio di ammissibilità, sono esclusivamente quelle di seguito indicate o evidenziate nel testo allegato. Si conferma pertanto che, al di fuori di tali modifiche, le Note Integrative allegate sono conformi a quelle da ultimo oggetto di rilascio di giudizio di ammissibilità".

Elenco delle principali modifiche _____

A tal fine allega la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda:

- Note Integrative con evidenziazione delle modifiche

-

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.20 (Requisiti degli emittenti strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.2.21 (Attività sottostante), 2.2.22 (Requisiti degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato SEDEX), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi),) 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.3.9 (Controlli automatici delle negoziazioni), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

o

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SUL MERCATO MOT
[OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONI STRUTTURATE]

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società” o “l’emittente”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il garante”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L’Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDONO

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ :

Emessi o da emettere sulla base di un prospetto	
<input type="checkbox"/>	Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____.
<input type="checkbox"/>	Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo

- 2.4.2
- 2.4.3
- 2.4.3, comma 7 preceduta da distribuzione attraverso il MOT

del Regolamento.

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili;
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi;
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di <input type="checkbox"/> Monte Titoli <input type="checkbox"/> Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione);

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>		il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed irrevocabile relativa all'emissione è stata rilasciata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato conferito alla società di revisione _____ l'incarico di revisione contabile del bilancio per l'esercizio in corso (questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> i risultati dell'offerta sono:

		<ul style="list-style-type: none"> - Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: _____ - Valore nominale complessivo emesso: _____ - Numero di soggetti sottoscrittori (indicare solo se il valore nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari previsti): _____ <input type="checkbox"/> di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'art. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento, rispettivamente per le obbligazioni e per le obbligazioni strutturate, e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio].</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 4.4.1 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti <input type="checkbox"/> assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici; alternativamente <input type="checkbox"/> di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista) <input type="checkbox"/> è previsto l'impegno di cui all'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni al Regolamento ad esporre proposte in acquisto (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista/Operatore in acquisto)
		<input type="checkbox"/> Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il MOT di cui all'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita: <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____

		Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.29, comma 2, lettera b) del Regolamento di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione (utilizzare solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate indicizzate all'andamento delle attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f), g) e h))
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il garante o in mancanza l'emittente dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, inviate a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la disponibilità al pubblico di informazioni sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione della attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione è: <input type="checkbox"/> assicurata come segue: _____ <input type="checkbox"/> assicurata come indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	che porrà in essere politiche di copertura in coerenza con le proprie policy interne
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il soggetto prescelto quale agente per il calcolo è: <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare
<input type="checkbox"/>	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in

	condizioni identiche
--	----------------------

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora l’Emittente [e ove presente il garante] rientri nell’ambito di applicazione della L. 136/2010, l’Emittente [e ove presente il garante] trasmette il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni se non già trasmesso a Borsa Italiana.
2. Borsa Italiana e l’Emittente [e ove presente il garante] assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli “Obblighi di Tracciabilità”).
3. L’Emittente [e ove presente il garante], qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all’Emittente [e ove presente il garante]:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall’Emittente [e ove presente il garante] ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall’accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall’Emittente [e ove presente il garante]).

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all’Emittente [e ove presente il garante] entro 7 (sette) giorni.
5. Borsa Italiana si impegna ad informare l’Emittente [e ove presente il garante] e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l’Emittente [e ove presente il garante] qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/>	In caso di procedura di ammissione concomitante con l’offerta ad investitori istituzionali italiani

All. 2	ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular).
All. 3	Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni. (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di ammissione in caso di obbligazioni bancarie già distribuite al pubblico)
<input type="checkbox"/> All. 4	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge. (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/> All. 5	Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, si allega ove presente anche la copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente corredato della relazione di revisione contabile relativo all'ultimo esercizio.
<input type="checkbox"/> All. 6	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente); (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/> All. 7	Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali del garante ove presente, o dell'emittente, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente). (questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana) Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/> All. 8	Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono

	<p>essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni delle società di revisione relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 9	<p>Per le società di cui all'articolo 2.2.1, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto, se disponibile.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 10	<p>Parere legale nel quale viene confermato che per l'emittente di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.</p> <p>Il parere non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 11	<p>Parere legale nel quale viene confermato che per il garante di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.</p> <p>Il parere non è richiesto se il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 12	<p>Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita).</p>
<input type="checkbox"/> All. 13	<p>Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del</p>

	<p>regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.</p> <p>La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.</p> <p>Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.</p>
--	---

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
_____	_____
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.46 (Altri titoli), 2.2.47 (Condizioni particolari di diffusione), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17

(Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L’EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA/OPERATORE IN ACQUISTO

L’impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell’operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto [e in vendita] sugli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4, del Regolamento.

Dati relativi allo operatore

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e l’operatore è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L’operatore specialista [operatore in acquisto] dichiara che gli addetti all’attività di specialista [operatore in acquisto] sono in possesso di un’adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell’attività di specialista [operatore in acquisto] e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista [operatore in acquisto] si obbliga all’osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4, del Regolamento in materia di disciplina dell’attività di

Specialista sul mercato MOT [ed in particolare di quanto previsto dall'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni], che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista [operatore in acquisto] approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), [IA.6.4.2 delle Istruzioni (Obblighi degli operatori specialisti in acquisto nel mercato MOT)], 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

**MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE
AVENTE UN PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI/OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE DA AMMETTERE ALLE QUOTAZIONI NEL
MERCATO MOT
[OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE]**

***Domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alla quotazione – [obbligazioni,
obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite] emesse sulla base di un
programma***

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società” o “l’emittente”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il garante”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttorie e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L’Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDONO

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla

quotazione dei seguenti strumenti finanziari:

- _____
 - _____
 da emettere nell'ambito del programma _____
 relativamente alle seguenti [Note Integrative/Programma]
 _____.

Emessi o da emettere sulla base di un prospetto	
<input type="checkbox"/>	Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____.
<input type="checkbox"/>	Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____.

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.6 del Regolamento

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	è validamente costituito;

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>		il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed irrevocabile relativa al programma è stata rilasciata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato conferito alla società di revisione _____ l'incarico di revisione contabile del bilancio per l'esercizio in corso (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'emittente e/o il garante sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui agli artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio].

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono:</p> <p>Nome: _____</p> <p>Cognome: _____</p> <p>Azienda: _____</p> <p>Ruolo aziendale: _____</p> <p>Recapito telefonico: _____</p> <p>Recapito cellulare: _____</p> <p>E-mail _____</p> <p>Il sostituto del referente informativo:</p> <p>Nome: _____</p> <p>Cognome: _____</p> <p>Azienda: _____</p> <p>Ruolo aziendale: _____</p> <p>Recapito telefonico: _____</p> <p>Recapito cellulare: _____</p> <p>E-mail _____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>il garante o in mancanza l'emittente dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, inviate a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale;</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

IL GARANTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il garante ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perchè il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora l'Emittente [e ove presente il garante] rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, l'Emittente [e ove presente il garante] trasmette il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni se non già trasmesso a Borsa Italiana.
2. Borsa Italiana e l'Emittente [e ove presente il garante] assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
3. L'Emittente [e ove presente il garante], qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente [e ove presente il garante]:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante] ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante]).

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente [e ove presente il garante] entro 7 (sette) giorni.

5. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente [e ove presente il garante] e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente [e ove presente il garante] qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto di base relativo al programma, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana
<input type="checkbox"/> All. 2	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge. (questo allegato non è richiesto in caso di soggetti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/> All. 3	Nel caso in cui il programma sia garantito in modo incondizionato e irrevocabile da un garante, si allega ove presente anche la copia del bilancio dell'emittente gli strumenti finanziari, eventualmente corredato della relazione di revisione contabile relativo all'ultimo esercizio
<input type="checkbox"/> All. 4	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente); (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/> All. 5	Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali del garante ove presente, o dell'emittente, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente (del garante ove presente, altrimenti dell'emittente): (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana) Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/> All. 6	Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati

	<p>pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni delle società di revisione relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 7	<p>Per le società di cui all'articolo 2.2.1, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto, se disponibile.</p> <p>(questo allegato non è richiesto in caso di emittenti o garanti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)</p>
<input type="checkbox"/> All. 8	<p>Parere legale nel quale viene confermato che per l'emittente di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 9	<p>Parere legale nel quale viene confermato che per il garante di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.</p>
<input type="checkbox"/> All. 10	<p>Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (se esistente)</p>
<input type="checkbox"/> All. 11	<p>Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.</p>

	<p>La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.</p> <p>Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.</p>
--	--

QUALORA SI RICHIEDA IL RILASCIO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE, ALLA DOMANDA OCCORRE AGGIUNGERE, INOLTRE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

<input type="checkbox"/> All. 12	descrizione sintetica della struttura dell'operazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti (banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice, società cessionaria, "asset monitor" etc...), loro ruoli e, se disponibili, i loro rating;
<input type="checkbox"/> All. 13	descrizione sintetica della garanzia prestata dalla società cessionaria nonché dei dati quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio separato della medesima società cessionaria, destinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;
<input type="checkbox"/> All. 14	descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal patrimonio separato tra le singole emissioni dell'operazione. Per ogni emissione deve essere inoltre specificato il piano cedolare, la modalità di rimborso nonché le eventuali subordinazioni ad altre emissioni;
<input type="checkbox"/> All. 15	descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione dei rischi relativi al patrimonio separato, la descrizione di eventuali trigger events con le conseguenze sulle obbligazioni emesse nonché le modalità di intervento a sostegno delle stesse obbligazioni.

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
_____	_____
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.46 (Altri titoli), 2.2.47 (Condizioni particolari di diffusione), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

**MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE
AVENTE UN PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI/OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE DA AMMETTERE ALLE QUOTAZIONI NEL
MERCATO MOT PER IL QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA RILASCIATO UN
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE
[OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE]**

***Domanda di ammissione alla quotazione
(obbligazioni, obbligazioni strutturate e obbligazione bancarie garantite)***

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società” o “l’emittente”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

e ove previsto

La società garante (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il garante”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data con provvedimento n. un giudizio di ammissibilità alla quotazione di [strumento finanziario]:

.....
.....

da emettere nell’ambito delle [Note Integrative/Programma] _____;

- b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità di cui alla premessa che precede in data _____ con provvedimento n. _____
(*compilare solo in caso di successiva conferma*);

CHIEDONO

- ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ emessi sulla base delle [Note Integrative/Programma] mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.6 [e 2.4.3, comma 7 preceduta da distribuzione attraverso il MOT] del Regolamento.

DICHIARANO CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili.
<input type="checkbox"/>	le obbligazioni bancarie garantite sono state emesse o saranno emesse in conformità alle disposizioni di attuazione dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, relativamente alle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2.2.9, comma 1, lettera a). (Questa dichiarazione è richiesta solo in caso di ammissione di obbligazioni bancarie garantite)
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi.
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di <input type="checkbox"/> Monte Titoli <input type="checkbox"/> Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata. (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione);

IL GARANTE O IN MANCANZA L'EMITTENTE DICHIARA CHE

IL GARANTE	L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> i risultati dell'offerta sono: <ul style="list-style-type: none"> - Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: _____ - Valore nominale complessivo emesso: _____ - Numero di soggetti sottoscrittori (indicare solo se il valore nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari previsti): _____ <input type="checkbox"/> di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui agli artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo

		<p>strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio]</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 4.4.1 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti; <input type="checkbox"/> assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici; alternativamente <input type="checkbox"/> di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista); <input type="checkbox"/> è previsto l'impegno di cui all'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni al Regolamento ad esporre proposte in acquisto (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista/Operatore in acquisto).
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il MOT di cui all'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita: _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.29, comma 2, lettera b) del Regolamento di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione (utilizzare solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate indicizzate all'andamento delle attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f), g) e h)).</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>la disponibilità al pubblico di informazioni sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione della attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> assicurata come segue: _____ <input type="checkbox"/> assicurata come indicato nel prospetto informativo. <p>(solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>che potrà in essere politiche di copertura in coerenza con le proprie policy interne.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>il soggetto prescelto quale agente per il calcolo è:</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>

	<input type="checkbox"/> indicato nel prospetto informativo (solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate)
--	--

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO
L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare.
<input type="checkbox"/>	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

QUALORA SI RICHIEDA LA QUOTAZIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
SOTTOPOSTE AD UN ORDINAMENTO ESTERO OCCORRE CHE L'EMITTENTE DICHIARI
INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi. Salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda).
<input type="checkbox"/>	le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE). Salvo il caso in cui gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata dall'emittente sulla base di un apposito parere legale rilasciato un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese cui l'emissione è sottoposta (allegare parere alla domanda).
<input type="checkbox"/>	il parere legale a supporto delle dichiarazioni non è richiesto perché gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra; non è richiesto invece il parere legale di supporto alle dichiarazioni).

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Avviso integrativo del programma contenente le condizioni definitive dell'emissione.
<input type="checkbox"/> All. 2	In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular).
All. 3	Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni. (questo allegato non è richiesto in caso di obbligazioni bancarie già distribuite al pubblico)

QUALORA SI RICHIEDA LA QUOTAZIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE, ALLA DOMANDA OCCORRE AGGIUNGERE, INOLTRE, I SEGUENTI DOCUMENTI NEL CASO NON FOSSERO GIÀ STATI FORNITI:

<input type="checkbox"/> All. 4	descrizione sintetica della struttura dell'operazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti (banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice, società cessionaria, "asset monitor" etc...), loro ruoli e, se disponibili, i loro rating.
<input type="checkbox"/> All. 5	descrizione sintetica della garanzia prestata dalla società cessionaria nonché dei dati quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio separato della medesima società cessionaria, destinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;
<input type="checkbox"/> All. 6	descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal patrimonio separato tra le singole emissioni dell'operazione. Per ogni emissione deve essere inoltre specificato il piano cedolare, la modalità di rimborso nonché le eventuali subordinazioni ad altre emissioni.
<input type="checkbox"/> All. 7	descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione dei rischi relativi al patrimonio separato, la descrizione di eventuali trigger events con le conseguenze sulle obbligazioni emesse nonché le modalità di intervento a sostegno delle stesse obbligazioni.
<input type="checkbox"/> All. 8	Nel caso di obbligazioni bancarie garantite sottoposte a un ordinamento estero, parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emissione è sottoposta nel quale viene confermato che le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi. Il parere legale non è richiesto se gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.
<input type="checkbox"/> All. 9	Nel caso di obbligazioni bancarie garantite sottoposte a un ordinamento estero, parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emissione è sottoposta nel quale viene confermato che le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di

	diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE). Il parere legale non è richiesto se gli strumenti finanziari sono già quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.
--	---

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
<hr/>	<hr/>
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA/OPERATORE IN ACQUISTO

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto [e in vendita] sugli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4, del Regolamento.

Dati relativi allo operatore

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e l'operatore è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista [operatore in acquisto] dichiara che gli addetti all'attività di specialista [operatore in acquisto] sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista [operatore in acquisto] e dei relativi strumenti tecnici

- Lo Specialista [operatore in acquisto] si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4, del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato MOT [ed in particolare di quanto previsto dall'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni], che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista [operatore in acquisto] approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), [IA.6.4.2 delle Istruzioni (Obblighi degli acquisto nel mercato MOT)], 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

**MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE
AVENTE UN PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI/OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE DA AMMETTERE ALLE QUOTAZIONI NEL
MERCATO MOT PER IL QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA RILASCIATO UN
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE**

**[OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE]**

***Domanda di richiesta di conferma del giudizio di ammissibilità alla quotazione
(obbligazioni, obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie garantite)***

La società _____ (denominazione e ragione sociale)
(di seguito, la "Società"), con sede legale in _____,
via _____ C.F. e Partita IVA n.
_____, in persona di _____
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- a) che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data _____ con provvedimento n.
_____ un giudizio di ammissibilità alla quotazione di obbligazioni da
emettere nell'ambito del programma _____ relativamente alle
seguenti Note Integrative _____;
- b) che Borsa Italiana S.p.A. ha successivamente confermato il giudizio di ammissibilità
di cui alla premessa che precede in data _____ con provvedimento n.
_____ (*compilare nel caso di successiva conferma*);

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 3 del Regolamento la conferma del giudizio di
ammissibilità alla quotazione delle obbligazioni da emettere nell'ambito del
programma..... relativamente alle seguenti Note Integrative

DICHIARA CHE

le modifiche apportate alle Note Integrative di cui sopra, relativamente alle caratteristiche
degli strumenti finanziari, per le quali si chiede conferma del giudizio di ammissibilità,
sono esclusivamente quelle di seguito indicate o evidenziate nel testo allegato. Si
conferma pertanto che, al di fuori di tali modifiche, le Note Integrative allegate sono
conformi a quelle da ultimo oggetto di rilascio di giudizio di ammissibilità".

Elenco delle principali modifiche _____

A tal fine allega la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda:

- Note Integrative con evidenziazione delle modifiche
-

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.3.9 (Controlli automatici delle negoziazioni), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI TITOLI EMESSI DA ENTI
SOVRANAZIONALI E DI TITOLI GARANTITI DA UNO STATO**

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società” o “l’emittente”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L’Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, la Società in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti titoli _____ :

Emessi o da emettere sulla base di un prospetto	
<input type="checkbox"/>	Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____.
<input type="checkbox"/>	Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo

- 2.4.2
- 2.4.3
- 2.4.3, comma 7 preceduta da distribuzione attraverso il MOT

del Regolamento.

DICHIARA CHE

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili; (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea).
<input type="checkbox"/>	I titoli da ammettere alla quotazione sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui i titoli sono emessi.
<input type="checkbox"/>	I titoli da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di <input type="checkbox"/> Monte Titoli <input type="checkbox"/> Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a quotazione).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> i risultati dell'offerta sono: - Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: _____ - Valore nominale complessivo emesso: _____ - Numero di soggetti sottoscrittori (indicare solo se il valore nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari previsti): _____ <input type="checkbox"/> di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento).
<input type="checkbox"/>	l'emittente e/o il garante e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento, rispettivamente per le obbligazioni e per le obbligazioni strutturate, e IA.2.4.1: [indicare per ciascun

	<p>soggetto e/o titolo oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o titolo sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio]</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> al momento della presentazione della domanda non è previsto l'impegno di alcun soggetto specialista di cui all'articolo 4.4.1 che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti</p> <p><input type="checkbox"/> assume l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni, dichiarando che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici; alternativamente</p> <p><input type="checkbox"/> di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.6.4.1 delle Istruzioni (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista);</p> <p><input type="checkbox"/> è previsto l'impegno di cui all'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni al Regolamento ad esporre proposte in acquisto (in caso di incarico a un soggetto terzo, quest'ultimo deve compilare l'apposita Sezione Specialista/Operatore in acquisto).</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il MOT di cui all'articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento, l'operatore o gli operatori incaricati della vendita:</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono:</p> <p>Nome: _____</p> <p>Cognome: _____</p> <p>Azienda: _____</p> <p>Ruolo aziendale: _____</p> <p>Recapito telefonico: _____</p> <p>Recapito cellulare: _____</p> <p>E-mail _____</p> <p>Il sostituto del referente informativo:</p> <p>Nome: _____</p> <p>Cognome: _____</p> <p>Azienda: _____</p> <p>Ruolo aziendale: _____</p> <p>Recapito telefonico: _____</p> <p>Recapito cellulare: _____</p> <p>E-mail _____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.29, comma 2, lettera b) del Regolamento di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione (utilizzare solo in caso di domanda di</p>

	<p>ammissione di obbligazioni strutturate indicizzate all'andamento delle attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f), g) e h)).</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>la disponibilità al pubblico di informazioni sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione della attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione è:</p> <p><input type="checkbox"/> assicurata come segue: _____</p> <p><input type="checkbox"/> assicurata come indicato nel prospetto informativo</p> <p>(solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate).</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>che porrà in essere politiche di copertura in coerenza con le proprie policy interne.</p> <p>(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>il soggetto prescelto quale agente per il calcolo è:</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> indicato nel prospetto informativo</p> <p>(solo in caso di domanda di ammissione di obbligazioni strutturate).</p>

QUALORA LE OBBLIGAZIONI SIANO EMESSE DA UN EMITTENTE RESIDENTE IN UN PAESE DIVERSO DAI PAESI UE, SU RICHIESTA DI BORSA ITALIANA, L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	<p>Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti titoli ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già titoli quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda).</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Il parere legale non è richiesto perchè l'emittente ha già titoli quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque la</p>

	dichiarazione di cui sopra).
--	------------------------------

NEL CASO DI TITOLI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	I titoli di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare.
<input type="checkbox"/>	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi i titoli per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
<input type="checkbox"/> All. 2	In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular). (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea)
All. 3	Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell'Unione Europea o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea) (questo allegato non è richiesto in caso di obbligazioni bancarie già distribuite al pubblico)

<input type="checkbox"/> All. 4	Parere legale nel quale viene confermato che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente residente in un Paese diverso dai Paesi appartenenti all'UE delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti titoli ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. (esclusivamente su richiesta di Borsa Italiana). Il parere non è richiesto se l'emittente ha già titoli quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.
<input type="checkbox"/> All. 5	Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del garante (in caso di emissione garantita).

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGA

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

<p>L'EMITTENTE</p> <p><i>(luogo, data)</i></p> <hr style="width: 30%; margin: 10px auto;"/> <p><i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i></p>
--

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.46 (Altri titoli), 2.2.47 (Condizioni particolari di diffusione), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.7 (Ammissione alla

quotazione di titoli emessi o garantiti da Stati o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA/OPERATORE IN ACQUISTO

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto [e in vendita] sugli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4, del Regolamento.

Dati relativi allo operatore

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e l'operatore è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista [operatore in acquisto] dichiara che gli addetti all'attività di specialista [operatore in acquisto] sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità

di svolgimento dell'attività di specialista [operatore in acquisto] e dei relativi strumenti tecnici

- Lo Specialista [operatore in acquisto] si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4, del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista sul mercato MOT [ed in particolare di quanto previsto dall'articolo IA.6.4.2 delle Istruzioni], che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista [operatore in acquisto] approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), [IA.6.4.2 delle Istruzioni (Obblighi degli operatori specialisti in acquisto nel mercato MOT)], 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CARTOLARIZZATI ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO ETFPLUS

Domanda di ammissione alle negoziazioni

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, la Società in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ :

Emessi sulla base di un prospetto	
<input type="checkbox"/>	Approvato da _____ (autorità competente) in data _____ e trasmesso alla Consob (ove applicabile) in data _____.
<input type="checkbox"/>	Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2 del Regolamento.

L'EMITTENTE DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	è validamente costituito e che l'emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili.
<input type="checkbox"/>	Gli strumenti finanziari sono già quotati presso _____ (mercato regolamentato UE).
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi.
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata (tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione alle negoziazioni).
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alle negoziazioni prevedono la possibilità, almeno per alcune categorie di soggetti qualificati, di sottoscrivere e rimborsare in via continuativa gli strumenti finanziari attraverso la consegna degli strumenti finanziari o merci componenti il patrimonio o di un ammontare in denaro equivalente e sono previste disposizioni adeguate di regolamento e consegna degli stessi.

L'EMITTENTE INOLTRE DICHIARA CHE :

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	l'oggetto sociale prevede in via esclusiva la realizzazione di una o più operazioni di emissione di strumenti finanziari; a tal fine: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> trasmette copia dello statuto vigente (cfr. allegato n. 10) <input type="checkbox"/> dichiara che lo statuto già trasmesso non è stato modificato (nel caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).
<input type="checkbox"/>	le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente.
<input type="checkbox"/>	le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione.
<input type="checkbox"/>	sulle attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei relativi strumenti finanziari.
<input type="checkbox"/>	è stato conferito alla società di revisione _____ l'incarico di revisione contabile del bilancio per l'esercizio in corso. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	l'incarico di revisione contabile è scaduto in data _____ e non è stato ancora rinnovato; a tal riguardo si impegna espressamente a provvedere non appena possibile a conferire l'incarico di revisione contabile del bilancio alla società di revisione.

	(questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	l'emittente e/o l'emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul merito di credito di cui all'art. 2.2.20, comma 4, del Regolamento e IA.2.4.1: [indicare per ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi: il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del giudizio] _____ _____
<input type="checkbox"/>	di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.8.4.1 delle Istruzioni.
<input type="checkbox"/>	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____
<input type="checkbox"/>	assume l'impegno relativamente agli strumenti finanziari che prevedono per l'emittente la possibilità di rimborsare anticipatamente il capitale, a comunicare a Borsa Italiana, appena nota e non oltre il termine previsto all'articolo IA.2.2.3, la data prevista per il rimborso.
<input type="checkbox"/>	assume l'impegno di cui all'articolo 2.2.22, comma 1, lettera d) del Regolamento, nelle ipotesi ivi previste, di comunicare a Borsa Italiana le rettifiche previste almeno due giorni prima della data in cui le stesse diverranno efficaci, nonché la data di efficacia e la metodologia seguita per la loro determinazione.
<input type="checkbox"/>	l'emittente di diritto estero dichiara che le copie dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente è in attività da un periodo inferiore), anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, inviate a Borsa Italiana, sono corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge cui sono sottoposti e sono conformi all'originale. (questa dichiarazione non è richiesta in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/>	la disponibilità al pubblico di un prezzo, o altra misura del valore, affidabile e aggiornato delle attività sottostanti, a sensi dell'articolo 2.2.21, comma 1, e che la modalità di pubblicazione dei prezzi è indicata in Allegato 3.

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA' QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	L'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali il medesimo è soggetto.
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda).
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perché l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra).

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CARTOLARIZZATI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO L'EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare.
<input type="checkbox"/>	non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora l'Emittente rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, l'Emittente trasmette il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni se non già trasmesso a Borsa Italiana.
2. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
3. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:

- (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;
- (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.

5. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Bozza del prospetto, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/> All. 2	Scheda riepilogativa delle caratteristiche dello strumento finanziario secondo lo schema e il formato definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento. (Eventuali dati non ancora definiti al momento della presentazione della domanda dovranno essere trasmessi appena disponibili e comunque prima del provvedimento di ammissione alle negoziazioni).
<input type="checkbox"/> All. 3	Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali (ovvero dell'ultimo bilancio se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) approvati e pubblicati, anche consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge. In caso di emittente di recente costituzione, situazione patrimoniale e conto economico di un periodo inferiore all'anno, corredati del giudizio della società di revisione. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/> All. 4	Ove non inclusa in altri documenti, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
<input type="checkbox"/> All. 5	Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui sopra sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali, consolidati se disponibili, in mancanza di esercizio, relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

	Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura. In questi casi si allega la situazione patrimoniale ed economica relativa alla data diversa richiesta da Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/> All. 6	Ove richiesto da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.2.21, comma 2, del Regolamento, si allega un parere legale rilasciato da un avvocato che esercita la sua professione in Italia o nel paese di negoziazione dello strumento finanziario sottostante, attestante l'esistenza in tale ordinamento di norme sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti in Italia in materia di informazione da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo da parte dell'emittente lo strumento finanziario sottostante.
<input type="checkbox"/> All. 7	Parere legale nel quale viene confermato per che l'emittente di diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all'UE.
<input type="checkbox"/> All. 8	Qualora l'attività sottostante gli strumenti finanziari sia costituita dalle attività di cui all'articolo IC.2.1, comma 1, lettera f), delle Istruzioni, si allega il dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici, ove non già sufficientemente illustrata nel prospetto informativo.
<input type="checkbox"/> All. 9	Copia dello statuto vigente dell'emittente, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle imprese, o nel caso di enti o emittenti esteri, da altra Autorità competente. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana a condizione che si sia dichiarato che lo statuto già trasmesso non è stato modificato)
<input type="checkbox"/> All. 10	Parere legale rilasciato da un primario studio legale internazionale, nel quale venga confermato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2.2.22, comma 6, del Regolamento.
<input type="checkbox"/> All. 11	Descrizione della struttura dell'operazione <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Descrizione sintetica della struttura dell'operazione con l'indicazione dei soggetti coinvolti, loro ruoli e, se disponibili, i loro rating; presenza di garanzia accessorie all'operazione o alla singola tranche (<i>credit enhancement</i>); operazioni finanziarie accessorie all'operazione; <input type="checkbox"/> 2. Descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività sottostanti, alle attività componenti il patrimonio e alle eventuali attività costituite in garanzia e destinate al rimborso degli strumenti finanziari (<i>collateral</i>) nonché dei rischi connessi alle attività stesse, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto; <input type="checkbox"/> 3. Descrizione delle modalità di gestione dei flussi di cassa attesi in occasione della sottoscrizione e del rimborso degli strumenti finanziari, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto; <input type="checkbox"/> 4. Descrizione delle misure adottate per la custodia delle merci, per ciascuna tipologia/tranche di strumenti finanziari che possono essere emessi nell'ambito del prospetto, che abbiano come sottostante merci, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto; <input type="checkbox"/> 5. Descrizione della tipologia di contratti, anche derivati, stipulati al fine di collegare il

	<p>valore degli strumenti finanziari emessi al prezzo del sottostante e delle controparti di tali contratti, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari che possono essere emessi nell'ambito del prospetto; descrizione, inoltre, delle condizioni in presenza delle quali possono essere sostituite le controparti di tali contratti e le conseguenze di tali sostituzioni per i detentori degli strumenti finanziari. Le descrizioni suddette non devono essere fornite se già dettagliatamente esplicitate nel prospetto;</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Descrizione dell'esposizione ai rischi, nonché la valutazione del rischio di default e di credit downgrade (ove rilevante) con riferimento alle controparti dei contratti sottostanti gli strumenti finanziari oppure degli eventuali garanti, ove non dettagliatamente esplicitata nel prospetto.</p>
<input type="checkbox"/> All. 12	<p>Nel caso in cui non sia stato inserito nella domanda d'ammissione, l'impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal rappresentante contrattuale dello specialista che riproduce integralmente il contenuto della sezione appositamente prevista dal presente modello di domanda.</p>
<input type="checkbox"/> All. 13	<p>Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.</p> <p>La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.</p> <p>Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.</p>

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita. In tali ipotesi si dovranno allegare gli ulteriori documenti informazioni, chiarimenti e documentazione richiesti da Borsa Italiana, e ove autorizzati da Borsa Italiana si potranno omettere le informazioni o i documenti superflui o già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGANO

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTENTE

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.20 (Requisiti degli emittenti strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.2.21 (Attività sottostante), 2.2.22 (Requisiti degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.10 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato ETFplus), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.3.9 (Controlli automatici delle negoziazioni), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista sul mercato ETFplus a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita sugli strumenti finanziari

.....
.....
.....

per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4 del Regolamento.

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto ETFplus
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4 del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Il presente modello di domanda si applica in quanto compatibile anche alle emissioni effettuate nell'ambito di un programma (Articolo 2.4.6 del Regolamento)

MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE DI QUOTE O AZIONI DI OICR APERTI ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO ETFPLUS

Domanda di ammissione alle negoziazioni

La società emittente (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società" o "l'emittente"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell'attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni;
- L'Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, la Società in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari _____ :

Emessi sulla base di un prospetto	
<input type="checkbox"/>	approvato da _____ (autorità competente) in data _____
<input type="checkbox"/>	non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _____ in data _____

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2 del Regolamento.

DICHIARA CHE

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	Le quote o azioni sono liberamente negoziabili e sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in le quote o azioni sono emesse.
<input type="checkbox"/>	gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Che lo statuto della società di gestione o della Sicav allegato (All. 2) è vigente e conforme all'originale alternativamente <input type="checkbox"/> Che lo statuto della società di gestione o della Sicav fornito a Borsa in data _____ è tutt'ora vigente e non è stato modificato.
<input type="checkbox"/>	per gli OICR di diritto italiano, la copia del regolamento di gestione dell'OICR, corredata dall'autorizzazione rilasciata della Banca d'Italia (All. 3) è conforme all'originale.
<input type="checkbox"/>	l'OICR ha completato la procedura per l'offerta in Italia di cui all'articolo 42 del TUF. Dovrà essere allegata copia della documentazione comprovante quanto sopra (All. 4).
<input type="checkbox"/>	di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l'impegno di cui agli articoli 4.4.1 del Regolamento e IA.8.4.1 delle Istruzioni.
<input type="checkbox"/>	si impegna a mettere a disposizione del pubblico il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
<input type="checkbox"/>	per gli OICR aperti a gestione attiva, si impegna a mettere a disposizione del pubblico prima dell'apertura di ciascun giorno di borsa aperta la composizione del portafoglio dell'OICR al termine della giornata precedente.
<input type="checkbox"/>	i referenti informativi previsti all'articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____ Il sostituto del referente informativo: Nome: _____ Cognome: _____ Azienda: _____ Ruolo aziendale: _____ Recapito telefonico: _____ Recapito cellulare: _____ E-mail _____

L'EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA' QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA DICHIARA INOLTRE CHE:

L'EMITTENTE	DICHIARA CHE
<input type="checkbox"/>	Non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in cui l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE, la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda).
<input type="checkbox"/>	Il parere legale non è richiesto perché l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE (in tale ipotesi è necessario rilasciare comunque la dichiarazione di cui sopra).

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora l'Emittente rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, l'Emittente trasmette il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni se non già trasmesso a Borsa Italiana.
2. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
3. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.
5. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza

dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

ALLEGATO	ALLEGA
<input type="checkbox"/> All. 1	Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale del legale rappresentante della società di gestione o della SICAV o, in alternativa, del soggetto munito dei necessari poteri.
<input type="checkbox"/> All. 2	Copia dello statuto vigente della società di gestione o della Sicav. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana a condizione che si sia dichiarato che lo statuto già trasmesso non è stato modificato ed è ancora vigente)
<input type="checkbox"/> All. 3	Per gli OICR di diritto italiano, copia del regolamento di gestione dell'OICR, corredata dall'autorizzazione rilasciata della Banca d'Italia.
<input type="checkbox"/> All. 4	Copia della documentazione comprovante che l'OICR abbia completato la procedura per l'offerta in Italia di cui all'articolo 42 del TUF.
<input type="checkbox"/> All. 5	Bozza del prospetto, ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione e le "informazioni chiave per l'investitore" (KIID). Le eventuali versioni definitive del prospetto dovranno essere fornite tempestivamente a Borsa Italiana
<input type="checkbox"/> All. 6	Bozza del documento di quotazione redatto secondo le modalità di cui alle vigenti delibere Consob. Le eventuali versioni definitive di tale documento dovranno essere fornite tempestivamente a Borsa Italiana.
<input type="checkbox"/> All. 7	Per gli OICR aperti indicizzati, indicazione della composizione, il sistema e le fonti di calcolo, l'aggiornamento e la diffusione dell'indice di riferimento. (Tale relazione non è richiesta qualora l'indice di riferimento sia calcolato, aggiornato e diffuso dalla Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi)
<input type="checkbox"/> All. 8	Per gli OICR aperti strutturati, indicazione della composizione, il sistema e le fonti di calcolo, l'aggiornamento e la diffusione dell'indice a cui è legato l'andamento dell'OICR e sulle eventuali altre variabili della formula che esprime il collegamento tra valore dell'indice e dell'OICR. Borsa Italiana si riserva di non richiedere tale relazione qualora tali elementi siano già a disposizione della stessa
<input type="checkbox"/> All. 9	Copia dell'ultimo rendiconto annuale o semestrale dell'OICR, ove disponibile. (questo allegato non è richiesto in caso di emittenti aventi altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

<input type="checkbox"/>	
All. 10	Scheda riepilogativa delle caratteristiche dello strumento finanziario secondo lo schema e il formato definito da Borsa Italiana in base alle caratteristiche dello strumento. (Eventuali dati non ancora definiti al momento della presentazione della domanda dovranno essere trasmessi appena disponibili e comunque prima del provvedimento di ammissione alle negoziazioni).
All. 11	Parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale, nella quale venga confermato che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana. Il parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.
All. 12	Attestazione UCITS (se applicabile e non risultante da altra documentazione trasmessa a Borsa Italiana).
All. 13	Nel caso in cui non sia stato inserito nella domanda d'ammissione, l'impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal rappresentante contrattuale dello specialista che riproduce integralmente il contenuto della sezione appositamente prevista nel presente modello di domanda.

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

E SI OBBLIGA

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che le parti dichiarano di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

L'EMITTEnte
<i>(luogo, data)</i>

<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.35 (Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.5.1 (Sospensione e revoca

dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.10 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato ETFplus); 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.6 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.7 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.11 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.12 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.13 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.14 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.17 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE
<i>(luogo, data)</i>

<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>

SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

Impegno dell'operatore Specialista per gli OICR aperti a esporre in via continuativa prezzi in acquisto e in vendita sugli strumenti finanziari

.....

per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4 del Regolamento.

Dati relativi allo Specialista per gli OICR aperti

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto ETFplus
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi

- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista per gli OICR aperti si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4 del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista per gli OICR aperti, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1 (Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

SEZIONE IA.1.1

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA

Tavola 1: azioni

A seguito della presentazione della domanda di ammissione di azioni [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, della richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità] deve essere prodotta la seguente documentazione attraverso il servizio telematico di Borsa Italiana [QUiCK] in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio, ad eccezione della ricerca predisposta dallo sponsor in sede di offerta, di cui al punto 2.05, secondo alinea, della presente Tavola che deve essere trasmessa a Borsa Italiana in forma cartacea:

1.00 L'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione o della richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente e, se diverso, copia dello statuto dell'emittente vigente alla data di ammissione alle negoziazioni la cui conformità all'originale deve essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Bozza del prospetto informativo ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, della richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità]. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
4. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle azioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
5. Nel caso di società controllante società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni per la quotazione di all'articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007, lettere a, b e c (i), nonché attestazione dell'organo di controllo circa quanto previsto in tema di sistema amministrativo contabile dall'articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche e integrazioni.

6. Nel caso di società controllata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, attestazione dell'organo amministrativo circa la non sussistenza delle condizioni che inibiscono la quotazione di cui all'articolo 37 del regolamento Consob n. 16191/2007, e successive modifiche e integrazioni.
7. Nel caso di società finanziaria il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento Consob n. 16191/2007, e successive modifiche e integrazioni.
8. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 3 del Regolamento.
9. Delibera dell'organo amministrativo dell'emittente, previo parere dell'organo di controllo, attestante:
 - (i) l'adozione di un Sistema di controllo di gestione tale da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e delle principali società del gruppo a essa facente eventualmente capo e tale da consentire in modo corretto:
 - il monitoraggio dei principali *key performance indicator* e dei fattori di rischio che attengono alla società e alle principali società del gruppo ad essa facente eventualmente capo;
 - la produzione dei dati e delle informazioni con particolare riguardo all'informazione finanziaria, secondo dimensioni di analisi adeguate alla tipologia di *business*, alla complessità organizzativa e alle specificità del fabbisogno informativo del *management*;
 - l'elaborazione dei dati finanziari prospettici del piano industriale e del budget nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali mediante un'analisi degli scostamenti;
 - (ii) la compatibilità delle eventuali aree di criticità del Sistema con la seguente casistica:
 - criticità riguardanti l'automazione del processo di consolidamento e/o della produzione di report relative a società o SBU che complessivamente rappresentano meno del 25% dei ricavi totali del gruppo dell'emittente;
 - criticità riguardanti l'automazione del processo di consolidamento e/o della produzione di report relative a società di recente acquisizione che non rappresentano più del 50% dei ricavi totali del gruppo dell'emittente post acquisizione;
 - piano di risoluzione delle aree di criticità individuate che preveda il suo completamento entro la data di completezza della domanda di ammissione di cui all'art 2.4.1, comma 4.

10. Sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo e dei Dirigenti; descrizione delle eventuali deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e delle mansioni dei Dirigenti.
11. Relazione contenente il confronto del sistema di governo societario dell'emittente con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Qualora successivamente alla data di presentazione della domanda intervengano modifiche al governo societario o assunzioni di impegno in tal senso da parte dell'emittente, la relazione, opportunamente integrata, dovrà essere trasmessa non appena disponibile e comunque prima del provvedimento di ammissione alla quotazione.
12. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.
13. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.
14. Copia dell'eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento; in mancanza, dichiarazione di non disponibilità.

Le attestazioni di cui ai punti 5, 6 e 7 devono essere rinnovate senza indugio qualora sopravvengano significativi mutamenti relativamente alle circostanze oggetto di tali attestazioni. La dichiarazione di cui al punto 13 deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

2.00 Azioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente circa la libera negoziabilità delle azioni alla data di inizio delle negoziazioni e la loro sottoposizione al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le azioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.

3. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
4. Dichiarazione che il servizio titoli è svolto dall'emittente o, in alternativa, l'indicazione del mandatario incaricato di svolgere il servizio titoli per conto dell'emittente.
5. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - documento elaborato a supporto della valutazione, in cui dovrà essere riportato lo sviluppo del metodo di attualizzazione dei flussi economico/finanziari e del metodo dei multipli di mercato. Lo sponsor dovrà inoltre indicare l'intervallo nell'ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni; qualora questa documentazione non sia disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione, lo sponsor può trasmetterla successivamente, comunque entro 20 giorni di borsa aperta dopo la presentazione della domanda, anche senza l'indicazione dell'intervallo nell'ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni. Qualora lo sponsor non avesse incluso nel documento elaborato a supporto della valutazione l'indicazione dell'intervallo nell'ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni, tale elemento dovrà essere comunicato entro 10 giorni di borsa aperta prima della data prevista per il provvedimento di ammissione;
 - ricerca (come definita nell'articolo 65 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971) predisposta dallo sponsor in sede di offerta; qualora la ricerca non sia disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione, lo sponsor può trasmetterla successivamente purché almeno 5 giorni di borsa aperta prima del provvedimento di ammissione;
 - dichiarazione in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
6. Numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione.
Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 1.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dei fascicoli relativi agli ultimi tre bilanci annuali, di esercizio o consolidati, ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione. Tali bilanci devono essere (i) completi di tutti gli allegati previsti dalla legge, (ii) accompagnati da esplicita dichiarazione del legale rappresentante dell'emittente, o del soggetto munito dei necessari poteri, attestante che i fascicoli in oggetto sono

stati approvati dagli organi competenti, sono stati pubblicati e sono conformi all'originale. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione non devono essere trascorsi più di quindici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio annuale pubblicato.

2. Ove non inclusa nei documenti di cui ai punti 1.03 e 3.01, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, di esercizio e consolidato, dell'ultimo dei tre periodi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi.
3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, di esercizio o consolidati, - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate, assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. La situazione patrimoniale e il conto economico infra-annuali, di esercizio e consolidati, devono essere (i) completi di tutti gli allegati previsti dalla legge, (ii) accompagnati da esplicita dichiarazione del legale rappresentante dell'emittente, o del soggetto munito dei necessari poteri, attestante che i fascicoli in oggetto sono stati approvati dagli organi competenti e sono conformi all'originale. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.
4. Qualora siano trascorsi più di quarantacinque giorni tra il termine di ciascun trimestre di esercizio e la data del provvedimento di ammissione, l'emittente deve trasmettere a Borsa Italiana i seguenti dati contabili, consolidati, espressi per aree di business:
 - (i) ricavi;
 - (ii) margine operativo;
 - (iii) posizione finanziaria netta;
 - (iv) portafoglio ordini, se significativo in funzione del business della società.

I dati devono essere riferiti al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre e devono essere posti a confronto con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.

5. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto a quelle previste ai punti 3.03 e 3.04, sottoposta a revisione contabile completa. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione limitate la cui estensione dovrà

essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.

6. Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci annuali di esercizio o consolidati che costituiscono per una parte largamente preponderante la base dei dati pro-forma, unitamente agli allegati e alle dichiarazioni di cui ai punti (i) e (ii) del punto 3.01 delle stesse Istruzioni. Tali documenti devono essere accompagnati dalla copia della relazione della società di revisione. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione non devono essere trascorsi più di quindici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono i dati pro-forma. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali. Devono essere inoltre allegati la situazione patrimoniale e il conto economico infra-annuali, di esercizio o consolidati, che costituiscono per una parte largamente preponderante la base dei dati pro-forma, unitamente agli allegati, alle dichiarazioni e alle revisioni contabili di cui al punto 3.03 delle stesse Istruzioni. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra la data di chiusura di ciascun trimestre e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di quarantacinque giorni, dovranno essere allegati i documenti di cui al punto 3.04 pro-forma; sul punto, non è richiesto il confronto con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque

più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.

7. Per le società di cui all'articolo 2.2.1, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio annuale, di esercizio e consolidato, ove l'emittente sia tenuto alla sua redazione, unitamente agli allegati e alle dichiarazioni di cui ai punti (i) e (ii) del punto 3.01 delle stesse Istruzioni, nonché accompagnato dalla copia della relazione della società di revisione, eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto 6. Nel caso di emittenti che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale, devono essere presentati i documenti di cui al precedente punto 6.
8. Il piano industriale consolidato dell'esercizio in corso e dei due esercizi seguenti, ponendo a confronto i dati previsionali in esso contenuti con gli analoghi dati consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi. Il piano industriale, per il quale si richiede l'approvazione dell'organo competente dell'emittente, dovrà illustrare: (i) la strategia realizzata a livello *corporate* e delle singole aree di *business*; (ii) le intenzioni strategiche a livello *corporate* e delle singole aree di *business*; (iii) l'*Action Plan*; (iv) le ipotesi alla base della determinazione dei dati previsionali e il modello economico utilizzato; (v) i dati previsionali economico-patrimoniali-finanziari.

Il piano industriale dovrà evidenziare per ogni area di *business* e, ove rilevanti, per canale distributivo, prodotto, servizio e/o *brand*, area geografica, tipologia di clienti: (i) le previsioni di sviluppo del fatturato, dei costi operativi e dei margini; (ii) gli importi, le tipologie e le finalità degli investimenti previsti; (iii) le previsioni sull'evoluzione del capitale circolante.

Il piano industriale dovrà essere supportato da un'analisi – da effettuare seguendo schemi predisposti da Borsa Italiana – che consenta di comprendere il *Business Model* dell'emittente, di identificare gli *stakeholder* rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza. Il piano industriale dovrà essere supportato da un'analisi – da effettuare seguendo schemi predisposti da Borsa Italiana – che consenta di comprendere il *Business Model* dell'emittente, di identificare gli *stakeholder* rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza. In alternativa, tale analisi potrà essere ricompresa all'interno del piano industriale, utilizzando schemi in uso presso l'emittente e avvalendosi di informazioni già disponibili nell'ambito del processo di preparazione alla quotazione.

Con riferimento alle imprese bancarie, gli elementi informativi che richiedono un particolare esplicitazione, oltre a quelli di cui al primo comma del presente punto, sono, a livello consolidato: (i) l'evoluzione prevista per le principali forme di impiego e di raccolta (valori medi), con evidenziazione delle ipotesi circa i relativi tassi; (ii) l'evoluzione prevista per la raccolta indiretta, facendo riferimento anche al risparmio gestito; (iii) le previsioni circa l'andamento di incagli, sofferenze e svalutazioni.

Con riferimento alle imprese assicurative, si richiede che - a livello consolidato - siano forniti, oltre a quanto previsto al primo comma del presente punto: (i) le previsioni circa l'evoluzione dei premi e della redditività per ramo (con la distinzione tra premi annuali e premi unici); (ii) il prospetto di calcolo dell'*embedded value*.

I dati previsionali del piano industriale devono essere elaborati conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e i dati storici relativi agli ultimi due esercizi, già redatti secondo principi contabili nazionali, devono essere *restated* conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002.

I dati storici presenti nel piano industriale devono essere riclassificati in forma omogenea con i dati previsionali e riconciliati con i dati contenuti nei documenti di cui al punto 1.03. Le società risultanti da operazioni straordinarie ovvero che abbiano subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, qualora siano impossibilitate a rispettare tale previsione, dovranno fornire elementi informativi di supporto idonei a garantirne il confronto.

Il piano industriale e l'analisi relativa al *Business Model* dell'emittente, agli *stakeholder* rilevanti e al settore di appartenenza devono essere inviati anche su supporto elettronico (in file formato .ppt e .xls).

9. Analisi alla data più recente di eventuali rapporti di debito scaduti dell'emittente e delle altre società del gruppo ad esso facenti capo, inclusi sia i debiti finanziari sia quelli di natura commerciale, tributaria e previdenziale. Relativamente a detti rapporti di debito, devono essere segnalate eventuali iniziative di sospensione della fornitura intraprese dai fornitori, solleciti o ingiunzioni di pagamento ricevuti e azioni esecutive intraprese da parte dei creditori. Tale analisi deve essere predisposta secondo lo schema predisposto da Borsa Italiana e di seguito presentato.

Società debitrice	Tipologia del debito	Ammontare scaduto da 60 giorni	Ammontare scaduto da 90 giorni	Ammontare scaduto da 120 giorni	Sospensioni fornitura, solleciti, ingiunzioni, azioni esecutive

4.00 Sponsor

1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 2, del Regolamento, secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.11 delle Istruzioni.
2. Dichiarazione dello Sponsor ai sensi dall'articolo 2.3.4, comma 2, lettera c) del Regolamento rilasciata dopo aver:
 - ottenuto la dichiarazione sul Sistema di controllo di gestione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 2.2.1, comma 6 del Regolamento;
 - esaminato quanto riportato nel Memorandum sul Sistema di controllo di gestione predisposto dall'emittente;

- preso atto delle verifiche di conformità sul Sistema di controllo di gestione rispetto a quanto descritto dall'emittente nel Memorandum, effettuate da una società di revisione o da altro soggetto qualificato individuato dallo Sponsor e da quest'ultimo incaricato congiuntamente con l'emittente, in possesso di requisiti di professionalità e indipendenza²;
 - verificato che le eventuali criticità evidenziate dall'emittente siano compatibili con la casistica indicata da Borsa Italiana.
3. Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2.3.4, comma 2 del Regolamento. Ai fini delle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d), si raccomanda che le verifiche siano condotte secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali di categoria o, comunque, secondo i migliori standard in uso a livello internazionale.

5.00 Operazioni straordinarie

1. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un'operazione di fusione di cui all'articolo 2.3.4, comma 10, del Regolamento, non è richiesta la documentazione di cui al precedente punto 1.09; in questa ipotesi, su richiesta motivata dell'emittente, Borsa Italiana si riserva di esonerare l'emittente dalla redazione dell'analisi che consente di comprendere il Business Model dell'emittente, di identificare gli stakeholder rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza, a supporto del piano industriale consolidato di cui al punto 3.08.
2. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un'operazione di fusione di cui all'articolo 2.3.4, comma 11, non è richiesta la documentazione di cui ai precedenti punti 1.09 e 3.08.
3. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente rinvenienti da un'operazione di fusione di cui all'articolo 2.3.1, comma 2, non è richiesta la documentazione di cui ai precedenti punti 1.09 e 3.08.
4. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che abbia deliberato un'operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), nel caso in cui

² Nel valutare l'indipendenza del terzo, a titolo esemplificativo, lo Sponsor deve indicare un soggetto diverso dall'advisor che ha supportato l'emittente nell'adeguamento del proprio SCG. Per quanto riguarda le società di revisione, l'indipendenza è allo stato disciplinata dagli articoli 10 e 17 del d.lgs. 39/2010 e relative norme di attuazione. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dagli artt. 10, comma 12, e 17, comma 2, D. Lgs. 39/2010, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 39/2010 trovano applicazione per i revisori di enti di interesse pubblico gli artt. da 149-bis a 149-duodecies del Regolamento Emittenti e il Principio sull'indipendenza del revisore (cd. "PR 100") emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e approvato dalla Consob in data 5 ottobre 2005. Il requisito di professionalità delle società di revisione è oggetto del principio di revisione n. 200.

l'incorporante abbia altre significative attività oltre alla partecipazione nella quotata, si applicano le norme di cui alla presente Tavola 1.

5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente rinveniente da una operazione di scissione da una società quotata trovano applicazione le norme della presente Tavola 1; in questa ipotesi, su richiesta motivata dell'emittente, Borsa Italiana si riserva di esonerare l'emittente dalla redazione dell'analisi che consente di comprendere il Business Model dell'emittente, di identificare gli stakeholder rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza, a supporto del piano industriale consolidato di cui al punto 3.08.

6.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre produrre, a seguito della presentazione della domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

7.00 Procedura di ammissione alla quotazione di azioni sulla base di un prospetto costituito da documenti distinti

1. Nel caso di procedura di ammissione alla quotazione di azioni sulla base di un prospetto costituito da documenti distinti di cui all'articolo 2.4.9 del Regolamento, la documentazione di cui ai punti 1.04, 2.00 può non essere prodotta a seguito della presentazione della richiesta del giudizio di ammissibilità. In luogo dei documenti di cui ai punti 1.10 e 1.11, l'emittente presenta una versione preliminare della relazione sul sistema di governo societario.

2. La documentazione di cui ai punti 1.04, 1.10, 1.11 e 2.00 dovrà essere prodotta con la presentazione della domanda di ammissione, unitamente alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi. L'emittente dovrà inoltre allegare alla domanda di ammissione la documentazione di cui ai punti 3.01, 3.02, 3.03 e 3.04 riferita al periodo intercorrente tra il rilascio del giudizio di ammissibilità e il provvedimento di ammissione.
3. L'attestazione dello sponsor di cui al punto 4.01 è prodotta a seguito della presentazione della richiesta del giudizio di ammissibilità ed è rinnovata in occasione della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione.

8.00 Passaggio dal mercato AIM Italia

1. Le disposizioni previste in questa Tavola si applicano anche nei casi di ammissione alla quotazione in borsa di azioni già ammesse alle negoziazioni nel mercato AIM Italia.
2. Per gli emittenti ammessi alle negoziazioni nel mercato AIM Italia da almeno 18 mesi, l'emittente non deve allegare i documenti di cui al punto 2.05, primo e secondo alinea e l'analisi di cui al punto 3.08, paragrafo 3 di questa Tavola.

9.00 Emittente Elite

1. Per gli Emittenti Elite, non devono essere allegati i documenti di cui ai punti 3.08 e 4.02. Le dichiarazioni di cui al punto 4.03 si intendono riferite esclusivamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2.3.4, comma 2, lettere a) e d) del Regolamento.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE o extracomunitari.

Tavola 2: certificati rappresentativi di azioni

Alla domanda di ammissione di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata:

1. La documentazione di cui alla Tavola 1, punti 1.01, 1.02, 2.01, 2.02, 3.00, 4.00 relativa all'emittente le azioni rappresentate.
2. La documentazione di cui alla Tavola 1, punti 1.00 e 2.00 relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni.
3. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.

* * *

Gli emittenti le azioni rappresentate di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- le azioni rappresentate sono state emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana S.p.A.; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

Gli emittenti i certificati rappresentativi di azioni di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito, il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Tavola 3: obbligazioni e altri titoli di debito

3.1 obbligazioni bancarie garantite

Alla domanda di ammissione di obbligazioni bancarie garantite deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
2. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione nonché gli estremi della comunicazione effettuata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementari dovranno essere forniti tempestivamente.
3. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni bancarie garantite per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
4. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito alla società di revisione l'incarico di revisione contabile del bilancio, ai sensi dell'articolo 2.2.10, comma 2 del Regolamento.
5. Copia della eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente e alla singola emissione, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
6. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.
7. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.
La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.

2.00 Le obbligazioni bancarie garantite oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni bancarie garantite sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione delle delibere in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Dichiarazione dell'emittente dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A., ovvero di Euroclear o di Clearstream attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
4. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle obbligazioni bancarie garantite in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
5. Numero complessivo dei sottoscrittori del prestito, numero e valore nominale dei titoli obbligazionari collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 1.
6. In caso le obbligazioni bancarie garantite vengano assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 2.2.29, comma 2, lettera b), dichiarazione attestante l'assunzione dell'impegno ivi contenuto.
7. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni bancarie garantite sono state emesse o saranno emesse in conformità alle disposizioni di attuazione dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, relativamente alle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2.2.9, comma 1, lettera a).

3.00 Dati finanziari

1. Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Ove non inclusa nei documenti di cui ai punti 1.03 e 3.01, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio.
3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura.
4. Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni delle società di revisione relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno

essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.

5. Per le società di cui all'articolo 2.2.1, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto 4, se disponibile.

4.00 Struttura dell'operazione

1. Descrizione sintetica della struttura dell'operazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti (banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice, società cessionaria, "asset monitor" etc...), loro ruoli e, se disponibili, i loro rating.
2. Descrizione sintetica della garanzia prestata dalla società cessionaria nonché dei dati quantitativi e qualitativi relativi al patrimonio separato della medesima società cessionaria, destinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite.
3. Descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal patrimonio separato tra le singole emissioni dell'operazione. Per ogni emissione deve essere inoltre specificato il piano cedolare, la modalità di rimborso nonché le eventuali subordinazioni ad altre emissioni.
4. Descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione dei rischi relativi al patrimonio separato, la descrizione di eventuali trigger events con le conseguenze sulle obbligazioni emesse nonché le modalità di intervento a sostegno delle stesse obbligazioni.

* * *

Qualora le obbligazioni bancarie garantite siano emesse da un soggetto estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è sottoposto;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi

applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Per le obbligazioni bancarie garantite sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE); tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.2 obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di ammissione di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
2. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione nonché gli estremi della comunicazione effettuata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
3. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
4. Copia della eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente e alla singola emissione, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
5. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.
6. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 1197.

2.00 Le obbligazioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli

dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.

2. Copia delle delibere e nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali le obbligazioni medesime sono state o saranno emesse.
3. Dichiarazione dell'emittente dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A ovvero di Euroclear o di Clearstream, nel caso di euro-obbligazioni o di obbligazioni di emittente estero, attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
4. In caso di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali ex. art. 207, comma 1-bis, D.Lgs. 267/2000, copia dell'eventuale garanzia fideiussoria rilasciata dagli enti capofila dell'emissione.
5. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle obbligazioni in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.

6. Numero complessivo dei sottoscrittori delle obbligazioni, numero e valore nominale dei titoli obbligazionari collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 1.

7. Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, copia del contratto di fideiussione, nonché copia dello statuto vigente della società garante rilasciata dall'Ufficio del Registro delle Imprese o, nel caso di enti o emittenti esteri, da altra autorità competente e copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio. Nel caso il garante abbia titoli ammessi alla quotazione, alla domanda dovrà essere allegato il solo contratto di fideiussione.

3.00 I dati finanziari

1. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.6, comma 1, lettera a), del Regolamento, copia degli ultimi due rendiconti della gestione approvati e pubblicati, corredati dagli allegati previsti dalla legge, dalla relazione dell'organo di revisione incaricato e dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri,

nonché copia dei bilanci annuale e pluriennale di previsione, corredati dagli allegati previsti dalla legge.

2. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.6, comma 1, lettera b), del Regolamento, copia degli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati - corredati dagli allegati previsti dalla legge, dalla relazione di società iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Testo Unico della Finanza - nonché dati previsionali relativi all'esercizio in corso e ai due esercizi successivi.
3. Le regioni producono copia degli ultimi due rendiconti della gestione.

* * *

Qualora l'emissione sia effettuata congiuntamente da più enti locali ex. art. 207, comma 1-bis, D.Lgs. 267/2000, Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti da parte degli enti locali non capofila dell'emissione e garantiti dalla fideiussione di cui al precedente punto 2.05.

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.3 obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di ammissione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
4. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
5. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito alla società di revisione l'incarico di revisione contabile del bilancio, ai sensi dell'articolo 2.2.5, comma 3, del Regolamento.
6. Copia della eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente e alla singola emissione, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
7. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.
8. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.
La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.

2.00 Le obbligazioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le obbligazioni sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese, nonché - nel caso di obbligazioni che attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni - copia della delibera di aumento del capitale al servizio del prestito e delle relative omologazioni e autorizzazioni. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Nel caso di obbligazioni che attribuiscono diritti di acquisto di azioni, copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa.
4. Nel caso i titoli derivanti dalla conversione siano emessi da un terzo, copia degli accordi conclusi tra l'emittente delle obbligazioni e l'emittente delle azioni di compendio.
5. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
6. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle obbligazioni in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
7. Numero complessivo dei sottoscrittori del prestito, numero e valore nominale dei titoli obbligazionari collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 1.

8. Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, copia del contratto di fideiussione, nonché copia dello statuto vigente della società garante rilasciata dall'Ufficio del Registro delle Imprese o, nel caso di enti o emittenti esteri, da altra autorità competente e copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio. Nel caso il garante abbia titoli ammessi alla quotazione, alla domanda dovrà essere allegato il solo contratto di fideiussione.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Ove non inclusa nei documenti di cui ai punti 1.03 e 3.01, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei due esercizi annuali e, se esistente, del precedente esercizio.
3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda di quotazione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate, assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura, sottoposta a revisione contabile completa. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.
4. Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la

redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni delle società di revisione relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.

5. Per le società di cui all'articolo 2.2.1, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto 4, se disponibile.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un

apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.4 asset backed securities (ABS)

Alla domanda di ammissione di ABS deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia dello statuto vigente dell'emittente, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle imprese, o nel caso di enti o emittenti esteri, da altra Autorità competente.
2. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente con gli estremi dell'approvazione nonché gli estremi della comunicazione effettuata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
3. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle ABS per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
4. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito alla società di revisione l'incarico di revisione contabile del bilancio, ai sensi dell'articolo 2.2.31, comma 2 del Regolamento.
5. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.
6. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.
La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.
Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.

2.00 Le ABS oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che le ABS sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano,

ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le obbligazioni sono emesse.

2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Dichiarazione dell'emittente dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli, ovvero Euroclear o di Clearstream attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata.
4. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle ABS in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
5. Numero complessivo dei sottoscrittori del prestito, numero e valore nominale di titoli collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 1.
6. In caso le ABS vengano assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 2.2.29, comma 2, lettera b), dichiarazione attestante l'assunzione dell'impegno ivi contenuto.
7. Copia del contratto di cessione del credito o dell'attività oggetto di cartolarizzazione ovvero, per operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi di ordinamenti esteri di cui all'articolo 2.2.30, comma 1, lettera b), del Regolamento, documentazione comprovante la cessione del collaterale.
8. Copia della relazione di rating relativa all'emissione. Il rating deve essere stato assegnato da una delle società che hanno i requisiti stabiliti dalla Consob nel regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e in ogni caso le seguenti: Standard & Poor's Ratings Services, divisione della The McGraw-Hill Companies, Inc.; Moody's Investors Service; Fitch. Il rating minimo deve essere pari a "investment grade" dove con il termine "investment grade" si intende il rating fino a "BBB-" della scala di Standard & Poor's Ratings Services, divisione della The McGraw-Hill Companies, Inc. e i rating equivalenti delle altre società.

Nel caso l'emissione abbia esclusivamente rating implicito quest'ultimo deve essere almeno pari a "high grade" dove con il termine "high grade" si intendano i rating fino a "AA-" della scala di Standard & Poor's Ratings Services, divisione della The McGraw-Hill Companies, Inc. e i rating equivalenti delle altre società.

3.00 Struttura dell'operazione

1. Descrizione sintetica della struttura dell'operazione con l'indicazione dei soggetti coinvolti, loro ruoli e, se disponibili, i loro rating; presenza di garanzia accessorie all'operazione o alla singola tranche (credit enhancement); operazioni finanziarie accessorie all'operazione.
2. Descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse.
3. Descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole "tranche" dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa.
4. Descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola "tranche" in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Qualora l'ABS sia emessa da un soggetto estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è sottoposto;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Per le ABS sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori dei cedenti né da quelli del cessionario; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Tavola 4: warrant

Alla domanda di ammissione di warrant ed altri titoli ad essi assimilabili deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Bozza del prospetto inclusi gli eventuali allegati ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
4. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri dei warrant per i quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. *offering circular*).
5. Copia della delibera dell'organo competente che ha conferito alla società di revisione l'incarico di revisione contabile del bilancio.
6. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.
7. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.
La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.
Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.

2.00 I warrant oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente che i warrant sono liberamente negoziabili e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano,

ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui i warrant sono emessi.

2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese, nonché - nel caso di warrant che attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni - copia della delibera di aumento del capitale al servizio dei warrant stessi e delle relative omologazioni e autorizzazioni. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Nel caso di warrant che attribuiscono diritti di acquisto di azioni, copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa.
4. Nel caso le azioni di compendio siano emesse da un terzo, copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente le azioni di compendio.
5. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
6. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione dei warrant in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
7. Numero complessivo dei sottoscrittori dei warrant, numero e valore dei titoli collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 1.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dei fascicoli relativi agli ultimi tre bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi all'originale

dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.

2. Ove non inclusa nei documenti di cui ai punti 1.03 e 3.01, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei tre esercizi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi.
3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate, assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo bilancio o ai sei mesi successivi a tale chiusura, sottoposta a revisione contabile completa. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.
4. Per le società o enti risultanti da operazioni straordinarie ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: il conto economico pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni delle società di revisione relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati: un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati

pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.

5. Per le società di cui all'articolo 2.2.1, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto 4, se disponibile.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni

o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Tavola 5: quote di fondi chiusi

Alla domanda di ammissione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 La società di gestione e il fondo

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della società di gestione o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto della società di gestione la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Copia del regolamento di gestione del fondo, corredata dall'autorizzazione della Banca d'Italia e dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della società di gestione o dal soggetto munito dei necessari poteri.
4. Bozza del prospetto informativo ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
5. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 3 del Regolamento.
6. Relazione contenente il confronto del sistema del governo societario dell'emittente con le raccomandazioni proposte dal codice di autodisciplina adottato dalla associazione di categoria. Qualora successivamente alla data di presentazione della domanda intervengano modifiche al governo societario o assunzioni di impegno in tal senso da parte dell'emittente, la relazione, opportunamente integrata, dovrà essere trasmessa non appena disponibile e comunque prima del provvedimento di ammissione alla quotazione. La relazione dovrà essere fornita anche su supporto elettronico inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica: infosocietaria.cg@borsaitalia.it.
7. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato .
8. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR

precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.

2.00 Certificati oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione della banca depositaria che le quote di fondi chiusi sono liberamente negoziabili e sottoposte a regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le quote sono emesse.
2. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
3. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:
 - indicazione dell'intervallo di valori nell'ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle quote; dovrà inoltre essere fornito il documento elaborato a supporto della valutazione. Tali elementi informativi e documentali relativi al prezzo d'offerta, qualora non disponibili alla data della presentazione della domanda di ammissione, potranno essere forniti successivamente, non appena siano disponibili;
 - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione dei certificati in sede di offerta;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.
4. Numero complessivo dei sottoscrittori dei certificati, numero e valore dei certificati collocati.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 1.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dell'ultimo rendiconto annuale, o in mancanza, semestrale del fondo, certificato da una società di revisione, dichiarato conforme all'originale dal legale rappresentante della società di gestione o del soggetto munito dei

necessari poteri. Qualora, rispetto al momento del provvedimento di ammissione, siano trascorsi più di 7 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere allegata anche la copia della relazione semestrale corredata di un giudizio della società di revisione. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione non devono essere trascorsi più di 14 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo rendiconto annuale.

2. Nel caso in cui venga concessa la deroga di cui all'articolo 2.2.34, comma 2, del Regolamento, copia della situazione economica e patrimoniale relativa ad almeno un semestre pro-forma. Deve essere inoltre allegata la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione del semestre pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento.
3. La società di gestione deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti, circa la ricorrenza o meno delle seguenti fattispecie:
 - a) detenzione da parte della società di gestione (o altre società del gruppo a cui la società di gestione appartiene) di una partecipazione in società partecipate dal Fondo;
 - b) presenza di rapporti di natura creditizia, ovvero l'ammontare affidato e l'ammontare utilizzato del credito, fra le società del gruppo a cui la società di gestione appartiene e le società partecipate dal Fondo.

Le attestazioni, di cui ai punti a) e b) devono essere riferite sia al momento dell'ingresso del Fondo nel capitale delle partecipate sia al momento della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione.

4.00 Sponsor

1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 2 del Regolamento, secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.11 delle Istruzioni. A tal fine si considerano i rapporti intercorrenti sia tra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo della società di gestione che tra il Gruppo dello sponsor e il fondo.
2. Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2.3.4, comma 2 del Regolamento, per le parti previste dal comma 6 del medesimo articolo.

5.00 Specialista

L'impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:

1. Impegno dell'operatore Specialista a intervenire sul mercato al fine di sostenere la liquidità degli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 4.4 del Regolamento.

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Member ID
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MIV
- Data di conferimento e durata dell'incarico
- Il Rapporto tra Borsa Italiana e lo Specialista è disciplinato da quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
- L'operatore specialista dichiara che gli addetti all'attività di specialista sono in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici
- Lo Specialista per i fondi chiusi si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 4.4 del Regolamento in materia di disciplina dell'attività di Specialista per i fondi chiusi, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Proviviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora

l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Tavola 6: azioni ordinarie di Investment Companies

Alla domanda di ammissione di azioni di Investment Companies [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, alla richiesta del rilascio del giudizio di ammissibilità] deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'Emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione o della richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la politica di investimento nonché copia della politica di investimento approvata se non già contenuta nella delibera.
4. Bozza del prospetto informativo ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, bozza del documento di registrazione]. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
5. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle azioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular).
6. Nel caso di società controllante società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni per la quotazione di all'articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007, lettere a, b e c (i), nonché attestazione dell'organo di controllo circa quanto previsto in tema di sistema amministrativo contabile dall'articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche e integrazioni.
7. Nel caso di società controllata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, attestazione dell'organo amministrativo circa la non sussistenza delle condizioni che inibiscono la quotazione di cui all'articolo 37 del regolamento Consob n. 16191/2007, e successive modifiche e integrazioni.
8. Nel caso di società finanziaria il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento Consob n. 16191/2007, e successive modifiche e integrazioni.

9. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 3 del Regolamento.
10. Sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo e dei Dirigenti; descrizione delle deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e delle mansioni dei Dirigenti.
11. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.37, comma 10, sintetico *curriculum vitae* da cui risulti la sussistenza del requisito di professionalità di cui al 2.2.37, comma 10.
12. Relazione contenente il confronto del sistema di governo societario dell'emittente con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e con le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina adottato dalle Associazioni di categoria relativamente agli aspetti riguardanti l'attività tipica delle Investment Companies. Qualora successivamente alla data di presentazione della domanda intervengano modifiche al governo societario o assunzioni di impegno in tal senso da parte dell'emittente, la relazione, opportunamente integrata, dovrà essere trasmessa non appena disponibile e comunque prima del provvedimento di ammissione alla quotazione. La relazione dovrà essere fornita anche su supporto elettronico inviandola, successivamente al provvedimento di ammissione, al seguente indirizzo di posta elettronica: infosocietaria.cg@borsaitalia.it
13. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.
14. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.
15. Copia dell'eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
16. Una relazione sui processi decisionali e sulla struttura organizzativa, specificando in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità.
 In particolare, sono descritte in modo sintetico ma esaustivo (i) le singole unità aziendali specificando le funzioni ed i responsabili delle medesime, (ii) la ripartizione di compiti tra i diversi organi aziendali e all'interno degli stessi, nonché (iii) la documentazione funzionale al processo di formazione delle decisioni e che dia conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
 La relazione descrive altresì: i soggetti cui è ricondotto il controllo della società e l'eventuale ruolo della stessa all'interno del gruppo d'appartenenza.
 La relazione deve descrivere la composizione dell'organo amministrativo con particolare riferimento alla presenza di membri indipendenti e il ruolo dell'organo amministrativo nella determinazione delle politiche aziendali, specialmente in relazione alle strategie e alle decisioni di investimento; il

ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di management, precisando l'esistenza di comitati esecutivi o consultivi e la presenza all'interno di questi ultimi di membri indipendenti; sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo, dei dirigenti e dei dipendenti addetti all'elaborazione e identificazione delle opportunità di investimento, in cui si evidenzia l'esperienza maturata in materia di gestione di portafogli di investimento; descrizione delle deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e mansioni dei dirigenti; frequenza e contenuto dell'informativa fornita all'organo amministrativo e all'alta direzione per l'attività di controllo dell'andamento della società; l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda; i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

La relazione descrive il sistema di gestione del rischio dell'impresa, le misure predisposte per assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità, i meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli della società, le procedure e sistemi di segnalazione interna, comunicazione e conservazione delle informazioni.

Nella Relazione è descritto dettagliatamente il processo d'investimento. In particolare sono descritti gli obiettivi sottostanti al processo di investimento, evidenziando le modalità di allineamento delle politiche di gestione con gli obiettivi perseguiti in termini di rischio/rendimento ed i criteri per la definizione del profilo di rischio/rendimento prescelto indicando, per ciascuna fase del processo, le unità organizzative coinvolte. La Relazione precisa le regole in materia di composizione del portafoglio ed i limiti alla concentrazione del rischio ed identifica le procedure individuate per garantirne il rispetto. La relazione descrive l'organo aziendale preposto all'individuazione di obiettivi, strategie, profili e livelli di rischio e alla relativa verifica periodica nonché alle decisioni sugli investimenti. Inoltre la relazione descrive i presidi adottati per garantire che gli investimenti siano selezionati in maniera indipendente e nell'esclusivo interesse degli investitori, la relazione descrive inoltre la politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 2.2.37 comma 12 in cui sono illustrati i presidi, le procedure e le misure organizzative posti alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse e i relativi flussi informativi. Nella relazione si specificano le modalità di ricerca, due diligence e selezione delle società in cui l'Investment Company investe. La relazione descrive la funzione di risk management, specificandone la collocazione organizzativa, i relativi compiti, nonché il nominativo dell'eventuale responsabile e degli eventuali addetti, allegando dettagliato curriculum vitae. La relazione indica se la società ha effettuato una ricognizione delle diverse fattispecie di rischio cui è esposta in relazione agli investimenti eseguiti o programmati sulla base della investment policy.

Le attestazioni di cui ai punti 6, 7 e 8 devono essere rinnovate senza indugio qualora sopravvengano significativi mutamenti relativamente alle circostanze oggetto di tali attestazioni. La dichiarazione di cui al punto 14 deve essere

rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

2.00 Azioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente circa la libera negoziabilità delle azioni alla data di inizio delle negoziazioni e la loro sottoposizione al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le azioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
4. Dichiarazione che il servizio titoli è svolto dall'emittente o, in alternativa, l'indicazione del mandatario incaricato di svolgere il servizio titoli per conto dell'emittente.
5. Numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione.
Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 1.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dell'ultimo bilancio annuale, o in mancanza, nei casi di cui all'articolo 2.2.37, comma 2, una situazione patrimoniale ed economica relativa ad un periodo inferiore all'anno purché assoggettata al giudizio di una società di revisione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'Investment Company o dal soggetto munito dei necessari poteri. Qualora, rispetto al momento del provvedimento di ammissione, siano trascorsi più di 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere allegata anche la copia della relazione semestrale corredata di un giudizio della società di revisione. Rispetto al momento del provvedimento di

ammissione non devono essere trascorsi più di 15 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio annuale pubblicato.

2. Nel caso di cui all'articolo 2.2.37, comma 3, del Regolamento, copia della situazione economica e patrimoniale pro-forma relativa ad almeno un semestre; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento. Devono essere inoltre allegati i bilanci e le ricostruzioni contabili che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui all'articolo 2.2.37, comma 5, unitamente alla relazione della società di revisione.

4.00 Sponsor

1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 2, del Regolamento, secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.11 delle Istruzioni.
2. Attestazione di cui all'articolo 2.3.4, commi 7 e 8.

5.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente dei requisiti di cui all'articolo 2.2.36 del Regolamento, tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un

avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha sede principale.

6.00 Procedura di ammissione alla quotazione di azioni sulla base di un prospetto costituito da documenti distinti

1. Nel caso di procedura di ammissione alla quotazione di azioni sulla base di un prospetto costituito da documenti distinti di cui all'articolo 2.4.9 del Regolamento, la documentazione di cui ai punti 1.04, 2.00 può non essere prodotta a seguito della presentazione della richiesta del giudizio di ammissibilità. In luogo dei documenti di cui ai punti 1.09 e 1.11, l'emittente presenta una versione preliminare della relazione sul sistema di governo societario.
2. La documentazione di cui ai punti 1.04, 1.09, 1.11 e 2.00 dovrà essere prodotta con la presentazione della domanda di ammissione, unitamente alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi. L'emittente dovrà inoltre allegare alla domanda di ammissione la documentazione di cui ai punti 3.01, 3.02 riferita al periodo intercorrente tra il rilascio del giudizio di ammissibilità e il provvedimento di ammissione.
3. L'attestazione dello sponsor di cui al punto 4.01 è prodotta a seguito della presentazione della richiesta del giudizio di ammissibilità ed è rinnovata in occasione della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

Tavola 7: azioni di Real Estate Investment Companies

Alla domanda di ammissione di azioni di Real Estate Investment Companies [o nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, della richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità] deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'Emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione o della richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la politica di investimento nonché copia della politica di investimento approvata se non già contenuta nella delibera.
4. Bozza del prospetto informativo [o, nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, bozza del documento di registrazione]. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
5. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle azioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular).
6. Nel caso di società controllante società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni per la quotazione di cui all'articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007, lettere a, b e c (i), nonché attestazione dell'organo di controllo circa quanto previsto in tema di sistema amministrativo contabile dall'articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche e integrazioni.
7. Nel caso di società controllata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, attestazione dell'organo amministrativo circa la non sussistenza delle condizioni che inibiscono la quotazione di cui all'articolo 37 del regolamento Consob n. 16191/2007, e successive modifiche e integrazioni.
8. Nel caso di società finanziaria il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento Consob n. 16191/2007, e successive modifiche e integrazioni.
9. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo

2.3.3, comma 3, del Regolamento.

10. Sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo e dei Dirigenti; descrizione delle deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e delle mansioni dei Dirigenti.
11. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.40, comma 10, sintetico *curriculum vitae* da cui risulti la sussistenza del requisito di professionalità di cui al 2.2.40, comma 10.
12. Relazione contenente il confronto del sistema di governo societario dell'emittente con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina delle società quotate o da quello adottato dalle Associazioni di categoria relativamente agli aspetti riguardanti l'attività tipica delle Real Estate Investment Companies. Qualora successivamente alla data di presentazione della domanda intervengano modifiche al governo societario o assunzioni di impegno in tal senso da parte dell'emittente, la relazione, opportunamente integrata, dovrà essere trasmessa non appena disponibile e comunque prima del provvedimento di ammissione alla quotazione. La relazione dovrà essere fornita anche su supporto elettronico inviandola, successivamente al provvedimento di ammissione, al seguente indirizzo di posta elettronica: infosocietaria.cg@borsaitalia.it
13. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.
14. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.
15. Copia dell'eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
16. Una relazione sui processi decisionali e sulla struttura organizzativa specificando in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità.
In particolare, sono descritte in modo sintetico ma esaustivo (i) le singole unità aziendali specificando le funzioni ed i responsabili delle medesime, (ii) la ripartizione di compiti tra i diversi organi aziendali e all'interno degli stessi, nonché (iii) la documentazione funzionale al processo di formazione delle decisioni e che dia conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
La relazione descrive altresì: i soggetti cui è ricondotto il controllo della società e l'eventuale ruolo della stessa all'interno del gruppo d'appartenenza.
La relazione deve descrivere la composizione dell'organo amministrativo con particolare riferimento alla presenza di membri indipendenti ed il ruolo dell'organo amministrativo nella determinazione delle politiche aziendali, specialmente in relazione alle strategie e alle decisioni di investimento; il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di management, precisando l'esistenza di

comitati esecutivi o consultivi e la presenza all'interno di questi ultimi di membri indipendenti; sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo, dei dirigenti e dei dipendenti addetti all'elaborazione e identificazione delle opportunità di investimento, in cui si evidenzia l'esperienza maturata in materia di gestione di investimenti immobiliari; descrizione delle deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e mansioni dei dirigenti; frequenza e contenuto dell'informativa fornita all'organo amministrativo e all'alta direzione per l'attività di controllo dell'andamento della società; l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda; i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

La relazione descrive il sistema di gestione del rischio dell'impresa, le misure predisposte per assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità, i meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli della società, le procedure e sistemi di segnalazione interna, comunicazione e conservazione delle informazioni.

Nella Relazione è descritto dettagliatamente il processo d'investimento. In particolare sono descritti gli obiettivi sottostanti al processo di investimento, evidenziando le modalità di allineamento delle politiche di gestione con gli obiettivi perseguiti in termini di rischio/rendimento ed i criteri per la definizione del profilo di rischio/rendimento prescelto indicando, per ciascuna fase del processo, le unità organizzative coinvolte. La Relazione precisa le regole in materia di composizione del portafoglio ed i limiti alla concentrazione del rischio ed identifica le procedure individuate per garantirne il rispetto. La relazione descrive l'organo aziendale preposto all'individuazione di obiettivi, strategie, profili e livelli di rischio e alla relativa verifica periodica, nonché alle decisioni sugli investimenti. Inoltre la relazione descrive i presidi adottati per garantire che gli investimenti siano selezionati in maniera indipendente e nell'esclusivo interesse degli investitori; la relazione descrive inoltre la politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 2.2.40, comma 12, in cui sono illustrati i presidi, le procedure e le misure organizzative posti alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse e i relativi flussi informativi. Nella relazione si specificano le modalità di ricerca, due diligence e selezione degli immobili in cui la REIC investe. La relazione descrive la funzione di risk management, specificandone la collocazione organizzativa, i relativi compiti, nonché il nominativo dell'eventuale responsabile e degli eventuali addetti, allegando dettagliato curriculum vitae. La relazione indica se la società ha effettuato una ricognizione delle diverse fattispecie di rischio cui è esposta in relazione agli investimenti eseguiti o programmati sulla base della investment policy.

Le attestazioni di cui ai punti 6, 7 e 8 devono essere rinnovate senza indugio qualora sopravvengano significativi mutamenti relativamente alle circostanze oggetto di tali attestazioni. La dichiarazione di cui al punto 14 deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

2.00 Azioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente circa la libera negoziabilità delle azioni alla data di inizio delle negoziazioni e la loro sottoposizione al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le azioni sono emesse.
2. Copia delle delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.
4. Dichiarazione che il servizio titoli è svolto dall'emittente o, in alternativa, l'indicazione del mandatario incaricato di svolgere il servizio titoli per conto dell'emittente.
5. Numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione.
Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta, secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 1.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dell'ultimo bilancio annuale o, in mancanza, nei casi di cui all'articolo 2.2.40, comma 2, una situazione patrimoniale ed economica relativa ad un periodo inferiore all'anno purché assoggettata al giudizio di una società di revisione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della società o dal soggetto munito dei necessari poteri. Qualora, rispetto al momento del provvedimento di ammissione, siano trascorsi più di 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere allegata anche la copia della relazione semestrale corredata di un giudizio della società di revisione. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione non devono essere trascorsi più di 15 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio annuale pubblicato.
2. Nel caso di cui all'articolo 2.2.40, comma 3, del Regolamento, copia della situazione economica e patrimoniale pro-forma relativa ad almeno un semestre; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta

applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento. Devono essere inoltre allegati i bilanci e le ricostruzioni contabili che costituiscono la base dei dati pro-forma, unitamente alla relazione della società di revisione.

4.00 Sponsor

1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 2, del Regolamento, secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.11 delle Istruzioni.
2. Attestazione di cui all'articolo 2.3.4, comma 7 e 8.

5.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente dei requisiti di cui all'articolo 2.2.39 del Regolamento, tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

6.00 Procedura di ammissione alla quotazione di azioni sulla base di un prospetto costituito da documenti distinti

1. Nel caso di procedura di ammissione alla quotazione di azioni sulla base di un prospetto costituito da documenti distinti di cui all'articolo 2.4.9 del

Regolamento, la documentazione di cui ai punti 1.04, 2.00 può non essere prodotta a seguito della presentazione della richiesta del giudizio di ammissibilità. In luogo dei documenti di cui ai punti 1.09 e 1.11, l'emittente presenta una versione preliminare della relazione sul sistema di governo societario.

2. La documentazione di cui ai punti 1.04, 1.09, 1.11 e 2.00 dovrà essere prodotta con la presentazione della domanda di ammissione, unitamente alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi. L'emittente dovrà inoltre allegare alla domanda di ammissione la documentazione di cui ai punti 3.01, 3.02 riferita al periodo intercorrente tra il rilascio del giudizio di ammissibilità e il provvedimento di ammissione.
3. L'attestazione dello sponsor di cui al punto 4.01 è prodotta a seguito della presentazione della richiesta del giudizio di ammissibilità ed è rinnovata in occasione della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già altri strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Tavola 8: azioni ordinarie di SIV

Alla domanda di ammissione di azioni di SIV deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'Emittente

1. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
3. Copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la politica di investimento nonché copia della politica di investimento approvata se non già contenuta nella delibera
4. Bozza del prospetto informativo ovvero il prospetto approvato dall'autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente, anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.
5. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle azioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering circular).
6. Nel caso di società controllante società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni per la quotazione di cui all'articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007, lettere a, b e c, (i) nonché attestazione dell'organo di controllo circa quanto previsto in tema di sistema amministrativo contabile dall'articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche e integrazioni.
7. Nel caso di società controllata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, attestazione dell'organo amministrativo circa la non sussistenza delle condizioni che inibiscono la quotazione di cui all'articolo 37 del regolamento Consob n. 16191/2007, e successive modifiche e integrazioni.
8. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 3 del Regolamento.
9. Documentazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.2.43, comma 10 relativo alla costituzione di un conto vincolato, ove necessario.
10. Sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo e dei Dirigenti; descrizione delle deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e delle mansioni dei Dirigenti.

11. Per i soggetti indicati all'articolo 2.2.43, comma 11, sintetico *curriculum vitae* da cui risulti la sussistenza del requisito di professionalità di cui al 2.2.43, comma 11.
12. Relazione contenente il confronto del sistema di governo societario dell'emittente con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e con le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina adottato dalle Associazioni di categoria relativamente agli aspetti riguardanti l'attività tipica delle Investment Companies. Qualora successivamente alla data di presentazione della domanda intervengano modifiche al governo societario o assunzioni di impegno in tal senso da parte dell'emittente, la relazione, opportunamente integrata, dovrà essere trasmessa non appena disponibile e comunque prima del provvedimento di ammissione alla quotazione. La relazione dovrà essere fornita anche su supporto elettronico inviandola, successivamente al provvedimento di ammissione, al seguente indirizzo di posta elettronica: infosocietaria.cg@borsaitalia.it
13. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.
14. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l'emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l'articolo 65-sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.
15. Copia dell'eventuale relazione di rating, di cui all'articolo IA.2.4.1, relativa all'emittente, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, scala di rating e periodicità di aggiornamento.
16. Una relazione sui processi decisionali e sulla struttura organizzativa, specificando in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità.
In particolare, sono descritte in modo sintetico ma esaustivo (i) le singole unità aziendali specificando le funzioni ed i responsabili delle medesime, (ii) la ripartizione di compiti tra i diversi organi aziendali e all'interno degli stessi, nonché (iii) la documentazione funzionale al processo di formazione delle decisioni e che dia conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
La relazione descrive altresì: i soggetti cui è ricondotto il controllo della società e l'eventuale ruolo della stessa all'interno del gruppo d'appartenenza.
La relazione deve descrivere la composizione dell'organo amministrativo con particolare riferimento alla presenza di membri indipendenti e il ruolo dell'organo amministrativo nella determinazione delle politiche aziendali, specialmente in relazione alle strategie e alle decisioni di investimento; il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di management, precisando l'esistenza di comitati esecutivi o consultivi e la presenza all'interno di questi ultimi di membri indipendenti; sintetico *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo, dei dirigenti e dei dipendenti addetti all'elaborazione e identificazione delle opportunità di investimento, in cui si evidenzia l'esperienza maturata in materia di gestione di portafogli di investimento;

descrizione delle deleghe conferite ai componenti l'organo amministrativo e mansioni dei dirigenti; frequenza e contenuto dell'informativa fornita all'organo amministrativo e all'alta direzione per l'attività di controllo dell'andamento della società; l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda; i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

La relazione descrive il sistema di gestione del rischio dell'impresa, le misure predisposte per assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità, i meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli della società, le procedure e sistemi di segnalazione interna, comunicazione e conservazione delle informazioni.

La relazione descrive l'organo aziendale preposto all'individuazione di obiettivi, strategie, profili e livelli di rischio e alla relativa verifica periodica nonché alle decisioni sugli investimenti. Inoltre la relazione descrive i presidi adottati per garantire che gli investimenti siano selezionati in maniera indipendente e nell'esclusivo interesse degli investitori, la relazione descrive inoltre la politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 2.2.43, comma 12, in cui sono illustrati i presidi, le procedure e le misure organizzative posti alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse e i relativi flussi informativi. Nella relazione si specificano le modalità di ricerca, due diligence e selezione delle società in cui la SIV investe.

Le attestazioni di cui ai punti 6, 7 e 8 devono essere rinnovate senza indugio qualora sopravvengano significativi mutamenti relativamente alle circostanze oggetto di tali attestazioni. La dichiarazione di cui al punto 14 deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

2.00 Azioni oggetto dell'ammissione

1. Dichiarazione dell'emittente circa la libera negoziabilità delle azioni alla data di inizio delle negoziazioni e la loro sottoposizione al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le azioni sono emesse.
2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della documentazione attestante l'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell'Avviso di inizio delle negoziazioni.
3. Attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle

procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.

4. Dichiarazione che il servizio titoli è svolto dall'emittente o, in alternativa, l'indicazione del mandatario incaricato di svolgere il servizio titoli per conto dell'emittente.
5. Numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione.
Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 - i risultati dell'offerta secondo il modello predisposto da Borsa Italiana riportato nell'Allegato 1.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dell'ultimo bilancio annuale, o in mancanza, nei casi di cui all'articolo 2.2.43, comma 2, una situazione patrimoniale ed economica relativa ad un periodo inferiore all'anno purché assoggettata al giudizio di una società di revisione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della SIV o dal soggetto munito dei necessari poteri. Qualora, rispetto al momento del provvedimento di ammissione, siano trascorsi più di 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere allegata anche la copia della relazione semestrale corredata di un giudizio della società di revisione. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione non devono essere trascorsi più di 15 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio annuale pubblicato.
2. Nel caso di cui all'articolo 2.2.43, comma 3, del Regolamento, copia della situazione economica e patrimoniale pro-forma relativa ad almeno un semestre; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento. Devono essere inoltre allegati i bilanci e le ricostruzioni contabili che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui all'articolo 2.2.43, comma 5, unitamente alla relazione della società di revisione.

4.00 Sponsor

1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 2, del Regolamento, secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.11 delle Istruzioni.
2. Attestazioni di cui all'articolo 2.3.4, commi 7 e 9.

5.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una

dichiarazione, nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente dei requisiti di cui all'articolo 2.2.42 del Regolamento; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale .

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita.

SEZIONE IA.1.2

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOGGETTI AVENTI ALTRI TITOLI GIÀ AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA

Tavola 1: azioni

A seguito della presentazione della domanda di ammissione delle azioni deve essere prodotta la seguente documentazione attraverso il servizio telematico di Borsa Italiana [QUiCK] in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio, ad eccezione della ricerca predisposta dallo sponsor in sede di offerta, di cui al punto 2.05, secondo alinea, della Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni, che deve essere trasmessa a Borsa Italiana in forma cartacea:

1. I documenti di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.00, 3.08, e, nel caso la domanda abbia ad oggetto la prima ammissione di azioni, 1.09 e 4.00³.
2. Nel caso l'emittente abbia azioni già quotate, le informazioni di cui ai richiamati punti 1.13, 1.14, 2.05 e 3.08 possono essere omesse. Peraltro, nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di cui agli articoli 2.4.3 e 2.4.4 del Regolamento dovrà essere prodotta la dichiarazione prevista dalle lettere a) e b) dei medesimi articoli.
3. Nel caso l'emittente si avvalga della procedura di cui all'articolo 2.4.4 del Regolamento - nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo - dovranno essere comunicati i risultati dell'offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre produrre, a seguito della presentazione della domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

³ Si applica il punto 7.00 della Tavola 1, Sezione IA.1.1, per quanto compatibile

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE o extracomunitari.

Tavola 2: certificati rappresentativi di azioni

Alla domanda di ammissione di certificati rappresentativi di azioni devono essere allegati:

1. La documentazione di cui al punto 1.01 della Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni, relativa all'emittente le azioni rappresentate. Nel caso in cui l'emittente le azioni rappresentate non abbia alcun titolo quotato, anche la documentazione di cui ai punti 2.01, 2.02 e 3.00 relativa all'emittente medesimo.
2. La documentazione di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni, punti 1.00 e 2.00, relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni.

* * *

Qualora le azioni rappresentate siano di diritto estero e non siano già quotate nella Borsa Italiana, l'emittente le azioni deve inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- le azioni rappresentate sono state emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

Gli emittenti i certificati rappresentativi di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire

l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Tavola 3: obbligazioni e altri titoli di debito

3.1 obbligazioni bancarie garantite

Alla domanda di ammissione di obbligazioni bancarie garantite devono essere allegati i documenti di cui alla tavola 3.1, sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.05, 1.07, 2.00, 3.00, 4.00.

* * *

Per le obbligazioni bancarie garantite sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività e i titoli relativi a ciascuna operazione di emissione sono destinati al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale;
- le obbligazioni emesse sono soggette a una disciplina di diritto estero sostanzialmente corrispondente a quella di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 o, in alternativa, che le obbligazioni emesse sono conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/108/CE); tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.2 obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di ammissione di obbligazioni emesse da enti locali devono essere allegati i documenti di cui alla Tavola 3.2, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 2.00.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.3 obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di ammissione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 3.3, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08 e 2.00.
2. Nel caso l'emittente si avvalga della procedura di cui al punto 2.4.4 del regolamento:
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.4 medesimo;
 - nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, dovranno essere comunicati i risultati dell'offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

3.4 asset backed securities (ABS)

Alla domanda di ammissione di ABS devono essere allegati i documenti di cui alla tavola 3.4, sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 2.00, 3.00.

* * *

Per le ABS sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'emittente nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche;
- le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori dei cedenti né da quelli del cessionario, tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o qualora siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero

l'emittente o il garante abbiano già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Tavola 4: warrant

Alla domanda di ammissione di warrant deve essere allegata la seguente documentazione:

1. I documenti di cui alla Tavola 4, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07 e 2.00.
2. Nel caso l'emittente si avvalga della procedura di cui al punto 2.4.4 del regolamento:
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.4 medesimo;
 - nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, dovranno essere comunicati i risultati dell'offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

SEZIONE IA.1.3

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI AZIONI DI RISPARMIO

A seguito della presentazione della domanda di ammissione di azioni di risparmio deve essere prodotta la seguente documentazione attraverso il servizio telematico [QUiCK] di Borsa Italiana in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio:

1. I documenti di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 1.03, 1.04, 2.01, 2.02, 2.03 e 2.04.
2. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi delle procedure di ammissione di cui agli articoli 2.4.3 e 2.4.4 del Regolamento, dichiarazione in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli medesimi.
3. Numero complessivo degli azionisti.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, nei termini di cui al comma 1, l'emittente dovrà comunicare i risultati dell'offerta, indicando il quantitativo dei titoli offerti, il quantitativo dei titoli oggetto delle accettazioni pervenute e il numero dei soggetti aderenti all'offerta, suddivisi tra appartenenti al pubblico indistinto e investitori istituzionali, a loro volta distinti tra italiani ed esteri. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo dei titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.4 del Regolamento, nei termini di cui al comma 1, l'emittente dovrà comunicare i risultati dell'offerta, indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo dei titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

ALLEGATO 1 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

[SU CARTA INTESTATA DELL'EMITTENTE [e ove presente del garante]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari

Egregi signori,

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche (d'ora in poi "L. 136/10"), il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di _____ (*ragione sociale*), con sede in _____ (*città*), _____ (*indirizzo*), C.F. e P.IVA _____ (d'ora in poi, "Emittente [e ove presente del garante]"), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,

DICHIARA CHE

- L'Emittente [e ove presente il garante] rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,

COMUNICA CHE

- il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/il seguente/i:
_____;
- il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i:
_____;
- tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo Scrivente Emittente [e ove presente il garante] devono intendersi, sin d'ora, integrati dalla menzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto (CUP) rilevante.

- L'Emittente [e ove presente il garante] non rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, l. 136/10 e successive modifiche.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)

ALLEGATO 2 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA

Quantitativo complessivo titoli offerti	n.	
Di cui in overallotment	n.	
Prezzo di assegnazione dei titoli		
Quantitativo complessivo titoli assegnati	n:	
Di cui	percentuale:	
- pubblico indistinto	percentuale:	
- investitori istituzionali	percentuale:	
(i) italiani	percentuale:	
(ii) esteri	percentuale:	
Numero dei soggetti assegnatari		
- investitori istituzionali:	n.	
(i) italiani	n.	
(ii) esteri	n.	
- pubblico indistinto (se disponibile)	n.	
Per titoli di debito:		
Numero dei soggetti sottoscrittori		
- investitori istituzionali	n.	
- pubblico indistinto	n.	
In caso di overallotment, quantitativo assegnato in esercizio della greenshoe	n.	
Quantitativo dei titoli acquistati dal consorzio di garanzia (eventuale)	n.	
In caso di offerta di azioni:	Numero soggetti	Numero azioni
Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni di cui all'art. 2.2.2, c. 1, lettera b), n. 1; art. 2.2.38, c. 1, lettera b), n. 1; art. 2.2.41, c. 1, lettera b) n. 1; art. 2.2.44, c. 1, lettera b) n. 1 del Regolamento		
Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni superiori al 2% di cui all'art. 2.2.2, c. 1, lettera b), n. 2; art. 2.2.38, c. 1, lettera b), n. 2; art. 2.2.41. c. 1, lettera b) n. 2; art. 2.2.44. c. 1, lettera b) n. 2 del Regolamento		
Soggetti assegnatari (se esistenti) delle partecipazioni superiori al 2% di cui all'art. 2.2.2, c. 1, lettera b), n. 3; art. 2.2.38, c. 1, lettera b), n. 3; art. 2.2.41. c. 1, lettera b) n. 3; art. 2.2.44. c. 1, lettera b) n. 3 del Regolamento		

TITOLO IA.2

OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI E MODALITÀ DI QUOTAZIONE

SEZIONE IA.2.1

OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE, STACCO CEDOLA, IMPORTI PERIODICI

Articolo IA.2.1.1

(Date di stacco cedola o pagamento degli importi periodici)

1. Borsa Italiana stabilisce, nell'ambito del calendario dei mercati, le date fissate per lo stacco delle cedole rappresentative di diritti inerenti gli strumenti finanziari quotati in borsa o negoziati nel mercato MIV, nonché per l'avvio delle operazioni di raggruppamento o frazionamento di azioni o di quote o azioni di OICR. Tale calendario prevede:
 - a) per le operazioni straordinarie sul capitale comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o il frazionamento di azioni o di quote di fondi chiusi, quale data di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
 - b) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB, sottostanti contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM, una data di riferimento coincidente con il primo giorno di mercato aperto successivo al terzo venerdì di ciascun mese solare. Tale disposizione non si applica nel caso di contratti derivati su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA *International* o in altri mercati regolamentati europei;
 - c) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società diverse da quelle di cui alla precedente lettera b) nonché per lo stacco dei proventi di gestione relativi a quote di fondi chiusi, quale data di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
 - d) per le operazioni straordinarie comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o il frazionamento e per lo stacco dei proventi di gestione relativi a quote o azioni di OICR aperti, quale data di riferimento qualsiasi giorno di mercato aperto.
2. Lo stacco cedole inerenti interessi maturati su obbligazioni o titoli di Stato ha luogo nel rispetto delle date stabilite dalla relativa disciplina degli strumenti finanziari come descritta nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, e tenuto conto della tempistica di liquidazione dello strumento.
3. Il pagamento degli importi periodici su strumenti finanziari derivati cartolarizzati ha luogo nel rispetto delle date stabilite dalla relativa disciplina degli strumenti

finanziari come descritta nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, e tenuto conto della tempistica di liquidazione dello strumento.

4. In deroga al comma 1, lettera a) del presente articolo, gli stacchi cedola originati dall'esecuzione di un'operazione di scissione hanno luogo nel rispetto dei termini di efficacia giuridica dell'operazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo IA.2.1.8.

Articolo IA.2.1.2

(Obblighi di informativa sul pagamento dei dividendi e tempistica)

1. Non oltre la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo, le società emittenti sono tenute alla trasmissione a Borsa Italiana di un comunicato nel quale vengano indicati:
 - a) nel caso in cui sia deliberata dall'organo competente della società la distribuzione del dividendo:
 - la data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2.6.7 del Regolamento;
 - l'importo del dividendo per azione, specificando se da intendersi al lordo o al netto delle ritenute di legge;
 - il numero della cedola rappresentativa del dividendo.
 - b) nel caso in cui sia deliberato dall'organo competente della società di non distribuire alcun dividendo, la notizia dell'esito di tale deliberazione.
2. Tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data di messa in pagamento del dividendo devono trascorrere almeno 4 giorni di mercato aperto. Ciò è particolarmente necessario nei casi in cui l'approvazione della proposta di distribuzione del dividendo abbia luogo in un giorno immediatamente precedente una possibile data di stacco fissata nel calendario in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nel caso in cui l'organo competente deliberi la distribuzione di acconti sui dividendi, tra la data di riunione dell'organo che delibera in merito alla distribuzione di acconti dividendi e la data di messa in pagamento del dividendo devono intercorrere almeno 4 giorni di mercato aperto.

Articolo IA.2.1.3

(Obblighi di informativa sul pagamento dei dividendi per le società le cui azioni appartengono all'indice FTSE MIB, ovvero le cui azioni costituiscono il sottostante di contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM)

1. Le società le cui azioni appartengono all'indice FTSE MIB, ovvero le cui azioni costituiscono il sottostante di contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM, comunicano entro il mese successivo alla data di chiusura del proprio esercizio sociale:

- a) il mese previsto per il pagamento dell'eventuale dividendo a valere sui risultati dell'esercizio concluso, ove diverso dal mese in cui è stato messo in pagamento il precedente dividendo;
- b) l'eventuale intenzione di adottare una politica di distribuzione di acconti su dividendi per l'esercizio in corso con l'indicazione dei mesi nei quali gli acconti e il saldo verrebbero pagati.

Tale disposizione non si applica nel caso di contratti derivati su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA *International* o in altri mercati regolamentati europei.

2. La comunicazione è effettuata attraverso un comunicato stampa diffuso secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1.
3. Qualora la società debba modificare le informazioni di cui al precedente comma 1, la società deve diffondere, senza indugio, un comunicato stampa, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, indicando le modifiche rispetto alle informazioni fornite, nonché le ragioni sottostanti tale decisione.
4. Le società le cui azioni, in concomitanza con la revisione ordinaria dell'indice FTSE MIB, entrino a fare parte dell'indice FTSE MIB, ovvero le cui azioni divengano sottostante di contratti derivati su azioni, devono comunicare tempestivamente le informazioni di cui al precedente comma 1.

Articolo IA.2.1.4 ***(Diritti di opzione)***

In occasione di operazioni di aumento misto o a pagamento del capitale sociale che prevedono l'offerta in opzione ai soci, le società emittenti sono tenute a prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente e, comunque, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione. Ciò al fine di verificare la tempistica prevista per l'esecuzione della operazione, nonché il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione. Borsa Italiana deve inoltre essere informata sulle date di effettuazione dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati a norma del terzo comma dell'articolo 2441 del c.c.

Articolo IA.2.1.5 ***(Assegnazione gratuita, raggruppamento e frazionamento di azioni)***

1. Le società emittenti sono tenute ad osservare le date previste dal calendario degli stacchi cedola di cui al precedente articolo IA.2.1.1 per la fissazione della data di avvio delle operazioni di assegnazione gratuita, delle operazioni di raggruppamento e frazionamento dei propri strumenti finanziari.
2. Le società emittenti devono prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente al fine di verificare la tempistica di effettuazione dell'operazione.

Articolo IA.2.1.6

(Modifica dei diritti di una categoria di azioni)

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di conversione di azioni in azioni di categoria diversa, e comunque prima che vengano formalizzati i termini per l'esecuzione dell'operazione, le società emittenti devono prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, gli interventi necessari anche in ordine all'eventuale cancellazione delle azioni oggetto di conversione.

Articolo IA.2.1.7

(Fusione per incorporazione di una società)

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di fusione per incorporazione di una società avente azioni quotate in altra società, l'incorporata (nonché l'incorporante se società quotata) deve prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, l'intervento di cancellazione delle azioni dell'incorporata.

Articolo IA.2.1.8

(Scissione di una società)

Non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera di scissione di una società avente azioni quotate, quest'ultima deve prendere contatti con Borsa Italiana, al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, la tempistica di effettuazione dell'operazione.

Articolo IA.2.1.9

(Ammissione alla quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già quotati o azioni di pari categoria di nuova emissione e aventi le medesime caratteristiche di quelle già quotate ad eccezione del godimento)

1. Ai fini dell'ammissione alla quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già quotati o di azioni di pari categoria e aventi le medesime caratteristiche di quelle già quotate ad eccezione del godimento, l'emittente informa Borsa Italiana al più presto e comunque, non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera che autorizza l'emissione degli strumenti finanziari di nuova emissione.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'emittente invia a Borsa Italiana, oltre alle informazioni di cui al comma precedente, una dichiarazione circa la sussistenza o meno dell'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della normativa vigente specificando, se del caso, l'ipotesi di esenzione ai sensi del regolamento Consob 11971/1999. Laddove sussista l'obbligo di pubblicare un prospetto o di mettere a

disposizione un documento informativo dovrà essere indicata l'Autorità Competente per l'approvazione del prospetto, precisando in tale caso la tempistica della pubblicazione del prospetto o messa a disposizione del documento informativo.

L'emittente informa inoltre Borsa Italiana delle caratteristiche e dell'ammontare degli strumenti finanziari di nuova emissione.

3. Borsa Italiana, acquisite le informazioni di cui ai commi precedenti, nonché verificato, ove previsto, che il prospetto sia pubblicato, sia reso disponibile il documento informativo o il documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti, ammette alle negoziazioni gli strumenti di nuova emissione, dandone comunicazione al mercato a seguito dell'efficacia dell'operazione dalla quale rinvergono gli strumenti finanziari di nuova emissione ovvero della comunicazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento Consob 11971/1999.
4. Le informazioni richieste ai sensi del presente articolo sono inviate al fax 02/72004666.

Articolo IA.2.1.10

(Obblighi informativi per l'esecuzione delle operazioni straordinarie sul capitale)

In occasione dell'esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale l'emittente comunica al mercato secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 i termini dell'operazione e, ove previsto, l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell'autorità competente, entro le ore 12.00 del secondo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione. Nel caso in cui le condizioni definitive dell'operazione sul capitale non siano note al momento di tale comunicazione, le stesse devono essere diffuse, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 al più tardi entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione.

Articolo IA.2.1.11

(Obblighi informativi per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus)

1. Agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus laddove non diffondano le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IA.2.5 per l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 2.6.2 commi 1, 3 e 13 del Regolamento.

Con le medesime modalità, comunicano a Borsa Italiana:

- a) l'entità del provento di gestione, la sua data di stacco nonché la data di pagamento; tra la data della comunicazione ed il giorno di negoziazione "ex diritto" deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto;
- b) i giorni del mese nei quali il valore del patrimonio netto (NAV) dell'OICR o il valore ufficiale dell'ETC non viene calcolato a causa di una festività che riguarda il mercato principale di quotazione delle componenti dell'OICR aperto oppure il

- Paese d'origine dell'agente di calcolo; tale comunicazione dovrà essere effettuata entro due giorni di mercato aperto precedenti ciascun mese di riferimento.
- c) qualora l'OICR li preveda: il livello di protezione, il livello di garanzia e il valore del multiplo.
2. Gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus comunicano a Borsa Italiana in ciascun giorno di borsa aperta nel formato elettronico da essa previsto:
 - a) l'ultimo valore del patrimonio netto (NAV) nel caso di OICR o l'ultimo valore ufficiale nel caso di strumenti finanziari derivati cartolarizzati;
 - b) il numero di quote o azioni o strumenti finanziari in circolazione.
 3. Gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus diversi dagli emittenti OICR aperti a gestione attiva comunicano a Borsa Italiana l'information provider o il sito internet, e ogni successiva variazione, per il tramite del quale è assicurata la messa a disposizione del pubblico e il regolare aggiornamento delle seguenti informazioni:
 - valore dell'indice di riferimento dell'OICR o del sottostante dello strumento finanziario derivato cartolarizzato;
 - qualora l'OICR lo preveda, valore del cushion;
 - valore dell'iNAV dell'OICR calcolato almeno ogni 60 secondi ed espresso in Euro.
 4. Gli emittenti OICR aperti a gestione attiva, di cui all'articolo 2.2.35, comma 2, lettera c), comunicano a Borsa Italiana il sito internet, e ogni successiva variazione, per il tramite del quale è assicurata la messa a disposizione del pubblico gratuita e il regolare aggiornamento delle seguenti informazioni:
 - a. valore dell'iNAV calcolato almeno ogni 60 secondi ed espresso in Euro;
 - b. composizione del portafoglio dell'OICR al termine della giornata di negoziazione precedente, che deve essere resa disponibile prima dell'apertura di ciascun giorno di borsa aperta.

Articolo IA.2.1.12

(Obblighi delle società di diritto estero)

1. Alle società di diritto estero si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla presente Sezione.
2. L'emittente, in caso di impedimento a osservare la tempistica di cui alla presente Sezione, deve contattare al più presto Borsa Italiana per concordare le relative modalità.
3. Le società estere emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB devono prendere contatti con Borsa Italiana non appena l'organo sociale competente abbia approvato le operazioni che comportano lo stacco delle cedole rappresentative di un diritto, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di azioni e nel caso di impedimenti oggettivi all'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Sezione devono

comunque fissare le date di decorrenza delle operazioni che comportano lo stacco delle cedole rappresentative di un diritto, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di azioni, in modo da non farle coincidere con il terzo venerdì di ciascun mese solare o con i tre giorni immediatamente precedenti.

4. In occasione di modifiche del capitale sociale, le società estere emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB devono comunicare a Borsa Italiana la variazione dell'ammontare e la nuova composizione del capitale. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo alla data in cui la modifica del capitale sociale è divenuta efficace in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili all'emittente.

SEZIONE IA.2.2

PAGAMENTO DEGLI INTERESSI, DEGLI IMPORTI PERIODICI E RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI E DELLE ABS QUOTATE, CONTROLLI PERIODICI SU OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Articolo IA.2.2.1

(Pagamento degli interessi)

1. Gli emittenti obbligazioni o ABS con cedola interessi variabile che negoziano a "corso secco" devono comunicare a Borsa Italiana l'entità della nuova cedola con un anticipo di almeno due giorni di mercato aperto rispetto al primo giorno di godimento della nuova cedola.
2. Gli emittenti obbligazioni o ABS, con cedola interessi variabile che negoziano "tel quel", devono comunicare a Borsa Italiana l'entità della cedola in pagamento con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione "ex diritto" dello strumento finanziario. La data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è negoziato "ex diritto" sarà comunicata da Borsa Italiana con proprio Avviso, tenuto conto della disciplina degli strumenti finanziari come descritta nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, dello strumento finanziario stesso.

Articolo IA.2.2.2

(Pagamento degli importi periodici)

Gli emittenti strumenti finanziari derivati cartolarizzati negoziati nel mercato SEDEX che prevedono il pagamento di un importo periodico devono prontamente comunicare a Borsa Italiana l'entità dell'importo stesso e comunque con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione "ex diritto" dello strumento finanziario. La data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è negoziato "ex diritto" sarà comunicata da Borsa Italiana con proprio Avviso, tenuto conto della disciplina degli strumenti finanziari come descritta nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, dello strumento finanziario stesso.

Articolo IA.2.2.3

(Rimborso del capitale)

1. Gli emittenti obbligazioni o ABS con rimborso di quota parte del capitale nominale, devono comunicare a Borsa Italiana con un anticipo di almeno quattro giorni di mercato aperto rispetto al giorno di rimborso, il nuovo valore nominale/taglio minimo di ciascun titolo e l'ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario quotato o la quota del valore nominale delle ABS quotate ancora da rimborsare.

2. Gli emittenti obbligazioni, ABS o strumenti finanziari derivati cartolarizzati che prevedano la possibilità di rimborso anticipato devono comunicare la data prevista per il rimborso appena nota, e comunque con un anticipo di almeno quattro giorni di mercato aperto rispetto alla data stessa.
3. Gli emittenti obbligazioni soggette a rimborso del capitale mediante estrazione a sorte devono comunicare a Borsa Italiana, con riferimento alle sole obbligazioni quotate, non appena stabilita la data di estrazione, e comunque con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per l'estrazione, le seguenti informazioni:
 - data di estrazione, precisando se ultima estrazione;
 - il numero dei titoli in estrazione;
 - l'ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario successivamente all'estrazione.

Articolo IA.2.2.4

(Controlli periodici su obbligazioni bancarie garantite)

1. Gli emittenti obbligazioni bancarie garantite, di cui all'articolo 2.2.9, comma 1, lettera a) del Regolamento, devono prontamente comunicare a Borsa Italiana la mancata osservanza di almeno uno dei requisiti che devono essere verificati con periodicità almeno semestrale, come definito dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Borsa Italiana, con proprio Avviso, comunicherà tale situazione al pubblico.

SEZIONE IA.2.3

STATUTI, MODIFICHE STATUTARIE RILEVANTI E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Articolo IA.2.3.1

(Trasmissione dello statuto)

1. Successivamente all'avvio delle negoziazioni gli emittenti italiani di azioni trasmettono al più presto a Borsa Italiana copia del proprio statuto vigente, con l'indicazione della data di approvazione.
2. In caso di successive modificazioni dello statuto di cui al comma 1, l'emittente trasmette a Borsa Italiana, entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese, il testo integrale dello statuto con l'evidenziazione delle modifiche apportate e l'indicazione della data di approvazione.
3. I documenti di cui ai commi precedenti sono trasmessi con le modalità indicate all'articolo 2.7.1 del Regolamento.

Articolo IA.2.3.2

(Modifica della denominazione sociale)

Al fine della predisposizione dei necessari interventi tecnici da parte di Borsa Italiana, le società emittenti sono tenute a comunicare tempestivamente alla stessa, l'approvazione della modifica statutaria inerente il cambio della denominazione sociale da parte dell'organo competente dei soci, nonché la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 c.c. della relativa delibera.

Articolo IA.2.3.3

(Modifica dell'oggetto sociale)

Le società emittenti sono tenute a trasmettere tempestivamente a Borsa Italiana la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 c.c. della delibera dell'organo competente di modifica dell'oggetto sociale.

Articolo IA.2.3.4

(Variazioni del capitale sociale)

Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 98 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, gli emittenti italiani devono compilare il modello 1 allegato alle presenti Istruzioni.

Articolo IA.2.3.5
(Società di diritto estero)

Le disposizioni di cui agli articoli IA.2.3.1, IA.2.3.2 e IA.2.3.3 della presente Sezione si applicano anche agli emittenti di azioni di diritto estero, compatibilmente con le leggi e i regolamenti ad essi applicabili.

Gli emittenti di diritto estero comunicano ogni variazione dell'ammontare e della composizione del proprio capitale sociale al più presto compilando il modello 1 allegato alle presenti Istruzioni.

SEZIONE IA.2.4
RATING

Articolo IA.2.4.1
(Definizione di rating pubblico)

Per rating pubblico si intende la valutazione sul merito di credito:

- a) richiesta dall'emittente e che sia resa nota al mercato, ai sensi della normativa Consob, e/o sia comunicata dall'emittente a persone non soggette ad un obbligo di riservatezza - legale, regolamentare, statutario o contrattuale - ovvero sia comunicata, da parte della società di rating, a soggetti diversi dall'emittente stesso;
- b) non richiesta dall'emittente, comunque pervenuta nella disponibilità di quest'ultimo, qualora sia diffusa dall'emittente stesso a persone non soggette ad un obbligo di riservatezza, sia esso legale, regolamentare, statutario o contrattuale.

SEZIONE IA.2.5

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI EMITTENTI

Articolo IA.2.5.1

(Modalità di comunicazione a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari)

1. Gli emittenti valori mobiliari adempiono gli obblighi di comunicazione con le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento attraverso lo SDIR o in proprio mediante l'invio di un flusso dati elaborabile. Con le medesime modalità comunicano a Borsa Italiana le altre informazioni necessarie per il buon funzionamento del mercato.
2. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dagli emittenti valori mobiliari laddove non diffondano le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, adempiono gli obblighi di comunicazione di cui al comma precedente ad uno dei seguenti numeri di fax:
fax nn: 02/8646.4242; 02/7200.4666

Articolo IA.2.5.2

(Modalità di trasmissione dei documenti a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari inviano attraverso lo SDIR o in proprio mediante l'invio di un flusso dati elaborabile i documenti, destinati al pubblico, previsti dal Regolamento, nonché quelli per i quali il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, o le altre disposizioni di legge stabiliscono il deposito presso Borsa Italiana, anche se alternativo ad altre modalità di pubblicazione. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare tale flusso, i documenti sono inviati, in formato Portable Document Format (PDF), al seguente indirizzo di posta elettronica: infosocietaria.bilanci@borsaitalia.it, o, ove ciò non sia possibile, su supporto elettronico al seguente indirizzo:

BORSA ITALIANA S.P.A.
LISTED COMPANIES SUPERVISION
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano

Articolo IA.2.5.3

(Modalità di trasmissione dei comunicati a Borsa Italiana in caso di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio di diffusione delle informazioni)

Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio dello SDIR utilizzato dall'emittente o del servizio di diffusione in proprio gestito dall'emittente medesimo ai fini della diffusione delle informazioni regolamentate, gli emittenti strumenti finanziari adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana attraverso l'invio di un comunicato ad uno dei seguenti numeri di fax:

fax nn: 02/8646.4242; 02/7200.4666

Articolo IA.2.5.4

(Comunicati relativi a notizie rilevanti diffuse a mercato aperto)

3. Nei casi previsti dagli articoli 37 e 65-septies, comma 4, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, si richiede agli emittenti strumenti finanziari quotati di preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l'inoltro del comunicato a mercato aperto allo scopo di consentire a Borsa Italiana di valutare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle contrattazioni.
4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, l'emittente Borsa Italiana preavverte Consob a mezzo telefono circa l'inoltro del comunicato a mercato aperto per le finalità di cui al comma precedente.

Articolo IA.2.5.5

(Comunicati in lingua inglese)

1. Gli emittenti azioni rientranti nella composizione dell'indice FTSE MIB devono predisporre i comunicati di cui all'articolo 114, commi 1, 4 e 5, del Testo Unico della Finanza, anche in lingua inglese e trasmetterli senza indugio a Borsa Italiana secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento.
2. Gli emittenti azioni quotate diversi da quelli di cui al comma precedente che provvedono alla diffusione dei comunicati di cui all'articolo 114, commi 1, 4 e 5, del Testo Unico della finanza anche in lingua inglese, sono tenuti a trasmetterli senza indugio a Borsa Italiana secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento.

Articolo IA.2.5.6

(Modifiche successive alle modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti strumenti finanziari comunicano senza indugio a Borsa Italiana l'individuazione di un nuovo SDIR nel caso di sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

SEZIONE IA.2.6

SCHEMI DI COMUNICATO PRICE-SENSITIVE

Articolo IA.2.6.1

(Criteri generali)

1. I comunicati diffusi ai sensi degli articoli 114 del Testo Unico della Finanza e 66 e 68 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 (c.d. comunicati *price sensitive*) sono redatti in osservanza delle modalità di rappresentazione e, ove rientranti nelle fattispecie contemplate, dei contenuti minimi specificati negli articoli seguenti.
2. Resta rimessa agli emittenti la valutazione caso per caso dell'idoneità dei contenuti minimi e delle modalità di rappresentazione a soddisfare gli obblighi di informazione su fatti rilevanti previsti dal Testo Unico della Finanza e dai regolamenti Consob attuativi.
3. I comunicati devono essere integrati con le ulteriori informazioni eventualmente previste da disposizioni di legge, da Consob¹ e da altre autorità, nonché dal Regolamento e dalle Istruzioni.

Articolo IA.2.6.2

(Modalità di rappresentazione dei comunicati)

1. I comunicati *price sensitive* si compongono di:
 - codice identificativo di cui all'articolo 65-ter del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971;
 - titolo;
 - sommario;
 - testo;
 - contatti societari.
2. Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto. Nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, il titolo fa menzione di ciascun evento.
3. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante e può essere omesso nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto.

¹ Per un quadro coordinato degli interventi operati da Consob in materia vedi Comunicazione n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

4. Il testo riporta in forma articolata il contenuto della notizia secondo un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione. Qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo.
5. I contatti societari contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'eventuale indirizzo internet della società.

Articolo IA.2.6.3

(Contenuto minimo dei comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili di periodo)

1. Fermo restando quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DME/6064291 del 28 luglio 2006, le disposizioni del presente articolo si applicano ai comunicati *price sensitive* concernenti l'approvazione di dati contabili di periodo, nonché in quanto compatibili, ai comunicati *price sensitive* inerenti alla diffusione di dati contabili preconsuntivi.
2. Il sommario riassume i principali dati economico-finanziari contabili ed eventualmente extra-contabili, opportunamente raffrontati con i dati del corrispondente periodo precedente e, ove necessario per una comprensione più chiara, con l'indicazione della variazione percentuale intervenuta². Nel caso di comunicati riguardanti l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, il sommario indica anche l'eventuale dividendo proposto.
Nel sommario sono riportati i dati consolidati³, con evidenza, in nota, delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel perimetro di consolidamento e l'effetto, in percentuale, della modifica del perimetro stesso.
3. Il testo del comunicato, con la chiara specificazione se si tratta di commento ai dati civilistici o consolidati, contiene almeno i seguenti elementi:
 - l'indicazione dell'organo che ha approvato i dati oggetto di comunicazione al mercato;
 - l'indicazione dei principali dati economico-finanziari contabili e extra-contabili, nonché degli altri dati utili al fine di comprendere in via sintetica sia i componenti di reddito più significativi ai fini della formazione del risultato della gestione sia la situazione patrimoniale e finanziaria, opportunamente commentati per quanto riguarda le ragioni delle variazioni più significative occorse rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, anche a seguito di modifiche intervenute nel perimetro di consolidamento, nei principi contabili o a seguito di correzioni di errori presenti nelle rendicontazioni contabili precedenti, nella misura in cui siano di entità significativa;

² Per le società calcistiche, vedi anche Raccomandazione Consob n. DEM/2080535 del 9 dicembre 2002

³ Nel caso in cui la società non sia tenuta alla predisposizione dei dati consolidati, dovranno essere riportati i dati civilistici.

- la ripartizione del fatturato o valore della produzione⁴ per aree di business e/o per area geografica, qualora necessario per una corretta valutazione della situazione societaria;
 - l'evidenza delle componenti di reddito derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente che sono stati eventualmente evidenziati nello schema di conto economico, se di entità significativa;
 - l'evidenza dell'eventuale scostamento, se rilevante, dei dati approvati rispetto a dati preconsuntivi o previsionali ove precedentemente comunicati al mercato, con esplicitazione delle ragioni sottostanti tali variazioni; nel caso in cui la società si trovi ad avere in precedenza comunicato dati previsionali relativi a periodi successivi a quello consuntivato, è necessario chiarire se tali previsioni restano valide ovvero, in caso contrario, indicare le variazioni in tali dati prospettici conseguenti all'approvazione dei dati contabili;
 - le modifiche rilevanti intervenute nella posizione finanziaria netta⁵ consolidata⁴ e/o nella sua composizione rispetto al più recente dato fornito al mercato con indicazione analitica delle motivazioni sottostanti tali variazioni;
 - l'indicazione, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della proposta di destinazione dell'utile, precisando in particolare l'eventuale proposta di dividendo unitario per ciascuna categoria di azioni, la data di stacco cedola, la prevista data di messa in pagamento del dividendo, nonché il trattamento fiscale applicabile ai fondi in distribuzione, ove differente rispetto a quello ordinario;
 - un eventuale commento ai principali dati civilistici della società quotata, evidenziando quei fattori che non sono già illustrati nella sezione relativa alla situazione consolidata, se necessario per una corretta informazione al pubblico;
 - i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo e l'evoluzione prevedibile della gestione;
 - l'indicazione, nel caso di approvazione di dati infrannuali, di eventuali fenomeni ciclici e stagionali che caratterizzano l'attività svolta;
 - nel caso in cui la società o le società controllate abbiano emesso, anche all'estero, obbligazioni o ottenuto finanziamenti di importo rilevante che prevedono il rispetto di *covenants*, l'indicazione dell'eventuale mancato rispetto di tali parametri e delle possibili conseguenze;
 - nel caso in cui la società o le società controllate abbiano debiti scaduti da oltre 60 giorni, che, anche cumulati a livello di gruppo, siano di ammontare significativo, l'indicazione dell'ammontare e della natura di tali debiti.
4. Ad eccezione degli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa, nei comunicati relativi all'approvazione del progetto di bilancio annuale o semestrale abbreviato da parte dell'organo competente, la società riporta l'elenco dei prestiti obbligazionari rilevanti emessi dalla società o da sue controllate in scadenza nei diciotto mesi successivi alla chiusura del periodo di riferimento, nonché

⁴ Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

⁵ Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

⁴ Nel caso in cui la società non sia tenuta alla predisposizione dei dati consolidati, dovranno essere riportati i dati civilistici.

l'elenco delle obbligazioni rilevanti emesse nel corso del periodo di riferimento, precisando, per ciascuna emissione, l'ammontare in circolazione, la scadenza, nonché l'eventuale garanzia prestata dalla società o da sue controllate.

5. Ad integrazione di tali informazioni la società allega gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario⁵ previsti dalla vigente normativa riferiti sia alla situazione civilistica che consolidata. Qualora la Relazione sulla gestione contenga schemi riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario⁶ completi e sufficientemente analitici, la società potrà in alternativa allegare detti prospetti. In entrambi i casi i dati contenuti negli schemi dovranno esser comparati con quelli del periodo precedente, avendo cura di evidenziare gli eventuali effetti connessi al mutamento dei principi contabili di riferimento. Occorre precisare, con riguardo agli schemi di bilancio previsti dalla legge, che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione e, con riguardo agli schemi riclassificati, che si tratta di dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione.
6. Ad integrazione delle informazioni contenute nei comunicati relativi all'approvazione della relazione trimestrale, la società allega gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ove disponibili nella relazione trimestrale.
7. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione del CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005.
8. Nel testo del comunicato è inserita la seguente dichiarazione "Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (nome/cognome) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".

Articolo IA.2.6.4

(Contenuto minimo dei comunicati relativi all'approvazione dei rendiconti di gestione e delle relazioni semestrali da parte degli OICR quotati)

1. Il testo del comunicato contiene almeno:
 - l'indicazione dell'organo che approva i dati;
 - il valore complessivo netto del Fondo e il valore unitario della quota;
 - un confronto con i valori del periodo precedente, indicando le principali ragioni sottostanti le variazioni;
 - il risultato di gestione e le principali grandezze che hanno contribuito alla sua formazione;

⁵ Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

⁶ Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

- la destinazione del risultato e in particolare, se viene deliberata la distribuzione di proventi o rimborsi parziali, l'indicazione della data stacco e data di pagamento;
 - i principali investimenti e disinvestimenti realizzati nel periodo in esame evidenziando, eventualmente, quelli effettuati ai sensi dell'articolo 12-bis comma 4, D.M. 228/1999;
 - l'ammontare della liquidità e l'indicazione delle modalità di impiego della liquidità ancora disponibile, con indicazione delle variazioni intervenute nel periodo in esame;
 - l'ammontare dei prestiti assunti (e, se difforni da quelle di mercato, le relative condizioni contrattuali), con l'indicazione della destinazione e delle variazioni intervenute nel periodo in esame;
 - i fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo di riferimento.
2. Ad integrazione di tali informazioni, l'OICR allega la composizione del patrimonio, una tabella riepilogativa della situazione patrimoniale e di quella reddituale alla data di riferimento, se disponibili nel rendiconto di gestione e nella relazione semestrale.

Articolo IA.2.6.5

(Contenuto minimo dei comunicati relativi a giudizi della società di revisione)

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* da diffondere al mercato a seguito del rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo o di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche.
2. Il testo del comunicato contiene almeno:
 - la notizia del giudizio fornito dalla società di revisione;
 - la copia integrale della relazione della società di revisione.

Articolo IA.2.6.6

(Contenuto minimo dei comunicati contenenti dati previsionali o obiettivi quantitativi)

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* inerenti a dati previsionali o obiettivi quantitativi.
2. Il testo del comunicato contiene almeno i seguenti elementi:
 - la precisazione che i dati prospettici siano vere e proprie previsioni o obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale;
 - l'illustrazione delle principali ipotesi che hanno condotto alla formulazione dei dati prospettici con particolare riferimento alle ipotesi di crescita, ai tassi di cambio, alla situazione del mercato di riferimento, segnalando quelle che riguardano fattori al di fuori del proprio controllo;
 - le eventuali modifiche di precedenti stime comunicate al pubblico dalla società.

3. Se nel comunicato sono utilizzati “indicatori alternativi di performance” si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione del CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005.

Articolo IA.2.6.7

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti alla dimissione o alla nomina di componenti gli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave)

1. Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* relativi alla dimissione o alla nomina di componenti gli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave dell'azienda.
2. Il testo del comunicato relativo alle dimissioni contiene:
 - le motivazioni delle dimissioni, se disponibili;
 - nel caso dei componenti l'organo amministrativo, il ruolo e le caratteristiche del soggetto dimissionario in termini di indipendenza, esecutività e appartenenza a comitati interni;
 - l'eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla data di dimissioni, se resa disponibile alla società.
3. Il testo del comunicato relativo alla nomina contiene:
 - nel caso dei componenti l'organo amministrativo, il ruolo e le caratteristiche del soggetto in termini di indipendenza, esecutività e appartenenza a comitati interni: nel caso di nomina assembleare tali informazioni saranno diffuse al momento della loro determinazione;
 - l'indicazione delle modalità per reperire il curriculum vitae o una sintesi del medesimo;
 - l'eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla data di nomina, se resa disponibile alla società.

Articolo IA.2.6.8

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti operazioni e programmi relativi ad acquisizioni/cessioni di una società o di una attività)

1. Il presente articolo disciplina i contenuti dei comunicati *price sensitive* inerenti a operazioni e programmi relativi ad acquisizione o cessione di assets. Rientrano in tale articolo anche le operazioni di acquisizione/cessione realizzate attraverso il conferimento di beni con conseguente aumento di capitale riservato al conferimento.
2. Il testo del comunicato contiene almeno i seguenti elementi:
 - la descrizione delle modalità, termini, finalità e tempistica dell'operazione, con particolare riferimento al valore della transazione e alle modalità di regolamento; nel caso di acquisizione realizzata mediante aumento di capitale al servizio del conferimento di beni, occorre precisare la data prevista per la convocazione dell'assemblea degli azionisti o, in caso di delega ex articolo 2443 c.c., dell'organo amministrativo;

- relativamente al valore della transazione, l'indicazione di eventuali contratti di accollo del debito o di cessione di crediti;
 - la descrizione della società e/o delle attività e passività oggetto dell'operazione di acquisizione/cessione con l'indicazione dei principali dati economico-finanziari relativi almeno all'ultimo esercizio della società e/o delle attività e passività oggetto dell'operazione;
 - l'indicazione, ove significative, delle modalità di finanziamento dell'acquisizione ovvero delle forme di impiego del ricavato della cessione;
 - le eventuali condizioni sospensive o risolutive rilevanti ai fini del perfezionamento dell'operazione;
 - le eventuali opzioni *call/put* negoziate fra le parti se significative con indicazione dei termini economico-temporali delle stesse;
 - l'eventuale *lock-up* sulle azioni emesse al servizio del conferimento;
 - nel caso in cui la società abbia diffuso in precedenza dati previsionali ovvero obiettivi quantitativi, essa comunica se l'operazione incide sulle prospettive fornite al mercato, indicando le eventuali modifiche che interverranno in tali dati a seguito della transazione;
 - nel caso in cui l'operazione sia conclusa con parte correlata, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del Regolamento Emittenti Consob, l'indicazione della controparte dell'operazione e gli eventuali rapporti con la società oggetto dell'operazione; l'esistenza di valutazioni di esperti indipendenti; l'indicazione del ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 71-bis del Regolamento Emittenti Consob ai fini della applicazione del medesimo; ove nel comunicato non siano forniti gli elementi informativi previsti dall'Allegato 3B del Regolamento Emittenti Consob, precisazioni in merito alla presumibile tempistica per la messa a disposizione del documento informativo previsto dall'articolo 71-bis.
3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.
4. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione del CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005.

Articolo IA.2.6.9

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti decisioni e programmi relativi ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili, finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie)⁷

1. Il testo del comunicato inerente a decisioni e programmi relativi ad aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili, finalizzate alla raccolta di risorse finanziarie illustra almeno i seguenti elementi:

⁷ Si intende escludere operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservate al conferimento di beni.

- termini, modalità e condizioni dell'operazione, nonché l'organo deliberante e la fase in cui si trova il processo deliberativo;
 - le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti, in rapporto anche all'andamento gestionale della società e del relativo gruppo;
 - il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione;
 - l'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia e/o collocamento, le modalità e i termini dell'intervento;
 - gli eventuali impegni formali, se noti, assunti da azionisti rilevanti o da soggetti terzi circa l'intenzione di sottoscrivere le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, anche attraverso l'acquisto di diritti di opzione, precisando l'entità dell'impegno, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinato;
 - l'eventuale intenzione di richiedere per l'emissione obbligazionaria il rating da diffondersi ai canali di distribuzione o al pubblico;
 - l'eventuale esistenza di *covenants* dell'emissione obbligazionaria, con l'indicazione delle principali caratteristiche.
2. Qualora l'organo amministrativo convochi l'assemblea degli azionisti per l'attribuzione delle deleghe di cui agli articoli 2443 e 2420-ter c.c., nel comunicato deve essere specificato se l'organo amministrativo intenda dare immediato esercizio alla delega, precisando, ove noto, l'ammontare per il quale si intende dare esercizio della delega.
3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

Articolo IA.2.6.10

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti all'emissione di obbligazioni)

1. Il presente articolo disciplina i contenuti dei comunicati *price sensitive* inerenti all'emissione di obbligazioni.
2. Il testo del comunicato illustra:
- termini, modalità e condizioni dell'operazione;
 - le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti, in rapporto anche all'andamento gestionale della società e del relativo gruppo;
 - l'esistenza di eventuali garanzie presentate da società del gruppo o da terzi;
 - i soggetti destinatari del collocamento dell'obbligazione, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 2412, comma 2 c.c.;
 - l'intenzione da parte dell'emittente di richiedere la quotazione delle obbligazioni in un mercato regolamentato, precisando l'eventuale timing;
 - l'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia e/o collocamento, nonché la modalità e i termini dell'intervento;
 - l'eventuale intenzione di richiedere per l'emissione obbligazionaria il rating da diffondersi ai canali di distribuzione o al pubblico;
 - l'eventuale esistenza di *covenants*, con l'indicazione delle principali caratteristiche;

- gli eventuali impegni formali, se noti, assunti da soggetti terzi circa l'intenzione di sottoscrivere le obbligazioni di nuova emissione, precisando l'entità dell'impegno, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinato.
3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

Articolo IA.2.6.11

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni su azioni proprie)

1. Il presente articolo disciplina il contenuto dei comunicati *price sensitive* inerenti alle deliberazioni con le quali l'organo amministrativo propone all'Assemblea di deliberare in merito all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie.
2. Il testo del comunicato illustra almeno:
 - le motivazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione delle azioni proprie;
 - il numero massimo di azioni proprie acquistabili, ripartite per categoria;
 - il potenziale esborso massimo di acquisto previsto per l'operazione in oggetto;
 - il periodo di validità dell'autorizzazione assembleare;
 - le modalità per l'effettuazione dell'acquisto e l'indicazione del prezzo minimo e massimo di acquisto;
 - ammontare, espresso anche in termini percentuali sul capitale sociale, di azioni proprie detenute dalla società.
3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

Articolo IA.2.6.12

(Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni e programmi relativi a fusioni/scissioni)

1. Il presente articolo disciplina il contenuto dei comunicati *price sensitive* inerenti alle deliberazioni con le quali l'organo amministrativo esamina un'operazione o un programma relativi a fusione o scissione.
2. Il testo del comunicato illustra almeno:
 - descrizione delle società oggetto dell'operazione;
 - finalità dell'operazione;
 - descrizione sintetica delle modalità, dei termini e della tempistica dell'operazione, fra cui almeno lo stadio al quale si trova l'operazione (approvazione preliminare dei rapporti di concambio o approvazione del progetto di fusione/scissione), il rapporto di concambio, l'eventuale diritto di recesso spettante agli azionisti;

- eventuale impatto dell'operazione sulla composizione dell'azionariato della società;
 - l'eventuale *lock-up* sulle azioni emesse al servizio della fusione/scissione ovvero sulle azioni già detenute dai soci dell'incorporante;
 - eventuali condizioni sospensive o risolutive cui è sottoposta l'operazione;
 - indicazione delle eventuali ristrutturazioni o riorganizzazioni previste successivamente all'operazione;
 - nel caso in cui l'operazione sia conclusa con parte correlata, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del Regolamento Emittenti Consob, l'indicazione della controparte dell'operazione e gli eventuali rapporti con la società oggetto dell'operazione; l'esistenza di valutazioni di esperti indipendenti; l'indicazione del ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 71-bis del Regolamento Emittenti Consob ai fini della applicazione del medesimo; ove nel comunicato non siano forniti gli elementi informativi previsti dall'Allegato 3B del Regolamento Emittenti Consob, precisazioni in merito alla presumibile tempistica per la messa a disposizione del documento informativo previsto dall'articolo 71-bis.
3. Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.
4. Se nel comunicato sono utilizzati "indicatori alternativi di performance" si deve tener conto di quanto indicato nella raccomandazione del CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005.

SEZIONE IA.2.7

COMUNICAZIONI NEL CASO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE MEDIANTE ACQUISTO E VENDITA DI STRUMENTI DERIVATI NEGOZIATI NELL'IDEM

Articolo IA.2.7.1

(Comunicazioni al pubblico)

1. Prima dell'inizio delle operazioni di acquisto delle azioni proprie mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nell'IDEM ai sensi dell'articolo 2.6.8, comma **3** ~~2~~ del Regolamento, devono essere comunicate al pubblico le serie di strumenti oggetto di compravendita. Il numero di serie comunicato non può essere superiore a 10. Modifiche successive di tali serie devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento.

SEZIONE IA.2.8

TERMINI E MODALITA' DI QUOTAZIONE

Articolo IA.2.8.1 *(Negoziazione dei diritti di opzione)*

Nello stabilire modalità e termini di negoziazione dei diritti di opzione, Borsa Italiana si attiene ai seguenti criteri:

- le modalità di negoziazione dei diritti sono fissate coerentemente con quelle dello strumento finanziario dal quale hanno avuto origine;
- la decorrenza del periodo di trattazione dei diritti coincide con il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno, in funzione del periodo per l'esercizio del diritto di opzione fissato dall'emittente;
- il termine ultimo di trattazione dei diritti coincide con il quinto giorno di mercato aperto antecedente il termine ultimo (se giorno di mercato aperto) del periodo di opzione.

Articolo IA.2.8.2 *(Disponibilità degli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione)*

Gli emittenti rendono disponibili gli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione a partire dall'ultimo giorno del periodo di opzione.

Articolo IA.2.8.3 *(Definizione di "ex diritto")*

Ex diritto significa "privo di diritto" (ove il diritto può assumere di volta in volta la configurazione di dividendo, opzione, assegnazione, raggruppamento, frazionamento, estrazione, rimborso, interessi, importo periodico, ecc...).

L'effetto di negoziare uno strumento finanziario "ex diritto" è tale per cui l'acquirente dello strumento non è legittimato ad esercitare il relativo diritto.

Articolo IA.2.8.4 *(Quotazione ex diritto)*

1. Borsa Italiana segnala con proprio avviso la data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è quotato "ex diritto", fatta eccezione per la quotazione ex cedola inerente interessi maturati su obbligazioni o ABS quotate a corso secco o su titoli di Stato.
2. La quotazione ex diritto di uno strumento finanziario quotato decorre di norma da una delle date di stacco cedola stabilite nel calendario dei mercati, fatti salvi i casi

elencati nell'articolo IA.2.1.1, commi 2, 3 e 4, e agli articoli IA.2.8.5 e IA.2.8.6 della presente Sezione.

Articolo IA.2.8.5
(Quotazione ex estrazione)

La quotazione ex estrazione delle obbligazioni soggette ad estrazione per premi o rimborsi decorre dal giorno in cui ha luogo l'estrazione medesima (fatta naturalmente eccezione per l'ultima estrazione).

Dalla stessa data di quotazione ex estrazione Borsa Italiana provvede a modificare l'importo residuo in circolazione del prestito.

Articolo IA.2.8.6
(Quotazione ex rimborso)

1. La quotazione ex rimborso delle obbligazioni diverse da quelle convertibili e delle ABS soggette a rimborso parziale decorre dal terzo giorno di mercato aperto antecedente quello in cui ha luogo il rimborso parziale.

Dalla stessa data di quotazione ex rimborso Borsa Italiana provvede a modificare il quantitativo minimo di negoziazione, decurtando dal precedente lotto di negoziazione la quota divenuta rimborsabile, nonché l'importo residuo in circolazione del prestito obbligazionario o la quota del valore nominale delle ABS ancora da rimborsare.

2. La quotazione ex rimborso delle obbligazioni convertibili soggette a rimborso parziale decorre dal terzo giorno di mercato aperto antecedente quello in cui ha luogo il rimborso parziale.

Dalla stessa data di quotazione ex rimborso Borsa Italiana provvede a modificare il quantitativo minimo di negoziazione, decurtando dal precedente lotto di negoziazione la quota divenuta rimborsabile, nonché l'importo residuo in circolazione del prestito.

Articolo IA.2.8.7
(Quotazione "in percentuale" o "a valore unitario")

1. I titoli di Stato e le obbligazioni e le ABS sono quotati "in percentuale", ponendo convenzionalmente uguale a 100 il valore nominale del titolo.

Qualunque sia il valore nominale unitario dei titoli di Stato, delle obbligazioni e delle ABS, la quotazione nel mercato viene rapportata al valore nominale convenzionale di 100 e viene espressa in percentuale di tale somma.

2. Per i titoli azionari di qualunque categoria (ordinari, privilegiati, di risparmio), e le quote o azioni di OICR, la modalità di quotazione consiste nel rilevarne il prezzo unitario, quale che sia il valore nominale.

3. Per i warrant, gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati e i diritti (di opzione, assegnazione, ecc...) la modalità di quotazione consiste nel rilevarne il prezzo unitario.

Articolo IA.2.8.8

(Quotazione “a corso secco” o “tel quel”)

Per i titoli di Stato, per le obbligazioni e per le ABS, i prezzi di mercato si intendono, salva specifica diversa indicazione fornita da Borsa Italiana nel relativo avviso di ammissione, a “corso secco”. Ciò significa che al prezzo del titolo che viene formato quotidianamente, espresso in termini percentuali, va aggiunto il rateo di interessi maturato fino al giorno di liquidazione incluso.

Le eccezioni più ricorrenti alle categorie di strumenti citati riguardano le obbligazioni e le ABS con cedola, anche pluriennale, la cui entità è quantificabile solo alla scadenza della cedola, nonché le obbligazioni il cui capitale di rimborso è determinabile solo alla scadenza, le quali sono quotate “tel quel”, includendo nel prezzo il valore della cedola in corso di maturazione.

Per tutti gli altri strumenti finanziari ammessi alla quotazione, i prezzi di mercato si intendono “tel quel”, comprendendo cioè nel prezzo il valore dei diritti accessori (dividendi in maturazione non ancora esigibili, diritti di opzione o di assegnazione, ecc.) sino al giorno antecedente quello di quotazione “ex diritto” dello strumento finanziario.

SEZIONE IA.2.9

CANCELLAZIONE DALLA QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI AVENTI UNA DURATA LIMITATA NEL TEMPO

Articolo IA.2.9.1

(Separata linea di quotazione di azioni)

La cancellazione dalla quotazione di una separata linea di quotazione di azioni è disposta da Borsa Italiana al ricevimento, da parte dell'emittente, del comunicato societario di approvazione del bilancio.

In particolare la data di cancellazione coincide alternativamente:

- con la data di quotazione ex dividendo;
- con il primo giorno di mercato aperto successivo a quello di approvazione del bilancio, nel caso di mancata distribuzione del dividendo.

La cancellazione dalla quotazione di una separata linea di quotazione di azioni emesse da Borsa Italiana ai sensi del presente articolo è disposta da Consob.

Articolo IA.2.9.2

(Obbligazioni diverse da quelle convertibili e da quelle soggette ad estrazione per rimborso)

La cancellazione dalla quotazione delle ABS, delle obbligazioni diverse da quelle convertibili o da quelle soggette ad estrazione per rimborso è disposta da Borsa Italiana il terzo giorno di mercato aperto antecedente quello stabilito per il rimborso (anche anticipato) dell'obbligazione medesima.

La cancellazione dalla quotazione di strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai sensi del presente articolo è disposta da Consob.

Articolo IA.2.9.3

(Obbligazioni soggette ad estrazione)

La cancellazione dalla quotazione delle obbligazioni soggette ad estrazione per rimborso è disposta da Borsa Italiana in coincidenza con la data in cui ha luogo l'ultima estrazione (anche anticipata) dell'obbligazione medesima.

Articolo IA.2.9.4
(Obbligazioni convertibili)

1. La cancellazione dalla quotazione delle obbligazioni convertibili è disposta da Borsa Italiana, di norma, il secondo giorno di mercato aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione, anche anticipata, dell'obbligazione medesima.
2. Nel caso di obbligazioni convertibili il cui periodo di conversione cessi con ampio anticipo rispetto alla scadenza dell'obbligazione medesima, Borsa Italiana provvederà a cancellare dal mercato MTA o dal mercato MIV l'obbligazione nell'ultimo giorno di mercato aperto utile per esercitare la facoltà di conversione e ammetterà l'obbligazione medesima nel mercato MOT a decorrere dal giorno di mercato aperto immediatamente successivo.
3. La cancellazione dalla quotazione di strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai sensi del presente articolo è disposta da Consob.

Articolo IA.2.9.5
(Titoli di Stato)

La cancellazione dalla quotazione dei titoli di Stato diversi dai BOT è disposta da Borsa Italiana il terzo giorno di mercato aperto antecedente quello stabilito per il rimborso dei titoli medesimi.

La cancellazione dei BOT è disposta il secondo giorno di mercato aperto antecedente quello stabilito per il rimborso dei titoli medesimi.

Articolo IA.2.9.6
(Warrant e strumenti finanziari derivati cartolarizzati)

1. La cancellazione dalla quotazione dei warrant e di strumenti finanziari derivati cartolarizzati è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno di mercato aperto antecedente l'ultimo giorno (intero) di mercato aperto utile ai fini della presentazione dei warrant e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati per l'esercizio, anche anticipato degli stessi.
2. La cancellazione dalla quotazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati, per i quali la rilevazione dell'importo di liquidazione a scadenza viene effettuata in anticipo rispetto alla scadenza dello strumento finanziario stesso, è disposta da Borsa Italiana il giorno di mercato aperto previsto per la rilevazione del prezzo dell'attività sottostante.
3. Borsa Italiana, tenuto conto delle caratteristiche dello strumento finanziario contenute nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, dello strumento e del tempo residuo a scadenza, si riserva la possibilità di mantenere in quotazione gli strumenti finanziari

derivati cartolarizzati di cui al comma 2, dandone tempestiva comunicazione al mercato tramite Avviso.

4. La cancellazione dalla quotazione dei warrant emessi da Borsa Italiana ai sensi del presente articolo è disposta dalla Consob.

Articolo IA.2.9.7

(Fondi chiusi)

1. La cancellazione dalla quotazione delle quote di fondi chiusi nel caso di scadenza del termine di durata del fondo stesso è disposta da Borsa Italiana, di norma, il terzo giorno di mercato aperto antecedente la scadenza del fondo.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, Borsa Italiana, se lo richiede la tutela degli investitori, anche in considerazione delle previsioni del regolamento del fondo, può cancellare le quote del fondo dalla quotazione a conclusione delle operazioni di liquidazione.

SEZIONE IA.2.10
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EMITTENTI STAR

Articolo IA.2.10.1
(Richiesta della qualifica Star)

1. Per ottenere la qualifica Star l'emittente presenta a Borsa Italiana S.p.A. una richiesta firmata dal legale rappresentante alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
 - dichiarazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera f) del Regolamento;
 - dichiarazione dell'emittente che lo stesso non è ammesso a procedure concorsuali e non ha società controllate ammesse a procedure concorsuali in misura superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni;
 - dichiarazione dell'emittente che lo stesso non incorre in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile;
 - indicazione delle eventuali partecipazioni, detenute dall'emittente in società quotate in un mercato regolamentato, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio e consolidato ove redatto o relazione semestrale approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - dichiarazione dell'emittente di aver verificato la possibilità, tenendo conto della tipicità del settore in cui l'emittente svolge la propria attività, di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera a) del Regolamento;
 - descrizione della struttura organizzativa della società, contenente la specificazione dei ruoli dei principali dirigenti, dei relativi poteri gestionali ed economici e descrizione del sistema delle deleghe;
 - nel caso di cui all'articolo 2.2.3, comma 6, copia della delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - curriculum vitae dell'investor relator;
 - dichiarazione dell'emittente che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche è legata, anche sotto forma di piani di compenso basati su strumenti finanziari o partecipazioni agli utili, ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati non esclusivamente a breve termine; per le società di nuova quotazione, in alternativa alla dichiarazione di cui sopra, dichiarazione dell'emittente che l'organo competente ha deliberato le linee guida concernenti i meccanismi di incentivazione, indicando quantomeno le categorie dei beneficiari, le modalità e i termini di incentivazione, e ha fissato un termine non superiore a 3 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni per adottare tali meccanismi;

- dichiarazione dell'emittente che la remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi e che tale remunerazione non è – se non per una parte non significativa – legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente;
- nei casi in cui siano previsti dei piani di incentivazione, le dichiarazioni di cui ai 2 punti precedenti devono riportare:
 - gli estremi della delibera dell'Assemblea con la quale è stato deliberato il piano di compenso basato su strumenti finanziari e gli estremi della delibera del Consiglio d'Amministrazione che ha definito il regolamento del piano;
 - i nominativi degli amministratori, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche della società destinatari del piano;
 - modalità e condizioni del piano, specificando, ove applicabile, le tipologie di obiettivi di performance assegnati agli amministratori, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Qualora la società abbia reso note le informazioni riguardanti il piano, ai sensi dell'articolo 84-bis del regolamento Consob n.11971/99, in sostituzione della documentazione di cui sopra dovrà essere allegata copia della comunicazione al pubblico.

Qualora non sia previsto un piano di compenso basato su strumenti finanziari, deve essere riportata una breve descrizione degli obiettivi individuali e/o societari assegnati agli amministratori, direttori generali ed altri dirigenti con responsabilità strategiche con l'indicazione della percentuale media della remunerazione legata a tali obiettivi.

- dichiarazione dell'emittente che attesti l'avvenuta adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001 con l'indicazione della data di adozione, nonché la descrizione della composizione dell'organismo di vigilanza o indicazione dell'organo equivalente;
 - dichiarazione dell'emittente attestante la previsione del divieto di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera p) del Regolamento (c.d. black out periods);
 - dichiarazione dell'emittente che il contratto tra emittente e specialista rispetta le previsioni in tema di cessazione del rapporto di cui all'articolo IA.4.4.2 delle Istruzioni;
 - dichiarazione dell'emittente che lo specialista non appartiene al gruppo cui l'emittente fa parte o che fa capo all'emittente;
 - indirizzo del sito web della società.
2. La relazione sul governo societario è integrata con le informazioni di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettere l), m), n) e o).
 3. L'emittente comunica senza indugio a Borsa Italiana ogni variazione delle informazioni che hanno costituito oggetto della documentazione che integra la presente richiesta.

4. Nel caso in cui l'emittente richiede la qualifica Star in occasione della presentazione della domanda di ammissione, la documentazione di cui sopra deve essere prodotta in via telematica.

Articolo IA.2.10.2

(Documentazione per la verifica dei requisiti di permanenza su Star)

1. L'emittente comunica a Borsa Italiana, secondo le modalità concordate, le informazioni rilevanti ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 2.2.3 comma 3 del Regolamento tenuto conto della periodicità prevista dall'articolo IA.4.2.3, comma 4.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, l'emittente comunica a Borsa Italiana, secondo le modalità concordate, tenuto conto della periodicità prevista dall'articolo IA.4.2.3, comma 4:
 - attestazione sull'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001.
3. L'emittente comunica senza indugio a Borsa Italiana eventuali variazioni apportate alla previsione del divieto di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera p) del Regolamento (c.d. black out periods).

Articolo IA.2.10.3

(Soglia per la rilevanza delle società controllate)

Ai fini del calcolo della soglia di cui alla lettera g), comma 3, articolo 2.2.3 del Regolamento, si considera la somma delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ammesse a procedure concorsuali per le quali almeno uno dei seguenti parametri risulta uguale o superiore al 25%:

- somma dei fatturati delle società controllate su totale fatturato dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato)
- somma degli attivi della società controllate su totale attivo dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato e corrispondente alla somma di patrimonio netto, posizione finanziaria netta e fondo TFR)
- somma dei risultati operativi lordi, calcolati secondo le modalità previste nell'articolo IA.2.10.4, delle società controllate su risultato operativo lordo dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato).

Articolo IA.2.10.4

(Modalità di calcolo del risultato operativo lordo)

Avuto riguardo al contenuto del prospetto di conto economico "minimo" definito nella nota n. 81 del regolamento CE n. 2238/2004 del 29/12/2004, il risultato operativo lordo sarà calcolato nel modo seguente:

Utile o perdita

- +/- imposte sul reddito
- +/- componenti di reddito negativi e positivi derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività, così come definiti dal punto 2 della delibera CONSOB n. 15519 del 27/07/06.
- +/- quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate al patrimonio netto
- +/- oneri finanziari [*da intendersi come saldo della gestione finanziaria della società*]
- + ammortamento immobilizzazioni materiali
- + ammortamento immobilizzazioni immateriali
- + perdite per riduzioni durevoli di valore di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie o unità generatrici di flussi finanziari [*la voce immobilizzazioni finanziarie è relativa alle sole attività finanziarie classificate come controllate, società collegate e joint venture (Ias 36)*]
- ripristini di valore (o rettifiche delle perdite per riduzione durevole di valore) di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie o unità generatrici di flussi finanziari [*la voce immobilizzazioni finanziarie è relativa alle sole attività finanziarie classificate come controllate, società collegate e joint venture (Ias 36); occorre considerare tale posta solo se le perdite per riduzione di valore relative alla medesima attività erano state rilevate nel conto economico (Ias 36)*]

Articolo IA.2.10.5

(Requisito per emittenti già quotati che richiedano la qualifica Star)

Ai sensi dell'articolo 2.2.3, comma 5, nell'ultimo bilancio annuale o bilancio semestrale abbreviato certificato dell'emittente il risultato delle attività ricorrenti consolidato deve essere positivo. Nel caso di operazioni straordinarie si considera il risultato delle attività ricorrenti indicato nei dati pro-forma redatti ai fini della pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento Consob n. 11971/99.

Il risultato delle attività ricorrenti è definito come il risultato prima delle imposte al lordo dei componenti di reddito positivi e negativi derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività, così come definiti dal punto 2 della delibera CONSOB n. 15519 del 27/07/06.

Articolo IA.2.10.6

(Indipendenza degli amministratori)

1. Il numero degli amministratori indipendenti di cui alla lettera l), comma 3, articolo 2.2.3 del Regolamento si considera adeguato quando sono presenti:
 - almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri;

- almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri;
- almeno 4 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da oltre 14 membri.

Articolo IA.2.10.7
(Comunicati in lingua inglese)

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera e) del Regolamento, gli emittenti trasmettono senza indugio a Borsa Italiana i comunicati di cui all'articolo 114, commi 1, 4 e 5, del Testo Unico della finanza tradotti in lingua inglese secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento contestualmente rispetto ai comunicati in lingua italiana, salvo giustificato ritardo.

Articolo IA.2.10.8
(Ulteriori informazioni da rendere disponibili sul sito Internet)

Fermo restando quanto disposto nell'articolo 2.2.3, comma 3, lettera e) del Regolamento, gli emittenti rendono, inoltre, disponibile sul proprio sito Internet la documentazione distribuita in occasione degli incontri con investitori professionali al termine degli incontri stessi.

Articolo IA.2.10.9
(Procedura di esclusione su richiesta dalla qualifica di Star)

Ai sensi dell'articolo 2.5.8 del Regolamento, Borsa Italiana, entro 5 giorni di borsa aperta dalla presentazione della richiesta, dispone con Avviso l'esclusione dalla qualifica e il trasferimento della società al mercato MTA. Dalla data dell'Avviso di esclusione alla effettiva esclusione dal segmento Star decorrono almeno 5 giorni.

SEZIONE IA.2.11

REQUISITI DI INDIPENDENZA DELLO SPONSOR

Articolo IA.2.11.1

(Requisiti di indipendenza dello sponsor)

1. Ai sensi dell'articolo 2.3.3, comma 4, del Regolamento, l'incarico di sponsor non può essere conferito qualora ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
 - a) salvo il caso di cui al comma 3, il Gruppo dello sponsor detenga una partecipazione nel Gruppo dell'emittente superiore al 10% del capitale sociale;
 - b) il Gruppo dell'emittente detenga una partecipazione nel Gruppo dello sponsor superiore al 10% del capitale sociale.
2. Al solo fine del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera a) si tiene conto anche dei diritti di pegno e usufrutto su azioni dell'emittente di cui sia titolare il Gruppo dello sponsor, nel caso in cui il Gruppo dello sponsor detenga il relativo diritto di voto in assemblea.
3. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), il limite del 10% può essere superato fino ad un massimo del 30% qualora lo sponsor o la società del gruppo dello sponsor abbiano assunto l'impegno dalla data di presentazione della domanda, a non vendere, offrire, costituire in pegno e, in generale, a non compiere operazioni aventi ad oggetto la partecipazione nel Gruppo dell'emittente che eccede il limite di cui al comma 1, lettera a). L'impegno termina trascorso un anno dalla data di avvio delle negoziazioni.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione in connessione con un aumento di capitale, l'incarico di sponsor non può essere conferito qualora il rapporto tra posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo (entrambi rinvenienti dall'ultima situazione annuale contabile certificata e consolidata) sia superiore a 2,5 e contemporaneamente si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo dello sponsor e l'emittente (unitamente al gruppo che all'emittente fa capo) siano superiori al 33% dell'indebitamento lordo consolidato dell'emittente (rinveniente dall'ultima situazione contabile certificata);
 - b) i rapporti creditizi esistenti fra il Gruppo dello sponsor e il gruppo a cui l'emittente appartiene siano superiori al 33% dell'indebitamento lordo consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (rinveniente dall'ultima situazione contabile certificata) e almeno uno dei seguenti parametri sia superiore al 33%:

- fatturato consolidato dell'emittente su fatturato consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (entrambi tratti dall'ultimo conto economico certificato);
 - margine operativo lordo consolidato dell'emittente su margine operativo lordo consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (entrambi calcolati sulla base dell'ultimo conto economico certificato).
 - totale attivo consolidato dell'emittente su totale attivo consolidato del gruppo a cui l'emittente appartiene (entrambi calcolati sulla base dell'ultima situazione patrimoniale certificata).
5. Nel caso di cui all'art. 2.3.3, comma 5, qualora l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione con concomitante offerta di vendita, l'incarico di sponsor non può essere conferito qualora siano presenti uno o più azionisti venditori che detengano direttamente e indirettamente una partecipazione superiore al 30%, e rispetto ai quali, si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- a) il Gruppo dello sponsor detenga una partecipazione nel gruppo dell'azionista venditore superiore al 30% del capitale sociale;
 - b) il rapporto tra posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo consolidati (entrambi rinvenienti dall'ultima situazione annuale contabile certificata e consolidata) dell'azionista venditore, sia superiore a 2,5, e i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo dello sponsor e tale soggetto siano superiori al 33% dell'indebitamento lordo consolidato dello stesso soggetto (rinveniente dall'ultima situazione contabile certificata).
6. Qualora, fra la data di chiusura dell'ultima situazione contabile certificata e la data di presentazione della domanda siano intervenute variazioni nei rapporti fra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell'emittente, ovvero fra il Gruppo dello sponsor e l'azionista venditore, tali da comportare il superamento delle soglie di cui ai precedenti commi 4 e 5, le informazioni relative ai citati rapporti devono essere prodotte alla data di presentazione della domanda.

**MODELLO DI ATTESTAZIONE DELLO SPONSOR AI SENSI DELL'ART. 2.3.3, COMMA 2,
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.
E DELL'ARTICOLO IA.2.11 DELLE ISTRUZIONI**

[denominazione dello sponsor], in persona di..., munito dei necessari poteri,

PREMESSO CHE

- [denominazione della società emittente] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Borsa Italiana"), ai sensi degli artt. 2.4.1 e 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (di seguito, il "Regolamento"), la domanda di ammissione alla quotazione [specificare mercato e tipologia di strumento finanziario];
- in data ... l'emittente ha nominato [denominazione dello sponsor] quale sponsor per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2.3.4 del Regolamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

[denominazione dello sponsor], in qualità di sponsor, in nome e per conto del Gruppo a cui appartiene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2.3.3, commi 2 e 4, del Regolamento, rilascia le seguenti dichiarazioni:

SEZIONE 1

(Rapporti di partecipazione e azioni in pegno o usufrutto ex art. IA.2.11.1 – compilare le parti di pertinenza)

- alla data di inoltro della domanda di ammissione, la percentuale di partecipazione del Gruppo dello sponsor nel Gruppo dell'emittente cumulata con i diritti di pegno o usufrutto su azioni dell'emittente è pari a ... %

TABELLA 1

Gruppo dello sponsor	Società del Gruppo dell'emittente	n. azioni	Proprietà, Pegno, Usufrutto	% capitale sociale	Note
Società A					
Società B					
...					
Società n					

SEZIONE 2

(Rapporti creditizi tra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell'emittente ex art. IA.2.11.1 comma 4 – compilare le parti di pertinenza)

- la posizione finanziaria netta consolidata dell'emittente e il margine operativo lordo consolidato (calcolati come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni) sono pari rispettivamente a ... € e ... € e pertanto il rapporto è pari a

[se il rapporto tra la posizione finanziaria netta consolidata dell'emittente e il margine operativo lordo consolidato risulta inferiore a 2,5 non occorre che lo sponsor fornisca ulteriori informazioni sui rapporti creditizi tra il Gruppo dello sponsor ed il Gruppo dell'emittente]

- l'indebitamento lordo consolidato dell'emittente e del Gruppo dell'emittente (calcolati come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni), sono pari rispettivamente a ... € e ... € e, alla data di inoltro della domanda di ammissione, sussistono i seguenti rapporti di natura creditizia tra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell'emittente:

TABELLA 2

	Importo utilizzato	Soggetto finanziatore	Soggetto beneficiario	Scadenza	Tasso di interesse	% indebitamento lordo	Note
Credito dello sponsor nei confronti dell'emittente e del gruppo che all'emittente fa capo (emittente capogruppo)						<i>su consolidato</i>	
Credito del Gruppo dello sponsor nei confronti dell'emittente e del gruppo che all'emittente fa capo (emittente capogruppo)						<i>consolidato su consolidato</i>	
Credito dello sponsor nei confronti del Gruppo dell'emittente (emittente non capogruppo)						<i>su consolidato</i>	
Credito del Gruppo dello sponsor nei confronti del Gruppo dell'emittente (emittente non capogruppo)						<i>consolidato su consolidato</i>	

- i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo dello sponsor e l'emittente (unitamente al gruppo che all'emittente fa capo) sono pari a ... € e l'indebitamento lordo consolidato dell'emittente (calcolato come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni) è pari a ... € e pertanto il rapporto è pari a ... %;
- i rapporti creditizi esistenti fra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell'emittente sono pari a ... € e l'indebitamento lordo consolidato del Gruppo dell'emittente (calcolato come da art. IA.2.11.1, delle Istruzioni) è pari a ... € e pertanto il rapporto è pari a ... %;
- il fatturato consolidato dell'emittente e il fatturato consolidato del Gruppo dell'emittente (entrambi tratti dall'ultimo conto economico certificato) sono pari rispettivamente a ... € e ... €, pertanto il rapporto fra le due grandezze è pari a ... %;
- il margine operativo lordo consolidato dell'emittente e il margine operativo lordo consolidato del Gruppo dell'emittente (entrambi calcolati sulla base dell'ultimo conto economico certificato) sono pari rispettivamente a ... € e ... €, pertanto il rapporto fra le due grandezze è pari a ... %;
- il totale attivo consolidato dell'emittente e il totale attivo consolidato del Gruppo dell'emittente (entrambi calcolati sulla base dell'ultima situazione patrimoniale certificata) sono pari rispettivamente a ... € e ... €, pertanto il rapporto fra le due grandezze è pari a ... %;

SEZIONE 3

(Rapporti creditizi tra il Gruppo dello sponsor e i soggetti che detengono partecipazioni significative nell'emittente ex art. 2.3.3, comma 2, lettera c) – compilare le parti di pertinenza)

- alla data di inoltro della domanda di ammissione, sussistono i seguenti rapporti partecipativi e creditizi tra il Gruppo dello sponsor e i soggetti che detengono, direttamente e indirettamente, partecipazioni significative nell'emittente:

TABELLA 3

Elenco delle partecipazioni del Gruppo dello sponsor nel gruppo dell'azionista venditore:

Gruppo dello sponsor	Società	n. azioni	% capitale sociale	Note
Società A				
Società B				
...				
Società n				

TABELLA 4

Il rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo consolidati dell'azionista venditore è pari a _____ .

[se il rapporto tra la posizione finanziaria netta e margine operativo lordo dell'azionista venditore risulta inferiore a 2,5 non occorre che lo sponsor fornisca ulteriori informazioni sui rapporti creditizi tra il Gruppo dello sponsor e l'azionista venditore]

	Importo utilizzato	Soggetto finanziatore	Soggetto beneficiario	Scadenza	Tasso di interesse	% indebitamento lordo del beneficiario	Tipologia di rapporto del beneficiario con emittente o soggetto avente partecipazione rilevante nell'emittente	note
Credito 1								
Credito 2								
...								
Credito n.								

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

SEZIONE IA.2.12
OPERAZIONI DI REVERSE MERGER

Articolo IA.2.12.1

(Operazioni di reverse merger e operazioni di aumento di capitale mediante conferimento in natura di attività di valore significativamente superiore all'attivo patrimoniale dell'emittente)

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2.10.2 del Regolamento lo sponsor trasmette a Borsa Italiana il modello allegato.

Allegato

MODULO RELATIVO ALLO SPONSOR

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor
- Tel.
- Fax
- Categoria di appartenenza:
 - banca
 - impresa di investimento.

- Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Con la sottoscrizione del presente modulo, lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Lo Sponsor approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor

nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

SEZIONE IA.2.13
RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI

Articolo IA.2.13.1
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato MOT, SEDEX e ETFplus)

1. Nel caso di esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato MOT di cui all'articolo 2.5.4, comma 1 del Regolamento, così come nel caso di esclusione su richiesta dalle negoziazioni nel mercato ETFplus di cui all'art. 2.5.10 del Regolamento, l'emittente invia il Modello 1.
2. Nel caso di esclusione su richiesta dalle negoziazioni in conseguenza del possesso integrale da parte dell'emittente dei propri strumenti finanziari, l'emittente invia il Modello 4, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2.5.4, comma 2, del Regolamento per il mercato MOT e dell'articolo 2.5.5 del Regolamento per il mercato SEDEX.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di¹, intervenuta in data

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:						
Azioni ordinarie (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						

¹ Indicare l'operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l'organo sociale che ha deliberato l'operazione e la data della relativa delibera, nonché la data dell'iscrizione della delibera ovvero del deposito presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.

Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						

TABELLA 2²

	N. titoli convertiti/esercitati	N. titoli residui in circolazione
Obbligazioni convertibili		
Azioni di risparmio convertibili		
Azioni privilegiate convertibili		
Warrant		

² La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente all'avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa

MODULO RELATIVO AL REFERENTE INFORMATIVO

I Referente Informativo

Nome:
Cognome:
Ruolo aziendale:
Recapito telefonico:
Recapito cellulare:
E-mail

II Referente Informativo

Nome:
Cognome:
Ruolo aziendale:
Recapito telefonico:
Recapito cellulare:
E-mail

(luogo) , (data)

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI

Modello 1

MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI NEL MERCATO MOT [NEL MERCATO ETFPLUS]

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.5.4, comma 1 [2.5.10] del Regolamento l’esclusione dalle negoziazioni in Borsa dei seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Denominazione	Valore in circolazione [limitatamente alle obbligazioni]
.....
.....

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

- impegno ad acquistare:
 - direttamente;
 - indirettamente, tramite,
gli strumenti finanziari in circolazione su richiesta dei portatori almeno fino alla data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni di cui all’articolo 2.5.4, comma 1 [2.5.10] del Regolamento;
- limitatamente alle obbligazioni, attestazione relativa al numero dei possessori ai sensi dell’articolo 2.5.4, comma 1, lettera c), del Regolamento
- delibera dell’organo competente che richiede l’esclusione dalle negoziazioni;
- file in formato xls della tabella riportante l’elenco e le caratteristiche degli strumenti finanziari di cui si richiede l’esclusione. Nel caso in cui le informazioni riportate nel presente documento differiscano dal contenuto del file xls allegato, prevarranno ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni le informazioni contenute nel file.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

**MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI
DI BORSA/MERCATO MIV**

Richiesta di esclusione dalle negoziazioni di borsa/mercato MIV

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.5.6 del Regolamento l’esclusione dalle negoziazioni in borsa [o nel mercato MIV] dei seguenti strumenti finanziari:

.....
.....
.....
.....

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

-
-
-

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

**RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI
EMITTENTI DI DIRITTO ESTERO**

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via....., C.F. e Partita IVA, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

Ai sensi dell’articolo 2.5.7 del Regolamento l’esclusione dalle negoziazioni di borsa [o del mercato MIV] dei seguenti strumenti finanziari:

.....
.....
.....
.....

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

-
-
-

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

**MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI DI BORSA DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI NEL MERCATO MOT O SEDEX
IN CASO DI POSSESSO INTEGRALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI**

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.5.4, comma 2, [2.5.5] del Regolamento l’esclusione dalle negoziazioni in Borsa dei seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Denominazione	Codice di Negoziazione

A tal fine

DICHIARA

- che tali strumenti finanziari non risultano ad oggi diffusi tra il pubblico essendo tutti nel possesso del [Emittente o Soggetto incaricato dall’Emittente] e che non esiste un diritto o interesse di terzi alla quotazione di tali strumenti finanziari;
- che tali strumenti finanziari non sono stati oggetto di scambio nelle ultime tre sedute di Borsa antecedenti la data della presente richiesta; e

SI IMPEGNA

a garantire l’assenza di scambi su tali strumenti finanziari sino alla data di esclusione dalla negoziazione disposta da Borsa Italiana S.p.A.

Allega inoltre la seguente documentazione che forma parte integrante della presente domanda

- file in formato xls della tabella riportante l'elenco e le caratteristiche degli strumenti finanziari di cui si richiede l'esclusione.

Nel caso in cui le informazioni riportate nel presente documento differiscano dal contenuto del file xls allegato, prevarranno ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni le informazioni contenute nel file.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA QUALIFICA STAR

Richiesta di esclusione dalla qualifica di Star

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri

PREMESSO

- che Borsa Italiana S.p.A ha riconosciuto, in datala qualifica di Star alla Società ;
- che [l’organo competente della società], in data....., ha deliberato la richiesta di esclusione dalla qualifica di Star per i propri strumenti finanziari con le seguenti motivazioni:
 -

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.5.8 del Regolamento, l’esclusione dalla qualifica di Star per i seguenti strumenti finanziari:

.....
.....
.....
.....

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

- copia della delibera dell’organo competente che ha deliberato l’esclusione dalla qualifica.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

**MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI
DI STRUMENTI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 2.1.2, COMMA 7, LETTERA A)**

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via, C.F. e Partita IVA., in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.5.9 del Regolamento l'esclusione dalle negoziazioni in Borsa dei seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione	Valore in circolazione
.....
.....

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

-
-

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

TITOLO IB.1

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI GIÀ NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO E DI QUELLI EMESSI O GARANTITI DA UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA O EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI

SEZIONE IB.1

PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MOT

Articolo IB.1.1

(Condizioni generali)

1. In aggiunta alle condizioni generali per l'ammissione di cui all'articolo 2.1.3 ed ai requisiti di cui all'articolo 2.2.45 del Regolamento, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) devono essere emessi da società le cui azioni appartengono a primari indici finanziari internazionali o nazionali. In alternativa, gli strumenti finanziari o l'emittente devono avere un rating minimo, richiesto dall'emittente e reso noto al mercato, pari all'*investment grade* assegnato da primarie agenzie di rating indipendenti.

Articolo IB.1.2

(Obblighi dello specialista)

1. A partire dalla data di inizio delle negoziazioni, l'operatore specialista di cui all'articolo 4.4.1 del Regolamento si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari, compresi quelli per i quali ha richiesto l'ammissione alle negoziazioni, secondo le modalità indicate all'articolo IA.6.4.1 delle Istruzioni.

Articolo IB.1.3

(Obblighi informativi dell'operatore aderente ad uno dei mercati e dell'emittente)

1. L'operatore o l'emittente è assoggettato agli obblighi di cui alla Sezione IA.2.2 e comunica tutte le informazioni che Borsa Italiana ritenga utili, di volta in volta o in via generale, nonché l'informativa di cui all'articolo 2.9.1.
2. Borsa Italiana si riserva di esonerare l'operatore dall'obbligo di comunicare parte o tutte le informazioni di cui al comma 1 se le stesse sono facilmente disponibili e reperibili da Borsa Italiana.

Articolo IB.1.4***(Modalità di negoziazione, informativa e vigilanza)***

Si applicano ai soggetti richiedenti, in quanto compatibili, gli articoli 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14, 2.6.15 con riferimento agli obblighi informativi, l'articolo 2.6.17, i Titoli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e le Parti 4 e 6 del Regolamento.

Articolo IB.1.5***(Ammissione su iniziativa di Borsa Italiana)***

Qualora il richiedente sia Borsa Italiana, gli obblighi di cui all'articolo IB.1.3 sono assunti da Borsa Italiana stessa.

Domanda di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari da parte di un [operatore aderente al mercato] [emittente]

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), in qualità di [operatore ammesso alle negoziazioni in un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana] [emittente]

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

l’ammissione alle negoziazioni nel segmento [DomesticMOT] [EuroMOT] dei seguenti strumenti finanziari, di cui si indicano le principali caratteristiche:

Emittente	
Denominazione	
ISIN	
Valore nominale in circolazione	
Valuta di emissione	
Data di godimento	
Data di scadenza	
Prezzo di emissione	

Tasso di interesse nominale	
Qualora non determinati, modalità di calcolo degli interessi	
Periodicità del pagamento	
Base per il calcolo delle cedole interessi	
Valore nominale unitario	
Eventuale rating dell'emittente	
Eventuale rating dello strumento finanziario	
Sito Internet dove reperire l'informativa sull'emittente	
Issuer CSD	
Tempistica di liquidazione dello strumento nel mercato regolamentato europeo di riferimento	
Status dello strumento finanziario nel mercato regolamentato europeo di riferimento (negoziato/sospeso/revocato)	
Mercato regolamentato europeo di riferimento dove è già negoziato il titolo	
Primary Information Provider dell'emittente	
Primario indice finanziario internazionale o nazionale di appartenenza dell'emittente	

A tal fine,

DICHIARA

- di essere ammesso alle negoziazioni nel/nei mercato/mercati organizzato/i e gestito/i da Borsa Italiana, con provvedimento di Borsa Italiana n.....in data.....[solo per l'operatore aderente];
- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione sono liberamente negoziabili;
- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione possono essere liquidati [attraverso Clearstream Banking Luxembourg o Euroclear] [mediante il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza];

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora l'Emittente rientri nell'ambito di applicazione della L. 136/2010, l'Emittente trasmette il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni se non già trasmesso a Borsa Italiana.
2. Borsa Italiana e l'Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
3. L'Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
4. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente entro 7 (sette) giorni.
5. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

- modulo del referente informativo;
- "documento di sintesi", conformemente a quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 (si applica ai soli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a);

e SI OBBLIGA

- a trasmettere a Borsa Italiana i dati e le informazioni anagrafiche relative agli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione, nonché ogni ulteriore

documento e informazione che si rendesse necessario acquisire ai fini dell'ammissione alle negoziazioni;

- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi;
- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, in particolare a quanto previsto in materia di disciplina dell'attività di specialista (si applica solo nel caso in cui il richiedente svolga anche l'attività di specialista).

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

SEZIONE IB.2

PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MTA

Articolo IB.2.1

(Condizioni generali)

1. Nella presente sezione si intendono per richiedente l'operatore aderente ad uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e Borsa Italiana.
2. In aggiunta alle condizioni generali per l'ammissione di cui all'articolo 2.1.3 ed ai requisiti di cui all'articolo 2.2.45 del Regolamento, le azioni di emittenti di diritto estero ammesse alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) devono essere caratterizzate da un valore nominale espresso in euro ed essere di tipo "blue chip" appartenenti a primari indici finanziari internazionali o nazionali.

Articolo IB.2.2

(Obblighi informativi del richiedente)

1. Il richiedente di cui all'articolo IB.2.1, comma 1, che ha chiesto l'ammissione alle negoziazioni dello strumento finanziario ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, comunica a Borsa Italiana ogni operazione straordinaria sul capitale con le relative tempistiche e rettifiche da effettuare, la data di stacco del dividendo e la data di pagamento, la data di approvazione del bilancio e tutte le informazioni che Borsa Italiana ritenga utili, di volta in volta o in via generale. Tali comunicazioni devono essere effettuate entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente l'evento o l'efficacia dell'operazione. Il richiedente comunica, altresì, l'informativa di cui all'articolo 2.9.1.
2. Borsa Italiana si riserva di esonerare il richiedente dall'obbligo di comunicare parte o tutte le informazioni di cui al comma 1 se le stesse sono facilmente disponibili e reperibili da Borsa Italiana.

Articolo IB.2.3

(Modalità di negoziazioni, informativa e vigilanza)

1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14, 2.6.15 con riferimento agli obblighi informativi, l'articolo 2.6.17, i Titoli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e le Parti 4 e 6 del Regolamento.

Articolo IB.2.4

(Ammissione su iniziativa di Borsa Italiana)

1. Qualora il richiedente sia Borsa Italiana, gli obblighi di cui all'articolo IB.2.2 sono assunti da Borsa Italiana stessa.

Allegato 2B

Domanda di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7 del Regolamento

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), in qualità di richiedente,

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- La Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

l’ammissione alle negoziazioni nel mercato MTA, segmento MTA *International*, dei seguenti strumenti finanziari di cui si indicano le principali caratteristiche e le seguenti informazioni:

Emittente	
Denominazione strumento	
Codice ISIN	
Valore nominale in circolazione	
Valuta di emissione	
Sito Internet dove reperire l’informativa sull'emittente	
Issuer CSD	
Mercato regolamentato europeo di riferimento dove è già negoziato il titolo	

Primary Information Provider dell'emittente	
Autorità di Controllo dello stato d'origine di quotazione	
Eventuale rating dell'emittente	
Tempistica di liquidazione dello strumento finanziario nel mercato regolamentato europeo di riferimento	
Status dello strumento finanziario nel mercato regolamentato europeo di riferimento (negoziato/sospeso/revocato)	
Primario indice finanziario internazionale o nazionale di appartenenza dello strumento finanziario	

A tal fine,

DICHIARA

- di essere ammesso alle negoziazioni nel mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana, con provvedimento di Borsa Italiana n.....in data.....[solo per l'operatore aderente ad uno dei mercati];
- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione sono liberamente negoziabili;
- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione possono essere liquidati mediante il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza;

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

- modulo del referente informativo, ove presente;
- "documento di sintesi", conformemente a quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971

e SI OBBLIGA

- a trasmettere a Borsa Italiana i dati e le informazioni anagrafiche relative agli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione, nonché ogni ulteriore documento e/o informazione che si rendesse necessario acquisire ai fini dell'ammissione alle negoziazioni;
- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle

integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

TITOLO IC.1

AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MERCATO SEDEX E NEL MERCATO ETFPLUS

SEZIONE IC.1

AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MERCATO SEDEX

Articolo IC.1.1

(Attività sottostante)

1. Ai sensi dell'articolo 2.2.21, le attività sottostanti gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati ammessi alle negoziazioni nel mercato SEDEX possono essere le seguenti:
 - a) azioni di emittenti diversi dall'emittente gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - b) obbligazioni o altri titoli di debito di emittenti diversi dall'emittente gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
 - f) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione; Borsa Italiana si riserva inoltre di richiedere all'emittente la metodologia di calcolo e di gestione degli stessi;
 - g) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista un mercato liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni aggiornate sui prezzi dei contratti stessi.
 - h) quote o azioni di OICR aperti. Le quote o azioni di OICR aperti sottostanti strumenti finanziari derivati cartolarizzati appartenenti ai segmenti di cui all'articolo IA.7.2.1, comma 1, lettere a) e c), devono essere ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati e negoziati in continua.

2. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell'emittente, si riserva di ammettere alle

negoziazioni strumenti finanziari derivati cartolarizzati su attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto previsto all'articolo 2.2.21 del Regolamento.

Articolo IC.1.2

(Parità/multiplo e prezzo di liquidazione)

1. Ai sensi dell'articolo 2.2.22, comma 2, del Regolamento per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati la parità/multiplo deve essere:
 - a. pari a 0,1 qualora l'attività sottostante sia costituita da azioni italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana per gli strumenti appartenenti ai segmenti di cui all'articolo IA.7.2.1, comma 1, lettere a) e d) classe A;
 - b. pari a 1 qualora l'attività sottostante sia costituita da azioni italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana per gli strumenti appartenenti al segmento leverage certificates di cui all'articolo IA.7.2.1, comma 1, lettera c);
 - c. pari a 0,0001 qualora il sottostante sia costituito da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi per gli strumenti appartenenti ai segmenti di cui all'articolo IA.7.2.1, comma 1, lettere a), c) e d) classe A.

2. Ai sensi dell'articolo 2.2.22, comma 1, lettera b), del Regolamento per gli strumenti appartenenti ai segmenti di cui all'articolo IA.7.2.1, comma 1, lettere a), c) e d) classe A:
 - a. qualora l'attività sottostante sia costituita esclusivamente da azioni italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al prezzo di riferimento dello strumento finanziario sottostante il giorno precedente quello di scadenza nell'ipotesi di esercizio a scadenza e al prezzo di riferimento dello strumento finanziario sottostante il giorno di esercizio nell'ipotesi di esercizio anticipato;
 - b. qualora l'attività sottostante sia costituita esclusivamente da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi, il prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al valore dell'indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono nel giorno di scadenza nell'ipotesi di esercizio a scadenza e al valore dell'indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono il giorno successivo a quello di esercizio nell'ipotesi di esercizio anticipato.

3. Il requisito della scadenza di cui all'articolo 2.2.22, comma 4 del Regolamento si applica agli strumenti finanziari appartenenti ai segmenti di cui all'articolo IA.7.2.1, comma 1, lettere a) e b), ed è valutato con riferimento alla data in cui è completata la documentazione da allegare alla domanda di ammissione alle negoziazioni.

Articolo IC.1.3
(Esercizio a scadenza)

1. Ai sensi dell'articolo 2.2.22, comma 3, del Regolamento per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati deve essere previsto l'esercizio automatico a scadenza che si attiva qualora l'eventuale importo di liquidazione risulti positivo.
2. Al possessore degli strumenti finanziari di cui al comma 1, dovrà essere concessa la facoltà di rinuncia attraverso apposita comunicazione da effettuare secondo le modalità indicate dall'emittente nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, relativo all'emissione.

Articolo IC.1.4
(Comunicazione dell'importo di liquidazione)

L'emittente gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati comunica tempestivamente a Borsa Italiana, su richiesta di quest'ultima, l'importo di liquidazione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati in scadenza.

SEZIONE IC.2

AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MERCATO ETFPLUS

Articolo IC.2.1

(Attività sottostante)

1. Ai sensi dell'articolo 2.2.21, le attività sottostanti gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus possono essere le seguenti:
 - a) azioni di emittenti diversi dall'emittente gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - b) obbligazioni o altri titoli di debito di emittenti diversi dall'emittente gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
 - f) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione;
 - g) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista un mercato liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni aggiornate sui prezzi dei contratti stessi.
2. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell'emittente, si riserva di ammettere alle negoziazioni strumenti finanziari derivati cartolarizzati su attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto previsto all'articolo 2.2.21 del Regolamento.

TITOLO IA.3

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI

CAPO IA.3.1 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PERMANENZA ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo IA.3.1.1

(Operatori ammessi alle negoziazioni)

1. Possono partecipare alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana:
 - a) i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;
 - b) le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari o di Stati Extracomunitari;
 - c) le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente:
 - i. per le quali sussistano in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, i requisiti di onorabilità e professionalità, equivalenti a quelli previsti per gli intermediari su strumenti finanziari; tale requisito non si applica per le imprese autorizzate dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento o alla gestione collettiva del risparmio;
 - ii. che abbiano istituito una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; Borsa Italiana si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità);
 - iii. che siano in possesso di un adeguato patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio certificato.

Articolo IA.3.1.2

(Requisiti di partecipazione)

1. L'operatore, ai fini dei requisiti di cui all'articolo 3.1.3, commi 1 e 2, del Regolamento deve attestare che:
 - a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di

funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e che il compliance officer abbia una approfondita conoscenza del presente Regolamento e delle regole di funzionamento del mercato e fornisca adeguato supporto alla struttura nell'applicazione delle stesse;

- b. gli addetti all'attività di specialista su strumenti finanziari diversi da strumenti derivati, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negozianti, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;
 - c. si è dotato in via continuativa di adeguati sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione e di adeguate procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione;
 - d. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'operatore inoltre comunica a Borsa Italiana il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato, nonché del sostituto nominato in caso di sua assenza.
2. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali Borsa Italiana ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. *conformance test*). Qualora si avvalga di sistemi diversi da quelli per i quali Borsa Italiana ha rilasciato certificazione di conformità, l'operatore deve sottoporre il proprio sistema alla valutazione di conformità (cd. *conformance test*). Tale valutazione è svolta con modalità e le tempistiche indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. Per l'effettuazione del *conformance test* è richiesta la sottoscrizione di specifiche condizioni generali di fornitura del servizio.
3. Inoltre, nel caso in cui l'operatore intenda svolgere anche attività di market making o specialista nel mercato IDEM, l'operatore deve:
- a. comunicare l'elenco degli addetti alle attività di market maker ovvero l'elenco degli addetti all'attività di specialista presenti presso la sede della società di cui l'operatore stesso si avvale;
 - b. attestare che gli addetti all'attività di market making o specialista su strumenti finanziari derivati, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1, lettera a), per i negozianti, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di market making o specialista e dei relativi strumenti tecnici. Gli addetti a tale attività dovranno altresì aver superato lo specifico esame organizzato da Borsa Italiana volto ad accertare l'effettiva conoscenza delle regole e modalità di svolgimento dell'attività in discorso.
Tale esame non è richiesto per gli addetti all'attività di market making o specialista su derivati alla data del 3 maggio 2010 a condizione che essi

siano già operativi sul mercato IDEM e registrati presso Borsa Italiana come addetti all'attività di market making o specialista.

4. Gli addetti alle attività di negoziazione, *market making* e specialista non possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi.
5. L'operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui al comma precedente nonché di quelle previste in capo al *compliance officer* purchè resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui al comma 3. L'operatore ne deve informare Borsa Italiana. Nell'accordo tra operatore e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che Borsa Italiana, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'operatore si avvale.

Articolo IA.3.1.3

(Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici)

1. Ai sensi dell'articolo 3.1.3 comma 3 del Regolamento l'operatore può avvalersi di soggetti terzi per:
 - a) il collegamento con il mercato;
 - b) le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di *housing* od *facility management*).
2. Il collegamento con il mercato può essere offerto esclusivamente da una società di *information technology*, da un *information vendor*, da un operatore che abbiano in essere con una società del gruppo London Stock Exchange apposito contratto. In tal caso il soggetto terzo è qualificato come Centro Servizi.
3. Il contratto con il Centro Servizi prevede, tra l'altro:
 - a) la possibilità per Borsa Italiana, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana;
 - b) la possibilità per Borsa Italiana di limitare il numero di operatori ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;
 - c) l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di *back up* e di *disaster recovery*.
4. Borsa Italiana si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui al comma 3 agli operatori che forniscano il collegamento al mercato ad altri operatori del proprio gruppo.
5. L'operatore deve informare Borsa Italiana della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che

consenta a Borsa Italiana, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'operatore si avvale.

6. L'operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.
7. Dal contratto fra Centro Servizi e operatore deve altresì risultare se il Centro Servizi si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'operatore, fermo restando che il contenuto dell'affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il Centro Servizi si avvalga di terzi deve essere prevista la facoltà per Borsa Italiana di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il soggetto terzo di cui il Centro Servizi si avvale.
8. Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.

Articolo IA.3.1.4

(Procedura di ammissione alle negoziazioni)

1. La richiesta di cui all'articolo 3.1.2, comma 1, del Regolamento deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a Borsa Italiana della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il sito Internet di Borsa Italiana, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.
2. Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 3.1.2 comma 2 del Regolamento, l'operatore è tenuto completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di Borsa Italiana con i seguenti dati:
 - a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;
 - b) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e di conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;
 - c) per i mercati/segmenti non garantiti in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico o ad uno dei servizi di liquidazione esteri, dichiarazione di cui all'articolo 3.1.3, comma 6, del Regolamento, comunicata dall'operatore e dall'intermediario aderente al servizio di liquidazione;

- d) nel caso di cui al precedente articolo IA.3.1.1, comma 1, lettera c), copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione contenente la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti ivi indicati ovvero dichiarazione del legale rappresentante della società che conferma la sussistenza dei suddetti requisiti;
 - e) nel caso di cui al precedente articolo IA.3.11, comma 1, lettera c), copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza nel corso della quale è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari ovvero dichiarazione del legale rappresentante della società che conferma che l'incarico è stato conferito;
 - f) nel caso di cui al precedente articolo IA.3.1.1, comma 1, lettera c), per i soggetti di recente costituzione per i quali non sia ancora stato redatto un bilancio certificato, dichiarazione del legale rappresentante della società dalla quale risulti l'adeguatezza del patrimonio netto esistente e l'impegno a confermare l'esistenza del requisito patrimoniale e l'avvenuta certificazione del bilancio non appena disponibile.
3. Gli operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana che intendano richiedere l'adesione ad altro mercato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana inoltrano a Borsa Italiana la versione semplificata della "Richiesta di Servizi". Borsa Italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo IA.3.1.1, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo IA.3.1.2 e di non richiedere la documentazione già fornita dall'operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati/comparti/segmenti da essa stessa gestiti o gestiti da London Stock Exchange o EDX London. Si applica la procedura di cui all'articolo 3.1.2, del Regolamento in quanto compatibile.
4. Nei casi di indisponibilità del sito Internet di Borsa Italiana gli operatori possono trasmettere la documentazione di partecipazione a Borsa Italiana secondo le altre modalità di comunicazione previste dalle condizioni generali di fornitura dei servizi.

Articolo IA.3.1.5

(Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l'ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie)

1. Gli operatori ammessi alle negoziazioni comunicano a Borsa Italiana, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di Borsa Italiana ovvero nelle altre modalità previste dalle condizioni generali di fornitura dei servizi, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 3.1.1 e 3.1.3 del Regolamento nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.

2. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate dagli operatori a Borsa Italiana tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché Borsa Italiana possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.
3. Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 3.1.1 e 3.1.3 del Regolamento, mediante invio di apposita comunicazione.

CAPO IA.3.2 – REGOLE DI CONDOTTA

Articolo IA.3.2.1

(Vincoli alla gestione delle proposte di negoziazione)

Nelle giornate di scadenza dei contratti futures su indice FTSE MIB, miniFutures su indice FTSE MIB, opzione su indice FTSE MIB, di opzione su azioni e futures su azioni, gli operatori sono tenuti a immettere nel mercato MTA almeno cinque minuti prima del termine della fase di pre-asta di apertura le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari componenti l'indice FTSE MIB, ovvero sottostanti ai contratti di opzione o di futures su azioni, qualora le proposte siano relative a:

- a) chiusura di operazioni di arbitraggio sui contratti futures su indice FTSE MIB, miniFutures su indice FTSE MIB e futures su azioni;
- b) trading di volatilità;
- c) effettuazione di operazioni di copertura sui contratti futures su indice FTSE MIB, miniFutures su indice FTSE MIB, futures su azioni, opzione su indice FTSE MIB e di opzione su azioni.

Articolo IA.3.2.2

(Limiti alle posizioni nel segmento AGREX del mercato IDEM)

1. Gli operatori del segmento AGREX del mercato IDEM sono tenuti al rispetto dei seguenti limiti di posizione:
 - a. Posizioni aperte sul contratto in scadenza (*spot month*), a partire dal decimo giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza del contratto;
 - b. Posizioni aperte sui contratti diversi dal contratto in scadenza (*non-spot months*);
 - c. Posizioni aperte sul totale dei contratti in negoziazione (*all combined months*);stabiliti da Borsa Italiana nella Guida ai Parametri (limiti).
2. I suddetti limiti devono essere rispettati con riguardo alle posizioni riconducibili all'attività posta in essere dall'operatore in conto proprio e per conto di ciascuno dei propri clienti. A tal fine l'operatore monitora l'attività posta in essere dai propri clienti.
3. Qualora si verifichi il superamento del limite di cui al comma 1, lettera a), le posizioni devono essere ridotte entro il giorno di negoziazione successivo. Qualora si verifichi il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettere b) e c), le posizioni devono essere ridotte tempestivamente e comunque entro il termine di 3 giorni.
4. Qualora le posizioni non siano state ridotte entro i limiti nel termine di cui al comma 3, Borsa Italiana può richiedere a Cassa di Compensazione e Garanzia di chiudere le posizioni riconducibili all'operatore.

5. Al fine del monitoraggio del rispetto dei limiti, Borsa Italiana acquisisce da Cassa di Compensazione e Garanzia le informazioni relative alle posizioni registrate in ciascun conto e sottoconto.
 6. Borsa Italiana può esonerare temporaneamente i market maker dal rispetto dei limiti di cui al comma 1, su richiesta motivata degli stessi e fermo restando l'obbligo di rientrare nei limiti entro il giorno di scadenza più vicino.
 7. L'esonero, di cui al precedente comma 6, può essere revocato da Borsa Italiana in qualsiasi momento e non limita la possibilità per Borsa Italiana di applicare i provvedimenti di cui agli articoli 3.4.3 e 3.4.4 del Regolamento.
-

Le disposizioni di cui al comma 5 entrano in vigore con successivo Avviso.

Nel periodo transitorio si applica quanto segue:

5. Gli operatori comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni superamento dei limiti di cui al comma 1 da parte dei propri clienti, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica ms@borsaitaliana.it.

5.bis Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori ogni informazione e documento utile, anche in relazione all'operatività dei clienti, al fine dei controlli dei limiti di cui al comma 1.

Articolo IA.3.2.3

(Trasmissione delle proposte al mercato)

1. Gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.
2. Gli operatori devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di Interconnessioni. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:
 - alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;
 - ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni; tali controlli devono consentire di assicurare il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di Interconnessioni;
 - ai controlli sui quantitativi massimi e sui prezzi delle proposte immesse;
 - ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni;

- alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità e numero.
3. Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 3.3.2 comma 1 del Regolamento, gli operatori si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:
- a) prezzo dell'ultimo contratto;
 - b) spread presente sul *book*; ⁸
 - c) limiti di prezzo e di quantità eventualmente specifici per strumento;
 - d) possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;
 - e) quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica delle proposta stessa;
 - f) controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.

In particolare, gli operatori devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli operatori si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.

4. Con riguardo alle Interconnessioni, gli operatori, oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante Interconnessioni, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:
- prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;
 - istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte.
- Gli operatori assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di Interconnessioni o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di Interconnessioni anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite Interconnessioni.

5. Con riferimento allo svolgimento dell'attività di specialista su strumenti finanziari derivati, gli ordini immessi sul mercato IDEM dagli addetti a tale attività devono essere identificati con il codice "SPEC". Tale codice deve essere specificato nel campo "codice cliente". Inoltre, con riferimento allo svolgimento dell'attività di market making su strumenti finanziari derivati, gli ordini immessi sul mercato IDEM dagli addetti a tale attività possono essere identificati con il codice "MM", al fine di segregare le operazioni derivanti da tale attività in apposito sottoconto del conto

⁸ Come stabilito nell'Avviso 16169 del 12 settembre 2008, l'entrata in vigore della modalità di controllo indicata all'articolo IA.3.2.3, comma 3, lettera b) (spread presente sul book) sarà comunicata con successivo Avviso.

proprio presso il sistema di compensazione e garanzia. Tale codice deve essere specificato nel capo “codice cliente”.

Articolo IA.3.2.4
(Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori)

1. Ai sensi dell’articolo 3.3.3 del Regolamento gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso ai mercati di Borsa Italiana, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di operatori specialisti o market maker. Gli operatori comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.
2. Gli operatori devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli operatori possono richiedere a Borsa Italiana la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o, per i mercati MTA, MIV, ETFplus, SEDEX e MOT, di quelle riferibili a specifici codici di accesso.
3. Gli operatori comunicano a Borsa Italiana, nelle modalità previste dalle condizioni generali di fornitura dei servizi, l’elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell’elenco possono essere indicati gli addetti all’attività di negoziazione, il compliance officer di cui all’articolo 3.1.3, comma 1, del Regolamento oppure altri soggetti che l’operatore ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l’articolo 3.3.1 comma 3 del Regolamento.
4. Borsa Italiana può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell’elenco di cui al comma precedente. Borsa Italiana comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell’elenco solamente ai soggetti indicati nell’elenco stesso o al *compliance officer*. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.
5. Gli operatori devono comunicare l’elenco di cui al comma 3 e ogni modifica dello stesso secondo le modalità previste dalle condizioni generali di fornitura dei servizi. Le modifiche dell’elenco saranno efficaci dal giorno di Borsa aperta successivo a quello in cui sono comunicate. Per i mercati MTA, MIV, ETFplus, SEDEX e MOT, gli operatori che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di accesso devono comunicare l’elenco di cui al comma 3 per ciascun codice di accesso.
6. In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice di accesso dell’operatore, il codice di accesso per i mercati MTA, MIV, ETFplus, SEDEX e MOT o il codice di accesso pertinente per gli altri mercati, il nome e numero di telefono dell’addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento,

segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale Borsa Italiana procede alla cancellazione è pari a cinque.

7. Borsa Italiana da tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'operatore, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui agli articoli IA.11.1.2 e IA.11.1.3.

TITOLO IA.4

MERCATO MTA

CAPO IA.4.1 – COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE

Articolo IA.4.1.1

(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MTA sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A.:
 - a) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant e diritti d'opzione;
 - b) il giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati.
2. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle azioni di emittenti di diritto estero ammesse alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento.
3. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MTA aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant sono compensati e garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

CAPO IA.4.2 - SEGMENTAZIONE

Articolo IA.4.2.1

(Ripartizione degli strumenti finanziari tra i segmenti di mercato per il mercato MTA)

1. La soglia di capitalizzazione rilevante ai fini dell'ottenimento della qualifica di Star è fissata in 1.000 milioni di euro. La soglia di capitalizzazione minima ai fini dell'ottenimento della qualifica di Star è fissata in 40 milioni di euro.
2. Salvo il caso di domanda da parte dell'emittente, Borsa Italiana inserisce le azioni di emittenti di diritto estero ammesse alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), nello specifico segmento MTA *International* a prescindere dalla soglia di capitalizzazione, comunicandolo al mercato tramite l'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni.

Articolo IA.4.2.2

(Flottante minimo per l'ottenimento della qualifica di Star per il mercato MTA)

1. Il flottante minimo per l'ottenimento della qualifica di Star è fissato nel 35% del capitale rappresentato dalle azioni ordinarie. Ai soli fini della presente disposizione, in fase di ammissione alla quotazione, possono essere ricomprese nel calcolo del flottante le azioni al servizio dell'opzione "green shoe" fino ad un massimo del 10% del controvalore dell'offerta.

Articolo IA.4.2.3

(Modalità di trasferimento tra i segmenti di mercato per il mercato MTA)

1. Entro giugno di ogni anno, Borsa Italiana individua le società appartenenti al segmento Star la cui capitalizzazione sia divenuta superiore alla soglia di cui all'articolo IA.4.2.1, comma 1, comunica loro la capitalizzazione raggiunta e le trasferisce al mercato MTA a decorrere dalla data stabilita con apposita comunicazione al mercato. Le società possono chiedere di rimanere in tale segmento. La richiesta viene effettuata in occasione del primo superamento della soglia e rimane valida fino a diversa comunicazione dell'emittente.
2. Le società che richiedano la qualifica di Star, verranno ammesse alle negoziazioni in tale segmento subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.2.3 del Regolamento, salvo che si tratti di società le cui azioni entrino nella composizione dell'indice FTSE MIB.
3. Entro giugno di ogni anno Borsa Italiana può trasferire dal segmento Star al mercato MTA le società che non abbiano rispettato le condizioni di cui all'articolo 2.2.3, comma 4. Con la medesima periodicità, Borsa Italiana individua le società il cui flottante sia sceso al di sotto del 20% del capitale sociale, e invia loro una comunicazione. Trascorsi 6 mesi da tale comunicazione, le società possono essere trasferite al mercato MTA secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.3, comma 10,

qualora nel frattempo non siano ripristinate le condizioni per permanere nel segmento originario. Tale termine non si applica nel caso in cui sussista un obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico della Finanza qualora il soggetto obbligato abbia dichiarato che non intende ripristinare il flottante nonché nel caso in cui sia deliberata dagli organi competenti una operazione di carattere straordinario finalizzata alla revoca dalla quotazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, una volta all'anno, entro la fine del mese di giugno, Borsa Italiana può trasferire dal segmento Star al mercato MTA le società che non abbiano rispettato le condizioni di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, e/o il cui operatore specialista non abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo 2.3.5, lettere b) e c).
5. Nel caso in cui la società abbia richiesto l'esclusione dalla qualifica di Star oppure nei casi di cui all'articolo 2.2.3, comma 12 del Regolamento, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, Borsa Italiana dispone l'esclusione dalla qualifica e il contestuale trasferimento della società al mercato MTA.

CAPO IA.4.3 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Articolo IA.4.3.1 (*Modalità di negoziazione del mercato MTA*)

Le negoziazioni nel mercato MTA, inclusi il segmento Star e il segmento MTA *International*, avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti orari:

08.00 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.59)	asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione dei contratti)
09.00 – 17.25	negoziazione continua;
17.25 – 17.30 (17.30.00 – 17.30.59)	asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti)

Ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

Articolo IA.4.3.2 (*Proposte di negoziazione*)

1. La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con modalità di esecuzione “valida fino a data” è fissata pari a 30 giorni, ad eccezione della durata massima delle proposte immesse sul segmento MTA *International*, pari a 1 giorno.
2. Il parametro di validità “valido fino a cancellazione” può essere utilizzato esclusivamente per le proposte previste all'articolo 4.3.11 del Regolamento.
3. Per le proposte di negoziazione iceberg order di cui all'articolo 4.3.2, comma 4, del Regolamento, il quantitativo parzialmente visualizzato deve essere almeno pari a 0,4*EMS.
4. Borsa Italiana si riserva di rendere disponibile a operatori diversi dagli operatori specialisti la possibilità di immettere proposte della tipologia *quote*.

Articolo IA.4.3.3 (*Block trades*)

1. Ai sensi dell'articolo 4.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita qualora:

- a. la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore alle soglie calcolate da Borsa Italiana tenendo conto della Tabella 2, dell'Allegato 2, del Regolamento (CE) n. 1287/2006 e pubblicate sul proprio sito;
 - b. lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi:
 - i. per le azioni appartenenti all'indice FTSE MIB il limite del 3,5 per cento.
 - ii. per le azioni non appartenenti all'indice FTSE MIB il limite del 7,5 per cento.
2. Tenuto conto delle condizioni di mercato e previa comunicazione a Consob, Borsa Italiana può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le quantità e/o gli scostamenti sopra indicati dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa.

Articolo IA.4.3.4
(Prezzi delle proposte di negoziazione)

1. I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli di valori ("tick") stabiliti per ogni strumento finanziario e per ogni seduta di Borsa in relazione ai prezzi delle proposte inserite, come segue:
 - a) azioni, warrant e diritti di opzione:

Prezzo delle proposte di negoziazione inserite (Euro)	Moltiplicatore (tick)
Inferiore o uguale a 0,5	0,0001
0,5001 – 1	0,0005
1,0001 – 2	0,001
2,0001 – 5	0,002
5,0001 – 10	0,005
10,0001 – 50	0,01
50,0001 – 100	0,05
100,0001 – 500	0,1
500,0001 – 1.000	0,5
1.000,0001 – 5.000	1
5.000,0001 – 10.000	5
10.000,0001 – 20.000	10
20.000,0001 – 30.000	20
30.000,0001 – 40.000	30
40.000,0001 – 50.000	40
50.000,0001 – 60.000	50
60.000,0001 – 70.000	60
70.000,0001 – 80.000	70
80.000,0001 – 90.000	80

90.000,0001 – 100.000	90
Superiore a 100.000	100

- b) obbligazioni convertibili: per ogni prezzo delle proposte di negoziazione inserite il tick è pari a 0,01.

Articolo IA.4.3.5
(Asta di volatilità)

1. La durata della fase di asta di volatilità, di cui agli articoli 4.3.3, comma 5 e 4.3.9, comma 2, del Regolamento, è pari a 10 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata e ha comunque termine al momento di inizio della fase di asta di chiusura
2. Qualora il superamento dei limiti indicati all'articolo 4.3.9 comma 1, lettere b) e c), del Regolamento, avvenga negli ultimi dieci minuti della fase di negoziazione continua, la sospensione della negoziazione continua determina automaticamente l'attivazione della fase di asta di chiusura.
3. La durata della fase di asta di volatilità, di cui all'articolo 4.3.3, comma 5 del Regolamento e limitatamente alla fase di asta di chiusura, è pari a 5 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere attivata una sola volta.

Articolo IA.4.3.6
(Prezzo di riferimento)

1. L'intervallo temporale di cui all'articolo 4.3.6, comma 1, del Regolamento è pari a 10 minuti.
2. Borsa Italiana si riserva di stabilire, in via generale, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione o strumenti finanziari, un intervallo temporale diverso rispetto a quello di cui al comma precedente, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.

Articolo IA.4.3.7
(Modalità di negoziazione dei diritti inoptati)

1. Durante il periodo di offerta possono essere immesse proposte con o senza limite di prezzo, fatto salvo l'ultimo giorno di offerta nel quale gli operatori incaricati sono tenuti a immettere le proposte in vendita esclusivamente senza limite di prezzo.
2. Gli operatori incaricati sono tenuti a:

- a) immettere le proposte in vendita almeno trenta minuti prima del termine della fase di pre-asta; nel corso dei medesimi trenta minuti gli operatori non possono diminuire il quantitativo precedentemente immesso;
- b) riportare la quantità in vendita rimasta ineseguita al termine della seduta di mercato corrente a quella del giorno successivo.

CAPO IA.4.4 - OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO MTA

Articolo IA.4.4.1

(Obblighi degli operatori specialisti sul mercato MTA)

1. Le negoziazioni delle azioni sul mercato MTA possono avvenire con l'intervento di un operatore specialista, incaricato dall'emittente, il quale è tenuto ad operare in conto proprio relativamente agli strumenti finanziari quotati per i quali si impegna a sostenere la liquidità.
2. Possono esercitare l'attività di specialista gli operatori ammessi sul mercato MTA purchè non facciano parte del gruppo a cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente.
3. Gli specialisti immettono, in adempimento degli obblighi di cui al presente articolo esclusivamente proposte della tipologia *quote*.
4. Le negoziazioni delle azioni appartenenti al segmento MTA *International* e di quelle appartenenti all'indice FTSE MIB possono avvenire con l'intervento di operatori specialisti anche senza incarico dell'emittente.
5. Secondo quanto indicato nelle tabelle contenute nella Guida ai Parametri gli obblighi degli operatori specialisti sono stabiliti sulla base:
 - di un'unica misura con riferimento rispettivamente agli specialisti che operano su azioni appartenenti al segmento MTA *International* e agli specialisti su azioni appartenenti all'indice FTSE MIB,
 - del controvalore medio giornaliero degli scambi sullo strumento con riferimento agli specialisti sulle altre azioni.
6. Gli operatori specialisti sono tenuti a esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 15 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura. Gli operatori specialisti sul segmento MTA *International* sono tenuti a esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 5 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura. Gli operatori specialisti sulle azioni appartenenti all'indice FTSE MIB sono tenuti a esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita, esclusivamente durante la fase di negoziazione in continua.
7. Concorrono al raggiungimento del quantitativo giornaliero, ove previsto, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse dagli operatori specialisti in ottemperanza degli obblighi di cui al comma 5 con le proposte immesse da altri operatori e dallo stesso operatore specialista per conto terzi.
8. Ove previsto, fino al raggiungimento del quantitativo giornaliero gli operatori specialisti sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 10 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico. Gli

operatori specialisti sul segmento MTA *International* sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 5 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico. Gli operatori specialisti sulle società dell'indice FTSE MIB sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 5 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico.

9. Su richiesta scritta degli operatori specialisti, Borsa Italiana può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi in presenza di:
 - forti variazioni dell'indice FTSE Italia All Share, comunque non inferiori al 3% rispetto all'ultimo valore del giorno precedente;
 - cause documentate che pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo;
 - chiusura o sospensione del mercato regolamentato europeo di riferimento, relativamente alle azioni negoziate sul segmento MTA *International*.
10. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti.
11. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ϵ di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a).
12. La cessazione dell'attività di specialista deve essere comunicata a Borsa Italiana almeno un mese prima della data prevista per la cessazione della stessa. Borsa Italiana può accettare un preavviso inferiore in casi di comprovata necessità dell'operatore specialista.
13. Gli operatori specialisti sulle azioni appartenenti all'indice FTSE MIB possono continuare ad operare secondo gli obblighi ivi previsti anche nel caso in cui le azioni non siano più ricomprese in tale indice.
14. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, gli operatori specialisti che operano sulle azioni di società appartenenti al segmento Star che abbiano chiesto di rimanere in tale segmento ai sensi dell'articolo IA.4.2.3 comma 1 sono tenuti agli obblighi previsti per gli specialisti nel segmento Star di cui all'articolo IA.4.4.2.

Articolo IA.4.4.2

(Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star)

1. Le negoziazioni sul segmento Star avvengono con l'intervento di un operatore specialista, incaricato dall'emittente, il quale è tenuto ad operare in conto proprio relativamente agli strumenti finanziari quotati per i quali si impegna a sostenere la liquidità.

2. Possono esercitare l'attività di specialista gli operatori ammessi sul mercato MTA purchè non facciano parte del gruppo a cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente.
3. Gli specialisti immettono, in adempimento degli obblighi di cui ai commi seguenti, esclusivamente proposte della tipologia *quote*.
4. Gli obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star sono stabiliti sulla base del controvalore medio giornaliero degli scambi sullo strumento secondo quanto indicato nella tabella contenuta nella Guida ai Parametri.
5. Gli operatori specialisti sono tenuti a esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 15 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.
6. Concorrono al raggiungimento del quantitativo giornaliero i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse dagli operatori specialisti in ottemperanza degli obblighi di cui al comma 4 con le proposte immesse da altri operatori e dallo stesso operatore specialista per conto terzi.
7. Fino al raggiungimento del quantitativo giornaliero gli operatori specialisti sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 10 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico.
8. Su richiesta scritta degli operatori specialisti, Borsa Italiana può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi in presenza di:
 - forti variazioni dell'indice FTSE Italia All Share, comunque non inferiori al 3% rispetto all'ultimo valore del giorno precedente
 - cause documentate che pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo.
9. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti.
10. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ϵ di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a).
11. Con cadenza mensile, Borsa Italiana calcola una graduatoria degli operatori specialisti nel segmento Star sulla base dei valori dell'indicatore ϵ e comunica a ciascun operatore il valore dell'indicatore raggiunto e la relativa posizione nella graduatoria.
12. La parte che risolve il contratto, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto la comunicazione per iscritto a Borsa Italiana deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di cui al comma 1.

Articolo IA.4.4.3

(Redazione e trasmissione delle ricerche)

Le ricerche (come definite nell'articolo 65 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971) predisposte dallo specialista o dallo sponsor con riferimento ai risultati di periodo dell'emittente devono essere pubblicate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e dei dati semestrali da parte dell'organo competente dell'emittente.

Le ricerche devono essere trasmesse a Borsa Italiana attraverso il sistema NIS Web Studi ai fini della messa a disposizione del pubblico.

CAPO IA.4.5 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI E GESTIONE DELLE RETTIFICHE IN CASO DI CORPORATE EVENTS

Articolo IA.4.5.1

(Procedura di esecuzione coattiva)

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita assistiti da un sistema di compensazione e garanzia non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, alla data di liquidazione prevista, il sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 attiva d'ufficio la procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite nel proprio regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita assistiti da un sistema di compensazione e garanzia non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, il sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 attiva d'ufficio la procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite nel proprio regolamento.

Articolo IA.4.5.2

(Modalità di gestione delle rettifiche in caso di corporate events)

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto (operazioni in *fail*) e intercorra:
 - a) un'operazione di raggruppamento o frazionamento;
 - b) un'operazione di aumento di capitale a pagamento;
 - c) un'operazione di aumento di capitale gratuito;
 - d) un'operazione di fusione o di scissione;
 - e) un'operazione di conversione delle azioni in altra categoria di azioni;
 - f) ogni altra operazione che determini lo stacco di un diritto;possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi del contratto originario: controvalore, quantità, tipologia dello strumento finanziario da consegnare.
2. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e intercorra un'operazione di distribuzione di dividendi, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex dividendo e a riconoscere all'acquirente un importo monetario, pari al dividendo non percepito da quest'ultimo, maggiorato di una percentuale che tenga conto degli effetti economici correlati al pagamento dei dividendi, ivi inclusi quelli fiscali. La percentuale di maggiorazione è comunicata in via generale con Avviso di Borsa.
3. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di contante e intercorra un'operazione di distribuzione di dividendi, il

venditore è tenuto a consegnare il titolo ex dividendo e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari al dividendo non percepito da quest'ultimo.

4. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di distribuzione di proventi da parte di OICR, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex provento e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari al provento non percepito da quest'ultimo.
5. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di stacco cedole o di rimborso parziale di obbligazioni convertibili il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex cedola o ex rimborso e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari alla cedola o all'importo rimborsato e non percepito da quest'ultimo. Nel caso di rimborso parziale mediante riduzione del valore nominale dell'obbligazione convertibile deve essere proporzionalmente rettificata la quantità originariamente scambiata.
6. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e decorra il termine ultimo per l'esercizio di warrant o per la conversione di obbligazioni convertibili oppure queste ultime siano oggetto di rimborso totale, il venditore è tenuto a riconoscere all'acquirente un importo monetario in misura pari al differenziale, se positivo, fra la valorizzazione dei warrant o delle obbligazioni convertibili e il prezzo di acquisto originario. Nel caso in cui tale differenziale sia negativo, l'importo monetario pari al differenziale è dovuto dall'acquirente. I criteri di valorizzazione dei warrant o delle obbligazioni convertibili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana in apposito Avviso di Borsa.
7. Le rettifiche di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono volte a minimizzare gli effetti distorsivi dell'evento e a disincentivare, anche attraverso la previsione di meccanismi di maggiorazione del controvalore dell'intervento di rettifica, la ritardata consegna degli strumenti finanziari o del contante oggetto dei contratti stipulati sul mercato.
8. Borsa Italiana in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1 definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

TITOLO IA.5

MERCATO MIV

CAPO IA.5.1 – COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE

Articolo IA.5.1.1

(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MIV sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A:
 - a) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant, quote di fondi chiusi e diritti d'opzione;
 - b) il giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inopinati.
2. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle azioni di emittenti di diritto estero ammesse alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento.
3. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MIV aventi ad oggetto quote di fondi chiusi, azioni di Investment Companies, Real Estate Investment Companies e SIV, obbligazioni convertibili, warrant, altri strumenti finanziari di SIV sono compensati e garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

CAPO IA.5.2 - SEGMENTAZIONE

Articolo IA.5.2.1

(Ripartizione degli strumenti finanziari tra i segmenti di mercato per il mercato MIV)

1. Le quote di fondi chiusi sono negoziati nel segmento fondi chiusi
2. Le azioni di Investment Companies sono negoziate nel segmento *investment companies*.
3. Le azioni di Real Estate Investment Companies sono negoziate nel segmento *real estate investment companies*.
4. Gli strumenti finanziari di SIV sono negoziati nel Segmento Professionale.
5. Nel caso di cui all'articolo 4.2.2, comma 2, del Regolamento, Borsa Italiana trasferisce le azioni negoziate nel segmento *investment companies* o nel segmento *real estate investment companies* nel Segmento Professionale.

CAPO IA.5.3 - MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Articolo IA.5.3.1

(Modalità di negoziazione nel mercato MIV)

1. Le negoziazioni si svolgono nel mercato MIV, nei rispettivi segmenti, secondo i seguenti orari:

08.00 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.59)	asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione dei contratti)
09.00 – 17.25	negoziazione continua;
17.25 – 17.30 (17.30.00 – 17.30.59)	asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti)

Ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

Articolo IA.5.3.2

(Altre disposizioni applicabili)

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute agli articoli IA.4.3.2, IA.4.3.3, IA.4.3.4, IA.4.3.5, IA.4.3.6 e IA.4.3.7.

CAPO IA.5.4 - OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO MIV

Articolo IA.5.4.1

(Obblighi degli operatori specialisti per quote di fondi chiusi)

1. Le negoziazioni delle quote di fondi chiusi avvengono con l'intervento di un operatore specialista incaricato dall'emittente, il quale è tenuto ad operare in conto proprio relativamente agli strumenti finanziari per i quali si impegna a sostenere la liquidità.
2. Gli specialisti immettono, in adempimento degli obblighi di cui ai commi seguenti, esclusivamente proposte della tipologia *quote*.
3. Gli obblighi degli operatori specialisti sono stabiliti secondo quanto indicato nella Guida ai Parametri.
4. Gli operatori specialisti sono tenuti a esporre continuativamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 15 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura. Gli operatori specialisti sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 10 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico.
5. Su richiesta scritta degli operatori specialisti, la Borsa Italiana può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi in presenza di cause documentate che pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo.
6. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti.
7. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ϵ di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a).
8. Con cadenza mensile, Borsa Italiana calcola una graduatoria degli operatori specialisti sulla base dei valori dell'indicatore ϵ e comunica a ciascun operatore il valore dell'indicatore raggiunto e la relativa posizione nella graduatoria.
9. La parte che risolve il contratto di specialista, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto con lo specialista, la comunicazione per iscritto a Borsa Italiana deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di cui al comma 1.

Articolo IA.5.4.2

(Obblighi degli operatori specialisti sul mercato MIV per le azioni di Investment Companies, di Real Estate Investment Companies e di SIV)

1. Le negoziazioni delle azioni di Investment Companies, delle Real Estate Investment Companies e delle SIV possono avvenire con l'intervento di un operatore specialista, incaricato dall'emittente, il quale è tenuto ad operare in conto proprio relativamente agli strumenti finanziari quotati per i quali si impegna a sostenere la liquidità.
2. Possono esercitare l'attività di specialista gli operatori ammessi sul mercato MIV purché non facciano parte del gruppo a cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente.
3. Gli specialisti immettono, in adempimento degli obblighi di cui ai commi seguenti, esclusivamente proposte della tipologia *quote*.
4. Gli obblighi degli operatori specialisti sono stabiliti sulla base del controvalore medio giornaliero degli scambi sullo strumento secondo quanto indicato nella tabella contenuta nella Guida ai Parametri.
5. Gli operatori specialisti sono tenuti a esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita a partire da 15 minuti prima della conclusione della fase di pre-asta di apertura.
6. Gli operatori specialisti sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 10 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico.
7. Su richiesta scritta degli operatori specialisti, Borsa Italiana può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi in presenza di:
 - forti variazioni dell'indice FTSE Italia All Share, comunque non inferiori al 3% rispetto all'ultimo valore del giorno precedente;
 - cause documentate che pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo.
8. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti.
9. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ϵ di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a).
10. La cessazione dell'attività deve essere comunicata a Borsa Italiana almeno un mese prima della data prevista per la cessazione della stessa. Borsa Italiana può accettare un preavviso inferiore in casi di comprovata necessità dell'operatore specialista.

CAPO IA.5.5 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI E GESTIONE DELLE RETTIFICHE IN CASO DI CORPORATE EVENTS

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo IA.4.5

TITOLO IA.6

MERCATO MOT

CAPO IA.6.1 - COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE

Articolo IA.6.1.1

(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MOT sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. o presso servizi di liquidazione esteri gestiti da Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg.
2. I contratti di compravendita sono liquidati:
 - a) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a obbligazioni e a titoli di Stato diversi dai Buoni ordinari del Tesoro;
 - b) il secondo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a Buoni ordinari del Tesoro;
 - c) il terzo giorno successivo alla data di stipulazione qualora siano relativi a euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS.
3. Nel caso di titoli infungibili, i contratti sono liquidati esclusivamente presso il servizio di liquidazione su base lorda.
4. I termini di liquidazione sono calcolati secondo il calendario definito da Borsa Italiana, se liquidati attraverso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A., ovvero in base al calendario "TARGET" negli altri casi. Borsa Italiana indica nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati.
5. I contratti di compravendita conclusi sul mercato MOT aventi ad oggetto gli strumenti finanziari negoziati nel segmento DomesticMOT di cui all'articolo IA.6.2.1 sono compensati e garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A..

CAPO IA.6.2 - SEGMENTAZIONE

Articolo IA.6.2.1

(Determinazione dei segmenti di mercato)

1. Gli strumenti finanziari negoziati nel mercato MOT sono ripartiti per segmenti in funzione dei servizi di liquidazione prescelti:
 - nel segmento DomesticMOT sono negoziati gli strumenti liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A;
 - nel segmento EuroMOT sono negoziati gli strumenti liquidati presso i servizi esteri di liquidazione gestiti da Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg.

All'interno dei segmenti, gli strumenti finanziari sono ripartiti per tipologia:

- relativamente al segmento DomesticMOT, in due classi di mercato, come segue:
 - a) “classe titoli di stato italiani”;
 - b) “classe altri titoli di debito”;
- relativamente al segmento EuroMOT, in un'unica classe di mercato, come segue:
 - a) “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”.

CAPO IA.6.3 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Articolo IA.6.3.1 **(Modalità di negoziazione)**

1. Le negoziazioni nel mercato MOT avvengono con le modalità di asta e di negoziazione continua con i seguenti orari:

08.00 – 09.00 (09.00.00 - 09.00.59)	asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione dei contratti)
09.00 - 17.30	Negoziazione continua

Ai sensi dell'articolo 4.3.3, comma 3, del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse. Le fasi di negoziazione continua hanno inizio al termine della fase di asta di apertura.

Articolo IA.6.3.2 **(Proposte di negoziazione)**

1. La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione “valida fino a data” è fissata pari a 30 giorni.
2. Il parametro di validità “valido fino a cancellazione” non può essere utilizzato.
3. Per le proposte di negoziazione iceberg order di cui all'articolo 4.3.2, comma 4, del Regolamento, il quantitativo parzialmente visualizzato deve essere almeno pari a 0,4*EMS

Articolo IA.6.3.3 **(Block trades)**

1. Ai sensi dell'articolo 4.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita qualora:
 - a. Per Titoli di Stato italiani ed esteri:
 - La quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore a 40*EMS; e
 - Lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 0,75 per cento;
 - b. Per gli altri titoli di debito:
 - La quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore a 8*EMS; e
 - Lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 1,5 per cento

2. Tenuto conto delle condizioni di mercato e previa comunicazione a Consob, Borsa Italiana può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le quantità e/o gli scostamenti sopra indicati dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa.

Articolo IA.6.3.4

(Prezzi delle proposte di negoziazione e valorizzazione dei contratti nel mercato MOT)

1. I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli dei seguenti valori (“tick”):

Classe di vita residua	Tick
Vita residua \leq 2 anni	1 millesimo
Vita residua $>$ 2 anni	1 centesimo

2. La valorizzazione dei contratti in valuta diversa dall'euro negoziati nel segmento DomesticMOT avviene sulla base del cambio fixing della BCE relativo all'ultimo giorno precedente la negoziazione in cui sia stato valorizzato tale fixing.
3. La valorizzazione dei contratti negoziati nel segmento EuroMOT avviene sulla base della valuta di denominazione degli strumenti finanziari, salvo quanto diversamente specificato nell'Avviso di ammissione alle negoziazioni.

Articolo IA.6.3.5

(Asta di volatilità)

1. La durata della fase di asta di volatilità, di cui agli articoli 4.3.3, comma 5 e 4.3.9, comma 2, del Regolamento, è pari a 10 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata e ha comunque termine al momento di inizio della fase di asta di chiusura, qualora prevista.

Articolo IA.6.3.6

(Prezzo di riferimento)

1. L'intervallo temporale di cui all'articolo 4.3.6, comma 2, del Regolamento è pari a 20 minuti.
2. Borsa Italiana si riserva di stabilire, in via generale, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione o strumenti finanziari, un intervallo temporale diverso rispetto a quello di cui al comma precedente, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.

CAPO IA.6.4 – OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO MOT

Articolo IA.6.4.1

(Obblighi degli operatori specialisti sul mercato MOT)

1. Le negoziazioni nel mercato MOT possono avvenire con l'intervento di operatori specialisti, eventualmente incaricati dall'emittente, che si impegnano a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari ivi negoziati.
2. Gli operatori specialisti nel mercato MOT possono svolgere l'attività di specialista anche per gli strumenti da essi stessi emessi.
3. Gli specialisti immettono, in adempimento degli obblighi di cui ai commi seguenti, esclusivamente proposte della tipologia *quote*.
4. Il differenziale massimo di prezzo, calcolato come differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto, il quantitativo minimo giornaliero e il quantitativo minimo di ciascuna proposta sono determinati avuto riguardo alla data di collocamento, al valore nominale dell'emissione, al grado di diffusione e alle altre caratteristiche degli strumenti finanziari nonché alla loro eventuale quotazione su altri mercati e sono comunicati da Borsa Italiana nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni o, nel caso di strumenti già quotati, in apposito Avviso.
5. La durata minima dell'impegno dello specialista è determinata da Borsa Italiana tenendo conto della durata degli strumenti finanziari, delle caratteristiche nonché del grado di diffusione degli stessi. Essa è comunicata da Borsa Italiana nell'Avviso di cui al comma 4.
6. Borsa Italiana può prolungare la durata minima dell'impegno dello specialista qualora lo ritenga necessario al fine di salvaguardare il regolare svolgimento delle negoziazioni, tenuto conto, fra l'altro, del numero di obbligazioni in circolazione.
7. Gli operatori specialisti sono tenuti ad esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita nella fase di negoziazione continua.
8. Concorrono al raggiungimento del quantitativo minimo giornaliero i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse dagli operatori specialisti in ottemperanza degli obblighi di cui al comma 4 con le proposte immesse da altri operatori e dallo stesso operatore specialista per conto terzi.
9. Fino al raggiungimento del quantitativo minimo giornaliero gli operatori specialisti sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 5 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico.

10. Su richiesta scritta degli operatori specialisti, Borsa Italiana può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi in presenza di cause documentate che pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo.
11. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti.
12. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi del Regolamento, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ε di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a).
13. La cessazione dell'attività di specialista deve essere comunicata a Borsa Italiana almeno un mese prima della data prevista per la cessazione della stessa. Borsa Italiana può accettare un preavviso inferiore in casi di comprovata necessità dell'operatore specialista.

Articolo IA.6.4.2

(Obblighi degli operatori specialisti in acquisto sul mercato MOT)

1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti negoziati e, in particolare, per facilitare il disinvestimento di tali strumenti, Borsa Italiana può consentire la presenza di operatori specialisti che si impegnano ad esporre continuativamente proposte solo in acquisto per quantitativi minimi.
2. Possono esercitare tale attività gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato MOT. Qualora l'emittente sia ammesso alle negoziazioni sul mercato MOT, la richiesta può essere presentata dall'emittente che assume l'impegno di cui al paragrafo precedente. La richiesta è presentata con apposito modulo reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana.
3. L'operatore deve segregare l'attività di specialista in acquisto utilizzando uno specifico codice di accesso. A tal fine l'operatore deve preventivamente prendere contatti con Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 3.3.2, comma 4 del Regolamento.
4. Gli operatori specialisti in acquisto immettono, in adempimento degli obblighi di cui ai commi seguenti, esclusivamente proposte della tipologia *named order* specificando la modalità di esecuzione "day".
5. Gli operatori specialisti in acquisto sono tenuti ad esporre continuativamente sul book di negoziazione proposte in acquisto nella fase di negoziazione continua.
6. Il quantitativo minimo giornaliero e il quantitativo minimo di ciascuna proposta sono determinati avuto riguardo alla data di collocamento, al valore nominale dell'emissione, al grado di diffusione e alle altre caratteristiche degli strumenti finanziari nonché alla loro eventuale quotazione su altri mercati e sono comunicati da Borsa Italiana nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni o, nel caso di strumenti già quotati, in apposito Avviso.

7. Concorrono al raggiungimento del quantitativo minimo giornaliero i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse dagli operatori specialisti in acquisto in ottemperanza degli obblighi di cui al comma 6 con le proposte immesse da altri operatori e dallo stesso operatore per conto terzi.
8. Fino al raggiungimento del quantitativo minimo giornaliero gli operatori specialisti in acquisto sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 5 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico.
9. Su richiesta scritta degli operatori specialisti in acquisto, Borsa Italiana può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi di cui al comma 6 in presenza di cause documentate che pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo.
10. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti in acquisto.
11. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ε_{BID} di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 2.
12. La cessazione dell'attività di specialista in acquisto deve essere comunicata a Borsa Italiana almeno un mese prima della data prevista per la cessazione della stessa. Borsa Italiana può accettare un preavviso inferiore in casi di comprovata necessità dell'operatore specialista in acquisto.

**CAPO IA.6.5 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RETTIFICHE IN CASO DI STACCHI
CEDOLE/RIMBORSI PARZIALI/TOTALI DI OBBLIGAZIONI**

Articolo IA.6.5.1
(Rettifiche di operazioni in fail)

1. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di stacco cedole o di rimborso parziale di obbligazioni il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex cedola o ex rimborso e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari alla cedola o all'importo rimborsato e non percepito da quest'ultimo. Nel caso di rimborso parziale mediante riduzione del valore nominale dell'obbligazione deve essere proporzionalmente rettificata la quantità originariamente scambiata.
2. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e intercorra la scadenza, anche anticipata, dell'obbligazione, il venditore è tenuto a riconoscere all'acquirente un importo monetario in misura pari al differenziale fra la valorizzazione delle obbligazioni e il prezzo di acquisto originario. I criteri di valorizzazione delle obbligazioni sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana in apposito Avviso di Borsa.

CAPO IA.6.6 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI

Articolo IA.6.6.1

(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, relativamente al segmento EuroMOT, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*buy in*) di cui all'articolo IA.6.6.2.
2. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, relativamente al segmento EuroMOT, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*sell out*) di cui all'articolo IA.6.6.6.
3. Nelle procedure di esecuzione di *buy in* e *sell out* il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario "TARGET" per i contratti del segmento EuroMOT; qualora uno dei termini cada in un giorno di chiusura del mercato, il relativo adempimento dovrà essere posto in essere il giorno di mercato aperto successivo.
4. Le comunicazioni di cui agli articoli seguenti sono effettuate via fax.
5. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, per i contratti che siano assistiti dal sistema di compensazione e garanzia, di cui all'art. IA.6.1.1, comma 5, si applicano le procedure previste dal Regolamento di Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A.

Articolo IA.6.6.2

(Procedura di buy in)

1. L'acquirente avvia la procedura di *buy in* conferendo incarico ad un intermediario (*buy in agent*) di provvedere all'esecuzione del *buy in* e inviando una *buy in notice* al venditore. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana, secondo il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *buy in notice* può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *buy in notice* l'acquirente indica il nominativo del *buy in agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.6.6.4, provvederà ad eseguire il *buy in* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.

3. Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della *buy in notice* (data di scadenza), il giorno successivo (*buy in execution date*) il *buy in agent* provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte *in bonis* e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli alla *buy in execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
4. L'esecuzione del *buy in* può essere effettuata sul mercato MOT o al di fuori del mercato alle condizioni stabilite dal Regolamento approvato con delibera Consob n. 11768; in quest'ultimo caso il *buy in agent* non può comprare i titoli dall'acquirente né in maniera diretta né attraverso un altro intermediario.
5. L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica al venditore e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo *tel quel* del contratto originario e il prezzo *tel quel* del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal venditore.
6. Alla *buy in execution date* l'acquirente ed il venditore cancellano dal sistema di liquidazione le istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Alla esecuzione del *buy in* l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *buy in agent* per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del *buy in* e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *buy in*. Il venditore ne dà comunicazione a Borsa Italiana. Qualora il *buy in agent* non esegua il *buy in* prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta all'acquirente la differenza monetaria fra il valore di rimborso ed il prezzo *tel quel* del contratto originario, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.
7. In tutti i casi in cui il contratto originario giunga alla data di fine validità, e nei casi in cui il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione delle obbligazioni nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (*cash settlement*).

Articolo IA.6.6.3 **(Buy in agent)**

1. Ai sensi dell'articolo IA.6.6.2, comma 1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (*buy in agent*) in possesso dei requisiti indicati nel comma successivo. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *buy in agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. Il *buy in agent* è scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dall'acquirente e che non appartengano al medesimo gruppo.

3. L'acquirente o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa Italiana può revocare l'incarico al *buy in agent* che non abbia eseguito il *buy in* provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

Articolo IA.6.6.4

(Consegna dei titoli durante la procedura di buy in)

1. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al secondo giorno successivo alla data della *buy in notice* dandone comunicazione a Borsa Italiana ed all'acquirente. Quest'ultimo provvede ad informare il *buy in agent*.
2. Nel caso di cui al comma 1, la procedura di *buy in* viene immediatamente annullata.
3. E' consentita la consegna parziale previo assenso dell'acquirente; in tal caso il venditore e l'acquirente sono tenuti a modificare presso il sistema di liquidazione l'istruzione di regolamento originaria dandone comunicazione a Borsa Italiana.
4. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il terzo giorno successivo alla data della *buy in notice*, a condizione che abbia informato l'acquirente e Borsa Italiana con un giorno di anticipo. L'acquirente ne dà comunicazione al *buy in agent*.
5. Salvo il caso in cui il *buy in agent* abbia già provveduto ad eseguire il *buy in*, il venditore, previo assenso dell'acquirente e comunicazione a Borsa Italiana, può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il quarto giorno lavorativo successivo alla data della *buy in notice* o in data successiva. L'acquirente provvede ad informare il *buy in agent*.
6. Nei casi indicati ai commi 3, 4 e 5, qualora il venditore consegna un ammontare parziale dei titoli dovuti, il *buy in* verrà effettuato per la parte restante. Nel caso in cui il venditore consegna l'intero ammontare dovuto, la procedura di *buy in* verrà immediatamente annullata.

Articolo IA.6.6.5

(Pass on)

1. Il venditore che non abbia regolato un contratto del segmento EuroMOT concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del *fail* generato da un terzo partecipante al mercato MOT, ricevuta la *buy in notice*, può trasferire gli effetti della procedura di *buy in* sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a Borsa Italiana, da effettuarsi utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.6.6.2, comma 1, compilando anche il paragrafo nominato *pass on*.
2. Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a Borsa Italiana gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in*, utilizzando il modello allegato di

cui all'articolo IA.6.6.2, comma 5, compilando anche il paragrafo nominato *pass on* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo *tel quel* del contratto originario e il prezzo *tel quel* del contratto di esecuzione del *buy in*, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al *cash settlement* di cui all'articolo IA.6.6.2, comma 7.

Articolo IA.6.6.6 **(Procedura di sell out)**

1. Il venditore avvia la procedura di *sell out* conferendo incarico ad un intermediario (*sell out agent*) di provvedere all'esecuzione del *sell out* e inviando una *sell out notice* all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, dell'avvio della procedura.
2. Il diritto di inviare una *sell out notice* può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della *sell out notice*, il giorno successivo (*sell out execution date*) il *sell out agent*, al fine di consegnare il contante alla controparte *in bonis*, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *sell out agent* non riesca a vendere i titoli alla *sell out execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
3. Nella *sell out notice* il venditore indica il nominativo del *sell out agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.6.6.8, provvederà ad eseguire il *sell out* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
4. L'esecuzione del *sell out* può essere effettuata sul Mercato MOT o al di fuori del mercato alle condizioni stabilite dal Regolamento approvato con delibera Consob n. 11768; in quest'ultimo caso il *sell out agent* non può vendere i titoli al venditore né in maniera diretta né attraverso un altro intermediario.
5. Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, notifica all'acquirente e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *sell out* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo *tel quel* del contratto di esecuzione del *sell out* e il prezzo *tel quel* del contratto originario, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dall'acquirente.
6. Alla *sell out execution date* l'acquirente e il venditore cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Alla esecuzione del *sell out* il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *sell out agent* per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del *sell out* e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5 l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del

differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *sell out*. L'acquirente ne dà comunicazione a Borsa Italiana. Qualora il *sell out agent* non esegua il *sell out* prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta al venditore la differenza monetaria fra il prezzo *tel quel* del contratto originario e il valore di rimborso, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.

Articolo IA.6.6.7

(*Sell out agent*)

1. Ai sensi dell'articolo IA.6.6.6, comma 1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (*sell out agent*) in possesso dei requisiti indicati al comma successivo. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *sell out agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. Il *sell out agent* è scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal venditore e che non appartengano al medesimo gruppo.
3. Il venditore o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa Italiana può revocare l'incarico al *sell out agent* che non abbia eseguito il *sell out* provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

Articolo IA.6.6.8

(*Consegna del contante durante la procedura di sell out*)

1. L'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino al secondo giorno successivo alla data della *sell out notice*, dandone comunicazione a Borsa Italiana ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il *sell out agent*. La procedura di *sell out* viene immediatamente annullata.

MERCATO MOT
BUY IN [SELL OUT] NOTICE

Segmento EuroMOT

_____ (luogo); _____ (data)

DESTINATARIO (VENDITORE) [ACQUIRENTE]

Nome società: _____

International Securities Settlement Manager, se presente (nome;cognome): _____

E PER CONOSCENZA

Borsa Italiana SpA

Market Surveillance Unit

Telefono: +39 02 7242.6327

Fax: +39 02 867422

Oggetto: Buy in notice [Sell out notice]

Con la presente buy in notice [sell out notice], come previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si rende nota la decisione di attivare la procedura di “buy in” [sell out] nei confronti della società destinataria della presente comunicazione con riferimento alla mancata consegna dei titoli [del contante] di cui al seguente contratto concluso sul MOT:

- Numero contratto: _____
- Numero operazione di liquidazione (NOR): _____
- Controparte (codice CED): _____
- Isin strumento finanziario: _____
- Descrizione strumento finanziario (Emittente; Data Scadenza; Valuta; Cedola):

- Data conclusione: ___/___/___ (giorno/mese/anno)
- Data di regolamento: ___/___/___ (giorno/mese/anno)
- Importo nominale originario (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Importo nominale non consegnato (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Prezzo corso secco: _____
- Controvalore al netto del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Prezzo tel quel: _____
- Ammontare del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Controvalore al lordo del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa da euro): _____
- Estremi del conto presso cui doveva essere effettuata la consegna dei titoli [del contante]: _____

Il “buy in” [sell out] verrà eseguito nel caso in cui non sia intervenuta la consegna dei titoli [del contante] nei termini stabiliti nelle Istruzioni dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Il buy in [sell out] verrà effettuato dal seguente Buy in Agent [Sell out Agent] (nome della società):

PASS ON (eventuale) della procedura di buy in

Si rende noto che l'Acquirente è soggetto, per lo strumento finanziario citato, ad una procedura di buy in da parte della società _____ (specificare solo nella comunicazione per Borsa Italiana) che ha nominato come Buy in Agent _____.

Firma

MITTENTE (ACQUIRENTE) [VENDITORE]

Nome società: _____
Indirizzo Società: _____
Codice CED: _____
Nome: _____
Cognome: _____
Ruolo aziendale: _____
Telefono: _____
Cellulare (facoltativo): _____
Fax: _____
E-mail: _____

DATI DELL'EVENTUALE LIQUIDATORE DELL'ACQUIRENTE [VENDITORE]

Nome società: _____
Indirizzo Società: _____
Codice CED: _____

Allegato 2

MERCATO MOT
NOTIFICA DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI BUY IN [SELL OUT]
 Segmento EuroMOT

_____ (luogo); _____ (data)

DESTINATARIO (VENDITORE) [ACQUIRENTE]

Nome società: _____
International Securities Settlement Manager, se presente (nome;cognome): _____

E PER CONOSCENZA

Borsa Italiana SpA
Market Surveillance Unit
Telefono: +39 02 7242.6327

Fax: +39 02 867422

Oggetto: Notifica di esecuzione della procedura di Buy in [sell out]

Con la presente, come previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si rendono noti gli estremi di esecuzione della procedura di "buy in" [sell out] attivata nei confronti della società destinataria della presente comunicazione con riferimento alla mancata consegna dei titoli [del contante] di cui alla Buy in notice [Sell out notice] inviata in data ___/___/_____ (giorno/mese/anno).

Il Buy in [sell out] dei titoli è stato effettuato alle seguenti condizioni:

- Numero contratto
- Numero operazione di liquidazione (NOR): _____
- Isin strumento finanziario: _____
- Descrizione strumento finanziario (Emittente; Data Scadenza; Valuta; Cedola): _____
- Data esecuzione dell'acquisto [vendita]: ___/___/_____ (giorno/mese/anno)
- Data di regolamento dell'acquisto [vendita]: ___/___/_____ (giorno/mese/anno)
- Importo nominale acquistato [venduto] (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Prezzo corso secco: _____
- Controvalore al netto del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Prezzo tel quel: _____
- Ammontare del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____
- Controvalore al lordo del rateo di interessi (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

Eventuale importo nominale ancora da acquistare [vendere] (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

Il buy in [sell out] è stato effettuato dal seguente Buy in Agent [Sell out Agent] (nome della società): _____

LIQUIDAZIONE DEL DIFFERENZIALE MONETARIO

Alla società destinataria della presente comunicazione viene richiesto il pagamento del differenziale monetario tra il prezzo tel quel dell'operazione originaria non regolata e il prezzo tel quel dell'operazione di Buy in [Sell out], tenuto conto degli stacchi cedola intervenuti. Si noti che il differenziale deve essere regolato solo qualora sia a favore dell'acquirente originario [venditore originario].

Il pagamento del differenziale monetario deve essere effettuato il giorno (data di regolamento dell'operazione di Buy in [Sell out]) ___/___/_____ (giorno/mese/anno) mediante inserimento di un compenso in X-TRM a favore di: _____ (specificare gli estremi del conto) oppure mediante accredito del conto (specificare gli estremi del conto) _____

Importo del differenziale monetario (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

Per il calcolo del differenziale monetario si sono tenuti in considerazione i seguenti stacchi cedolari (da specificare solo qualora siano intervenuti degli stacchi cedola tra il giorno teorico di regolamento dell'operazione originaria e il giorno di regolamento dell'operazione di Buy in [Sell out]):

Date degli eventuali stacchi cedole: ___/___/___ (giorno/mese/anno)
Importo degli eventuali stacchi cedola (specificare la valuta se diversa dall'euro): _____

PASS ON (eventuale) della procedura di buy in

Si rammenta che l'Acquirente è soggetto, per lo strumento finanziario citato, ad una procedura di buy in da parte della società _____ (specificare solo nella comunicazione per Borsa Italiana) che ha nominato come Buy in Agent _____.

Firma

MITTENTE (ACQUIRENTE) [VENDITORE]

Nome società: _____
Indirizzo Società: _____
Codice CED: _____
Nome: _____
Cognome: _____
Ruolo aziendale: _____
Telefono: _____
Cellulare (facoltativo): _____
Fax: _____
E-mail: _____

DATI DELL'EVENTUALE LIQUIDATORE DELL'ACQUIRENTE [VENDITORE]

Nome società: _____
Indirizzo Società: _____
Codice CED: _____

TITOLO IA.7

MERCATO SEDEX

CAPO IA.7.1 – COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo IA.7.1.1

(Sistemi di compensazione e sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato SEDEX sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. o presso il servizio di liquidazione estero gestito da Clearstream Banking Frankfurt; in tale ultimo caso il servizio di liquidazione è specificato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni dello strumento finanziario.
2. I contratti di compravendita sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla loro stipulazione.

CAPO IA.7.2 – SEGMENTAZIONE

Articolo IA.7.2.1

(Determinazione dei segmenti di mercato)

1. Gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati ammessi alle negoziazioni nel mercato SEDEX sono ripartiti nei seguenti segmenti di mercato:

- a) “segmento covered warrant plain vanilla”;
- b) “segmento covered warrant strutturati/esotici”;
- c) “segmento leverage certificates”;
- d) “segmento investment certificates”;
- e) “segmento covered warrant e certificates con regolamento presso sistemi esteri”¹.

La ripartizione nei segmenti a), b), c) e d) viene effettuata sulla base delle caratteristiche degli strumenti finanziari secondo i criteri di seguito riportati:

- a) “segmento covered warrant plain vanilla”:
strumenti finanziari derivati cartolarizzati che consistono in un’opzione call o put;
- b) “segmento covered warrant strutturati / esotici”:
strumenti finanziari derivati cartolarizzati che consistono in opzioni esotiche o che sono combinazioni di opzioni call e/o put;
- c) “segmento leverage certificates”:
ripartito nelle seguenti classi:
 1. classe A: strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano, con effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante;
 2. classe B: strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano, con effetto leva costante, l’andamento dell’attività sottostante;
- d) “segmento investment certificates”
ripartito nelle seguenti classi:
 1. classe A: strumenti finanziari derivati cartolarizzati che replicano, senza effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante;
 2. classe B: strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni strutturate o esotiche.

¹ L’avvio operativo del segmento di cui alla lettera e), comma 1, art. IA.5.2.2 IA.7.2.1 sarà comunicato con successivo Avviso di Borsa.

CAPO IA.7.3 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONI

Articolo IA.7.3.1 **(Modalità di negoziazione)**

1. La negoziazione nel mercato SEDEX si svolge secondo le modalità della negoziazione continua con i seguenti orari:

09.00 – 17.25 negoziazione continua

Articolo IA.7.3.2 **(Proposte di negoziazione)**

1. La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con modalità di esecuzione “valida fino a data” è fissata pari ad 1 giorno.
2. Il parametro di validità “valido fino a cancellazione” non può essere utilizzato.
3. Per le proposte di negoziazione iceberg order di cui all’articolo 4.3.2, comma 4, del Regolamento, il quantitativo parzialmente visualizzato deve essere almeno pari a 4*EMS.

Articolo IA.7.3.3 **(Block trades)**

1. Ai sensi dell’articolo 4.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell’intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, qualora:
 - a. la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore a 60*EMS; e
 - b. lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 10 per cento.
2. Tenuto conto delle condizioni di mercato e previa comunicazione a Consob, Borsa Italiana può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le quantità e/o gli scostamenti sopra indicati dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa.

Articolo IA.7.3.4***(Prezzi delle proposte di negoziazione)***

1. I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli di valori (“tick”) stabiliti per ogni strumento finanziario e per ogni seduta di Borsa in relazione ai prezzi delle proposte inserite, come segue:

Prezzo delle proposte inserite (Euro)	Moltiplicatore (tick)
Inferiore o uguale a 0,0030	0,0001
0,0031 – 0,3000	0,0005
0,3001 – 1,5000	0,0010
1,5001 – 3,0000	0,0050
3,0001 – 30,0000	0,0100
Superiore a 30,0000	0,0500

Articolo IA.7.3.5***(Durata delle sospensioni)***

La durata dell’intervallo di sospensione automatica delle negoziazioni al superamento dei limiti di variazione dei prezzi, di cui all’articolo 4.3.9, comma 2, del Regolamento, è fissata in 2 minuti.

Articolo IA.7.3.6***(Interventi sulla negoziazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati soggetti a condizione risolutiva)***

1. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione dell’emittente contenente l’orario (ora, minuto e secondo) del raggiungimento del livello di prezzo che determina il verificarsi della condizione risolutiva, sospende la negoziazione degli strumenti finanziari sottoposti a tale condizione e ne dispone la revoca dalle negoziazioni.
2. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, cancella gli eventuali contratti conclusi sugli strumenti finanziari successivamente all’orario ivi indicato, compresi quelli conclusi nel secondo nel quale si è verificata la condizione risolutiva stessa.

CAPO IA.7.4 - OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO SEDEX

Articolo IA.7.4.1

(Obblighi degli specialisti sul mercato SEDEX)

1. Le negoziazioni nel mercato SEDEX avvengono con l'intervento di un operatore specialista, incaricato dall'emittente, che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari ivi negoziati, rispettando gli obblighi indicati al comma 4. Borsa Italiana si riserva di ammettere un numero maggiore di operatori specialisti avuto riguardo alle modalità di collocamento ed alla diffusione degli strumenti stessi.
2. Gli operatori specialisti nel mercato SEDEX possono svolgere l'attività di specialista anche per gli strumenti da essi stessi emessi.
3. Gli specialisti immettono, in adempimento degli obblighi di cui ai commi seguenti, esclusivamente proposte della tipologia *quote*.
4. Il quantitativo minimo di ciascuna proposta e il differenziale massimo di spread sono stabiliti nella Guida ai Parametri.
5. In caso di applicazione parziale o totale delle quotazioni esposte, con riduzione dei quantitativi esposti al di sotto di quelli minimi, gli specialisti si impegnano a ripristinare le stesse entro 5 minuti.
6. Su richiesta motivata dell'operatore specialista e dell'emittente, Borsa Italiana può consentire un'attività di esposizione di proposte solo in acquisto. L'operatore deve segregare tale attività di negoziazione utilizzando uno specifico codice di accesso al mercato. A tal fine l'operatore preventivamente prende contatti con Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 3.3.2, comma 4 del Regolamento. In tal caso l'operatore specialista immette, in adempimento degli obblighi, esclusivamente proposte della tipologia *named order*, specificando la modalità di esecuzione "day".
7. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti.
8. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui al comma 4, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ε di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a), e, per il caso di cui al comma 6 dell'indicatore ε_{BID} di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 2.
9. Con cadenza mensile, Borsa Italiana calcola una graduatoria degli operatori specialisti sulla base dei valori dell'indicatore ε e comunica a ciascun operatore il valore dell'indicatore raggiunto e la relativa posizione nella graduatoria.
10. Se l'emittente ha incaricato un terzo per la funzione di specialista, la parte che risolve il contratto, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione. In

tutti gli altri casi di cessazione del rapporto la comunicazione per iscritto a Borsa Italiana deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di cui al comma 1.

Articolo IA.7.4.2
(Casi di inapplicabilità degli obblighi di spread)

Gli obblighi di spread non si applicano:

- a) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati appartenenti ai segmenti di cui all'articolo IA.7.2.1, comma 1, lettere b) e d) classe B;
- b) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti titoli azionari negoziati in mercati non gestiti da Borsa Italiana, al di fuori degli orari definiti e comunicati nella Guida ai Parametri;
- c) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti indici azionari, qualora le azioni componenti l'indice siano negoziate in mercati non gestiti da Borsa Italiana, al di fuori degli orari definiti e comunicati nella Guida ai Parametri;
- d) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti titoli azionari negoziati in mercati gestiti da Borsa Italiana, durante i periodi di sospensione delle negoziazioni ovvero durante le fasi di asta dello strumento finanziario sottostante il contratto;
- e) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti azioni o quote di OICR aperti non negoziati in mercati regolamentati con negoziazione in continua;
- f) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti merci negoziate in mercati non gestiti da Borsa Italiana, al di fuori degli orari definiti e comunicati nella Guida ai Parametri.

Articolo IA.7.4.3
(Esonero dagli obblighi degli specialisti)

1. Borsa Italiana può esonerare temporaneamente gli operatori dagli obblighi di spread su richiesta motivata degli stessi, nei seguenti casi:
 - a) per strumenti finanziari derivati cartolarizzati su strumenti finanziari negoziati in mercati non gestiti da Borsa Italiana, sospensione delle negoziazioni dello strumento finanziario sottostante;
 - b) qualora il sottostante sia costituito da un indice, sospensione delle negoziazioni di una percentuale di rilievo degli strumenti finanziari componenti l'indice;

- c) in presenza di aumenti anomali della volatilità o del differenziale denaro-lettera sullo strumento finanziario sottostante, ovvero in presenza di aumenti anomali della volatilità dell'indice sottostante;
 - d) nei giorni di chiusura del mercato in cui è quotato il titolo sottostante.
- Nella richiesta, gli operatori devono indicare il codice alfanumerico identificativo degli strumenti finanziari per i quali è richiesto l'esonero.
2. Borsa Italiana può esonerare temporaneamente gli operatori specialisti dagli obblighi di cui all'articolo IA.7.4.1, su richiesta motivata degli stessi, in presenza di ogni situazione che impedisca il regolare svolgimento dell'attività dello specialista. Nella richiesta, gli operatori devono indicare il codice alfanumerico identificativo degli strumenti finanziari per i quali è richiesto l'esonero.

CAPO IA.7.5 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RETTIFICHE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI PERIODICI

Articolo IA.7.5.1

(Rettifiche di operazioni in fail)

1. Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di liquidazione di un importo periodico il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex “cedola” o ex rimborso e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari alla “cedola” o all'importo di liquidazione periodico non percepito da quest'ultimo.

Articolo IA.7.5.2

(Operazioni in fail aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati cartolarizzati scaduti)

Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e intercorra la scadenza dello strumento finanziario derivato cartolarizzato, il venditore è tenuto a riconoscere all'acquirente un importo monetario in misura pari al differenziale fra la valorizzazione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati e il prezzo di acquisto originario. I criteri di valorizzazione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana in apposito Avviso di Borsa.

CAPO IA.7.6 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI

Articolo IA.7.6.1

(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro il terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*buy in*) di cui all'articolo IA.7.6.2.
2. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in *fail*) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (*sell out*) di cui all'articolo IA.7.6.6.
3. Nelle procedure di esecuzione di *buy in* e *sell out* il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario dei mercati.
4. Le comunicazioni di cui agli articoli seguenti sono effettuate via fax.

Articolo IA.7.6.2

(Procedura di buy in)

1. L'acquirente avvia la procedura di *buy in* conferendo incarico ad un intermediario (*buy in agent*) di provvedere all'esecuzione del *buy in* e inviando una *buy in notice* al venditore. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana, secondo il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *buy in notice* può essere esercitato a partire dal termine della liquidazione del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *buy in notice* l'acquirente indica il nominativo del *buy in agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.7.6.4, provvederà ad eseguire il *buy in* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il quarto giorno successivo all'invio della *buy in notice* (data di scadenza), il giorno successivo (*buy in execution date*) il *buy in agent* provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte *in bonis* e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli alla *buy in execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
4. L'esecuzione del *buy in* deve essere effettuata sul mercato SEDEX, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.

5. L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica al venditore e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del *buy in*. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del *buy in* risulti superiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dal venditore.
6. Alla *buy in execution date*, Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Alla esecuzione del *buy in* l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *buy in agent* per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del *buy in* e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *buy in*. Il venditore ne dà comunicazione a Borsa Italiana.
7. Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento da inviare al sistema di liquidazione ai sensi del comma 6.
8. In tutti i casi in cui il contratto originario giunga alla data di fine validità, e nei casi in cui il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione dei titoli nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (*cash settlement*).

Articolo IA.7.6.3 **(Buy in agent)**

1. Ai sensi dell'articolo IA.7.6.2, comma 1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (*buy in agent*), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *buy in agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. L'acquirente o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa Italiana può revocare l'incarico al *buy in agent* che non abbia eseguito il *buy in* provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

Articolo IA.7.6.4 **(Consegna dei titoli durante la procedura di buy in)**

1. Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al quarto giorno successivo alla data della *buy in notice*. L'acquirente

provvede ad informare il *buy in agent*. In tal caso la procedura di *buy in* viene immediatamente annullata.

Articolo IA.7.6.5 (Pass on)

1. Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del *fail* generato da un terzo partecipante al mercato SEDEX, ricevuta la *buy in notice*, può trasferire gli effetti della procedura di *buy in* sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a Borsa Italiana, da effettuarsi utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.7.6.2, comma 1, compilando anche il paragrafo nominato *pass on*.
2. Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a Borsa Italiana gli estremi dell'operazione di esecuzione del *buy in*, utilizzando il modello allegato di cui all'articolo IA.7.6.2, comma 5, compilando anche il paragrafo nominato *pass on*, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del *buy in*. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il *buy in agent* non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al *cash settlement* di cui all'articolo IA.7.6.2, comma 8.

Articolo IA.7.6.6 (Procedura di sell out)

1. Il venditore avvia la procedura di *sell out* conferendo incarico ad un intermediario (*sell out agent*) di provvedere all'esecuzione del *sell out* e inviando una *sell out notice* all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una *sell out notice* può essere esercitato a partire dal termine della giornata liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).
2. Nella *sell out notice* il venditore indica il nominativo del *sell out agent* che, salvo il caso di cui all'articolo IA.7.6.8, provvederà ad eseguire il *sell out* nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.
3. Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della *sell out notice* (*sell out execution date*), il *sell out agent*, al fine di consegnare il contante alla controparte *in bonis*, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il *sell out agent* non riesca a vendere i titoli alla *sell out execution date* o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.
4. L'esecuzione del *sell out* deve essere effettuata sul mercato SEDEX, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.
5. Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica all'acquirente e a

Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell'operazione di esecuzione del *sell out* e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del *sell out*. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del *sell out* risulti inferiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dall'acquirente.

6. Alla *sell out execution date*, Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Alla esecuzione del *sell out* il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del *sell out agent* per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del *sell out* e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5 l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del *sell out*. L'acquirente ne dà comunicazione a Borsa Italiana.
7. Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento da inviare al sistema di liquidazione ai sensi del comma 6.

Articolo IA.7.6.7

(*Sell out agent*)

1. Ai sensi dell'articolo IA.7.6.6, comma 1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (*sell out agent*), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di *sell out agent*, Borsa Italiana vi provvede d'ufficio.
2. Il venditore o, nel caso di nomina d'ufficio, Borsa Italiana può revocare l'incarico al *sell out agent* che non abbia eseguito il *sell out* provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.

Articolo IA.7.6.8

(*Consegna del contante durante la procedura di sell out*)

1. L'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della *sell out notice*. Il venditore provvede ad informare il *sell out agent*. In tal caso la procedura di *sell out* viene immediatamente annullata.

**MERCATO SEDEX
BUY IN [SELL OUT]NOTICE**

_____ (luogo); _____ (data)

DESTINATARIO (VENDITORE) [ACQUIRENTE]

Nome società: _____

E PER CONOSCENZA

Borsa Italiana SpA

Market Surveillance Unit

Telefono: +39 02 7242.6327

Fax: +39 02 867422

Oggetto: Buy in notice [Sell out notice]

Con la presente buy in notice [sell out notice], come previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si rende nota la decisione di attivare la procedura di buy in [sell out] nei confronti della società destinataria della presente comunicazione con riferimento alla mancata consegna dei titoli [del contante] di cui al seguente contratto concluso sul mercato SEDEX:

- Numero operazione di liquidazione (NOR): _____
- Controparte (codice CED): _____
- Isin strumento finanziario: _____
- Descrizione strumento finanziario: _____
- Data conclusione: ___/___/___ (giorno/mese/anno)
- Data di regolamento: ___/___/___ (giorno/mese/anno)
- Quantità: _____
- Prezzo: _____
- Controvalore: _____

Il buy in [sell out] verrà eseguito nel caso in cui non sia intervenuta la consegna dei titoli [del contante] nei termini stabiliti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Il buy in [sell out] verrà effettuato dal seguente Buy in Agent [Sell out Agent] (nome della società): _____

PASS ON (eventuale) della procedura di buy in

Si rende noto che l'Acquirente è soggetto, per il contratto citato, ad una procedura di buy in da parte della società _____ (specificare solo nella comunicazione per Borsa Italiana) che ha nominato come Buy in Agent _____.

Firma

MITTENTE (ACQUIRENTE) [VENDITORE]

Nome società: _____

Indirizzo Società: _____

Codice CED: _____

Nome: _____

Cognome: _____

Ruolo aziendale: _____

Telefono: _____

Cellulare (facoltativo): _____

Fax: _____

E-mail: _____

DATI DELL'EVENTUALE LIQUIDATORE DELL'ACQUIRENTE [VENDITORE]

Nome società: _____

Indirizzo Società: _____

Codice CED: _____

Allegato 2

**MERCATO SeDEX
NOTIFICA DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI BUY IN [SELL OUT]**

_____ (luogo); _____ (data)

DESTINATARIO (VENDITORE) [ACQUIRENTE]

Nome società: _____

E PER CONOSCENZA

Borsa Italiana SpA

Market Surveillance Unit

Telefono: +39 02 7242.6327

Fax: +39 02 867422

Oggetto: Notifica di esecuzione della procedura di Buy in [sell out]

Con la presente, come previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si rendono noti gli estremi di esecuzione della procedura di "buy in" [sell out] attivata nei confronti della società destinataria della presente comunicazione con riferimento alla mancata consegna dei titoli [del contante] di cui alla Buy in notice [Sell out notice] inviata in data ___/___/_____ (giorno/mese/anno).

Il Buy in [sell out] dei titoli è stato effettuato alle seguenti condizioni:

- Numero operazione di liquidazione (NOR): _____
- Isin strumento finanziario: _____
- Descrizione strumento finanziario: _____
- Data esecuzione dell'acquisto [vendita]: ___/___/___ (giorno/mese/anno)
- Data di regolamento dell'acquisto [vendita]: ___/___/___ (giorno/mese/anno)
- Quantità: _____
- Prezzo: _____
- Controvalore: _____

Eventuale quantità ancora da acquistare [vendere]: _____

Il buy in [sell out] è stato effettuato dal seguente Buy in Agent [Sell out Agent] (nome della società): _____

LIQUIDAZIONE DEL DIFFERENZIALE MONETARIO

Alla società destinataria della presente comunicazione viene richiesto il pagamento del differenziale monetario tra il prezzo del contratto originario non regolato e il prezzo del contratto di esecuzione del Buy in [Sell out]. Si noti che il differenziale deve essere regolato solo qualora sia a favore dell'acquirente originario [venditore originario].

Il pagamento del differenziale monetario deve essere effettuato il giorno (data di regolamento dell'operazione di Buy in [Sell out]) ___/___/___ (giorno/mese/anno) mediante inserimento di un compenso in X-TRM a favore di: _____ (specificare gli estremi del conto)

Importo del differenziale monetario: _____

PASS ON (eventuale) della procedura di buy in

Si rammenta che l'Acquirente è soggetto, per lo strumento finanziario citato, ad una procedura di buy in da parte della società _____ (specificare solo nella comunicazione per Borsa Italiana) che ha nominato come Buy in Agent _____.

Firma

MITTENTE (ACQUIRENTE) [VENDITORE]

Nome società: _____
 Indirizzo Società: _____
 Codice CED: _____
 Nome: _____
 Cognome: _____
 Ruolo aziendale: _____
 Telefono: _____
 Cellulare (facoltativo): _____
 Fax: _____
 E-mail: _____

DATI DELL'EVENTUALE LIQUIDATORE DELL'ACQUIRENTE [VENDITORE]

Nome società: _____

Indirizzo Società: _____

Codice CED: _____

TITOLO IA.8

MERCATO ETFPLUS

CAPO IA.8.1 – COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE

Articolo IA.8.1.1

(Sistemi di compensazione e garanzia, sistemi e termini di liquidazione)

1. I contratti di compravendita conclusi sul mercato ETFplus sono liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A.
2. I contratti di compravendita sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla loro stipulazione.
3. I contratti di compravendita conclusi sul mercato ETFplus sono compensati e garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

CAPO IA.8.2 – SEGMENTAZIONE

Articolo IA.8.2.1

(Determinazione dei segmenti di mercato)

1. Gli strumenti finanziari sono ripartiti nei seguenti segmenti di mercato:

- a) “segmento OICR aperti indicizzati”;
- b) “segmento OICR aperti strutturati”;
- c) “segmento OICR aperti a gestione attiva”;
- d) “segmento strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETC/ETN)”;

La ripartizione nei segmenti viene effettuata sulla base delle caratteristiche degli strumenti finanziari secondo i criteri di seguito riportati:

a) “segmento OICR aperti indicizzati”:

ripartito nelle seguenti classi:

- *classe 1*: quote o azioni di OICR aperti il cui indice di riferimento sia di tipo obbligazionario;
- *classe 2*: quote o azioni di OICR aperti il cui indice di riferimento sia di tipo azionario;

b) “segmento OICR aperti strutturati”:

ripartito nelle seguenti classi:

- *classe 1*: quote o azioni di OICR aperti strutturati senza effetto leva;
- *classe 2*: quote o azioni di OICR aperti strutturati con effetto leva;

c) “segmento OICR aperti a gestione attiva”:

ripartito nelle seguenti classi:

- *classe 1*: quote o azioni di OICR aperti a gestione attiva di tipo obbligazionario;
- *classe 2*: quote o azioni di OICR aperti a gestione attiva di tipo azionario;
- *classe 3*: quote o azioni di OICR aperti a gestione attiva strutturati;

d) “segmento strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETC/ETN)”:

ripartito nelle seguenti classi:

- *classe 1*: strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETC/ETN) senza effetto leva;
- *classe 2*: strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETC/ETN) con effetto leva massimo pari a 2;
- *classe 3*: strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETC/ETN) con effetto leva superiore a 2.

CAPO IA.8.3 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Articolo IA.8.3.1 (*Modalità di negoziazione*)

1. Le negoziazioni nel mercato ETFplus si svolgono secondo i seguenti orari:

09.00 – 17.25	negoziazione continua
17.25 – 17.30 (17.30.00 – 17.30.59)	asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti)

Ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento, la fase di pre-asta può terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto della fase stessa.

Articolo IA.8.3.2 (*Proposte di negoziazione*)

1. La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione “valida fino a data” è fissata pari a 30 giorni.
2. Il parametro di validità “valido fino a cancellazione” non può essere utilizzato.
3. Per le proposte di negoziazione iceberg order di cui all'articolo 4.3.2, comma 4, del Regolamento, il quantitativo parzialmente visualizzato deve essere almeno pari a 0,1*EMS, salvo ove diversamente indicato nell'Avviso di inizio negoziazioni.

Articolo IA.8.3.3 (*Block trades*)

1. Ai sensi dell'articolo 4.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, qualora:
 - a. la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore a 4*EMS; e
 - b. lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi i seguenti limiti:
 - 2 per cento: nel caso di OICR aperti indicizzati, *classe 1* e OICR aperti a gestione attiva, *classe 1* ;
 - 2,5 per cento: nel caso di OICR aperti indicizzati, *classe 2*; OICR aperti strutturati, *classe 1* e OICR aperti a gestione attiva, *classe 2* e *classe 3*;
 - 5 per cento: nel caso di OICR aperti strutturati, *classe 2* e *strumenti finanziari derivati cartolarizzati, classe 1* e *classe 2*;
 - 7,5 per cento: nel caso di *strumenti finanziari derivati cartolarizzati, classe 3*.

2. Tenuto conto delle condizioni di mercato e previa comunicazione a Consob, Borsa Italiana può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le quantità e/o gli scostamenti sopra indicati dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa.

Articolo IA.8.3.4

(Prezzi delle proposte di negoziazione)

1. I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli di valori (“tick”) stabiliti per ogni strumento finanziario e per ogni seduta di Borsa in relazione ai prezzi delle proposte inserite, come segue:

Prezzo delle proposte di negoziazione inserite (Euro)	Moltiplicatore (tick)
Inferiore o uguale a 0,2500	0,0001
0,2501 – 1,0000	0,0005
1,0001 – 2,0000	0,0010
2,0001 – 5,0000	0,0025
5,0001 – 50,0000	0,0050
Superiore a 50,0000	0,0100

2. Borsa Italiana, tenuto conto del valore unitario degli strumenti finanziari negoziati nel mercato ETFplus, può stabilire un tick di negoziazione diverso da quello indicato al comma 1, dandone comunicazione al mercato mediante Avviso di Borsa.

Articolo IA.8.3.5

(Sospensioni e asta di volatilità)

1. La durata dell’intervallo di sospensione automatica delle negoziazioni al superamento dei limiti di variazione dei prezzi, di cui all’articolo 4.3.9, comma 2, del Regolamento, è fissata in 2 minuti.
2. Qualora il superamento dei limiti previsti al comma 1, lettere b) e c), dell’articolo 4.3.9 del Regolamento, avvenga negli ultimi due minuti della fase di negoziazione continua, la sospensione della negoziazione continua determina automaticamente l’attivazione della fase di asta di chiusura.
3. La durata della fase di asta di volatilità di cui all’articolo 4.3.3, comma 5 del Regolamento è pari a 5 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere attivata una sola volta.

CAPO IA.8.4 - OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO ETFPLUS

Articolo IA.8.4.1

(Obblighi degli operatori specialisti sul mercato ETFplus)

1. Le negoziazioni nel mercato ETFplus avvengono con l'intervento di almeno un operatore specialista, che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari ivi negoziati.
2. Gli operatori specialisti immettono, in adempimento degli obblighi di cui ai commi seguenti, esclusivamente proposte della tipologia *quote*.
3. Il quantitativo minimo di ciascuna proposta è stabilito nella Guida ai Parametri.
4. Il differenziale massimo di prezzo, calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma e il quantitativo minimo di ciascuna proposta sono determinati avuto riguardo alla diffusione e alle caratteristiche degli strumenti finanziari nonché alla loro eventuale quotazione su altri mercati.
5. Gli operatori specialisti sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 5 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico.
6. Su richiesta scritta degli operatori specialisti, Borsa Italiana può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi in presenza di cause documentate che pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo.
7. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti.
8. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ε di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a).
9. Con cadenza mensile, Borsa Italiana calcola una graduatoria degli operatori specialisti sulla base dei valori dell'indicatore ε e comunica a ciascun operatore il valore dell'indicatore raggiunto e la relativa posizione nella graduatoria.
10. La parte che risolve il contratto di specialista, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto con lo specialista, la comunicazione per iscritto a Borsa Italiana deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di cui al comma 1.

CAPO IA.8.5 – PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI SUL MERCATO ETFPLUS

Articolo IA.8.5.1

(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita assistiti da un sistema di compensazione e garanzia non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, alla data di liquidazione prevista, il sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 attiva d'ufficio la procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite nel proprio regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita assistiti da un sistema di compensazione e garanzia non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, il sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell'articolo 4.1.2 attiva d'ufficio la procedura di esecuzione coattiva dei contratti con le modalità e secondo la tempistica stabilite nel proprio regolamento.

CAPO IA.8.6 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RETTIFICHE IN CASO DI *CORPORATE EVENTS*

Articolo IA.8.6.1
(Modalità di gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di raggruppamento o frazionamento o di distribuzione di proventi che interessi l'OICR o lo strumento finanziario derivato cartolarizzato, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex provento e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari al provento non percepito da quest'ultimo.
2. Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a minimizzare gli effetti distorsivi dell'evento e a disincentivare, anche attraverso la previsione di meccanismi di maggiorazione del controvalore dell'intervento di rettifica, la ritardata consegna degli strumenti finanziari o del contante oggetto dei contratti stipulati sul mercato.
3. Borsa Italiana in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1 definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

TITOLO IA.9

MERCATO IDEM

CAPO IA.9.1 - CONTRATTI DERIVATI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo IA.9.1.1

(Futures sull'indice FTSE MIB – “Futures su FTSE MIB”)

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB (di seguito denominato contratto “*Futures su FTSE MIB*”).
2. L'indice FTSE MIB (base 31.12.1997 = 24.412) è relativo a titoli azionari, nazionali ed esteri, quotati in borsa, ad eccezione di quelli negoziati nel segmento MTA *International*, selezionati in base ai criteri della liquidità, della capitalizzazione del flottante. L'indice è calcolato e diffuso ogni quindici secondi a partire dalla fase di negoziazione continua del mercato MTA in base ai prezzi degli ultimi contratti conclusi.
3. Il valore del *contratto Futures su FTSE MIB*, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 5 euro. Lo scostamento minimo di prezzo delle proposte aventi ad oggetto il contratto stesso è fissato in cinque punti indice.
4. Sono negoziabili contratti *Futures su FTSE MIB* aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
5. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
Il contratto *Futures su FTSE MIB* non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE MIB.
6. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di asta di

apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione.

Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.9.1.2 **(Block trades – “Futures su FTSE MIB”)**

Ai sensi dell'articolo 5.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo coincidente con uno degli estremi dell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita qualora la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore di 5 contratti.

Articolo IA.9.1.3 **(Futures sull'indice di borsa FTSE MIB – miniFutures su FTSE MIB)**

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB (di seguito denominato contratto “*miniFutures su FTSE MIB*”), le cui caratteristiche sono definite nell'articolo IA.9.1.1, comma 2.
2. Il valore del contratto *miniFutures su FTSE MIB*, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 1 euro. Lo scostamento minimo di prezzo delle proposte aventi ad oggetto il contratto stesso è fissato in cinque punti indice.
3. Sono negoziabili contratti *miniFutures su FTSE MIB* aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate la scadenza più vicina e la prima scadenza successiva. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
4. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
Il contratto *miniFutures su FTSE MIB* non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE MIB.

5. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione.

Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.9.1.4

(Futures sull'indice di borsa FTSE 100 - miniFutures su FTSE 100)

1. È ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto l'indice FTSE 100 (di seguito denominato contratto "*mini Futures FTSE 100*").
2. L'indice FTSE 100 (base 30.12.1983 = 1000) è relativo ai titoli azionari delle maggiori società quotate presso il London Stock Exchange, selezionate in base ai criteri della capitalizzazione e della liquidità. Le azioni componenti l'indice sono negoziate nel mercato SETS del London stock Exchange.
3. Il valore del contratto *miniFutures su FTSE 100*, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 2 euro. Lo scostamento minimo di prezzo delle proposte aventi ad oggetto il contratto stesso è fissato in mezzo punto indice.
4. Sono negoziabili contratti *miniFutures su FTSE 100* aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate la scadenza più vicina e la prima scadenza successiva. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di chiusura delle negoziazioni di Borsa Italiana o del London Stock Exchange, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di calendario precedente nel quale siano aperte le negoziazioni di entrambi i mercati. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
5. Nei casi di cui al comma 4, le contrattazioni sulla scadenza più vicina termineranno alle ore 11.20; si applica quanto previsto al comma 7.
6. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza.

Il contratto *miniFutures su FTSE 100* non prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE 100.

7. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del valore dell'indice FTSE 100 calcolato sui prezzi rilevati nel mercato di riferimento ai fini della liquidazione dei contratti derivati sull'indice FTSE 100. Qualora il giorno di scadenza del contratto sia un giorno nel corso del quale sul mercato di riferimento non sono rilevati i prezzi ai fini della determinazione del valore di liquidazione dei contratti derivati sull'indice FTSE 100, le contrattazioni sulla scadenza più vicina termineranno alle ore 17.40 e il prezzo di liquidazione per il contratto *miniFutures su FTSE 100* è determinato sulla base dell'ultimo valore dell'indice FTSE 100 rilevato in tale giornata.

Articolo IA.9.1.5 **(Block trades – “miniFutures su FTSE 100 ”)**

Ai sensi dell'articolo 5.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, qualora:

- la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore di 10 contratti; e
- lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 1,5 per cento.

Articolo IA.9.1.6 **(Futures sull'indice FTSE MIB Dividend – “Futures su FTSE MIB Dividend”)**

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB Dividend (di seguito denominato contratto “*Futures su FTSE MIB Dividend*”).
2. L'indice FTSE MIB Dividend (base 31.12.2009 = 0) è relativo al totale cumulato dei dividendi ordinari, al lordo dell'effetto fiscale, pagati nell'anno solare in corso per i titoli azionari compresi nell'indice FTSE MIB. L'indice è calcolato e diffuso una volta al giorno.
3. Il valore del contratto *Futures su FTSE MIB Dividend*, quotato in punti indice, è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il valore di ciascun punto dell'indice pari a 5 euro. Lo scostamento minimo di prezzo delle proposte aventi ad oggetto il contratto stesso è fissato in un punto indice.
4. Sono negoziabili contratti *Futures su FTSE MIB Dividend* aventi scadenza nel mese di dicembre dei successivi cinque anni. Il giorno di scadenza coincide con il terzo

venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.

5. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
Il contratto *Futures su FTSE MIB Dividend* prevede la liquidazione mediante pagamento del differenziale in contanti.
6. L'ultimo giorno di contrattazione, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione che è pari al valore dell'indice FTSE MIB Dividend nel giorno di scadenza del relativo contratto.

Articolo IA.9.1.7
(Block trades – “Futures su FTSE MIB Dividend ”)

Ai sensi dell'articolo 5.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, qualora:

- la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore di 5 contratti; e
- lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 2 per cento.

Articolo IA.9.1.8
(Futures su dividendi – “Dividend futures su azioni”)

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto futures avente ad oggetto i dividendi ordinari, al lordo dell'effetto fiscale, pagati nell'anno solare in corso e riferibili ad azioni di società ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati (di seguito denominato contratto “*Dividend futures su azioni*”). L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Il valore del contratto *Dividend futures su azioni* è dato dal prodotto tra il suo prezzo e il numero di azioni sottostanti il singolo contratto. Il numero di azioni sottostanti il singolo contratto è fissato da Borsa Italiana e comunicato mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro e lo scostamento minimo di prezzo è pari a 0,0001 euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenza nel mese di dicembre dei successivi cinque anni. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il

primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.

4. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
Il contratto *Dividend futures su azioni* prevede la liquidazione mediante pagamento del differenziale in contanti.
5. L'ultimo giorno di contrattazione, le posizioni contrattuali ancora in essere sono liquidate per contanti sulla base del prezzo di liquidazione, che è pari all'importo complessivo dei dividendi ordinari, al lordo dell'effetto fiscale, pagati nell'anno solare in corso.
6. Si applica quanto previsto dall'Articolo IA.9.1.18 in quanto compatibile.

Articolo IA.9.1.9
(Block trades – “Dividend futures su azioni”)

Ai sensi dell'articolo 5.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, qualora la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore di 25 contratti.

Articolo IA.9.1.10
(Opzione sull'indice di borsa FTSE MIB)

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB, le cui caratteristiche sono definite nell'articolo IA.9.1.1, comma 2.
2. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre), semestrali (giugno e dicembre) e annuali (dicembre), di seguito denominati contratti “Opzione MIBO”. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate:
 - le due scadenze mensili più vicine,
 - le quattro scadenze trimestrali dell'anno in corso,
 - le quattro scadenze semestrali del primo e secondo anno che seguono l'anno in corso;
 - le due scadenze annuali del terzo e quarto anno che seguono l'anno in corso, per un totale di dodici scadenze.

Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle

ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.

3. Sono negoziabili contratti aventi scadenza ogni primo, secondo, quarto e quinto venerdì del mese (laddove presente), di seguito denominati “*Opzione MIBO settimanale*”. Il contratto di “*Opzione MIBO settimanale*” è ammesso alle negoziazioni il giovedì, con esclusione del terzo giovedì antecedente il giorno di scadenza delle “*Opzioni MIBO*”, di cui al comma precedente; nel caso in cui tale giovedì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di ammissione coincide con il primo giorno di borsa aperta successiva. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le due scadenze settimanali più vicine. Il giorno di scadenza coincide con il venerdì della seconda settimana successiva alla quotazione del contratto; nel caso in cui tale venerdì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza.
4. Sono negoziabili:
 - per le scadenze semestrali e annuali (relative agli anni che seguono l’anno in corso) almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 1.000 punti indice; nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell’arco temporale dei 12 mesi (anno in corso), sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 500 punti indice, fino a negoziare almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put;
 - per le scadenze mensili e trimestrali (relative all’anno in corso) almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 250 punti indice per la prima scadenza e di 500 punti indice per le successive; nel momento in cui la scadenza mensile ricade nell’arco temporale delle scadenze settimanali (*Opzione MIBO settimanale*), sono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 100 punti indice, fino a negoziare almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put;
 - per le scadenze settimanali almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 100 punti indice.
5. Il contratto di opzione su FTSE MIB ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio (in punti indice) ed il valore di ciascun punto dell’indice pari a 2,5 euro. Il contratto è quotato in punti indice e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l’ammontare del premio è pari a 1 per i contratti di opzione MIBO settimanali di cui al comma 4, mentre è fissato come segue per i contratti di opzione MIBO di cui al comma 2:

Valore del premio	Scostamento minimo
1 – 100	1
102 – 500	2
Uguale o maggiore di 505	5

6. Nuovi prezzi di esercizio vengono introdotti nel caso in cui l’ultimo valore dell’indice FTSE MIB del giorno di borsa aperta precedente risulti:

- per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
 - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
7. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4 qualora lo richiedano esigenze di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'indice sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli indicati al comma 4 o loro multipli sulle serie call e sulle serie put.
 8. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza per il tramite della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.9.2.8.
 9. Il compratore di opzione call e di opzione put sull'indice FTSE MIB può esercitare il proprio diritto esclusivamente il giorno di scadenza dell'opzione medesima, dopo il termine delle negoziazioni (opzione di tipo "Europeo").
 10. Il contratto "*Opzione su FTSE MIB*" non prevede all'esercizio la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE MIB. Alla scadenza di ciascuna opzione call (put) le posizioni ancora aperte in the money (prezzo di esercizio inferiore (superiore) a quello del sottostante) sono liquidate, salva comunicazione diversa della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.9.2.8 da parte del contraente compratore, mediante il versamento da parte dei contraenti venditori e l'accredito ai contraenti compratori della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione. Il prezzo di liquidazione è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui primi prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione. Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

Articolo IA.9.1.11
(Block trades - "Opzione sull'indice FTSE MIB")

Ai sensi dell'articolo 5.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione "committed cross" o "internal cross" finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, qualora:

- la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore di 100 contratti e

- lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 10 per cento.

Articolo IA.9.1.12
(Opzione su azioni)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti di opzione aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla quotazione in Borsa. L'ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest'ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa.
I contratti sono quotati in euro e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio è pari a 0,0005 euro.
3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre). In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell'interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso.
Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.
4. Per ciascuna scadenza sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) sono quotati almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue; per le quattro scadenze semestrali oltre i 12 mesi vengono negoziati almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue. Nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, vengono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue:

Prezzi di esercizio (euro)	A	B
	<i>Opzioni fino a 12 mesi</i> Intervalli (euro)	<i>Opzioni oltre 12 mesi</i> Intervalli (euro)
Da 0,0050 a 0,1800	0,0050	0,0100
Da 0,1801 a 0,4000	0,0100	0,0200
Da 0,4001 a 0,8000	0,0200	0,0400

Da 0,8001 a 2,0000	0,0500	0,1000
Da 2,0001 a 4,0000	0,1000	0,2000
Da 4,0001 a 9,0000	0,2000	0,4000
Da 9,0001 a 20,0000	0,5000	1,0000
Da 20,0001 a 40,0000	1,0000	2,0000
Oltre 40,0001	2,0000	4,0000

Con apposito Avviso, Borsa Italiana comunica la data di cancellazione dalle negoziazioni di tutte le serie, con prezzi di esercizio non compatibili con la tabella di cui al presente comma, per le quali, al termine delle negoziazioni della data indicata nell'Avviso stesso, siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'open interest sia nullo;
 - l'opzione put o call corrispondente per scadenza e prezzo di esercizio abbia open interest nullo.
5. Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio qualora il prezzo di riferimento dell'azione sottostante risulti:
- per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
 - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
6. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5 qualora lo richiedano esigenze di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'azione sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella di cui al comma 4 sulle serie call e sulle serie put.
7. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza per il tramite della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.9.2.8.
8. Il compratore di opzione call e di opzione put su singole azioni può esercitare il proprio diritto in qualunque giorno compreso tra la prima seduta di negoziazione del contratto ed il giorno di scadenza dell'opzione medesima (opzione di tipo "Americano"). Non è consentito l'esercizio per un numero di azioni inferiore a quello sottostante il singolo contratto.
9. La facoltà di esercizio anticipato di cui al comma precedente è sospesa nella seduta precedente il giorno di distribuzione dei dividendi dell'azione sottostante il contratto e nella seduta precedente il giorno in cui prendono avvio operazioni sul capitale dell'azione sottostante il contratto. Qualora Borsa Italiana adotti un provvedimento di sospensione dello strumento finanziario sottostante il contratto, nello stesso provvedimento specifica se anche l'esercizio della facoltà è sospeso. La facoltà di

esercizio anticipato di cui al comma precedente è altresì sospesa nell'ultimo giorno di adesione a un'offerta pubblica di acquisto o di esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza in relazione allo strumento finanziario sottostante.

10. Il contratto prevede all'esercizio la consegna delle azioni sottostanti lo stesso contratto. Ai fini dell'esercizio delle opzioni in scadenza, la società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.9.2.8 confronta il prezzo di riferimento dell'azione sottostante ciascun contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione con il prezzo di esercizio delle posizioni ancora aperte e comunica al compratore la proposta di esercizio o di abbandono automatico dell'opzione in scadenza. Il compratore, entro le ore 8.15 del giorno di scadenza, può comunicare alla società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.9.2.8 la propria volontà di abbandonare o di esercitare i contratti di opzione per i quali la stessa abbia rispettivamente proposto l'esercizio o l'abbandono. Oltre tale termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o esercitate sulla base della proposta di cui sopra.
11. La liquidazione dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio anticipato o a scadenza dei contratti di opzione avviene attraverso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza il terzo giorno successivo di borsa aperta a quello di esercizio.
12. In casi eccezionali in cui si verificano condizioni di illiquidità delle azioni sottostanti i contratti di opzione a seguito di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza oppure di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni stesse, Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, può disporre in relazione alle condizioni di mercato:
 - a) la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value* calcolato utilizzando il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana in apposito Avviso;
 - b) la sostituzione del titolo in consegna con il titolo della società offerente nel caso in cui questo faccia parte dell'indice FTSE Italia All Share e nel caso in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di tale società.Borsa Italiana entro il giorno successivo alla chiusura dell'offerta pubblica di acquisto o del procedimento di obbligo di acquisto oppure all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica alla Consob e al mercato la procedura adottata e la relativa tempistica.

Articolo IA.9.1.13

(Rettifica dei contratti di opzione su azioni)

1. In occasione di qualsiasi operazione societaria che determini la necessità di una rettifica dei contratti di opzione su azioni possono essere rettificati uno o più dei

seguenti elementi: il prezzo di esercizio, il numero di azioni sottostanti, la tipologia delle azioni da consegnare e il numero delle posizioni in contratti.

2. Ai fini delle rettifiche in caso di distribuzione di dividendi straordinari, Borsa Italiana tiene conto delle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi. In caso di assenza di qualificazione da parte della società, Borsa Italiana si riserva di considerare straordinari i dividendi caratterizzati da elementi che ne individuano la natura addizionale rispetto alla normale politica di dividendi attuata dalla società, dandone comunicazione al mercato.
3. Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 viene determinato un coefficiente di rettifica sulla base di regole di equivalenza finanziaria di generale accettazione.
4. Borsa Italiana, in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1, definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Articolo IA.9.1.14

(Block trades – opzioni su azioni)

Ai sensi dell'articolo 5.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione "committed cross" o "internal cross" finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, qualora:

- la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore di 500 contratti e
- lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 10 per cento.

Articolo IA.9.1.15

(Esclusione dalle negoziazione di un contratto di opzione su azioni)

1. Verificate le condizioni di cui all'articolo 5.1.2, comma 5, del Regolamento, Borsa Italiana comunica alla Consob e al mercato, con preavviso di almeno 20 giorni, l'avvio della procedura di esclusione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati da Borsa Italiana in occasione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza, qualora si riduca significativamente il flottante dei titoli oppure qualora le condizioni di mercato facciano ritenere che si verificheranno condizioni di illiquidità del sottostante.
3. A partire dal primo giorno di efficacia della esclusione:

- i market maker iscritti sul contratto sono esonerati dagli obblighi di quotazione di cui all'articolo IA.9.3.15;
- non sono più negoziabili serie con open interest nullo;
- non sono generate nuove serie e scadenze;
- le serie con open interest positivo rimangono in negoziazione fino alla scadenza naturale ovvero finché l'open interest è nullo.

Articolo IA.9.1.16

(Futures su azioni con consegna fisica)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti futures aventi ad oggetto singole azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati europei e appartenenti all'indice FTSE MIB o a primari indici finanziari. L'ammissione dei contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Il valore del contratto futures su azioni è dato dal prodotto tra il suo prezzo ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; il numero di azioni sottostanti il singolo contratto viene fissato dalla Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto il contratto stesso è fissato in 0,0001.

Con riferimento al singolo contratto, Borsa Italiana può modificare, mediante Avviso di Borsa, lo scostamento minimo di prezzo tra le proposte qualora quello previsto non consenta di garantire un regolare svolgimento delle negoziazioni.

3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e mensili.
4. Qualora il sottostante sia rappresentato da azioni componenti l'indice FTSE MIB, o primari indici finanziari equivalenti, in ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali più vicine e le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.
5. Qualora il sottostante sia rappresentato da azioni italiane diverse da quelle componenti l'indice FTSE MIB, al momento dell'ammissione a negoziazione del contratto sono quotate: la scadenza trimestrale più vicina e le due scadenze mensili più vicine, per un totale di tre scadenze.
Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza del contratto Borsa Italiana si riserva di ammettere a negoziazione la scadenza trimestrale e/o le scadenze mensili necessarie per mantenere in negoziazione fino ad un massimo di tre scadenze. L'avvio delle negoziazioni su tali scadenze è comunicato mediante Avviso con un preavviso di almeno cinque giorni di borsa aperta.
Tenuto conto della liquidità dell'azione sottostante, Borsa Italiana si riserva di ammettere ulteriori scadenze ai sensi del comma 4.

6. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente.
7. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Qualora le azioni sottostanti siano ammesse alle negoziazioni anche in altri mercati regolamentati europei, Borsa Italiana può stabilire con il provvedimento di ammissione che le contrattazioni terminano alle ore 17.40 come per i contratti di cui al comma 8.
8. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina dei contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA *International* o in altri mercati regolamentati europei terminano alle ore 17.40 del giorno di scadenza.
9. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
Il contratto futures su azioni prevede alla scadenza la consegna degli strumenti finanziari sottostanti.
10. La liquidazione del contratto futures su azioni avviene attraverso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza salvo che nell'Avviso che dispone l'ammissione del contratto sia stabilito un termine di liquidazione diverso che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento dello strumento finanziario sottostante.
11. Per i contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di asta di apertura dell'azione sottostante il giorno di scadenza.
12. Per i contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni su MTA *International* o in altri mercati regolamentati europei il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di asta di chiusura dell'azione sottostante il giorno di scadenza.
13. Qualora il prezzo di apertura o chiusura dell'azione sottostante non possa essere determinato o vi sia la ragionevole certezza che su tale azione non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tale azione il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.
14. In casi eccezionali in cui si verificano condizioni di illiquidità delle azioni sottostanti i contratti futures a seguito di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero [c.d. squeeze out], oppure di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni stesse, Borsa Italiana, per garantire un

ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, può disporre in relazione alle condizioni di mercato:

- a) la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del *theoretical fair value*. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana in apposito Avviso;
- b) la sostituzione del titolo in consegna con il titolo della società offerente nel caso in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di tale società.

Borsa Italiana entro il giorno successivo alla chiusura dell'offerta pubblica di acquisto o del procedimento di obbligo di acquisto oppure all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica alla Consob e al mercato la procedura adottata e la relativa tempistica.

Articolo IA.9.1.17

(Futures su azioni con liquidazione per differenziale)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM contratti futures aventi ad oggetto singole azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati europei e appartenenti a primari indici finanziari. L'ammissione dei contratti è disposta con apposito provvedimento.
2. Il valore del contratto futures su azioni è dato dal prodotto tra il suo prezzo ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; il numero di azioni sottostanti il singolo contratto viene fissato dalla Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa.

I contratti sono quotati in euro e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto il contratto stesso è fissato in 0,0001.

Con riferimento al singolo contratto, Borsa Italiana può modificare, mediante Avviso di Borsa, lo scostamento minimo di prezzo tra le proposte qualora quello previsto non consenta di garantire un regolare svolgimento delle negoziazioni.

3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e mensili. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali più vicine e le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 17.40 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.
4. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza. Il contratto futures su azioni prevede alla scadenza il regolamento per differenziale.
5. Nell'ultimo giorno di contrattazione dopo la chiusura delle negoziazioni, la liquidazione delle posizioni contrattuali ancora in essere avviene in contanti,

mediante corresponsione di un importo pari alla differenza tra il prezzo di liquidazione e il prezzo di negoziazione. Il prezzo di liquidazione è pari al prezzo determinato nell'asta di chiusura nel mercato di riferimento dell'azione sottostante il giorno di scadenza o qualora non possa essere determinato, il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

6. In casi eccezionali in cui si verificano condizioni di illiquidità delle azioni sottostanti i contratti futures a seguito di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria o dell'esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero [c.d. squeeze out], oppure di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni stesse, Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei contratti, può disporre in relazione alle condizioni di mercato:
 - a) la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del theoretical fair value. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana in apposito Avviso;
 - b) la sostituzione del titolo con il titolo della società offerente nel caso in cui l'offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di tale società.

Borsa Italiana entro il giorno successivo alla chiusura dell'offerta pubblica di acquisto o del procedimento di obbligo di acquisto oppure all'adozione del provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica alla Consob e al mercato la procedura adottata e la relativa tempistica.

Articolo IA.9.1.18

(Rettifica dei contratti futures su azioni)

1. In occasione di qualsiasi operazione societaria che determini la necessità di una rettifica dei contratti futures su azioni possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi: il numero di azioni sottostanti, la tipologia delle azioni da consegnare, il prezzo di chiusura giornaliero determinato dal sistema di compensazione e garanzia e il numero delle posizioni in contratti.
2. Ai fini delle rettifiche in caso di distribuzione di dividendi straordinari, Borsa Italiana tiene conto delle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi. In caso di assenza di qualificazione da parte della società, Borsa Italiana si riserva di considerare straordinari i dividendi caratterizzati da elementi che ne individuano la natura addizionale rispetto alla normale politica di dividendi attuata dalla società, dandone comunicazione al mercato.
3. Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 viene determinato un coefficiente di rettifica sulla base di regole di equivalenza finanziaria di generale accettazione.

4. Borsa Italiana, in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1, definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Articolo IA.9.1.19

(Block trades – contratti futures su azioni)

Ai sensi dell'articolo 5.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione "committed cross" o "internal cross" finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita qualora:

- la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore di 500 contratti e
- lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 10%.

Articolo IA.9.1.20

(Esclusione dalle negoziazione dei contratti di futures su azioni)

1. Verificate le condizioni di cui all'articolo 5.1.2, comma 5, del Regolamento, la Borsa Italiana comunica alla Consob e al mercato, con preavviso di almeno 20 giorni, l'avvio della procedura di esclusione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati dalla Borsa Italiana in occasione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria o di esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del Testo Unico della Finanza o equivalente estero [c.d. squeeze out], qualora si riduca significativamente il flottante dei titoli oppure qualora le condizioni di mercato facciano ritenere che si verificheranno condizioni di illiquidità del sottostante.
3. A partire dal primo giorno di efficacia della esclusione:
 - i market maker iscritti sul contratto sono esonerati dagli obblighi di quotazione di cui all'articolo IA.9.3.17;
 - non sono più negoziabili serie con open interest nullo;
 - non sono generate nuove serie;
 - le serie con open interest positivo rimangono in negoziazione fino alla scadenza naturale ovvero finché l'open interest è nullo.

Articolo IA.9.1.21

(Futures su energia elettrica)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull>IDEM, segmento IDEX, contratti futures di profilo *baseload* ovvero di profilo *peakload*. I contratti futures di profilo *baseload* hanno ad oggetto la fornitura di un Megawatt (MW) di potenza per tutte le ore di tutti i giorni del periodo di consegna. I contratti futures di profilo *peakload*

hanno ad oggetto la fornitura di un MW di potenza durante le ore comprese tra le 8 e le 20 di ciascuno giorno del periodo di consegna, esclusi i sabati e le domeniche.

2. Il valore del contratto futures su energia elettrica è dato dal prodotto del suo prezzo per il volume. Per volume del contratto futures su energia elettrica, si intende il numero di Megawattora (MWh) oggetto del contratto stesso, che è pari al numero di ore ricomprese nel periodo di consegna per le quali è prevista la fornitura di un Megawatt di potenza.

Il prezzo del contratto future su energia elettrica è quotato in €/MWh e lo scostamento minimo delle proposte aventi ad oggetto il contratto stesso è fissato in 0,01 €/MWh.

Borsa Italiana può modificare, mediante Avviso, lo scostamento minimo di prezzo tra le proposte qualora quello sopra indicato non consenta di garantire un regolare svolgimento delle negoziazioni.

3. Sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al mese di calendario, al trimestre (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e all'anno (gennaio-dicembre), definiti rispettivamente *futures mensili*, *futures trimestrali* e *futures annuali*.

In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente negoziati i seguenti contratti di profilo *baseload* e *peakload*:

- tre *futures mensili*, a partire dal primo mese di calendario successivo;
- quattro *futures trimestrali*, a partire dal primo trimestre negoziabile successivo;
- un *futures annuale*, a partire dal primo anno negoziabile successivo.

Inoltre, per il contratto di profilo *baseload*, a partire dal primo giorno di borsa aperta del mese di settembre di ogni anno, è negoziato un *future annuale* con periodo di consegna pari al secondo anno successivo.

Borsa Italiana, sentiti gli operatori del segmento IDEX nonchè valutata la disponibilità di operatori market maker, si riserva di ammettere alle negoziazioni ulteriori scadenze annuali di contratti di profilo *baseload* oppure *peakload*. L'avvio delle negoziazioni su tali scadenze è comunicata mediante Avviso.

4. I *futures mensili* sono negoziati fino al termine dell'ultimo giorno di borsa aperta precedente l'inizio del periodo di consegna. I *futures trimestrali* e i *futures annuali* sono negoziati fino al termine del quarto giorno di borsa aperta precedente l'inizio del periodo di consegna.

5. Il futures su energia elettrica è caratterizzato dalla c.d. "struttura a cascata" che prevede la liquidazione del solo *futures mensile*.

Al termine dell'ultimo giorno di negoziazione di un *futures annuale*, le posizioni aperte sono sostituite da posizioni equivalenti nei tre *futures trimestrali* con periodo di consegna pari ai trimestri aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre e nei tre *futures mensili* con periodo di consegna pari ai mesi gennaio, febbraio e marzo che compongono il periodo di consegna del *futures annuale*.

Al termine dell'ultimo giorno di negoziazione di un *futures trimestrale*, le posizioni aperte sono sostituite da posizioni equivalenti nei tre *futures mensili* con periodo di

consegna pari ai mesi di calendario che compongono il periodo di consegna del *futures trimestrale*.

6. Dopo l'ultimo giorno di negoziazione di un *futures annuale* di profilo *peakload* è negoziato il nuovo *futures annuale* con pari periodo di consegna e riferito all'anno successivo o riferito all'anno successivo a quello dell'ultimo *futures annuale* in negoziazione, tenuto conto di quanto previsto all'ultimo periodo del precedente comma 3.
Dopo l'ultimo giorno di negoziazione di un *futures trimestrale* è negoziato il nuovo *futures* con pari periodo di consegna e riferito al trimestre successivo a quello dell'ultimo *futures trimestrale* in negoziazione.
Dopo l'ultimo giorno di negoziazione di un *futures mensile* è negoziato il nuovo *futures* con pari periodo di consegna e riferito al mese di calendario successivo a quello dell'ultimo *futures mensile* in negoziazione.
7. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
I futures su energia elettrica prevedono la liquidazione mediante pagamento di differenziali in contanti, o, in alternativa, gli operatori possono optare per la consegna fisica alle condizioni di cui al successivo comma 9.
8. Il prezzo di liquidazione del contratto è pari alla media aritmetica dei PUN delle ore oggetto di consegna. Per PUN si intende il "Prezzo Unico Nazionale" di acquisto dell'energia elettrica, espresso in Euro al Megawattora (€/MWh), determinato per ciascuna ora del giorno successivo in base agli esiti delle contrattazioni sul Mercato del Giorno Prima (MGP) organizzato e gestito dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 79/1999.
9. Durante la seduta del terzo giorno di borsa aperta precedente l'inizio del periodo di consegna dei futures mensili, gli operatori possono inoltrare al sistema di compensazione e garanzia, secondo le modalità e i termini da esso stabiliti, la richiesta di consegna fisica dell'energia elettrica, in luogo della liquidazione mediante pagamento di differenziali in contanti. Possono richiedere la consegna fisica gli operatori anche per conto dei loro clienti aderenti ai mercati del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME).
10. Qualora per un determinato periodo di tempo durante il periodo di consegna, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. non dovesse diffondere il PUN, o altro prezzo di acquisto dell'energia elettrica in Italia, si terrà conto ai fini del calcolo del prezzo di liquidazione, dei soli PUN diffusi nel periodo di consegna.
11. Borsa Italiana, nel caso in cui il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. dovesse cambiare la metodologia di calcolo del PUN, si riserva di sostituire il PUN con altro prezzo sostitutivo di acquisto dell'energia elettrica in Italia. In tal caso potranno essere effettuati interventi di rettifica volti a contenere gli effetti distorsivi dell'evento. Borsa Italiana definisce le modalità di rettifica, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Articolo IA.9.1.22

(Block trades – futures su energia elettrica)

Ai sensi dell'articolo 5.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita qualora la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore del numero di contratti indicati in tabella

	Quantità minima
<i>futures mensili</i>	50
<i>futures trimestrali</i>	30
<i>futures annuali</i>	15

Articolo IA.9.1.23

(Futures su grano duro)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull'IDEM, segmento AGREX, contratti futures aventi ad oggetto la consegna di quantitativi di grano duro.
2. Il sottostante del contratto è grano duro di ogni origine, sano, leale, mercantile e conforme alla normativa igienico sanitaria dell'Unione Europea per il grano duro ad uso umano, avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

Peso specifico	76,00 kg/hl minimo
Proteine sul secco	11,5% minimo
Umidità	13,5% massimo
Impurità	2% massimo
Chicchi vitrei	62% minimo
Chicchi germinati	2% massimo
Chicchi volpati	12% massimo
Chicchi spezzati	6% massimo
Altri cereali	3% massimo
Chicchi colpiti da fusariosi	0,5% massimo

Per le definizioni e i metodi di analisi delle caratteristiche riportate in tabella si fa riferimento al Regolamento UE n. 1272/2009 e al Regolamento UE n. 742/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Per i chicchi vitrei si fa riferimento alla norma UNI EN 15585.

Per impurità si intendono le impurità varie (esclusi i chicchi colpiti da fusariosi) e le seguenti impurità relative ai chicchi: chicchi striminziti, chicchi che presentano colorazione del germe, chicchi attaccati da parassiti e chicchi scaldati da essiccamento.

3. Il prezzo del contratto future su grano duro è quotato in €/tonnellata (€/t), iva esclusa, e lo scostamento minimo delle proposte aventi ad oggetto il contratto è fissato in 0,25 €/t. Borsa Italiana può modificare, mediante Avviso, lo scostamento minimo di prezzo tra le proposte, qualora quello previsto non consenta di garantire un regolare svolgimento delle negoziazioni.
4. Il valore del contratto futures su grano duro è dato dal prodotto del prezzo per il numero di tonnellate sottostanti il singolo contratto, che è pari a 50 tonnellate.
5. Sono negoziabili contratti futures su grano duro aventi scadenza nei mesi di marzo, maggio, settembre e dicembre.
In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente negoziati i contratti riferiti alle cinque scadenze successive.
Borsa Italiana, sentiti gli operatori del segmento AGREX nonchè valutata la disponibilità di operatori market maker, si riserva di ammettere a quotazione contratti futures su grano duro per ulteriori scadenze successive; l'avvio delle negoziazioni per tali scadenze successive è comunicata mediante Avviso.
6. I futures su grano duro sono negoziati fino al termine del giorno di scadenza, che coincide con il decimo giorno del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta successivo. Dal primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di scadenza è quotata la nuova scadenza.
7. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
Il futures su grano duro prevede alla scadenza la consegna fisica del sottostante alle condizioni di cui al comma successivo.
8. La consegna fisica del quantitativo di grano duro, di qualità almeno pari a quella del sottostante il contratto, avviene secondo le modalità e la tempistica definite da Cassa di Compensazione e Garanzia.
9. Il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di regolamento giornaliero calcolato da Cassa di Compensazione e Garanzia il giorno di scadenza del contratto. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso.
10. Borsa Italiana prevede limiti alle posizioni che i singoli operatori sul contratto futures su grano duro possono detenere, anche per conto di ciascuno dei propri clienti. Tali limiti sono disciplinati nelle regole di condotta degli operatori.

Articolo IA.9.1.24

(Block trades – futures su grano duro)

Ai sensi dell'articolo 5.3.5, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell'intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita qualora la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore a 100 numero di contratti.

CAPO IA.9.2 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Articolo IA.9.2.1

(Determinazione dei segmenti di mercato)

Gli strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM sono ripartiti per segmenti omogenei in base alle caratteristiche dell'attività sottostante:

- nel segmento IDEM *Equity* sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, rendimenti, valute, misure finanziarie e relativi indici;
- nel segmento IDEX sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante materie prime energetiche e relativi indici;
- nel segmento AGREX sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante materie prime agricole e relativi indici.

Articolo IA.9.2.2

(Modalità di negoziazione nel mercato IDEM)

1. Le negoziazioni per i Futures sull'indice FTSE MIB, per i miniFutures sull'indice FTSE MIB e per i miniFutures sull'indice FTSE 100 avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti orari:

08.30 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.59)	asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura) ⁹
09.00 – 17.40	negoziazione continua;

Ai sensi dell'articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto delle fasi stesse.

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.

2. Le negoziazioni per le opzioni sull'indice FTSE MIB, futures su FTSE MIB Dividend, dividend futures su azioni, futures su azioni, opzioni su azioni, nonché nel segmento IDEX, avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:

09.00 – 17.40	negoziazione continua;
---------------	------------------------

3. Le negoziazioni per futures su grano duro avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:

14.30 – 17.40	negoziazione continua
---------------	-----------------------

⁹ L'attivazione della fase di asta di apertura per il contratto miniFutures sull'indice FSTE 100 verrà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana.

Articolo IA.9.2.3

(Durata dell'asta di volatilità)

1. La durata della fase dell'asta di volatilità è pari a 3 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di 30 secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata.

Articolo IA.9.2.4

(Proposte di negoziazione)

Le proposte di negoziazione di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettere b), e d) del Regolamento, possono essere immesse limitatamente agli strumenti derivati negoziati nel segmento IDEM *Equity*.

Articolo IA.9.2.5

(Strategie operative oggetto di proposte combinate standard o di FLEXCO)

1. Le proposte Combo di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettera b) del Regolamento, hanno ad oggetto le seguenti strategie operative:
 - a) relativamente al contratto Futures sull'indice FTSE MIB, miniFutures su FTSE MIB, miniFutures sull'indice FTSE 100, Futures sull'indice FTSE MIB Dividend e futures su azioni,
Time spread: riflette una combinazione di due ordini di segno opposto, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi a scadenze diverse.
2. Le proposte FLEXCO di cui all'articolo 5.3.2, comma 6, lettera d), del Regolamento, possono avere ad oggetto contratti derivati sullo stesso sottostante oppure su sottostanti diversi purché il valore del punto indice o il numero di azioni sottostanti il singolo contratto sia il medesimo. Borsa Italiana comunica, periodicamente tramite Avviso, il numero massimo di serie differenti e l'elenco degli strumenti finanziari derivati che possono essere associati in strategie operative oggetto di FLEXCO.
3. Le proposte Combo e FLEXCO, di cui ai commi precedenti, possono concludere contratti *committed cross* o *internal cross*, di cui all'articolo 5.3.5, comma 1 e 2, del Regolamento. In particolare, i prezzi di conclusione dei contratti componenti la strategia saranno compresi tra le migliori proposte in acquisto e in vendita presenti nel mercato, estremi esclusi.
4. Le proposte Combo e FLEXCO, di cui ai commi precedenti, possono concludere contratti con la modalità *block trades*, di cui all'articolo 5.3.5, comma 3, del Regolamento. In particolare, ai fini della determinazione dei prezzi di conclusione dei contratti componenti la strategia, si tiene conto:
 - delle percentuali di scostamento dei prezzi dei contratti rispetto ai migliori

prezzi presenti nel mercato; e

- delle quantità minime oggetto dei contratti;

previste al Capo IA.9.1.

5. L'esecuzione delle proposte Combo o FLEXCO può determinare la conclusione di contratti a prezzi aventi scostamenti inferiori agli scostamenti minimi (*tick*) previsti per i contratti derivati componenti le proposte Combo e FLEXCO.

Articolo IA.9.2.6

(Limiti di variazione dei prezzi)

1. Qualora durante la negoziazione dei contratti il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 5.3.8 del Regolamento, la negoziazione dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo di un minuto. Durante l'intervallo di sospensione non è consentita l'immissione o la modifica delle proposte di negoziazione.
2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni degli strumenti finanziari negoziati nei segmenti del mercato IDEM, Borsa Italiana stabilisce nella Guida ai Parametri, comunicata tramite Avviso, il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione.

Articolo IA.9.2.7

(Proposte di negoziazione parzialmente visualizzate)

1. Per le proposte di negoziazione parzialmente visualizzate di cui all'articolo 5.3.2, comma 4, del Regolamento, il quantitativo parzialmente visualizzato deve essere almeno pari al numero dei contratti standard stabilito nel Manuale del Servizio di Negoziazione del mercato IDEM per ciascun tipo di contratto.

Articolo IA.9.2.8

(Sistema di compensazione e garanzia)

Il sistema di compensazione e garanzia per il mercato IDEM di cui agli articoli 5.3.6 e 5.3.9 del Regolamento è gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

CAPO IA.9.3 - OPERATORI MARKET MAKER

Articolo IA.9.3.1

(Elenco operatori market maker)

1. Ai sensi dell'articolo 5.4.1 del Regolamento gli operatori market makers sono iscritti nell'"Elenco degli operatori market maker su strumenti derivati", di seguito denominato "Elenco".
2. L'Elenco è articolato in sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e in sotto-sezioni in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione a carico del market maker di cui al comma 3.
3. L'elenco è articolato nelle seguenti sottosezioni:
 - a) sotto-sezione dei Primary Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker assoggettati a obblighi di quotazione continuativa;
 - b) sotto-sezione dei Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker assoggettati a obblighi di rispondere a richieste di quotazione;
 - c) sotto-sezione dei Liquidity Provider, nella quale sono iscritti i market maker assoggettati a obblighi di quotazione continuativa sulle prime quattro scadenze consecutive per le opzioni MIBO e le opzioni su azioni e i market maker assoggettati a obblighi di quotazione continuativa per periodi ridotti per i contratti futures su grano duro;
 - d) sotto-sezione Designated Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker assoggettati a obblighi di quotazione continuativa sulle opzioni MIBO settimanali.
4. Qualora non sia specificato diversamente nelle presenti Istruzioni, i market maker possono chiedere di essere iscritti in una delle sotto-sezioni di cui al comma 3. Con riferimento al medesimo contratto i market maker possono essere assoggettati ad una sola tipologia di obblighi di quotazione.

Articolo IA.9.3.2

(Operatori market maker su Futures sull'indice FTSE MIB)

1. Sono operatori market maker sul contratto Futures sull'indice FTSE MIB gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker.
2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell'Elenco di cui al comma 1 fino a tre operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. La data di decorrenza dell'attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo IA.9.3.3

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker su Futures sull'indice FTSE MIB)

1. Gli operatori market maker sul contratto Futures sull'indice FTSE MIB sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno 10 contratti Futures sull'indice FTSE MIB sulla scadenza corrente fino al quarto giorno antecedente alla scadenza stessa e, a partire da tale data, sulla scadenza immediatamente successiva.
2. Lo "spread", determinato come differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita, delle proposte di cui al comma 1 non deve essere superiore a 45 punti indice.
3. Gli operatori market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.
4. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.20.
5. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ϵ di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a).

Articolo IA.9.3.4

(Operatori market maker sul contratto miniFutures sull'indice FTSE MIB)

1. Sono operatori market maker sul contratto miniFutures sull'indice FTSE MIB gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker.
2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell'Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. La data di decorrenza dell'attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo IA.9.3.5

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto miniFutures sull'indice FTSE MIB)

1. Gli operatori market maker di cui all'articolo IA.9.3.4, comma 1 sul contratto miniFutures sull'indice FTSE MIB sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno 15 contratti miniFutures sull'indice FTSE MIB sulla scadenza corrente fino al quarto giorno antecedente alla scadenza stessa e, a partire da tale data, sulla scadenza immediatamente successiva.
2. Lo "spread", determinato come differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita, delle proposte di cui al comma 1 non deve essere superiore a 45 punti indice.
3. Gli operatori market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.

4. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.20.
5. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ϵ di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a).

Articolo IA.9.3.6

(Operatori market maker sul contratto miniFutures sull'indice FTSE 100)

1. Sono operatori market maker sul contratto miniFutures sull'indice FTSE 100 gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker.
2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell'Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. La data di decorrenza dell'attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo IA.9.3.7

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto miniFutures sull'indice FTSE 100)

1. Gli operatori market maker sul contratto miniFutures sull'indice FTSE 100 sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno 5 contratti miniFutures sull'indice FTSE 100 sulla scadenza corrente fino al quarto giorno antecedente alla scadenza stessa e, a partire da tale data, sulla scadenza immediatamente successiva.
2. Lo "spread", determinato come differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita, delle proposte di cui al comma 1 non deve essere superiore a 15 punti indice.
3. Gli operatori market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.
4. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.20.
5. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ϵ di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a).

Articolo IA.9.3.8

(Operatori market maker su Futures sull'indice FTSE MIB Dividend)

1. Sono operatori market maker sul contratto Futures sull'indice FTSE MIB Dividend gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker.
2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell'Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. La data di decorrenza dell'attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo IA.9.3.9

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker su Futures sull'indice FTSE MIB Dividend)

1. Gli operatori market maker sul contratto Futures sull'indice FTSE MIB Dividend sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita su tutte le scadenze in negoziazione per i quantitativi minimi e con gli spread massimi indicati nella tabella che segue, fino al quarto giorno antecedente alla scadenza del contratto e, a partire da tale data, sulla scadenza immediatamente successiva.

<i>Scadenza</i>	<i>Numero minimo di contratti</i>	<i>Spread massimo (differenza tra prezzo delle proposte in acquisto e prezzo delle proposte in vendita)</i>
Prima e seconda scadenza	30 contratti	80 punti indice
Terza e quarta scadenza	20 contratti	90 punti indice
Quinta scadenza	10 contratti	100 punti indice

2. Gli operatori market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.
3. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.20.
4. Con cadenza mensile, Borsa Italiana calcola una graduatoria dei market maker per ciascuna sotto-sezione dell'Elenco di cui all'articolo 5.4.1 del Regolamento sulla base dei valori degli indicatori ϵ e comunica a ciascun market maker il valore dell'indicatore raggiunto e la relativa posizione nella graduatoria.
5. Borsa Italiana, verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori market maker.

Articolo IA.9.3.10

(Operatori market maker su Dividend futures su azioni)

1. Sono operatori market maker sul contratto Dividend Futures su azioni gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker.
2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell'Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. La data di decorrenza dell'attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
3. L'operatore deve indicare i sottostanti per i quali intende effettuare l'attività di market making.

Articolo IA.9.3.11

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker su Dividend futures su azioni)

1. Gli operatori market maker sul contratto Dividend futures su azioni sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita sulle prime due scadenze

in negoziazione per un quantitativo minimo pari a 5, 10 oppure 20 contratti, a seconda del controvalore del contratto e della politica di dividendi dell'azione di riferimento come comunicato in apposito Avviso. Borsa Italiana rivede e comunica mediante apposito Avviso e almeno una volta l'anno il quantitativo di contratti da quotare associato a ciascun contratto.

2. Gli spread massimi sono indicati nella tabella che segue, e devono essere rispettati fino al quarto giorno antecedente alla scadenza del contratto e, a partire da tale data, sulla scadenza immediatamente successiva.

Prezzo del contratto (euro)	Spread massimo (euro)
0,01-0,25	0,20
0,25-1,00	0,40
1,00-2,00	0,80
2,00-3,00	1,20
3,00-5,00	2,00
Maggiore di 5,00	3,00

3. Gli operatori market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivato dall'applicazione delle stesse.
4. Gli obblighi di quotazione hanno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.20.
5. Con cadenza mensile, Borsa Italiana calcola una graduatoria dei market maker per ciascuna sotto-sezione dell'Elenco di cui all'articolo 5.4.1 del Regolamento, sulla base dei valori degli indicatori ϵ e comunica a ciascun market maker il valore dell'indicatore raggiunto e la relativa posizione nella graduatoria.
6. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori market maker.

Articolo IA.9.3.12

(Operatori market maker sul contratto di opzione sull'indice FTSE MIB)

1. Sono operatori market maker sul contratto di "Opzione MIBO" gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker, gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider.
2. Sono operatori market maker sul contratto di "Opzione MIBO settimanale" gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Designated Market Maker.
3. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell'Elenco di cui al comma 1 e 2 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. La data di decorrenza dell'attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Borsa Italiana si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla sua ricezione.

Articolo IA.9.3.13

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto di opzione)

sull'indice FTSE MIB)

1. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita per le prime sette scadenze consecutive per le seguenti serie di "Opzioni MIBO" call e put: cinque serie consecutive all'interno di un intervallo di prezzi d'esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da cinque serie out-of-the-money.

I suddetti obblighi devono essere rispettati per quantitativi pari a:

- almeno quindici contratti per le prime tre scadenze consecutive;
- almeno dieci contratti per la quarta, la quinta e la sesta scadenza;
- almeno cinque contratti per la settima scadenza.

I Primary Market Maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sulla scadenza corrente, tra il nono e il quinto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza stessa, devono essere rispettati su tre serie consecutive all'interno di un intervallo di prezzi d'esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da tre serie out-of-the-money.

Gli obblighi di quotazione sulla scadenza corrente cessano il quarto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza stessa.

3. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker sono tenuti a rispondere a richieste di quotazione su tutte le scadenze quotate e per quantitativi pari ad almeno dieci contratti per la serie at the money, le prime cinque serie in the money e le prime cinque serie out of the money call e put. I market maker sono tenuti a rispondere alle richieste di quotazione entro il termine di 2 minuti dalla richiesta; la risposta deve permanere sul book per almeno 30 secondi.

4. Gli obblighi di cui al comma 3 sulla scadenza corrente, il sesto e il quinto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza stessa, devono essere rispettati per la serie at the money, le prime due serie in the money e le prime due serie out of the money call e put. Gli obblighi di quotazione sulla scadenza corrente cessano il quarto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza stessa.

5. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita sulle prime quattro scadenze consecutive, e per le serie indicate ai precedenti commi 1 e 2, per quantitativi pari ad almeno:

- quindici contratti sulle prime tre scadenze consecutive;
- dieci contratti sulla quarta scadenza.

6. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Designated Market Maker sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita per la prima scadenza sulle seguenti serie del contratto di "Opzione MIBO settimanale" call e put:

- a. fino al mercoledì precedente il giorno di scadenza: sette serie consecutive all'interno di un intervallo di prezzi d'esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da sette serie out-of-the-money;

- b. per il giovedì precedente il giorno di scadenza: cinque serie consecutive all'interno di un intervallo di prezzi d'esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da cinque serie out-of-the-money.

I suddetti obblighi devono essere rispettati per quantitativi pari a:

- almeno dieci contratti fino al mercoledì precedente il giorno di scadenza;
- almeno cinque contratti per il giovedì precedente il giorno di scadenza.

Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Designated Market Maker sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita per la seconda scadenza sulle seguenti serie del contratto di "Opzione MIBO settimanale" call e put:

- a. tre serie consecutive all'interno di un intervallo di prezzi d'esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da tre serie out-of-the-money.

I suddetti obblighi devono essere rispettati per quantitativi pari ad almeno cinque contratti.

I Designated Market Maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.

7. I market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker, gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider, nell'esporre le proposte in acquisto e in vendita di cui ai commi 1 e 3, devono attenersi alle seguenti tabelle, dove "prezzo in acquisto" indica il prezzo che il market maker intende utilizzare come proprio prezzo delle proposte in acquisto e "spread" indica la differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita corrispondente:

Scadenze <= 12 mesi		
Prezzi di acquisto (punti indice)		Spread (punti indice)
<i>DA</i>	<i>A</i>	
1	200	30
202	500	50
505	1000	100
1005	2000	150
2005	4000	300
Maggiore di 4000		450

Scadenze > 12 mesi		
Prezzi di acquisto (punti indice)		Spread (punti indice)
<i>DA</i>	<i>A</i>	
1	500	75
505	1000	150

1005	2000	250
2005	4000	500
4005	6000	750
Maggiore di 6000		1000

8. I market maker iscritti nella sotto-sezione dei Designated Market Maker:

- per la prima scadenza del contratto di “*Opzione MIBO settimanale*”, nell’espore le proposte in acquisto e in vendita di cui al comma 6, devono attenersi alle seguenti tabelle, dove “spread” indica la differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita corrispondente:

Prima scadenza - Fino al mercoledì antecedente la scadenza		
Prezzi di acquisto (punti indice)		Spread (punti indice)
<i>DA</i>	<i>A</i>	
0	50	10
50	100	20
100	300	30
300	500	40
500	800	50
800	4000	60
Maggiore di 4000		100

Prima scadenza - Il giovedì antecedente la scadenza		
Prezzi di acquisto (punti indice)		Spread (punti indice)
<i>DA</i>	<i>A</i>	
0	50	20
50	100	40
100	300	60
300	500	80
500	800	100
800	4000	120
Maggiore di 4000		200

- per la seconda scadenza del contratto di “*Opzione MIBO settimanale*”, nell’espore le proposte in acquisto e in vendita di cui al comma 6, devono attenersi alla tabella riferita alle “*Opzioni MIBO*” con scadenza inferiore ai 12 mesi, di cui al comma 7.
9. Il sistema aggiorna la serie at the money con la frequenza e secondo i criteri stabiliti da Borsa Italiana nella Guida ai parametri.

10. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.20.
11. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui all'articolo 5.4.1 del Regolamento, tiene conto, fra l'altro, di valori dell'indicatore ε di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettere a) e b) inferiori:
 - al 90% per gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker;
 - all'80% per gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker;
 - al 90% per gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider;
 - all'85% per gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Designated Market Maker.
12. Con cadenza mensile, Borsa Italiana calcola una graduatoria dei market maker per ciascuna sotto-sezione dell'Elenco di cui all'articolo 5.4.1 del Regolamento sulla base dei valori degli indicatori ε e comunica a ciascun market maker il valore dell'indicatore raggiunto e la relativa posizione nella graduatoria.
13. Ai fini della determinazione delle variabili mensili sopra definite verrà preso in considerazione quale mese di riferimento il periodo compreso tra il primo giorno di negoziazione successivo alla scadenza mensile dei contratti di opzione ed il giorno di scadenza mensile successiva.

Articolo IA.9.3.14

(Operatori market maker sui contratti di opzione su azioni)

1. Sono operatori market maker su contratti di opzione su azioni, gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker, gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider.
2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nelle sotto-sezioni dell'Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta nel rispetto di quanto previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6. La data di decorrenza dell'attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Borsa Italiana si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla sua ricezione. Borsa Italiana si riserva la facoltà di assegnare uno o più sottostanti di contratti di opzione ulteriori rispetto a quelli indicati dall'operatore.
3. Nella domanda di iscrizione all'Elenco in qualità di Primary Market Maker, l'operatore deve indicare almeno 20 sottostanti di contratti di opzioni sui quali intende effettuare l'attività di market making, tra i quali tutti i sottostanti del "Focus Group" di cui al comma 6.
4. Nella domanda di iscrizione all'Elenco in qualità di Market Maker, l'operatore deve indicare almeno 5 sottostanti di contratti di opzione sui quali intende effettuare l'attività di market making.
5. Nella domanda di iscrizione all'Elenco in qualità di Liquidity Provider, l'operatore deve indicare i sottostanti di contratti di opzione sui quali intende effettuare l'attività di market making.

6. Borsa Italiana definisce i sottostanti di contratti di opzione che fanno parte del “Focus Group”, fino ad un massimo di 10, sulla base della liquidità del sottostante, anche tenuto conto della presenza di contratti di opzione aventi scadenza oltre i 12 mesi. La composizione del “Focus Group” verrà rivista almeno una volta l’anno; Borsa Italiana comunica, mediante apposito Avviso, la nuova composizione con congruo anticipo rispetto alla data in cui la stessa diviene efficace.
7. A seguito delle variazioni nella composizione del “Focus Group” di cui al comma 6 il market maker è tenuto a modificare la scelta effettuata nella domanda di iscrizione, entro la data in cui la nuova composizione diviene efficace.
8. Qualora il market maker richieda l’iscrizione in ulteriori sezioni dell’Elenco, la scelta dei sottostanti di contratti di opzione deve rispettare i criteri di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto della composizione del “Focus Group” in vigore al momento della richiesta.
9. Nel caso in cui Borsa Italiana adotti un provvedimento di esclusione dalle negoziazioni ai sensi dell’articolo 5.1.2, comma 5, del Regolamento, il market maker che abbia assunto gli obblighi sul numero di sottostanti di contratti di opzione di cui ai commi 3 e 4 deve reintegrare tale numero entro la scadenza successiva mediante richiesta di ampliamento dell’attività di market making ad un nuovo sottostante di contratto di opzione; il market maker iscritto alla sotto-sezione dei Liquidity Provider che abbia assunto gli obblighi su un solo sottostante deve reintegrare tale sottostante entro la scadenza successiva mediante richiesta di ampliamento dell’attività di market making ad un nuovo sottostante di contratto di opzione.

Articolo IA.9.3.15

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sui contratti di opzione su azioni)

1. Per i contratti di opzione il cui sottostante fa parte del “Focus Group”, gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita per le prime sei scadenze su quattro serie consecutive all’interno di un intervallo di prezzi di esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da quattro serie out-of-the-money.
2. Per i contratti di opzione il cui sottostante non fa parte del “Focus Group” gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita per le prime quattro scadenze su quattro serie consecutive all’interno di un intervallo di prezzi d’esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da quattro serie out-of-the-money.
3. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker rispettano gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 per un quantitativo minimo di contratti pari ad uno dei seguenti valori: 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 oppure 160 contratti. Borsa Italiana ripartisce i sottostanti dei contratti di opzione in classi di liquidità, in funzione del controvalore scambiato sul sottostante sul mercato MTA,

del moltiplicatore del contratto di opzione nonché del prezzo e della volatilità storica del sottostante. Ad ogni classe di liquidità viene attribuito un numero minimo di contratti che i Primary Market Maker sono tenuti a quotare.

Borsa Italiana rivede e comunica, mediante apposito Avviso ed almeno una volta l'anno, il numero minimo di contratti associato a ciascun sottostante dei contratti di opzione. Per i Primary Market Maker, gli obblighi di quantità sui contratti di opzione il cui sottostante fa parte del "Focus Group" sono ridotti della metà sulla quarta, quinta e sulla sesta scadenza; per i Liquidity Provider, gli obblighi di quantità sui contratti di opzione il cui sottostante fa parte del "Focus Group" sono ridotti della metà sulla quarta scadenza.

I Primary Market Maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sulla scadenza corrente, tra il nono e il quinto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza stessa, devono essere rispettati su tre serie consecutive all'interno di uno intervallo di prezzi d'esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da tre serie out-of-the-money.

Gli obblighi di quotazione sulla scadenza corrente cessano il quarto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza stessa.

5. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker sono tenuti a rispondere a richieste di quotazione:
 - sulle prime sei scadenze per la serie at the money, le prime cinque serie in the money e le prime cinque serie out of the money call e put, per quantitativi pari a:
 - almeno quaranta contratti per i sottostanti di contratti di opzione che fanno parte del "Focus Group";
 - almeno venti contratti per gli altri contratti di opzione;
 - sulle scadenze successive alla sesta, per la serie at the money, le prime due serie in the money e le prime cinque serie out of the money call e put, per quantitativi pari ad almeno venti contratti.

I market maker sono tenuti a rispondere alle richieste di quotazione entro il termine di 2 minuti dalla richiesta; la risposta deve permanere sul book per almeno 15 secondi.

6. Gli obblighi di cui al comma 5 sulla scadenza corrente, il sesto e il quinto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza stessa, devono essere rispettati per la serie at the money, le prime due serie in the money e le prime due serie out of the money call e put. Gli obblighi di quotazione sulla scadenza corrente cessano il quarto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza stessa.
7. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per le prime quattro scadenze consecutive, per i quantitativi e per le serie di opzioni indicate ai precedenti commi 1, 2 e 3.
8. I market maker, iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker, gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione

dei Liquidity Provider, nell'espone le proposte in acquisto e in vendita di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 devono attenersi alle seguenti tabelle, dove "prezzo di acquisto" indica il prezzo che il market maker intende utilizzare come prezzo della propria proposta di acquisto e "spread" indica la differenza massima ammissibile tra il prezzo della proposta in acquisto e il prezzo della proposta in vendita.

Scadenze <= 12 mesi

Tabella a) - Sottostante avente valore da 0 a 5,00 Euro

Prezzi di acquisto (euro)	Spread (euro)
0,0005 – 0,2000	0,050
0,2005 – 0,5000	0,080
0,5005 – 1,0000	0,120
Maggiore o uguale a 1,0005	0,250

Tabella b) - Sottostante avente valore da 5,01 a 10,00 Euro

Prezzi di acquisto (euro)	Spread (euro)
0,0005 – 0,2000	0,100
0,2005 – 1,0000	0,150
1,0005 – 2,0000	0,200
Maggiore o uguale a 2,0005	0,500

Tabella c) – Sottostante avente valore superiore a 10,01 Euro

Prezzi di acquisto (euro)	Spread (euro)
0,0005 – 0,5000	0,150
0,5005 – 2,0000	0,300
2,0005 – 5,0000	0,500
Maggiore o uguale a 5,0005	1,000

Scadenze > 12 mesi

Tabella a) - Sottostante avente valore da 0 a 5,00 Euro

Prezzi di acquisto (euro)	Spread (euro)
0,0005 – 0,2000	0,100
0,2005 – 0,5000	0,150
0,5005 – 1,0000	0,250
Maggiore o uguale a 1,0005	0,500

Tabella b) - Sottostante avente valore da 5,01 a 10,00 Euro

Prezzi di acquisto (euro)	Spread (euro)
0,0005 – 0,2000	0,200

0,2005 – 1,0000	0,300
1,0005 – 2,0000	0,400
Maggiore o uguale a 2,0005	1,000

Tabella c) – Sottostante avente valore superiore a 10,01 Euro

Prezzi di acquisto (euro)	Spread (euro)
0,0005 – 0,5000	0,300
0,5005 – 2,0000	0,600
2,0005 – 5,0000	1,000
Maggiore o uguale a 5,0005	2,000

9. Almeno una volta l'anno Borsa Italiana determina la ripartizione dei contratti di opzione per tabella di spread sulla base della media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dello strumento finanziario sottostante nella settimana antecedente quella della prima scadenza utile dei contratti di opzione, dandone comunicazione al mercato mediante Avviso. La ripartizione è efficace dal primo giorno successivo alla scadenza del contratto.
10. Borsa Italiana si riserva di assegnare un contratto di opzione su azioni a diversa tabella di *spread* anche al di fuori dei casi di cui al comma 6, tenuto conto del prezzo del sottostante. Della variazione della tabella di spread e della data in cui la stessa diventa efficace è data comunicazione al mercato mediante avviso.
11. Il sistema aggiorna la serie at the money con la frequenza e secondo i criteri stabiliti da Borsa Italiana nella Guida ai Parametri.
12. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.20.
13. In sede di prima applicazione Borsa Italiana ripartisce i contratti di opzione per tabella di spread, dandone comunicazione al mercato mediante Avviso, sulla base della media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dello strumento finanziario sottostante nei cinque giorni precedenti.
14. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui all'articolo 5.4.1 del Regolamento, tiene conto, fra l'altro, di valori dell'indicatore ϵ di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettere a) e b) inferiori:
 - all'85% per gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker;
 - all'80% per gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker;
 - all'85% per gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider.
15. Con cadenza mensile, Borsa Italiana calcola una graduatoria dei market maker per ciascuna sotto-sezione dell'Elenco di cui all'articolo 5.4.1 del Regolamento sulla base dei valori degli indicatori ϵ e comunica a ciascun market maker il valore dell'indicatore raggiunto e la relativa posizione nella graduatoria.

16. Ai fini della determinazione delle variabili mensili sopra definite, verrà preso in considerazione quale mese di riferimento il periodo compreso tra il primo giorno di negoziazione successivo alla scadenza mensile dei contratti di opzione e il giorno di scadenza mensile successiva.

Articolo IA.9.3.16

(Operatori market maker sui contratti futures su azioni)

1. Sono operatori market maker sui contratti futures su azioni gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker.
2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell'Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. La data di decorrenza dell'attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
3. Per i contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA nella domanda di iscrizione all'Elenco in qualità di Primary Market Maker, l'operatore deve indicare almeno 20 sottostanti di contratti futures sui quali intende effettuare l'attività di market making, tra i quali tutti i sottostanti del "Focus Group" di cui all'articolo IA.9.3.14, comma 6. I restanti sottostanti indicati devono assicurare una adeguata copertura delle classi di obblighi quantitativi di cui all'articolo IA.9.3.17, comma 3.
4. Per i contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA *International* o in altri mercati regolamentati europei, nella domanda di iscrizione all'Elenco in qualità di Primary Market Maker, l'operatore deve indicare almeno 1 sottostante di contratti futures sui quali intende effettuare l'attività di market making.

Articolo IA.9.3.17

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sui contratti futures su azioni)

1. Gli operatori market maker di cui all'articolo IA.9.3.16, comma 1, sui contratti futures su azioni sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita sulla scadenza corrente fino al quarto giorno antecedente alla scadenza stessa e, a partire da tale data, sulla scadenza immediatamente successiva per i quantitativi ("classi di obblighi quantitativi") e gli "spread" indicati ai commi successivi.
2. Borsa Italiana ripartisce i sottostanti dei contratti futures che non fanno parte del Focus Group di cui al comma 3 dell'articolo IA.9.3.16, nonché i sottostanti di cui al comma 4 dell'articolo IA.9.3.16, in classi di liquidità, in funzione del controvalore scambiato sul sottostante sul mercato di riferimento, del moltiplicatore del contratto futures nonché del prezzo e della volatilità storica del sottostante. Ad ogni classe di liquidità viene attribuito un numero minimo di contratti che i Primary Market Maker sono tenuti a quotare. Borsa Italiana si riserva, in casi eccezionali, di attribuire al sottostante del contratto futures un numero minimo di contratti diverso rispetto a quello previsto dall'applicazione della metodologia standard di cui sopra.

Borsa Italiana rivede e comunica, mediante apposito Avviso e almeno una volta l'anno il quantitativo di contratti da quotare associato a ciascun sottostante dei contratti futures su azioni.

3. Relativamente ai contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA, gli operatori market maker rispettano gli obblighi di cui al comma 1 per quantitativi pari almeno a:
 - 25 contratti, per i sottostanti di contratti futures che fanno parte del Focus Group di cui all'articolo IA.9.3.14, comma 6;
 - 15 oppure 5 contratti per restanti contratti futures in base alla classe di liquidità determinata ai sensi del comma 2.
4. Relativamente ai contratti futures su azioni ammesse alle negoziazioni sull'MTA *International* o in altri mercati regolamentati europei, gli operatori market maker rispettano gli obblighi di cui al comma 1 per quantitativi almeno pari a 10, 20, 30, 40, 50 contratti in corrispondenza della classe di liquidità del sottostante determinata ai sensi del comma 2.
5. I market maker nello svolgimento dell'attività di cui ai commi 1 e 3 devono attenersi alle seguenti tabelle, specifiche per ciascuna classe di obblighi quantitativi, dove "prezzo di acquisto" indica il prezzo che il market maker intende utilizzare come prezzo della propria proposta di acquisto e "spread" indica la differenza massima ammissibile tra il prezzo della proposta in acquisto e il prezzo della proposta in vendita:

Tabella a) – Relativa agli obblighi quantitativi, di cui al comma 3, pari a 25 contratti (sottostanti appartenenti al Focus Group)

Prezzi di acquisto (Euro)		Spread (Euro)
Da	A	
0,01	4,00	0,020
4,01	8,00	0,030
8,01	12,00	0,040
12,01	16,00	0,050
16,01	20,00	0,070
Maggiore di 20,01		0,120

Tabella b) – Relativa agli obblighi quantitativi, di cui al comma 3, pari a 15 contratti

Prezzi di acquisto (Euro)		Spread (Euro)
Da	A	
0,01	4,00	0,040
4,01	8,00	0,050

8,01	12,00	0,060
12,01	16,00	0,080
16,01	20,00	0,100
Maggiore di 20,01		0,150

Tabella c) – Relativa agli obblighi quantitativi, di cui al comma 3, pari a 5 contratti

Prezzi di acquisto (Euro)		Spread (Euro)
Da	A	
0,01	4,00	0,060
4,01	8,00	0,080
8,01	12,00	0,100
12,01	16,00	0,120
16,01	20,00	0,150
Maggiore di 20,01		0,250

6. In relazione all'attività di market making di cui al comma 1 e 4 lo spread massimo è pari a 0,30 (Euro).
7. Gli operatori market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.
8. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.20.
9. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, tiene conto, fra l'altro, di valori inferiori al 90% dell'indicatore ϵ di cui all'articolo IA.10.1.1, comma 1, lettera a).

Articolo IA.9.3.18

(Operatori market maker sul contratto futures su energia elettrica)

1. Sono operatori market maker sul contratto futures su energia elettrica gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker, gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider.
2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell'Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. La data di decorrenza dell'attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo IA.9.3.19

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto futures su energia elettrica)

1. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita su tutte le

scadenze in negoziazione con “spread” massimi e per quantitativi pari ad almeno quelli indicati al comma 4.

I Primary Market Maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.

2. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker sono tenuti a rispondere a richieste di quotazione su tutte le scadenze in negoziazione con “spread” massimi e per quantitativi pari ad almeno quelli indicati al comma 4.

I Market Maker sono tenuti a rispondere alle richieste di quotazione entro il termine di 2 minuti dalla richiesta; la risposta deve permanere sul book per almeno 15 secondi.

3. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita con “spread” massimi e per quantitativi pari ad almeno quelli indicati al comma 4, sui contratti aventi le seguenti scadenze:
 - a) scadenze mensili, per contratti *baseload* o *peakload*;
 - b) scadenze trimestrali, per contratti *baseload* o *peakload*;
 - c) scadenze annuali, per contratti *baseload* o *peakload*.

I Liquidity Provider sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.

4. I market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker, gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidità Provider, nell'esporre le proposte in acquisto e in vendita di cui ai commi 1 e 3 e nel rispondere alle richieste di quotazione di cui al comma 2, devono rispettare i seguenti obblighi:

<i>Contratti</i>	<i>Quantitativi (Numero minimo di contratti)</i>	<i>Spread (Euro)</i>
<i>futures mensili baseload</i>	<i>10</i>	<i>2</i>
<i>future trimestrale baseload</i>	<i>5</i>	<i>2</i>
<i>future annuale baseload prima scadenza</i>	<i>5</i>	<i>2</i>
<i>future annuale baseload seconda scadenza</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
<i>futures mensili peakload</i>	<i>10</i>	<i>3</i>
<i>futures trimestrali peakload</i>	<i>5</i>	<i>4</i>
<i>future annuale peakload</i>	<i>5</i>	<i>3</i>

Per i *futures annuali* ammessi ai sensi dell'articolo IA.9.1.21, comma 3, ultimo periodo, gli obblighi dei market maker sono indicati nell'Avviso di inizio negoziazioni.

Lo “spread” indica la differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita.

5. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.40.
6. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori market maker.

Articolo IA.9.3.20

(Operatori market maker sul contratto futures su grano duro)

1. Sono operatori market maker sul contratto futures su grano duro gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider.
2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell'Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. La data di decorrenza dell'attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo IA.9.3.21

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto futures su grano duro)

1. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e in vendita su tutte le scadenze in negoziazione fino alla scadenza del contratto con "spread" massimi e per quantitativi pari ad almeno quelli indicati al comma 4.
2. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider sono tenuti a esporre continuamente proposte in acquisto e vendita su tutte le scadenze in negoziazione fino al termine del sesto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza del contratto con "spread massimi" e per i quantitativi pari ad almeno quelli indicati al comma 4.
3. I Primary Market Maker e i Liquidity Provider sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.
4. Nell'esporre le quotazioni gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider devono rispettare i seguenti obblighi:
 - a) quantità pari ad almeno 3 contratti;
 - b) differenza massima tra il prezzo della proposta in acquisto e il prezzo della proposta in vendita pari a:
 - 8 Euro per le prime quattro scadenze;
 - 10 Euro per la quinta scadenza;
5. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 14,30 e termine alle ore 17.40.
6. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori market maker.

Articolo IA.9.3.22

(Esclusione su domanda dall'elenco dei market maker)

Il market maker che intende cessare la propria attività, anche relativamente ad un solo contratto, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno 30 giorni prima della data prevista per la cessazione stessa. Borsa Italiana può accettare un preavviso inferiore in casi di comprovata necessità dell'operatore.

Articolo IA.9.3.23

(Esonero dagli obblighi di quotazione)

1. Borsa Italiana può esonerare temporaneamente gli operatori market maker dagli obblighi di quotazione relativi agli strumenti derivati negoziati nel segmento IDEM *Equity* nei seguenti casi:
 - a) sospensione delle negoziazioni dello strumento finanziario sottostante il contratto, ovvero sospensione delle negoziazioni di una percentuale di rilievo degli strumenti finanziari componenti l'indice, qualora il sottostante sia costituito da un indice;
 - b) in presenza di andamenti anomali della volatilità o del differenziale denaro-lettera sullo strumento finanziario sottostante, ovvero in presenza di andamenti anomali della volatilità dell'indice sottostante;
 - c) in presenza di ogni altra situazione che impedisca il regolare svolgimento dell'attività di market making.

2. Borsa Italiana può esonerare temporaneamente gli operatori market maker dagli obblighi di quotazione relativi agli strumenti derivati negoziati nei segmenti IDEX e AGREX nei seguenti casi:
 - a) in presenza di andamenti anomali della volatilità dello strumento derivato;
 - b) in presenza di ogni altra situazione che impedisca il regolare svolgimento dell'attività di market making.

CAPO IA.9.4 – OPERATORE SPECIALISTA DEL MERCATO IDEM

Articolo IA.9.4.1

(Elenco operatori specialisti del mercato IDEM)

1. Ai sensi dell'articolo 5.4.2 del Regolamento gli operatori specialisti si avvalgono di società autorizzate all'attività di negoziazione nello Stato di origine.
2. Gli operatori specialisti sono iscritti nell'“Elenco degli operatori specialisti su strumenti derivati”, di seguito denominato “Elenco”.
3. L'Elenco è articolato in sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e in sotto-sezioni in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione a carico dello specialista di cui al comma 4.
4. L'elenco è articolato nelle seguenti sottosezioni:
 - a) sotto-sezione dei Primary Specialisti, nella quale sono iscritti gli specialisti assoggettati a obblighi di quotazione continuativa.
 - b) sotto-sezione degli Specialisti, nella quale sono iscritti gli specialisti assoggettati a obblighi di rispondere a richieste di quotazione.
 - c) sotto-sezione dei Liquidity Provider Specialisti, nella quale sono iscritti gli specialisti assoggettati a obblighi di quotazione continuativa sulle prime quattro scadenze consecutive per le opzioni MIBO e le opzioni su azioni e gli specialisti assoggettati a obblighi di quotazione continuativa per periodi ridotti per i contratti futures su grano duro.
 - d) sotto-sezione dei Designated Specialisti, nella quale sono iscritti gli specialisti assoggettati a obblighi di quotazione continuativa sulle opzioni MIBO settimanali.
5. Qualora non sia specificato diversamente nelle presenti Istruzioni, gli operatori specialisti possono chiedere di essere iscritti in una delle sotto-sezioni di cui al comma 4. Con riferimento al medesimo contratto gli specialisti possono essere assoggettati ad una sola tipologia di obblighi di quotazione.
6. Limitatamente ai segmenti IDEX e AGREX gli operatori specialisti possono avvalersi di soggetti, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo IA.3.1.1, comma 1, lettera c).

Articolo IA.9.4.2

(Operatori specialisti del mercato IDEM)

1. Agli operatori specialisti di cui all'articolo 5.4.2 del Regolamento a seconda degli strumenti sui quali intendono svolgere l'attività di specialista si applicano le disposizioni di cui agli articoli IA.9.3.2, IA.9.3.3, IA.9.3.4, IA.9.3.5, IA.9.3.6,

IA.9.3.7, IA.9.3.8, IA.9.3.9, IA.9.3.10, IA.9.3.11 e IA.9.3.12, IA.9.3.13, IA.9.3.14, IA.9.3.15, IA.9.3.16, IA.9.3.17, IA.9.3.18 e IA.9.3.19, IA.9.3.20 e IA.9.3.21.

Articolo IA.9.4.3

(Esclusione su domanda dall'elenco degli operatori specialisti)

1. Lo specialista che intende cessare la propria attività, anche relativamente ad un solo contratto, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno 30 giorni prima della data prevista per la cessazione stessa. Borsa Italiana può accettare un preavviso inferiore in casi di comprovata necessità dell'operatore.

Articolo IA.9.4.4

(Esonero dagli obblighi di quotazione)

1. Borsa Italiana può esonerare temporaneamente gli operatori specialisti dagli obblighi di quotazione relativi agli strumenti derivati negoziati nel segmento IDEM *Equity* nei seguenti casi:
 - a) sospensione delle negoziazioni dello strumento finanziario sottostante il contratto, ovvero sospensione delle negoziazioni di una percentuale di rilievo degli strumenti finanziari componenti l'indice, qualora il sottostante sia costituito da un indice;
 - b) in presenza di andamenti anomali della volatilità o del differenziale denaro-lettera sullo strumento finanziario sottostante, ovvero in presenza di andamenti anomali della volatilità dell'indice sottostante;
 - c) in presenza di ogni altra situazione che impedisca il regolare svolgimento dell'attività di specialista.
2. Borsa Italiana può esonerare temporaneamente gli operatori specialisti dagli obblighi di quotazione relativi agli strumenti derivati negoziati nei segmenti IDEX e AGREX nei seguenti casi:
 - a) in presenza di andamenti anomali della volatilità dello strumento derivato;
 - b) in presenza di ogni altra situazione che impedisca il regolare svolgimento dell'attività di specialista.

TITOLO IA.10

INDICATORI

CAPO IA. 10.1 – METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'INDICATORE ε

Articolo IA.10.1.1 (Indicatore ε)

1. Borsa Italiana calcola su base mensile l'indicatore ε , definito nel modo seguente:

$$\varepsilon (\%) = 0,4 * P_ratio + 0,4 * S_ratio + 0,2 * Q_ratio$$

dove i coefficienti di calcolo sono:

- a) per gli operatori specialisti e per gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker, dei Designated Market Maker e dei Liquidity Provider e per gli specialisti sull'IDEM iscritti nella sotto-sezione dei Primary Specialisti, dei Designated Specialisti e dei Liquidity Provider Specialisti:

P_ratio è calcolato in funzione del numero di minuti di rispetto degli obblighi di quotazione in via continuativa

S_ratio è calcolato in funzione del numero di minuti di rispetto degli obblighi di spread

Q_ratio è calcolato in funzione del numero di minuti di rispetto degli obblighi di quotazione di quantitativi minimi

- b) per gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker e per gli specialisti sull'IDEM iscritti nella sotto-sezione Specialisti:

P_ratio è calcolato in funzione del numero di allarmi generati per il mancato rispetto degli obblighi di rispondere a richieste di quotazione

S_ratio è calcolato in funzione del numero di allarmi generati per il mancato rispetto degli obblighi di spread

Q_ratio è calcolato in funzione del numero di allarmi generati per il mancato rispetto degli obblighi di rispondere a richieste di quotazione per quantitativi minimi

2. Borsa Italiana calcola su base mensile l'indicatore ε_{BID} , definito nel modo seguente:

$$\varepsilon_{\text{BID}} (\%) = 0,6 * P_ratio + 0,4 * Q_ratio$$

dove:

P_ratio è calcolato in funzione del numero di minuti di rispetto degli obblighi di quotazione in via continuativa

Q_ratio è calcolato in funzione del numero di minuti di rispetto degli obblighi di quotazione di quantitativi minimi

TITOLO IA.11

VIGILANZA SUI MERCATI

CAPO IA.11.1 – GESTIONE ERRORI

Articolo IA.11.1.1 ***(Principi generali)***

1. L'operatore che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nei mercati è tenuto a informare tempestivamente Borsa Italiana, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione di cui al presente Titolo.
2. Le comunicazioni, le richieste di correzione degli errori da parte degli operatori che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti di cui al presente Titolo possono essere effettuate
 - a) telefonicamente, purché le telefonate stesse siano registrate, da parte di Borsa Italiana, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente;
oppure
 - b) previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@borsaitaliana.it;
oppure
 - c) previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente numero di telefax (+39) 02-867422.Le richieste effettuate tramite e-mail e telefax devono contenere gli estremi delle operazioni, come da modelli allegati. Le stesse informazioni devono essere espressamente specificate nella registrazione telefonica.
3. Borsa Italiana comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.
4. L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'operatore che ha commesso l'errore. Nei mercati in cui

le controparti contrattuali non sono note agli operatori, l'operatore che ha commesso l'errore deve contattare Borsa Italiana.

5. La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori di cui all'articolo 6.1.3, comma 11, del Regolamento è stabilita nell'articolo IA.11.1.6.

Articolo IA.11.1.2 ***(Procedura ordinaria)***

1. La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta di correzione degli errori sia stata presentata a Borsa Italiana con la massima tempestività;
 - b) le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore evidente.
2. Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.
3. L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6.1.3, comma 2, del Regolamento può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da Borsa Italiana, solo qualora sussista l'accordo delle parti.

Articolo IA.11.1.3 ***(Procedura straordinaria)***

1. Borsa Italiana può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6.1.3, comma 2, del Regolamento qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione o quotazione, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni di cui al comma 1 sono le seguenti:
 - a) la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;
 - b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore evidente;
 - c) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui all'articolo IA.11.1.4 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui all'articolo IA.11.1.5;

- d) l'ammontare di cui all'articolo 6.1.3, comma 4, lettera c), del Regolamento deve superare complessivamente 12.500 euro. Tale ammontare è pari a 5.000 euro per gli strumenti quotati sul mercato SEDEX.
3. In caso di errori commessi su strumenti negoziati nel mercato SEDEX a seguito dell'immissione di una pluralità di proposte di negoziazione o quotazioni attraverso le quali siano stati conclusi più contratti legati da un vincolo di continuità con l'errore originario, le condizioni di cui al comma 1 – con riferimento a un unico strumento finanziario – sono le seguenti:
- a) la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;
 - b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore originario evidente;
 - c) tra il primo e l'ultimo contratto concluso oggetto di richiesta di intervento non deve trascorrere un intervallo di tempo superiore a 60 secondi;
 - d) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui all'articolo IA.11.1.4 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui all'articolo IA.11.1.5, comma 2;
 - e) l'ammontare di cui all'articolo 6.1.3, comma 4, lettera c), del Regolamento deve superare complessivamente 12.500 euro.
4. In caso di errori commessi su strumenti finanziari sul mercato ETFplus a seguito dell'immissione di una pluralità di proposte di negoziazione o quotazioni attraverso le quali siano stati conclusi più contratti legati da un vincolo di continuità con l'errore originario, le condizioni di cui al comma 1 – con riferimento a un unico strumento finanziario – sono le seguenti:
- a) la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;
 - b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore originario evidente;
 - c) tra il primo e l'ultimo contratto concluso oggetto di richiesta di intervento non deve trascorrere un intervallo di tempo superiore a 60 secondi;
 - d) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi dalla Borsa Italiana mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui all'articolo IA.11.1.4 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui all'articolo IA.11.1.5, comma 2;
 - e) l'ammontare di cui all'articolo 6.1.3, comma 4, lettera c), del Regolamento deve superare complessivamente 25.000 euro.
5. In caso di errori commessi su contratti di opzione su azioni e opzioni su indice negoziati sul mercato IDEM, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), l'ammontare di cui al comma 2, lettera d) è ridotto a 5.000 euro, qualora i prezzi delle operazioni oggetto di richiesta siano superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione dei prezzi teorici ("di riferimento") di cui all'articolo IA.11.1.4 e delle soglie massime di scostamento di cui all'articolo IA.11.1.5, comma 11.

6. In caso di errori commessi su contratti di opzione su azioni, opzione su indice, futures sull'indice FTSE MIB Dividend, dividend futures su azioni o futures su azioni negoziati nel mercato IDEM a seguito dell'immissione di una pluralità di proposte di negoziazione o quotazioni attraverso le quali siano stati conclusi più contratti legati da un vincolo di continuità con l'errore originario, le condizioni di cui al comma 1 – con riferimento a un unico strumento sottostante e alla stessa tipologia di contratto (opzione su azioni, opzione su indice, futures sull'indice FTSE MIB Dividend, dividend futures su azioni o futures su azioni) – sono le seguenti:
- a) la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;
 - b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore originario evidente;
 - c) tra il primo e l'ultimo contratto concluso oggetto di richiesta di intervento non deve trascorrere un intervallo di tempo superiore a 60 secondi;
 - d) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di prezzi teorici (“di riferimento”) di cui all'articolo IA.11.1.4 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato (“scostamenti massimi”) di cui all'articolo IA.11.1.5, commi 5, 7 e 10;
 - e) l'ammontare di cui all'articolo 6.1.3, comma 4, lettera c), del Regolamento deve superare complessivamente 25.000 euro.
7. In caso di errori commessi su contratti futures sull'energia elettrica negoziati nel segmento IDEX del mercato IDEM e su contratti futures su grano duro negoziati nel segmento AGREX del mercato IDEM a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione o quotazione, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni di cui al comma 1 sono le seguenti:
- a) la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;
 - b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore evidente;
 - c) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di prezzi teorici (“di riferimento”) di cui all'articolo IA.11.1.4 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato (“scostamenti massimi”) di cui all'articolo IA.11.1.5;
 - d) l'ammontare di cui all'articolo 6.1.3, comma 4, lettera c), del Regolamento deve superare, per i futures su energia elettrica, i valori indicati in tabella

Futures su energia elettrica	Limite di perdita (Euro)
futures mensili	25.000
futures trimestrali	50.000

futures annuali	100.000
-----------------	---------

- e) l'ammontare di cui all'articolo 6.1.3, comma 4, lettera c), del Regolamento deve superare, per i futures su grano duro, il valore di 25.000 euro.
8. In caso di errori commessi su contratti futures sull'energia elettrica negoziati nel segmento IDEX del mercato IDEM e su contratti futures su grano duro negoziati nel segmento AGREX del mercato IDEM a seguito dell'immissione di una pluralità di proposte di negoziazione o quotazioni attraverso le quali siano stati conclusi più contratti legati da un vincolo di continuità con l'errore originario, le condizioni di cui al comma 1 – con riferimento ai contratti aventi il medesimo profilo - sono le seguenti:
- a) la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;
 - b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore originario evidente;
 - c) tra il primo e l'ultimo contratto concluso oggetto di richiesta di intervento non deve trascorrere un intervallo di tempo superiore a 60 secondi;
 - d) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui all'articolo IA.11.1.4 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui all'articolo IA.11.1.5;
 - e) l'ammontare di cui all'articolo 6.1.3, comma 4, lettera c), del Regolamento deve superare complessivamente:
 - per i futures su energia elettrica il valore di 100.000 euro;
 - per i futures su grano duro il valore di 50.000 euro.

Borsa Italiana dispone o attua uno o più degli interventi di cui all'articolo 6.1.3, comma 2, del Regolamento separatamente per i contratti di profilo *baseload* ovvero di profilo *peakload*.

9. Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.

Articolo IA.11.1.4 **(Determinazione dei prezzi teorici "di riferimento")**

1. Il prezzo teorico per il mercato MTA, per il mercato MIV, per il mercato ETFplus e per il mercato SEDEX è determinato da Borsa Italiana sulla base di uno dei seguenti prezzi:

- media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;
 - prezzo di asta di apertura della stessa seduta di Borsa di cui all'articolo 4.3.3, comma 4, del Regolamento;
 - prezzo di riferimento di cui all'articolo 4.3.6 del Regolamento;
 - relativamente a OICR aperti e strumenti finanziari derivati cartolarizzati media delle quotazioni denaro-lettera dell'operatore specialista, immesse nella stessa giornata, scelte tra quelle precedenti o successive l'errore, se non inficiate dall'errore stesso;
 - valore teorico determinato sulla base di modelli o di valori di riferimento oggettivi a disposizione sul mercato, se la gestione dell'errore riguarda obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant, strumenti finanziari derivati cartolarizzati negoziati nel mercato SEDEX (ad esclusione degli strumenti finanziari negoziati nei segmenti b) e d) classe B di cui all'articolo IA.7.2.1 delle Istruzioni e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti azioni o quote di OICR aperti non negoziati in mercati regolamentati con negoziazione in continua).
2. Il prezzo teorico per il mercato MOT è determinato da Borsa Italiana sulla base di uno dei seguenti prezzi:
- media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di sei contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;
 - per i titoli di Stato negoziati su altri mercati organizzati, il prezzo dell'ultimo contratto se concluso su tali mercati nella stessa giornata;
 - prezzo di asta di apertura della stessa seduta di cui all'articolo 4.3.3, comma 4, del Regolamento;
 - ultimo prezzo di riferimento di cui all'articolo 4.3.6, comma 2, del Regolamento;
 - valore teorico determinato sulla base di modelli o di valori di riferimento oggettivi a disposizione sul mercato.
3. Il prezzo teorico per la serie più liquida dei contratti futures sull'indice FTSE MIB e FTSE 100 e futures su azioni negoziati nel mercato IDEM è determinato da Borsa Italiana sulla base di uno dei seguenti prezzi:
- media aritmetica dei prezzi dei contratti conclusi nei 30 secondi precedenti l'errore;
 - media calcolata sulla base delle medie risultanti dalle semisomme delle quotazioni denaro-lettera dichiarate, su specifica richiesta di Borsa Italiana, da almeno due operatori tra i più attivi sul mercato;

- valutazione teorica della Borsa, svolta indipendentemente o sulla base di elementi a disposizione anche a parziale applicazione dei due criteri precedenti.
4. Il prezzo teorico per le tre serie meno liquide dei contratti futures sull'indice FTSE MIB e FTSE 100 e futures su azioni negoziati nel mercato IDEM è determinato da Borsa Italiana come coppia denaro-lettera, aggiungendo (o sottraendo) al (dal) prezzo di riferimento della serie più liquida di cui al precedente comma 3 il primo valore disponibile tra i seguenti *time-spread bid-ask*:
 - presenti sul mercato, a condizione che i due valori non siano stati influenzati dall'errore in corso di composizione;
 - dichiarati, su specifica richiesta di Borsa Italiana, da almeno due operatori tra i più attivi sul mercato;
 - determinati da Borsa Italiana sulla base di modelli teorici e di valori di riferimento oggettivi a disposizione sul mercato.
 5. Il prezzo teorico per i contratti futures sull'indice FTSE MIB Dividend e dividend futures su azioni negoziati nel mercato IDEM è determinato da Borsa Italiana tenuto conto di uno dei seguenti valori:
 - media calcolata separatamente per i prezzi *bid* – in caso di errore del venditore – o per i prezzi *ask* – in caso di errore dell'acquirente – delle quotazioni in coppia denaro-lettera dichiarate, su specifica richiesta di Borsa Italiana, da almeno un operatore tra i più attivi del mercato;
 - altri valori di riferimento oggettivi a disposizione sul mercato.
 6. Il prezzo teorico per i contratti futures sull'energia elettrica negoziati nel segmento IDEX del mercato IDEM e su contratti futures su grano duro negoziati nel segmento AGREX del mercato IDEM è determinato da Borsa Italiana tenuto conto di uno o più dei seguenti valori:
 - media calcolata separatamente per i prezzi *bid* – in caso di errore del venditore – o per i prezzi *ask* – in caso di errore dell'acquirente – delle quotazioni in coppia denaro-lettera dichiarate, su specifica richiesta di Borsa Italiana, da almeno un operatore tra i più attivi del mercato;
 - media aritmetica di un numero massimo di sei contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;
 - ultimo prezzo di controllo applicabile.
 7. Il prezzo teorico per i contratti di opzione su azioni e opzioni su indice negoziati nel mercato IDEM è determinato da Borsa Italiana come segue:
 - media calcolata separatamente per i prezzi *bid* – in caso di errore del venditore – o per i prezzi *ask* – in caso di errore dell'acquirente – delle quotazioni in coppia denaro-lettera dichiarate, su specifica richiesta di Borsa Italiana, da almeno due market maker (per i contratti di opzione);

- valutazione della Borsa di prezzi denaro-lettera sulla base di modelli teorici e dei valori di riferimento oggettivi a disposizione sul mercato.
8. I prezzi teorici di riferimento determinati ai sensi del presente articolo vengono arrotondati alla seconda cifra decimale rispetto all'ultima cifra del tick di negoziazione dello strumento finanziario.
 9. I market maker o gli altri operatori eventualmente consultati dalla Borsa per la determinazione dei prezzi teorici saranno selezionati tra quelli non coinvolti direttamente o indirettamente nell'errore in corso di risoluzione.

Articolo IA.11.1.5

(Determinazione delle soglie di scostamento massime)

1. Successivamente alla determinazione dei prezzi teorici si procede al calcolo dei prezzi dei contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria di gestione degli errori, ossia a tutti i prezzi rispettivamente inferiori o superiori al prezzo teorico di riferimento diminuito o aumentato della soglia di scostamento massimo determinata nei commi seguenti.
2. Nel mercato MTA, nel mercato MIV, nel mercato ETFplus e nel mercato SEDEX, lo scostamento massimo per ciascuno strumento è pari:
 - per errori commessi nella fase di pre-asta al rispettivo limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico di cui all'articolo 4.3.9, comma 1, lettera b) del Regolamento;
 - per errori commessi nella fase di negoziazione continua al 5% per azioni, obbligazioni convertibili e quote di fondi chiusi, al 10% per gli altri strumenti finanziari negoziati nel mercato MTA e nel mercato MIV;
 - per errori commessi nella fase di negoziazione continua nel mercato SEDEX alle percentuali riportate nella tabella seguente, fermo restando quanto previsto al punto successivo:

Prezzo teorico in euro	Scostamento massimo del prezzo (%)
Inferiore o uguale a 0,003	(*)
0,0031 – 0,0150	25
0,0151 – 0,0750	22,5
0,0751 – 0,3000	20
0,3001 – 1,5000	17,5
1,5001 – 3,0000	15
3,0001 – 5,0000	12,5
5,0001 – 15,0000	10
15,0001 – 30,0000	7,5
30,0001 – 70,0000	5
70,0001 – 100,0000	3,5

Oltre 100	2,5
-----------	-----

(*) Qualora il prezzo teorico in euro degli strumenti finanziari negoziati nel mercato SEDEX sia inferiore o uguale a 0,003, in caso di errore causato dal venditore, lo scostamento massimo ammissibile è pari alla metà del prezzo teorico mentre, in caso di errore causato dall'acquirente, lo scostamento massimo ammissibile è pari al prezzo teorico stesso.

- per errori commessi nella fase di negoziazione continua degli strumenti finanziari, negoziati nel mercato SEDEX, segmento *leverage certificates*, classe B, e nel mercato ETFplus, al limite massimo di variazione di cui all'articolo 4.3.9, comma 1, lettera c).
3. Nel mercato MOT lo scostamento massimo per ciascuno strumento è pari:
- per errori commessi nella fase di pre-asta al rispettivo limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico di cui all'articolo 4.3.9, comma 1, lettera b), del Regolamento;
 - per errori commessi nella fase di negoziazione continua al rispettivo limite massimo di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi di cui all'articolo 4.3.9, comma 1, lettera c), del Regolamento;
 - per gli errori commessi su strumenti finanziari negoziati con la presenza di un operatore specialista, ai limiti massimi di variazione dei prezzi di cui sopra deve aggiungersi il differenziale massimo di prezzo di cui all'articolo IA.6.4.1.
4. Lo scostamento massimo per i contratti futures sull'indice di borsa FTSE MIB e FTSE 100 per errori commessi durante la fase di negoziazione continua è pari a 1,5%.
5. Lo scostamento massimo per i contratti futures sull'indice FTSE MIB Dividend per errori commessi durante la fase di negoziazione continua è definito sulla base della seguente tabella:

	Scostamento
<i>Prima scadenza</i>	2,5%
<i>Seconda scadenza</i>	3%
<i>Terza, Quarta e Quinta scadenza</i>	3,5%

6. Lo scostamento massimo per i contratti dividend futures su azioni per errori commessi durante la fase di negoziazione continua è pari al 10%.
7. Lo scostamento massimo per i contratti futures su azioni per errori commessi durante la fase di negoziazione continua è pari a 5%.
8. Lo scostamento massimo per i contratti futures su energia elettrica negoziati nel segmento IDEX del mercato IDEM per errori commessi durante la fase di negoziazione continua, è definito sulla base della seguente tabella:

Segmento IDEX - Futures su energia elettrica	Scostamento
<i>futures mensile</i>	3%
<i>futures trimestrale</i>	2%
<i>futures annuale</i>	1%

9. Lo scostamento massimo per i contratti futures su grano duro negoziati nel segmento AGREX del mercato IDEM per errori commessi durante la fase di negoziazione continua, è pari a 5%.
10. Lo scostamento massimo per i contratti di opzione per gli errori di cui all'articolo IA.11.1.3, commi 2 e 6, è determinato sulla base della scadenza dell'opzione e di un parametro m definito come segue:
- per le opzioni call, m è dato dal rapporto tra il prezzo del sottostante e lo strike dell'opzione;
 - per le opzioni put, m è dato dal rapporto tra lo strike dell'opzione e il prezzo del sottostante.

Il valore del parametro m è arrotondato alla terza cifra decimale.

Il prezzo soglia è determinato diminuendo – in caso di errore causato dal venditore – o aumentando – in caso di errore causato dall'acquirente – il prezzo di riferimento di cui all'articolo IA.11.1.4, comma 7, di uno scostamento percentuale ricavato dalla seguente tabella in corrispondenza del valore di m e della scadenza dell'opzione:

Tabella per la determinazione dello scostamento massimo di prezzo per gli errori di cui all'articolo IA.11.1.3, commi 2 e 6

valori di m		opzioni MIBO settimanali; prime tre scadenze quotate per opzioni MIBO e opzioni su azioni	dalla quarta alla sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni	oltre la sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni
$m \leq 0.925$		30.0 %	20.0 %	15.0 %
0.925	$< m \leq 0.95$	25.0 %	17.5 %	12.5 %
0.95	$< m \leq 0.975$	22.5 %	17.5 %	12.5 %
0.975	$< m \leq 1.025$	20.0 %	15.0 %	10.0 %
1.025	$< m \leq 1.05$	17.5 %	12.5 %	7.5 %
1.05	$< m \leq 1.075$	15.0 %	10.0 %	7.5 %
	$m > 1.075$	10.0 %	7.5 %	5.0 %

11. Lo scostamento massimo per i contratti di opzione per gli errori di cui all'articolo IA.11.1.3, comma 5, è determinato sulla base della scadenza dell'opzione e del parametro m di cui al comma 9.
- Il prezzo soglia è determinato diminuendo – in caso di errore causato dal venditore – o aumentando – in caso di errore causato dall'acquirente – il prezzo di riferimento di

cui all'articolo IA.11.1.4, comma 7, di uno scostamento percentuale ricavato dalla seguente tabella in corrispondenza del valore di m e della scadenza dell'opzione:

Tabella per la determinazione dello scostamento massimo di prezzo per gli errori di cui all'articolo IA.11.1.3, comma 5

valori di m		opzioni MIBO settimanali; prime tre scadenze quotate per opzioni MIBO e opzioni su azioni	dalla quarta alla sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni	oltre la sesta scadenza quotata per opzioni MIBO e opzioni su azioni
$m \leq$	0.925	40.0 %	30.0 %	25.0 %
0.925	$< m \leq$ 0.95	35.0 %	27.5 %	22.5 %
0.95	$< m \leq$ 0.975	32.5 %	27.5 %	22.5 %
0.975	$< m \leq$ 1.025	30.0 %	25.0 %	20.0 %
1.025	$< m \leq$ 1.05	27.5 %	22.5 %	15.0 %
1.05	$< m \leq$ 1.075	25.0 %	20.0 %	15.0 %
	$m >$ 1.075	20.0 %	15.0 %	10.0 %

12. L'arrotondamento del valore dei prezzi determinati ai sensi del presente articolo viene effettuato al "tick" più vicino del medesimo strumento finanziario.

Articolo IA.11.1.6

(Determinazione del corrispettivo per la gestione errori)

1. Per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 6.1.3, comma 11, del Regolamento Borsa Italiana utilizza la seguente formula:

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

dove:

C = corrispettivo in euro;

N_{cp} = numero di controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;

N_{ct} = numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.

2. Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.
3. Il corrispettivo minimo di cui al comma 2, è elevato a 1.000 euro per la gestione degli errori di cui all'articolo IA.11.1.3, commi 3, 4, 6 e 8.

***Modello di richiesta di cancellazione di operazioni
effettuate a causa di errori di immissione***

La società, nella persona del suo legale rappresentante / incaricato dei rapporti con l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana

CHIEDE

la cancellazione nel

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> mercato MTA | <input type="checkbox"/> mercato IDEM |
| <input type="checkbox"/> mercato SEDEX | <input type="checkbox"/> servizio X-TRM |
| <input type="checkbox"/> mercato MOT | <input type="checkbox"/> mercato MIV |
| <input type="checkbox"/> mercato ETFplus | |
| <input type="checkbox"/> servizio segnalazione operazioni fuori mercato | |

dei seguenti contratti, in quanto conclusi per errore di immissione:

Descrizione dello strumento finanziario <i>(per opzioni indicare strumento sottostante, tipo, scadenza, base o strike)</i>	Numero progressivo del contratto/ <i>External number ecc.</i>	Ora di conclusione	Segno	Quantità	Prezzo o premio	Controparte <i>(ove nota)</i>

(luogo, data)

*Firma del legale rappresentante /
/ Incaricato dei rapporti con l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana*

***Modello di autorizzazione alla cancellazione di operazioni effettuate
a causa di errori di immissione***

La società, nella persona del suo legale rappresentante / incaricato dei rapporti con
l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana

AUTORIZZA

la cancellazione nel

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> mercato MTA | <input type="checkbox"/> mercato IDEM |
| <input type="checkbox"/> mercato SEDEX | <input type="checkbox"/> servizio X-TRM |
| <input type="checkbox"/> mercato MOT | <input type="checkbox"/> mercato MIV |
| <input type="checkbox"/> mercato ETFplus | |

dei seguenti contratti, conclusi per un errore di immissione della nostra controparte:

Descrizione dello strumento finanziario <i>(per opzioni indicare strumento sottostante, tipo, scadenza, base o strike)</i>	Numero progressivo del contratto/ <i>External number ecc.</i>	Ora di conclusione	Segno	Quantità	Prezzo o premio	Controparte <i>(ove nota)</i>

(luogo, data)

*Firma del legale rappresentante /
/ Incaricato dei rapporti con l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana*

CAPO IA.11.2 – GESTIONE DELLE DISFUNZIONI TECNICHE

Articolo IA.11.2.1

(Gestione delle disfunzioni tecniche)

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 6.1.1, comma 2, lettera e), del Regolamento Borsa Italiana verifica in via continuativa:
 - a) il collegamento operativo e informativo degli operatori ai mercati;
 - b) il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;
 - c) il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.

2. Qualora - nell'ambito dei controlli di cui al precedente comma 1 - vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di operatori, Borsa Italiana può effettuare, per uno strumento finanziario, segmento o comparto di mercato, uno dei seguenti interventi:
 - a) prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;
 - b) sospensione di una o più fasi di mercato;
 - c) prolungamento della seduta;
 - d) chiusura anticipata della seduta.

La sospensione o il rinvio delle negoziazioni nel mercato MTA ai sensi del presente articolo non implica, di norma, l'adozione degli stessi provvedimenti nei mercati in cui si negoziano strumenti derivati. Analogamente, la sospensione o il rinvio delle negoziazioni ai sensi del presente articolo nei mercati derivati (IDEM) non implica l'adozione degli stessi provvedimenti per le negoziazioni dei relativi strumenti sottostanti.

3. Borsa Italiana valuta la significatività del numero di operatori coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 4.9.4, comma 1, lettera b), del Regolamento anche in relazione a:
 - a) natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;
 - b) modalità di collegamento ai mercati degli operatori coinvolti;
 - c) circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli operatori medesimi;

- d) quota di mercato degli operatori coinvolti.
4. La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui al precedente comma 2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di operatori di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.
5. Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:
- a) con una fase che consenta agli operatori l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;
 - b) con le modalità di asta, nei mercati o nei segmenti che prevedono tali modalità;
 - c) con le modalità della negoziazione continua.

CAPO IA.11.3 – NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SOSPESI

Articolo IA.11.3.1

(Negoziazione di strumenti finanziari sospesi)

1. Qualora la sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario abbia durata superiore a un giorno, ai sensi dell'articolo 3.3.1 del Regolamento, Borsa Italiana, su istanza motivata dell'operatore, autorizza ogni operazione che sia volta a garantire l'esecuzione di un obbligo di acquisto o di vendita di strumenti finanziari diventato esigibile qualora tale obbligo risulti da un contratto concluso prima dell'adozione del provvedimento di sospensione.

TITOLO IA.12

SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo IA.12.1 *(Modalità di calcolo dei ratei)*

1. Ai fini del calcolo dei ratei relativi ai contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari negoziati in Borsa la cui liquidazione avviene sia attraverso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza che attraverso servizi diversi, sono adottate le seguenti convenzioni:
 - actual/actual su base annuale: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per i giorni dell'anno e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
 - actual/actual su base periodale: il tasso d'interesse calcolato su base periodale deve essere diviso per i giorni del periodo e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
 - actual/360: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 360 e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
 - 30E/360: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 360 e moltiplicato per il numero dei giorni "commerciali" dalla data di godimento cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa);
 - actual/365: il tasso d'interesse calcolato su base annuale, indipendentemente dalla frequenza della cedola, deve essere diviso per 365 e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi dalla data di godimento della cedola (esclusa) alla data di valuta dell'operazione (inclusa).
2. La convenzione utilizzata per ciascuno strumento viene indicata nell'Avviso di avvio negoziazione, tenuto conto del diverso servizio utilizzato per la liquidazione dei contratti.

© Luglio 2013 - Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Borsa Italiana S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati contenuti nel presente documento.

AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.

CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A.

MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A.

PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi registrati di proprietà di Bit Market Services S.p.A.

London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc.

FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.

GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di GateLab S.r.l.

I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.

Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.
